

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (IV e X) .....	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	32
GIUSTIZIA (II) .....	»	65
DIFESA (IV) .....	»	76
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	79
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	80
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	84
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	101
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	116
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	140
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	153

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	178
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	179
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	180

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

<b>ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:</b>	
Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del sig. Giovanni Moscherini) (Doc. IV-ter, n. 11) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) ...	3
<b>ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA:</b>	
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
<b>AVVERTENZA</b> .....	7

#### **ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ**

*Mercoledì 9 ottobre 2013. – Presidenza del Vicepresidente Danilo LEVA.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del sig. Giovanni Moscherini) (Doc. IV-ter, n. 11).**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Danilo LEVA, *Presidente*, comunica che l'onorevole Tidei ha preannunciato alla Presidenza, per il tramite degli Uffici, il suo intendimento di ritirare l'istanza processuale che ha generato la richiesta dell'Autorità giudiziaria. Ha, pertanto, formulato alla Giunta la richiesta di non proseguire nell'esame della questione, atteso che essa si definirà in tempi rapidi in sede extragiudiziale.

Leonardo IMPEGNO (PD) ritiene che si possa accedere a tale richiesta.

Domenico ROSSI (SCpI) concorda con il collega Impegno.

Danilo LEVA, *Presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo.

#### **ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA**

**Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Danilo LEVA, *Presidente*, comunica che il presidente La Russa, con lettera del 7 ottobre 2013, ha rappresentato alla Presidenza della Camera le determinazioni assunte all'unanimità nella seduta del 3

ottobre circa la restituzione all'Autorità giudiziaria degli atti relativi alla posizione di Marcello Dell'Utri – in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati – nonché la scelta di dedicare la seduta odierna all'esame della domanda in titolo con esclusivo riferimento alla posizione dell'onorevole Cosentino e al dibattito concernente la ripartizione delle competenze in ordine alla posizione del senatore Verdini.

Nella medesima missiva il presidente La Russa ha, altresì, informato la Presidenza delle problematiche concernenti la definizione di un criterio condiviso sul riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in materia di richieste ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione; criterio che consentirà sia di rispondere alla specifica domanda di autorizzazione avanzata dall'autorità giudiziaria, sia di dirimere eventuali future analoghe questioni.

Anna ROSSOMANDO (PD) in via preliminare ritiene opportuno sottoporre ai colleghi una riflessione sulla necessità di riconsiderare le modalità di organizzazione dei lavori della Giunta. L'intensa attività dell'Assemblea e delle Commissioni ha reso oggettivamente difficile un ordinato svolgimento delle riunioni di quest'organo, che finiscono per sovrapporsi frequentemente a quelle delle Commissioni e che comunque sono confinate in ristretti limiti di tempo tali da non consentire una adeguata discussione su questioni di notevole rilevanza sia sul piano giuridico che politico, come quella oggi all'esame. Per evitare la concomitanza con le sedute degli altri organi, a suo avviso, occorre ipotizzare sedute al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea eventualmente con cadenza quindicinale.

In ordine alla domanda in titolo, nel prendere atto dell'iniziativa assunta dal presidente, ribadisce l'esigenza di una trattazione congiunta con l'omologo organo del Senato per la definizione dei criteri di riparto delle competenze in materia al fine di addivenire ad un orientamento condiviso e che valga come indirizzo generale, a

prescindere dal caso concreto. Auspica che la Presidenza della Camera, investita ormai ufficialmente della questione, si faccia parte attiva nel favorire un coordinamento con l'altro ramo del Parlamento.

Paola CARINELLI (M5S), essendo sovrappiù il relatore Costa, chiede se questi possa fornire alla Giunta elementi che consentano di entrare nel merito della discussione, evitando l'ennesimo rinvio della questione. A suo avviso, infatti, ogni ulteriore dilazione dei tempi sarebbe inaccettabile, anche considerato che il Senato ha già iniziato autonomamente l'esame della domanda. Ritiene, pertanto, doveroso che la Giunta oggi si pronunci in merito con un voto evitando ulteriori perdite di tempo.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, precisa di aver già fornito alla Giunta la documentazione relativa all'istruttoria da lui svolta, dalla quale traspare anche la sua proposta di soluzione della problematica riferita al riparto di competenza sulla domanda in titolo. Ritiene, tuttavia, che non sia compito del relatore sostituirsi alla Giunta nella definizione del metodo da seguire per interloquire con il Senato.

Danilo LEVA, *Presidente*, dopo aver invitato la collega Carinelli ad utilizzare un linguaggio più rispettoso delle attività che si svolgono nelle sedi parlamentari, ritiene che la proposta dell'onorevole Rossomando appare da privilegiare, nell'ottica di pervenire ad un orientamento conforme dei due rami del Parlamento. Condivide l'esigenza di assumere iniziative che – senza alcun intento dilatorio – possano consentire una tempestiva soluzione della questione in piena concordia con l'omologo organo del Senato.

Anna ROSSOMANDO (PD) precisa che non corrisponde a verità l'affermazione della collega Carinelli che vi sia stata una perdita di tempo.

In primo luogo, nella scorsa seduta si è definita la posizione relativa a Marcello

Dell'Utri, con la deliberazione unanime nel senso della restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria.

In secondo luogo, si è acquisito un approfondito lavoro istruttorio sulla problematica relativa alla competenza, di cui è stata investita anche la Presidenza della Camera, nell'eventualità che si verifichi un difforme orientamento del Senato.

Ricorda, inoltre, che nella scorsa seduta il presidente La Russa ha proposto come metodo di lavoro quello di discutere – senza però procedere a votazioni per non preconstituire posizioni che potrebbero rivelarsi contrastanti con quelle del Senato – i termini della questione relativa alla competenza nell'ipotesi della successione delle cariche rivestite nei due rami nel Parlamento, in modo da addivenire ad un primo orientamento da consegnare alla Presidenza della Camera. Tale proposta era stata da tutti condivisa.

A suo giudizio, in questa fase, tenuto conto delle circostanze in cui si svolge la seduta odierna, appare opportuno soprassedere allo svolgimento del dibattito – che riguarda un argomento giuridicamente rilevante e che necessita un esame approfondito. Ribadisce, dunque, la proposta di promuovere una riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Giunte dei due rami del Parlamento.

Giulia GRILLO (M5S), nel rilevare che partecipa alla seduta odierna un numero congruo di componenti, si interroga sull'opportunità di svolgere un dibattito senza pervenire ad una deliberazione. Ciò, a suo giudizio, non consente di assumere una posizione chiara da parte della maggioranza delle forze politiche presenti in Giunta.

Posto che normalmente ogni dibattito si conclude con un voto, nel caso di specie si crea invece una sorta di « zona grigia » che non rende nemmeno concretamente possibile verificare se vi è un effettivo conflitto tra le posizioni dei due rami del Parlamento.

Osserva, da ultimo, che il paventato rischio di perdere del tempo appare concreto, considerato che è la quarta volta

che l'argomento in esame viene trattato ripetendo cose già dette. A suo giudizio, si tratta di un comportamento poco serio.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva che l'obiettivo che ci si era prefissi era quello di far emergere un orientamento della Giunta che fosse basato su un confronto di tesi giuridiche e su un approfondito ragionamento. Pertanto, non sarebbe opportuno in questa fase procedere ad un votazione che rischierebbe, nel caso le posizioni di Camera e Senato fossero in contrasto tra loro, di creare una *impasse* che richiederebbe tempi lunghi per potere essere superata.

Ritiene, quindi, condivisibile il percorso delineato dalla collega Rossomando in questa seduta, che appare idoneo a consentire una soluzione della problematica in tempi brevi. Ribadisce, comunque, che la discussione non rappresenta una perdita di tempo se finalizzata ad una più approfondita conoscenza degli argomenti e al raggiungimento di posizioni maggiormente condivise.

Franco VAZIO (PD) ritiene opportuno ribadire che quanto affermato dall'onorevole Rossomando si muove inequivocabilmente nel senso di pervenire tempestivamente ad una conclusione del processo di decisione in merito alla questione in esame. Il percorso proposto, ovvero quello di verificare la possibilità di convocare un ufficio di presidenza congiunto per addivenire ad un orientamento condiviso con il Senato, appare il più efficace.

Solo qualora ciò non fosse possibile o comunque non si abbia un riscontro positivo a tale proposta nel corso della prossima settimana, la Giunta dovrebbe valutare altre strade e, in ipotesi, ove assuma una decisione in contrasto con quella del Senato, individuare le modalità per risolvere la controversia, nella consapevolezza che in questo caso i tempi si allungherebbero.

Infine, condividendo l'esigenza manifestata dalla collega Rossomando di una diversa organizzazione dei lavori della Giunta, riterrebbe opportuno valutare an-

che convocazioni prima dell'inizio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, in modo da assicurare spazi adeguati di discussione, stante la rilevanza primaria delle funzioni attribuite a questo organo e la circostanza che le sue decisioni producono effetti nelle attività degli organi giudiziari e nella sfera soggettiva di coloro che sono interessati alle questioni assegnate alla Giunta.

Daniele FARINA (SEL) osserva che l'esperienza dimostra come la tempistica con cui la Giunta perviene ad una decisione talvolta può favorire la definizione della questione oggetto di esame, come si è verificato, ad esempio, in ordine alla domanda di insindacabilità nei confronti di Pietro Tidei, essendosi create, nelle more della decisione della Giunta, le condizioni per una sua definizione stragiudiziale.

Ciò premesso, con riferimento alla vicenda in esame, ritiene che il rinvio di una settimana della discussione sia quanto mai utile in quanto occorre scongiurare un conflitto di competenza con il Senato, che produrrebbe la paralisi dell'attività delle due Giunte. Rileva, peraltro, che l'omologa Giunta del Senato è stata impegnata in quest'ultimo periodo in una vicenda a tutti nota e politicamente molto delicata, il che giustifica – probabilmente – le difficoltà di interlocuzione sulla problematica oggetto di questa discussione. Resta fermo che, in assenza di un accordo, questa Giunta dovrà comunque assumere una sua posizione.

Per quanto concerne, infine, l'organizzazione dei lavori della Giunta, si dichiara disponibile a ragionare sugli orari di convocazione, ma esprime perplessità sulla proposta di riunirsi prima dell'inizio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, poiché vi sarebbe una frequente sovrapposizione con l'attività della Commissione Giustizia di cui sono componenti numerosi membri della Giunta.

Giulia GRILLO (M5S) rileva che non era sua intenzione sminuire l'importanza di un confronto dialettico in questa sede,

purché esso sia propedeutico ad assumere le dovute decisioni. Deve, invece, constatare che dall'inizio della seduta si sono susseguiti soltanto interventi sul metodo, senza minimamente affrontare le questioni che attengono al merito della problematica. Non può sottrarsi al sospetto che non ci sia la volontà dei Gruppi di manifestare le proprie posizioni su come definire la competenza sulla domanda riferita al senatore Verdini. Al momento, prende comunque atto positivamente che il collega Vazio ha assunto – a nome del suo Gruppo – precisi impegni sui modi e sui tempi entro cui procedere.

David ERMINI (PD) si associa alle considerazioni espresse dai colleghi del suo Gruppo anche per ciò che concerne le proposte di organizzazione dei lavori di un organo – quale è la Giunta per le autorizzazioni – che inevitabilmente hanno un diretto impatto su soggetti esterni all'alveo parlamentare. Rileva che la domanda in esame pone preliminarmente un problema complesso che non può essere in alcun modo sottovalutato né pretermesso, anche perché il criterio che si deciderà di adottare andrà ovviamente applicato non solo alla specifica domanda di autorizzazione avanzata dall'autorità giudiziaria ma anche a tutte le eventuali future analoghe questioni.

Dalila NESCI (M5S) ribadisce, conclusivamente, che la posizione del Movimento 5 Stelle è nel senso di conferire al presidente La Russa il mandato di confrontarsi con il Senato su una proposta che sia già stata deliberata dalla maggioranza della Giunta. Ciò sul presupposto che, ove vi sia uniformità di vedute al Senato, vi sarebbero le condizioni per procedere speditamente nell'esame del merito. Accede, in ogni caso, alla tempistica proposta dai colleghi, reputando però che non si possa rinviare oltre la prossima settimana la trattazione della domanda per la parte di competenza di quest'organo.

Danilo LEVA, *presidente*, alla luce del dibattito appena svoltosi, si riserva di

informare il presidente La Russa circa la richiesta – avanzata da più parti – di dedicare un ufficio di presidenza alla definizione di modalità di organizzazione dei lavori della Giunta che tengano conto delle esigenze sollevate dai colleghi.

Quanto all'esigenza di definire un criterio condiviso sul riparto di competenze in materia di domande trasmesse ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, rappresenterà la richiesta – anch'essa largamente condivisa dai componenti di questa Giunta – di assumere nuovamente contatti con il presidente dell'omologo organo del Senato per la con-

vocazione di una riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Giunte dei due rami del Parlamento.

**La seduta termina alle 14.15.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 8

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Berretta.*

##### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore per la III Commissione*, fa presente che la Convenzione in esame, risalente al 1996, ma firmata dal nostro Paese sette anni dopo, il 10 aprile 2003, è finalizzata all'integrale revisione del testo del 1961 sulla

competenza delle autorità e la legge applicabile nel campo della protezione dei minori. In particolare essa mira a superare talune criticità emerse nel funzionamento della Convenzione del 1961, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dal nostro Paese con la legge 27 maggio 1991, n. 176. Con tale atto giuridico multilaterale è infatti intervenuto un profondo mutamento d'approccio nel diritto internazionale posto a tutela dell'infanzia, poiché sono stati introdotti alcuni importanti principi volti a garantire ai minori e ai loro diritti una collocazione privilegiata all'interno di ciascun sistema giuridico e sociale.

Osserva che si è quindi prodotto un disallineamento tra la Convenzione, ora citata, ed il testo del 1961 che la Convenzione dell'Aja del 1996 cerca di superare, adottando un nuovo criterio principale di collegamento per l'individuazione dell'autorità competente a emettere le misure di protezione: quello del luogo di residenza abituale del minore, ove si radicano i suoi interessi e il suo ambiente familiare. Ciò



determinerà (salve limitate eccezioni) sia la competenza dell'autorità sia, attraverso il richiamo alla *lex fori*, la legge applicabile.

Ritiene che tale soluzione presenti un duplice vantaggio: le autorità potranno applicare la legge che meglio conoscono; le misure, generalmente, verranno eseguite direttamente, in quanto saranno eseguite nello Stato cui appartengono le autorità che le hanno adottate. Tuttavia, l'articolo 15 stabilisce che le autorità competenti possono « applicare o prendere in considerazione », in via eccezionale, la legge di un altro Stato con cui la situazione presenti uno stretto collegamento, accertando che ciò sia richiesto dall'interesse superiore del minore. Infine, la norma detta disposizioni per determinare la legge applicabile in caso di trasferimento della residenza abituale del minore.

Considera la scelta operata del resto coerente con quanto è stato previsto in altre Convenzioni promosse dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (quali ad esempio la Convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori e la Convenzione del 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali). Quanto alla legge applicabile alle misure di protezione del minore è infatti prevista, come principio generale e salve alcune determinate e giustificate eccezioni, l'applicazione della *lex fori* da parte delle autorità competenti, superando anche in questo ambito le rilevanti difficoltà operative che derivano dall'applicazione del diritto di uno Stato diverso da quello dello Stato in cui si trova l'autorità competente a emettere la misura.

Segnala che la ratifica da parte italiana della Convenzione implica altresì l'esigenza di dettare specifiche norme di adeguamento dell'ordinamento interno sia con riferimento a profili concernenti il riconoscimento di alcune misure di protezione, sia per la necessità di modificare la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto

internazionale privato. Per tali aspetti rinvia alla relazione del collega Biffoni della II Commissione.

Richiama poi il fatto che la ratifica della Convenzione pone l'esigenza di rispondere ad una vasta aspettativa determinatasi nel mondo dell'associazionismo con finalità umanitarie e di tutela dei minori abbandonati: quella di dare adeguata veste normativa nell'ordinamento italiano alla cosiddetta *kafala*, unico istituto giuridico di diritto islamico in grado di consentire l'accoglienza in famiglia dei minori il cui Paese di origine non conosce l'adozione, come avviene in alcuni Paesi fra cui il Marocco, nei cui orfanotrofi e istituti vivono circa decina di migliaia di minori abbandonati.

Ricorda che, a seguito del costante aumento dei flussi di persone provenienti dai Paesi di fede islamica, si è registrata, anche in Italia, l'emersione sempre più frequente di rapporti giuridici familiari non solo fra cittadini appartenenti agli Stati suddetti ma anche fra tali persone e cittadini italiani o stranieri non islamici residenti nel nostro Paese. Questioni peculiari sono sorte riguardo al ruolo da assegnare all'istituto della *kafala*, previsto negli ordinamenti di matrice religiosa musulmana quale unica misura di protezione dei minori abbandonati, a causa del generale divieto dell'adozione.

Rileva che, anche se si tratta di un istituto sconosciuto all'ordinamento italiano, nonché agli ordinamenti di stampo occidentale, esso risulta tuttavia contemplato da specifiche norme internazionali. Da un lato, l'articolo 20, paragrafo 3, della richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 lo annovera tra le « misure di protezione sostitutiva », accanto all'affidamento familiare e all'adozione. Dall'altro lato, l'articolo 3, lettera e), della Convenzione al nostro esame enumera tra le misure suddette il « *recueil légal par kafala ou par une institution analogue* ».

Auspica che, con la ratifica della presente Convenzione, l'istituto della *kafala*, possa essere finalmente disciplinato. Attraverso il monitoraggio di un'autorità

centrale sarà, quindi, possibile affrontare caso per caso le delicate questioni di compatibilità tra il sistema giuridico italiano, dai risvolti umani drammatici e distinguere fra i vari provvedimenti di *kafala*, previsti dagli ordinamenti di matrice islamica.

Venendo in estrema sintesi ai profili di competenza della III Commissione, fa presente che la Convenzione in esame consta di 63 articoli, articolati in sette capitoli riguardanti rispettivamente l'ambito di applicazione, la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, la cooperazione, le disposizioni generali e le clausole finali.

Gli articoli 1-4 delineano il campo di azione della Convenzione: in particolare ai sensi dell'articolo 3 rientrano nel campo di applicazione della Convenzione l'attribuzione, l'esercizio e la revoca – totale o parziale – della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; la designazione e le funzioni di qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; il collocamento del minore in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante *kafala* o istituto analogo; la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; l'amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore. Sono esclusi dal campo della Convenzione l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione e le misure preparatorie; il cognome e nome del minore; l'emancipazione; gli obblighi agli alimenti; le amministrazioni fiduciarie e le successioni; la previdenza sociale; le misure pubbliche generali in materia di istruzione e sanità; le misure adottate in conseguenza della commissione di reati da parte del minore; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione (articolo 4).

Gli articoli 5-14 (capitolo II) della Convenzione in esame riguardano la competenza: particolare rilievo assume l'articolo 7 che dispone la conservazione della com-

petenza in capo alle autorità dello Stato contraente di abituale residenza del minore in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, e ciò fino al momento in cui questi abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato. Ai sensi della norma è considerato illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore se avviene in violazione di un diritto di affidamento effettivamente esercitato. L'articolo 8 prevede la possibilità, in via eccezionale, che l'autorità dello Stato contraente competente in applicazione dell'articolo 5 o 6, ove ritenga che l'autorità di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare il superiore interesse del minore in un caso particolare, possa chiedere a quell'autorità di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterrà necessarie, o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l'autorità dell'altro Stato. La norma individua, altresì, le condizioni sottese alla possibilità che l'autorità dell'altro Stato venga richiesta o adita.

Con gli articoli 15-22 (capitolo III) si dettano disposizioni in materia di legge applicabile. L'articolo 15 dispone che, nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applichino la propria legge. Qualora tuttavia la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse potranno eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilità genitoriale mediante accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale prende effetto. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello

Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato (articolo 16).

Gli articoli 23-28 (capitolo IV) si concentrano su riconoscimento ed esecuzione. In particolare con l'articolo 23 è stabilito che le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. La norma prevede, tuttavia, una serie di ipotesi all'inverarsi delle quali il riconoscimento potrà essere negato. L'articolo 28 dispone invece che le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.

La cooperazione è considerata dagli articoli 29-39 (capitolo V). Tra questi, l'articolo 29 prevede che ogni Stato contraente designi un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Le Autorità centrali dovranno cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione. Esse, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, adottano le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore (articolo 30). Ai sensi dell'articolo 31 l'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta tutte le disposizioni idonee ad agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza prevista dalle norme dell'Accordo in esame (articoli 8 e 9 e capitolo V); ad agevolare con la mediazione, la conciliazione o qualsiasi altra analoga modalità, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore nelle situazioni in cui si applica la Convenzione; ad aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, la localizzazione

del minore quando appare che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.

Gli articoli 40-56 (capitolo VI) recano le disposizioni generali: a norma dell'articolo 51 la Convenzione in esame sostituisce, nei rapporti fra gli Stati contraenti, la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni e la Convenzione per regolare la tutela dei minorenni firmata all'Aia il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la citata Convenzione del 5 ottobre 1961.

Gli articoli 57-63 (capitolo VII) recano le clausole finali. Nell'auspicare una pronta approvazione del provvedimento, ricorda che è decorso un lunghissimo lasso di tempo prima che il Parlamento fosse investito dell'autorizzazione alla ratifica della Convenzione in oggetto. Infatti solo nella XVI legislatura veniva avviato, il 13 luglio 2011, da parte della III Commissione, l'esame di quattro progetti di legge di iniziativa parlamentare volti ad autorizzare la ratifica della Convenzione del 1996, in attesa della presentazione del disegno di legge del Governo. L'esame delle quattro proposte di legge proseguiva fino alla seduta del 6 novembre 2012, e in seguito decadeva per la conclusione della legislatura. Il relatore dei provvedimenti abbinati in III Commissione rimarcava più volte il ritardo nel concerto interministeriale che impediva la presentazione del disegno di legge governativo, imputandolo sia a questioni burocratiche come la definizione e il finanziamento dell'Autorità nazionale incaricata dell'esecuzione in Italia della Convenzione, sia ad alcune remore in ordine alla difficoltà di impianto nell'ordinamento italiano di un istituto giuridico come la kafala. Prima e dopo la discussione alla Camera delle quattro proposte di legge, una serie di atti di indirizzo approvati dal Senato cercavano di accelerare la presentazione del testo governativo, considerando anche il grave ritardo italiano nell'adeguamento alla Decisione del Consiglio dei ministri UE 2008/431/CE del 5 giugno 2008, che aveva fissato in due

anni il termine per la ratifica da parte degli Stati membri della UE. Alla Camera analoghe istanze venivano prospettate da alcuni atti di sindacato ispettivo presentati in Commissione Esteri rispettivamente il 6 ottobre ed il 22 dicembre 2010, nonché il 29 giugno 2011.

A testimonianza del perdurante interesse parlamentare per il recepimento della Convenzione dell'Aja, segnala che anche in questo primo scorcio della XVII legislatura, è intervenuta la presentazione di una nuova proposta di legge, l'A.C. 648, d'iniziativa dei colleghi Caruso e Chaoki, recante l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione.

Ricorda infine che il ritardo italiano nell'adempiere a tale impegno internazionale sta configurandosi quale fonte di responsabilità sul piano dell'Unione europea. Con due lettere, rispettivamente del 23 maggio 2012 e del 14 giugno 2013, la Commissione europea ha chiesto all'Italia di far conoscere le motivazioni all'origine del ritardo da parte italiana nel procedere alla ratifica della Convenzione dell'Aja, prospettando la possibile apertura di una procedura di infrazione. Con successiva missiva del 18 luglio scorso Bruxelles ha nuovamente chiesto di conoscere il calendario preciso di adozione del disegno di legge di ratifica. Conclusivamente, auspica il più celere iter di ratifica della Convenzione in titolo.

Matteo BIFFONI (PD), *relatore per la II Commissione*, soffermandosi sul contenuto del disegno di legge in esame, rileva come gli articoli 1 e 2 contengano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione.

Gli articoli seguenti sono volti a dettare alcune norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi espressi dalla Convenzione, in particolare per dare una veste giuridica a quella sorta di affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici, la cosiddetta *kafala*.

Per effetto della *kafala*, segnatamente, un adulto musulmano (o una coppia di

coniugi) ottiene la custodia del minore, in stato di abbandono, che non sia stato possibile affidare alle cure di parenti, nell'ambito della famiglia estesa: è in sostanza un affidamento che si protrae fino alla maggiore età, e non trova ad oggi espresse corrispondenze nell'ordinamento giuridico italiano.

L'articolo 3 del disegno di legge, che apre le disposizioni di adeguamento interno, è dedicato alle definizioni e consente di: – individuare nel Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile, l'autorità centrale italiana, incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione ai sensi dell'articolo 29 della stessa; – individuare nella Commissione per le adozioni internazionali l'autorità competente italiana (alla quale, come si dirà oltre, il disegno di legge attribuisce il potere di approvare la proposta di assistenza legale, tramite *kafala* o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato contraente); – definire le autorità competenti straniere come le autorità competenti ad adottare le misure di protezione del minore e dei suoi beni; – definire il concetto di assistenza legale di un minore (si tratta dell'assistenza disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione dall'autorità giudiziaria previa autorizzazione dell'autorità centrale o dell'autorità competente); chiarire che con l'espressione decreto di idoneità si intende il decreto di idoneità ad adottare previsto dall'articolo 30 della legge sulle adozioni.

Gli articoli 4 e 5 delineano le diverse procedure da seguire per il collocamento in Italia di minori stranieri a seconda che gli stessi si trovino o meno in stato di abbandono.

In particolare, l'articolo 4 delinea la procedura da seguire quando debba essere collocato in Italia un minore straniero che non si trovi in stato di abbandono (precisando che questa procedura non si applica ai minori che giungono in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea).

Il disegno di legge delinea il seguente percorso: l'autorità competente straniera

propone all'autorità centrale italiana (Ministero della Giustizia) il collocamento o l'assistenza legale del minore presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza in Italia, motivando la proposta e illustrando la situazione del minore (comma 1); il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile trasmette gli atti al tribunale per i minorenni (l'autorità giudiziaria competente è individuata in base alla residenza della famiglia o struttura di accoglienza); il tribunale per i minorenni può chiedere ulteriori informazioni sul minore, tramite il Ministero, e deve assumere informazioni, tramite i servizi sociali o le ASL, sulle persone o la struttura individuata per l'assistenza (comma 2); in particolare (comma 3), il tribunale dovrà verificare che persone e struttura siano capaci di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore; siano disponibili a favorire il contatto tra il minore e la famiglia e cultura d'origine; rispettino specifici requisiti di onorabilità e relativi alla normativa sull'immigrazione.

In esito a tale istruttoria, il tribunale per i minorenni approva o respinge con decreto motivato la proposta, comunicando la decisione al Ministero (comma 2).

Il Ministero trasmette il decreto del tribunale all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al giudice tutelare e ai servizi socio-assistenziali e alla questura del luogo in cui si stabilirà il minore, nonché alla persona, famiglia o struttura di accoglienza identificata (comma 4); l'ufficio consolare italiano nel paese in cui si trova il minore rilascia il visto d'ingresso (comma 5); spetta al Ministero della giustizia dare comunicazione del visto alle competenti autorità straniere; il questore rilascia al minore che non sia cittadino dell'Unione europea un permesso di soggiorno (ai sensi dell'articolo 5 del TU immigrazione) per assistenza legale, della durata di 2 anni, rinnovabile per periodi di uguale durata se permangono le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (comma 6).

Il minore che entra in Italia in base a questa procedura può beneficiare di tutti i diritti riconosciuti al minore in affidamento familiare.

L'articolo 5 disciplina invece l'ipotesi di assistenza legale al minore straniero che si trova nel proprio paese in stato di abbandono ed è consentita a coniugi residenti in Italia rispetto ai quali il tribunale abbia emesso un decreto di idoneità all'adozione. Il presupposto è dunque il possesso dei requisiti per adottare, disciplinati dall'articolo 6 della legge sull'adozione (n. 184 del 1983).

In tale ipotesi, il procedimento da seguire è il seguente: la richiesta degli interessati è presentata alla Commissione per le adozioni internazionali, con indicazione dell'ente o del servizio che li assistono nelle procedure; la Commissione per le adozioni internazionali inoltra la richiesta all'autorità competente straniera, unitamente alla documentazione comprovante l'idoneità dei richiedenti (comma 3); l'ente autorizzato o il servizio pubblico svolgono le attività previste dall'articolo 31 della legge sulle adozioni; la Commissione per le adozioni internazionali riceve dall'autorità competente straniera la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale, unitamente a tutte le informazioni relative allo stato di abbandono del minore, all'impossibilità di un suo collocamento familiare nel paese di provenienza, al consenso degli interessati, alle informazioni sulla situazione personale del minore, le sue necessità particolari e le informazioni che gli sono state fornite tenendo conto dell'età e della maturità personale (comma 5); la Commissione decide dunque, sulla scorta di tali informazioni, di approvare o respingere la richiesta di assistenza legale dandone, in caso di esito positivo, comunicazione all'ente autorizzato (o al servizio pubblico), al tribunale per i minorenni e ai servizi sociali (comma 6); la stessa Commissione riceve dall'autorità straniera l'autorizzazione al trasferimento permanente del minore in Italia e ne autorizza a sua volta l'ingresso in Italia (dandone comunicazione all'ufficio consolare, al tribunale per i minorenni,



al giudice tutelare, all'ente autorizzato e alla questura (comma 8)); l'ufficio consolare italiano nel paese in cui si trova il minore rilascia il visto d'ingresso (comma 9); il questore rilascia al minore che non sia cittadino dell'Unione europea un permesso di soggiorno (ai sensi dell'articolo 5 del TU immigrazione) per assistenza legale, della durata di 2 anni, rinnovabile per periodi di uguale durata se permangono le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (comma 10); anche il minore che entra in Italia in base a questa procedura può beneficiare di tutti i diritti riconosciuti al minore in affidamento familiare (comma 11). I servizi sociali assistono il minore e la famiglia che lo accoglie, riferendo periodicamente al tribunale per i minorenni; il giudice tutelare conferisce ai coniugi le funzioni di tutore e di protutore e si applicano, ove compatibili, le disposizioni sulla scelta del tutore previste dall'articolo 348 del codice civile.

L'articolo 5 specifica che nelle more della procedura non può esservi alcun contatto tra la famiglia che richiede l'assistenza legale del minore e i genitori del minore o chiunque altro di cui sia necessario il consenso (comma 8).

L'articolo 6 stabilisce quali disposizioni della normativa in tema di immigrazione possano trovare applicazione in caso di minore presente nel nostro paese per assistenza legale. In particolare, il comma 1 dispone che al minore di Paesi non UE, entrato in Italia in base agli articoli 4 e 5, si applicano le disposizioni sulla conversione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 del TU immigrazione.

Il comma 2 esclude invece che ai medesimi minori si possano applicare le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del TU immigrazione, in tema di ricongiungimento familiare.

L'articolo 7 disciplina l'ipotesi in cui il minore che necessita di assistenza legale sia residente in Italia e la sua collocazione debba essere effettuata all'estero, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza in un altro Stato contraente. In questo caso l'esigenza di collocamento sarà rilevata dall'autorità giu-

diziaria italiana che, per il tramite del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, inoltrerà la richiesta e la documentazione all'autorità competente dello Stato estero (comma 1).

L'articolo 8 novella le disposizioni penali della legge n. 184 del 1983 (Legge sulle adozioni internazionali), al fine di estendere le sanzioni penali – già previste per la violazione della legge in materia di adozione – alle fattispecie commesse in violazione della legge in commento, di ratifica della Convenzione dell'Aja.

L'articolo 9 novella la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, n. 218 del 1995, aggiornando il riferimento alla Convenzione dell'Aja del 1961, che disciplinava la medesima materia, con quello alla Convenzione dell'Aja del 1996, oggetto di ratifica (articolo 42).

L'articolo 10 riguarda le misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione.

L'articolo 11 stabilisce che, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano disciplinate le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5. I regolamenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e per l'integrazione.

L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 13 detta disposizioni transitorie.

L'articolo 14 reca la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Pur condividendo la necessità di approvare al più presto il disegno di legge, ritiene comunque utile che le Commissioni compiano un approfondimento per verificare, in particolare, se le procedure di cui agli articoli 4 e 5, oltre che denotate da assoluto rigore, siano anche concretamente fruibili dalle famiglie. A tal fine, appare utile svolgere un breve ciclo di audizioni, per sentire chi opera quotidianamente sul campo.

Maria Edera SPADONI (M5S) ritiene che la complessa materia affrontata dalla Convenzione all'ordine del giorno richieda un esame approfondito e circostanziato, senza indulgere alla fretta. A suo avviso, il ritardo maturato dalla sottoscrizione della Convenzione stessa costituisce ormai un dato di fatto che non può giustificare un mancato approfondimento delle delicate questioni sottese al provvedimento che necessitano del giusto tempo di esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, concorda il vicepresidente della III Commissione, onorevole Manciuoli, ritiene che le esigenze di approfondimento e di una rapida approvazione del provvedimento siano conciliabili predisponendo lo svolgimento di un ciclo breve e mirato di audizioni. Invita quindi i gruppi ad indicare i soggetti che potranno essere auditi entro domani, ritenendo comunque opportuno che siano auditi rappresentanti della Commissione per le adozioni internazionali e dei competenti uffici del Ministero degli Affari Esteri.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore per la III Commissione*, nel condividere l'opportunità degli approfondimenti richiesti soprattutto con riferimento alle parti di competenza della II Commissione, osserva tuttavia che l'urgenza di procedere alla ratifica della Convenzione in titolo non deriva soltanto da pressioni esterne, ma soprattutto dall'esigenza di corrispondere ad una maggiore tutela dei diritti delle persone interessate. Facendo presente come l'Italia si trova spesso in una posizione delicata in seno all'Unione europea in materia di protezione dei diritti fondamentali, invita a proseguire l'esame del provvedimento con la massima serietà, ma al tempo stesso con la consapevolezza di non dover perdere tempo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 ottobre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14 alle 14.10.



## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	17
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i> ) .....	28
ALLEGATO 2 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	30
ERRATA CORRIGE .....	27

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA, indi del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

#### **La seduta comincia alle 14.50.**

**DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sia assicurata anche mediante la loro trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che, con riferimento alle proposte emendative presentate dai relatori nella seduta di ieri, le Presidenze, dopo averne approfondito il contenuto, ritengono di dover dichiarare l'inammissibilità, per estraneità di materia, dell'emendamento 2.112 a firma del relatore per la V Commissione, in quanto esso reca una serie articolata di norme incidenti sulla disciplina urbanistica, che non risultano connesse con il contenuto proprio del decreto-legge, il quale reca, all'articolo 6, misure di sostegno finanziario o fiscale per l'accesso all'abitazione e di sostegno al settore immobiliare. Segnala che le Presidenze ritengono invece ammissibile l'emendamento 9.19 dei relatori, mentre gli emendamenti 13.35 e 13.36 dei relatori sono stati ritirati prima della seduta. Con riferimento, invece, ai profili di copertura finanziaria, fa presente che gli emenda-

menti dei relatori 2.112 e 9.19 risultano ammissibili; quest'ultimo, nel presupposto che i limiti derivanti dal patto si intendano rispettati in ciascuna delle annualità.

Segnala, inoltre, con riferimento all'emendamento Paglia 2.12, in merito al quale era stato chiesto, nella seduta di ieri, un approfondimento circa i profili di inammissibilità, come sia emerso che, per un mero errore materiale del presentatore, le parole: « non contabilizzati » ovunque ricorrano, devono intendersi sostituite dalla parola: « contabilizzati » e che, dopo le parole: « articolo 2424 cc. », ovunque ricorrano, devono intendersi aggiunte le seguenti: « lettera C/I ».

Rocco PALESE (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Zanetti 1.15, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Saverio ROMANO (PdL), a nome del suo gruppo, ravvisa l'esigenza che l'emendamento Zanetti 1.15, di cui è cofirmatario, possa essere ripresentato in Aula, al fine di un ulteriore approfondimento dei contenuti recati dal medesimo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che, qualora l'emendamento in oggetto fosse ripresentato in Aula, il Governo potrà acquisire ulteriori elementi informativi in ordine al tema posto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa notare che occorre respingere l'emendamento in oggetto affinché possa essere ripresentato in Aula dai presentatori. Accantona quindi l'emendamento Zanetti 1.15 per consentire ai presentatori di valutare se ritirarlo o chiedere che venga posto in votazione.

Laura CASTELLI (M5S) avanza alla presidenza una richiesta di chiarimenti in ordine ai profili procedurali circa le mo-

dalità attraverso cui consentire la ripresentazione in Aula di emendamenti esaminati in Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce che, per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità ed i provvedimenti collegati, ai fini della ripresentazione in Aula di proposte emendative esaminate in Commissione occorre che queste siano respinte dalle Commissioni.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Paglia 2.12, esprimendo altrimenti parere contrario. In merito agli emendamenti Laffranco 2.48 e Rughetti 2.78, nonché all'articolo aggiuntivo Marchi 2.03, che affrontano tutti il tema del regime IMU delle abitazioni concesse in comodato a soggetti con vincoli di parentela, sostiene che i relatori ed il Governo hanno approfondito il tema, convenendo sull'opportunità di rinviare la questione all'esame dell'Assemblea, in quanto la ristrettezza dei tempi non ha consentito di predisporre una riformulazione idonea a superare talune criticità rilevate dal Governo, invita pertanto i presentatori a non insistere per la votazione, considerando le richiamate proposte emendative respinte ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Barbanti 2.52, osservando che i presentatori potrebbero trasferirne il contenuto in un apposito ordine del giorno, esprimendo in mancanza parere contrario. Invita inoltre al ritiro degli emendamenti Braga 2.105, Marchi 2.79, Rubinato 2.88, esprimendo altrimenti parere contrario. In merito all'emendamento Saltamartini 2.38, fa presente che i relatori si rimetterebbero alle Commissioni, qualora l'emendamento fosse riformulato nel senso di sostituire il riferimento alla realizzazione dei fabbricati con l'ottenimento del requisito dell'abitabilità dei fabbricati medesimi. Invita al ritiro dell'emendamento Saltamartini 2.42, rispetto al quale prospetta ai presentatori l'opportunità di trasferirne il contenuto in un

apposito ordine del giorno. In relazione all'emendamento Castelli 2.73, avverte che i relatori si rimettono alle valutazioni delle Commissioni qualora vi sia il conforme avviso del Governo. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Pagano 2.24 e Lavagno 2.14. Invita quindi al ritiro degli identici emendamenti Saltamartini 2.39 e Fauttilli 2.65, nonché Marchi 2.83, Rubinato 2.90, degli identici emendamenti Laffranco 2.4, Franco Bordo 2.16, De Micheli 2.84 e Busin 2.94. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Saltamartini 2.37, Marcon 2.13 e Mariastella Bianchi 2.51. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Busin 2.91, proponendo al presentatore di trasferirne il contenuto in un apposito ordine del giorno. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Paglia 2.17. In relazione all'articolo aggiuntivo Schullian 2.02, evidenzia che i relatori ed il Governo hanno approfondito il merito delle questioni ivi richiamate e preannuncia la disponibilità del Governo ad accogliere taluni profili di merito; osserva che si rende tuttavia necessaria un'ulteriore riflessione e pertanto propone ai presentatori che l'emendamento in oggetto sia respinto per l'Aula.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Fabio LAVAGNO (SEL), in merito all'emendamento Paglia 2.12, di cui è cofirmatario, avanza rilievi critici in ordine al parere espresso dai relatori. Ritiene che, in una fase di elevata difficoltà della finanza pubblica e di carenza di liquidità, rappresenti un grave errore rinunciare ad una utile fonte di gettito per le casse pubbliche quale sarebbe quella derivante dall'approvazione della proposta emendativa in oggetto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ribadisce il parere espresso sull'emendamento in oggetto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 2.12.

Angelo RUGHETTI (PD) fa notare che il suo emendamento 2.78 reca un contenuto analogo all'emendamento Laffranco 2.48, seppure diverge da questo in ordine alle coperture economiche. Sostiene che gli articoli 1 e 2 del testo prevedono diverse opzioni di copertura relativamente alla disciplina delle esenzioni IMU, quale ad esempio l'ipotesi del cosiddetto « invenduto ». Avanza quindi al Governo la richiesta di individuare, almeno per il 2013 e fino a che non sarà istituita la *service tax*, adeguate forme di copertura economica delle previsioni recate dai menzionati emendamenti che rispondono senza dubbio ad una serie di esigenze del territorio e di larghi settori della popolazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che il confronto con la disciplina del cosiddetto « invenduto » appare improprio. Precisa che il profilo della parentela di linea retta comprende un'ampia gamma di soggetti rispetto al più limitativo concetto di primo grado; pertanto si pongono complessi ed ulteriori motivi di riflessione. La valutazione del Governo non è tuttavia di preclusione rispetto alla proposta emendativa in oggetto, ma si intende riflettere ulteriormente, in quanto vi sono contestualmente profili di minor gettito da una parte e aspetti diversi che determinano un recupero di gettito per un altro versante. La richiesta di ripresentazione in Aula della proposta emendativa denota pertanto l'orientamento del Governo di esaminare la questione posta, al fine di individuare la più idonea soluzione.

Pietro LAFFRANCO (PdL) ritiene opportuno che il Governo fornisca l'esatta quantificazione degli oneri recati dalle proposte emendative in oggetto. Auspica quindi che il Governo prospetti una adeguata soluzione al tema con una previsione chiara, senza limitarsi a prevedere per i comuni una mera facoltà di gestire l'attuale procedura, sanando una situazione di fatto. Dichiara quindi di aderire alla proposta del Governo di ripresentare in Aula il suo emendamento 2.48.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che la norma non intende stabilire una mera sanatoria rispetto ad una situazione di fatto, ma pone nuove condizioni, modificando la disciplina in vigore. Fa notare che la *service tax* si configura quale imposta interamente in capo alle amministrazioni comunali, che disporranno pertanto di maggiori e più ampi margini di autonomia.

Francesco RIBAUDO (PD), nel rilevare che il provvedimento in esame di fatto sottrae al bilancio pubblico 4 miliardi di euro con l'abolizione dell'IMU, ritiene paradossale che si proceda da una parte alla esenzione dell'imposta per i proprietari di case di lusso e dall'altra si rischi di applicare l'imposta per il pagamento della seconda casa a soggetti che hanno concesso ai figli in comodato d'uso la propria abitazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA sottolinea che la materia è fortemente controversa in quanto i vincoli di parentela non modificano di per sé la natura del possesso di un immobile. Ravvisa quindi l'esigenza che si evitino discussioni di principio e si approfondisca invece la definizione e la natura del comodato d'uso.

Girolamo PISANO (M5S) evidenzia che sono molto diffuse prassi e consuetudini sociali che si traducono in operazioni sovente ai limiti della legittimità quale l'intestazione della casa ai figli in comodato d'uso, al fine di eludere l'applicazione della normativa fiscale e tributaria. Ritiene quindi necessario approfondire tale materia. Un ulteriore profilo d'interesse è poi la gestione da parte del comune delle case abbandonate o sfitte, su cui, a suo avviso, occorre porre maggiore attenzione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che l'emendamento Laffranco 2.48 si intende respinto, al fine di consentirne la presentazione in Assemblea.

Sebastiano BARBANTI (M5S), con riferimento all'emendamento a sua prima

firma 2.52, per il quale i relatori hanno suggerito ai presentatori di trasfondere il contenuto in un ordine del giorno, osserva come un analogo ordine del giorno sia già stato presentato in sede di esame della cosiddetta delega fiscale. Dichiarando quindi di non accedere all'invito al ritiro dell'emendamento in esame, ritenendo opportuno che l'esenzione dall'IMU riguardi anche, in via generale, gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi di calamità naturali.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai rilievi del deputato Barbanti, osserva che, pur non esistendo una norma generale che sancisca l'esenzione dall'IMU per gli immobili colpiti da calamità naturali, tutte le volte in cui è stato deliberato lo stato di emergenza si è sempre trovata una soluzione per gli immobili interessati, i quali sono stati esentati dal pagamento dell'imposta. Fa presente quindi che l'emendamento Barbanti 2.52 è da ritenersi superfluo, rischiando peraltro di ampliare eccessivamente la casistica di esenzione, senza una puntuale verifica dei danni effettivamente prodotti.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ribadisce l'importanza di introdurre una norma che in via generale estenda l'esenzione dell'IMU nei casi di catastrofe naturali, sottolineando che le valutazioni realizzate caso per caso non portano sempre a soluzioni univoche. Al riguardo, ricorda che per il comune calabrese di Mormanno, colpito di recente da un terremoto, non è stata disposta alcuna esenzione ai fini del pagamento delle imposte sugli immobili, contrariamente a quanto avvenuto nei comuni dell'Emilia Romagna in cui si è verificato un sisma di analoga intensità.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma il parere espresso sull'emendamento Barbanti 2.52.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 2.52.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Braga 2.105 e Marchi 2.79 sono stati ritirati dai presentatori.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.88, volto a prevedere che l'esenzione dall'IMU per i fabbricati di nuova costruzione e invenduti sia applicabile solo il primo anno successivo alla realizzazione degli stessi. Osserva che la previsione di tale limite temporale sia opportuna innanzitutto perché, a suo avviso, la perdita di gettito, che la relazione tecnica allegata al provvedimento indica in 38,3 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2014, appare sottostimata. Sottolinea quindi che un'esenzione generale e senza limiti temporali per tali fabbricati si scontra inevitabilmente con la necessità che i singoli comuni effettuino i dovuti controlli ai fini dell'applicazione dell'esenzione stessa.

Bruno TABACCI (Misto-CD), intervenendo con riferimento all'emendamento Rubinato 2.88, osserva come la materia in questione richieda maggiori approfondimenti da parte del legislatore e comunque non possa essere trattata nell'ambito del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che la *ratio* della disposizione in esame è quella di prevedere interventi volti favorire un settore che risente particolarmente dell'attuale crisi economica e che le modificazioni proposte dall'emendamento Rubinato 2.88 comporterebbero una ridefinizione dell'equilibrio complessivo del decreto-legge in esame, confermando quindi il parere espresso.

Simonetta RUBINATO (PD) ritiene opportuno che si dia per respinto per l'Assemblea l'emendamento a sua prima firma 2.88, in modo da consentire al Governo di disporre di altro tempo per riflettere sull'opportunità di prevederne l'accoglimento.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti in merito alla procedura volta a respingere emendamenti, senza procedere

a una loro formale votazione, ai fini della successiva presentazione in Assemblea.

Bruno TABACCI (Misto-CD) ritiene che sia necessario, in proposito, un chiarimento procedurale, osservando che, suo avviso, anche in tali casi si debba procedere ad una votazione formale delle proposte emendative.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, possono essere ripresentati in Assemblea gli emendamenti respinti in Commissione, in quanto il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e che conformemente alla prassi costantemente seguita, allorché i presentatori non insistano per la votazione, le proposte emendative, non ritirate, si intendono respinte per l'esame in Assemblea. Avverte quindi che l'emendamento Rubinato 2.88 si intende respinto, al fine di consentirne la presentazione in Assemblea. Avverte inoltre che gli emendamenti Saltamartini 2.38 e 2.42 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Castelli 2.73.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Pagano 2.24 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lavagno 2.14.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che l'emendamento Rughetti 2.78 si intende respinto, al fine di consentirne la presentazione in Assemblea. Avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Saltamartini 2.39 e Fauttilli 2.65, nonché l'emendamento Marchi 2.83.

Simonetta RUBINATO (PD), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 2.90, osserva come la sua approvazione consentirebbe ai comuni di esercitare al meglio i poteri di controllo loro spettanti.



Marco CAUSI, *relatore per la VI Commissione*, intervenendo con riferimento all'emendamento Rubinato 2.90, rileva come la normativa vigente in tema di imposta municipale propria sia già molto chiara nel disciplinare le dichiarazioni necessarie ai fini dell'applicazione dei benefici. Osserva che la questione richiamata dall'onorevole Rubinato potrebbe essere facilmente risolta consentendo a tutti i comuni di avere accesso alle banche dati contenenti le informazioni richieste ai fini dell'applicazione dei benefici. Conferma quindi, anche a nome del relatore per la V Commissione, il suggerimento a trasfondere il contenuto della proposta emendativa in un ordine del giorno.

Simonetta RUBINATO (PD), nel ribadire l'importanza che la questione in esame riveste nell'ambito dell'attività dei comuni, ritiene opportuno che si dia per respinto per l'Assemblea l'emendamento a sua prima firma 2.90, in modo da consentire al Governo un ulteriore approfondimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che, ove la presentatrice accogliesse fin d'ora l'invito al ritiro della sua proposta emendativa, il Governo potrebbe impegnarsi a valutare positivamente un ordine del giorno in materia. Rileva che ove, al contrario, l'onorevole Rubinato insistesse per una ripresentazione dell'emendamento in Assemblea, il Governo non potrebbe assumere analogo impegno fin da subito.

Mauro GUERRA (PD) chiede un approfondimento sul piano regolamentare, posto che la reiezione di una proposta emendativa in sede di esame presso le Commissioni non pregiudica, di per sé, la successiva presentazione in Assemblea di un ordine del giorno sulla medesima materia.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma l'impegno del Governo a valutare con attenzione il contenuto di un eventuale ordine del giorno, ma a condi-

zione che l'emendamento Rubinato 2.90 venga ritirato.

Simonetta RUBINATO (PD) non condivide i termini in cui il sottosegretario Baretta ha impostato la questione relativa al suo emendamento 2.90.

Laura CASTELLI (M5S) chiede che, in assenza di chiarezza circa gli esiti della discussione in corso sul piano procedurale, l'emendamento Rubinato 2.90 venga comunque posto in votazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, precisa che l'eventuale reiezione di un emendamento in Commissione non pregiudica la possibilità di presentare in Assemblea un ordine del giorno vertente su contenuto analogo, evidenziando come le considerazioni svolte dal sottosegretario Baretta vadano riferite evidentemente al piano procedurale e non a quello politico. In riferimento all'intervento del deputato Castelli, ribadisce che la procedura seguita è conforme alla prassi costante in Commissione. Avverte quindi che l'emendamento Rubinato 2.90 si intende respinto, al fine di consentirne la presentazione in Assemblea.

Pietro LAFFRANCO (Pdl), intervenendo sul proprio emendamento 2.4, chiede al Governo di esplicitare le ragioni del parere contrario su di esso.

Paola DE MICHELI (PD) si associa alla richiesta avanzata dal collega Laffranco con riferimento al proprio emendamento 2.84.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, osserva che gli identici emendamenti Laffranco 2.4, Franco Bordo 2.16, De Micheli 2.84 e Busin 2.94 fanno riferimento ad un rilevante contenzioso connesso all'acquisizione del beneficio della ruralità dei fabbricati ai fini del pagamento dell'ICI. Evidenzia come, nel formulare parere di contrarietà sulle predette proposte emendative, i relatori hanno accolto anche le indicazioni prove-

nienti dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, al fine di prevenire un incremento delle pretese in sede giurisdizionale, con conseguenti effetti pregiudizievoli sul piano finanziario.

Paola DE MICHELI (PD) fa presente che nella precedente legislatura sono stati accolti dal Governo diversi ordini del giorno in linea con il tenore delle proposte emendative ora in esame. Esprime quindi preoccupazione circa il fatto che, sebbene il Governo abbia più volte manifestato, anche pubblicamente, l'intenzione di risolvere la questione recata dai predetti emendamenti, il mancato accoglimento degli stessi da parte delle Commissioni determinerebbe l'effetto contrario, alimentando ulteriore contenzioso. Ritiene pertanto opportuno che il Parlamento intervenga con l'adozione di norme di natura interpretativa, le quali non avrebbero di per sé effetti negativi dal punto di vista finanziario. Osserva infine che sull'articolo aggiuntivo Schullian 2.02, vertente su materia analoga a quella degli emendamenti in esame, il Governo ha viceversa mostrato un atteggiamento di maggiore disponibilità.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, segnala che la maggiore apertura del Governo sull'articolo aggiuntivo Schullian 2.02, rispetto agli identici emendamenti Laffranco 2.4, Franco Bordo 2.16, De Micheli 2.84 e Busin 2.94, deriva da una diversa portata applicativa del medesimo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva come il ritiro degli identici emendamenti Laffranco 2.4, Franco Bordo 2.16, De Micheli 2.84 e Busin 2.94 da parte dei presentatori consentirebbe di approfondire le questioni poste dall'articolo aggiuntivo Schullian 2.02.

Pietro LAFFRANCO (Pdl) avverte che, in assenza elementi certi sul piano regolamentare, insisterà per la votazione del suo emendamento 2.4, ai fini della successiva rappresentazione in Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che è intenzione del Governo approfondire il contenuto dell'articolo aggiuntivo Schullian 2.02, mentre conferma l'invito al ritiro degli identici emendamenti Laffranco 2.4, Franco Bordo 2.16, De Micheli 2.84 e Busin 2.94, vertenti su materia analoga.

Fabio LAVAGNO (SEL) dichiara che, in assenza della proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Schullian 2.02, insisterà per la votazione dell'emendamento Franco Bordo 2.16, di cui è cofirmatario.

Paola DE MICHELI (PD), nel richiamarsi alle considerazioni svolte dal relatore Causi, ritiene che l'articolo aggiuntivo Schullian 2.02, pur non essendo suscettibile di dare luogo a nuovi contenziosi in riferimento all'ambito di applicazione dell'IMU, lascerebbe tuttavia insoluto il problema inerente i pregressi pagamenti dell'ICI sui fabbricati rurali. Nel confermare piena disponibilità da parte sua, auspica tuttavia l'impegno del Governo per la ricerca di soluzioni condivise.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) osserva che il suo articolo aggiuntivo 2.02 ha efficacia anche retroattiva e riveste essenzialmente natura di norma interpretativa, ponendosi in funzione deflattiva del contenzioso esistente. Ricorda come, nel rispondere ad atti di sindacato ispettivo presentati dal suo gruppo, il Governo avesse già condiviso le finalità ispiratrici ora riprese dalla proposta emendativa a sua prima firma, non ravvisando effetti finanziari in termini di minore gettito.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sulla base del dibattito, rileva come appaia preferibile accantonare gli identici emendamenti Laffranco 2.4, Franco Bordo 2.16, De Micheli 2.84 e Busin 2.94 ed esaminare subito l'articolo aggiuntivo Schullian 2.02.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, sulla base del confronto intercorso con gli uffici dell'Amministra-

zione finanziaria, esprime quindi, anche a nome del relatore per la V Commissione, un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 2.02, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il parere espresso dal relatore.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Schullian 2.02, come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Laffranco 2.4, Franco Bordo 2.16, De Micheli 2.84 e Busin 2.94 risultano assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Schullian 2.02, come riformulato. Avverte altresì che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Saltamartini 2.37 e Marcon 2.13.

Silvia FREGOLENT (PD), intervenendo sull'emendamento Mariastella Bianchi 2.51, di cui è cofirmataria, chiede al Governo di rendere disponibili, qualora possibile, le simulazioni elaborate al riguardo dalla Ragioneria generale dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Mariastella Bianchi 2.51 è ritirato dai presentatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 2.91.

Fabio LAVAGNO (SEL) chiede la votazione dell'emendamento 2.17, del quale è cofirmatario, evidenziando come lo stesso comporti un aumento del gettito.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 2.17.

Maino MARCHI (PD), in relazione al proprio articolo aggiuntivo 2.03, nel pren-

dere atto della dichiarazione di inammissibilità dei commi 1, 2 e 6, fa presente che si riserva di ripresentare in Assemblea un emendamento che riproduca il contenuto del comma 5, il quale assimila all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti entro il secondo grado, recando gli altri commi ammissibili le disposizioni di copertura relative alle parti dichiarate inammissibili.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Marchi 2.03 (parte ammissibile) è da considerarsi respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea. Avverte quindi che le Commissioni passeranno ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, accantonate nel corso della seduta di ieri.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli analoghi emendamenti Pastorino 5.29 e 5.2, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo dell'emendamento 5.29, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui il Comune continui ad applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ».

Mauro GUERRA (PD), cofirmatario degli emendamenti Pastorino 5.29 e 5.2, accetta la proposta di riformulazione, evidenziando però che, come ricordato anche dall'onorevole Paglia, alcuni comuni hanno già adottato la nuova tariffa rifiuti.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, alla luce delle considerazioni svolte dall'onorevole Guerra propone pertanto di riformulare il primo periodo dei suddetti emendamenti aggiungendo, dopo le parole « il medesimo tributo », le parole « o la medesima tariffa ».



Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro GUERRA (PD) accetta la riforma proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Pastorino 5.29 e 5.2, come riformulati (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Sberna 6.24.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sberna 6.24.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Rocco PALESE (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, evidenzia che le previsioni contenute negli emendamenti Saltamartini 8.11 e negli identici emendamenti Marchi 8.29 e Guidesi 8.34 sono già state recepite dall'introduzione dell'articolo 12-*bis* nel decreto-legge n. 93 del 2013 (C. 1540-A) attualmente in corso di conversione e pertanto invita i presentatori al ritiro di tali proposte emendative, esprimendo in mancanza parere contrario. Evidenzia inoltre che gli identici emendamenti Bernardo 8.17 e Galli Giampaolo 8.25 appaiono di impossibile attuazione in quanto il termine da essi previsto sarà già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, esprimendo quindi parere contrario. Esprime un invito al ritiro di tutti i

rimanenti emendamenti all'articolo 8, esprimendo altrimenti parere contrario sugli stessi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giampaolo GALLI (PD), in relazione al proprio emendamento 8.25 e in considerazione della scadenza del pagamento del saldo IMU al 16 dicembre 2013, evidenzia l'opportunità di rendere note ai contribuenti in data anteriore a quella attualmente prevista del 30 novembre, le deliberazioni comunali di approvazione delle aliquote e delle detrazioni di detto tributo. Segnala inoltre che la pubblicazione sul sito *Internet* del comune, anziché su quello del Ministero dell'economia e delle finanze, può rappresentare un problema per i soggetti che operano in più comuni. Chiede pertanto di conoscere le ragioni per le quali il termine per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni sia stato fissato al 30 novembre.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda che il termine del 30 novembre è lo stesso fissato dal comma 1 dell'articolo 8 in esame per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Saltamartini 8.11, gli identici Bernardo 8.17 e Giampaolo Galli 8.25, gli identici Schullian 8.1, Coppola 8.3, Saltamartini 8.16, Vignali 8.18 e De Micheli 8.26, nonché gli identici Marchi 8.29 e Guidesi 8.34 e che si procederà quindi ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Rocco PALESE (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gneccchi 11.03, esprimendo in mancanza parere contrario. Osserva come, in relazione alla proposta emendativa, siano emerse perplessità da parte delle competenti strutture del Mini-

stero dell'economia e delle finanze in ordine alla copertura individuata.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Gnechi 11.03 e che le Commissioni passano ora all'esame dell'articolo 12.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, evidenzia che, in accordo con il Governo, si sta esaminando la possibilità di elevare la soglia di detraibilità fissata dall'articolo 12 per i premi assicurativi. A fronte dell'aumento di tale soglia si prevede di eliminare la possibilità di dedurre il contributo al Servizio sanitario nazionale corrisposto con il pagamento dei premi delle polizze per la responsabilità civile auto. In attesa del completamento di tale esame propone di rinviare all'esame dell'Assemblea gli emendamenti Sottanelli 12.9, 12.8, 12.7 e 12.6. Esprime un invito al ritiro di tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 12, esprimendo altrimenti parere contrario sugli stessi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Sottanelli 12.9, 12.8, 12.7 e 12.6 si intendono respinti al fine di consentirne la presentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ruocco 12.10 e 12.11.

Francesco RIBAUDO (PD) illustra l'emendamento Rostan 12.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Rostan 12.1 si intende respinto al fine di consentirne la presen-

tazione in Assemblea e che le Commissioni passeranno ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, invita al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 13, esprimendo altrimenti parere contrario sugli stessi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Rughetti 13.26, Saltamartini 13.15 e Fauttilli 13.17, nonché gli identici Saltamartini 13.16, Fauttilli 13.20 e Marchi 13.30. Avverte quindi che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Rocco PALESE (Pdl) *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, invita al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 14, esprimendo altrimenti parere contrario sugli stessi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Bobba 14.11 e Marchi 14.12. Si passa ora all'esame dell'emendamento Currò 15.11 riferito all'articolo 15.

Rocco PALESE (Pdl) *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, formula un invito al ritiro dell'emendamento Currò 15.11, esprimendo altrimenti parere contrario sullo stesso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Tommaso CURRÒ (M5S) chiede di porre in votazione il proprio emendamento 15.11.

Le Commissioni respingono l'emendamento Currò 15.11.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 15.16 (*vedi allegato 1*), recante una correzione di carattere meramente formale all'articolo 15 e sul quale pertanto non è fissato il termine per la presentazione di subemendamenti, nonché una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti dei relatori 9.19 e 15.16, nonché la proposta di correzioni di forma presentata dai relatori. Deliberano quindi di conferire il mandato ai relatori Palese e Causi di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.15.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 98 dell'8 ottobre 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 13, prima colonna, ventiseiesima riga, la parola « Gribaudo » è sostituita dalla seguente « Ribaudò »;

a pagina 30, seconda colonna, ventiduesima riga, le parole « da parte » sono soppresse;

a pagina 31, prima colonna, decima riga, le parole « da parte » sono soppresse;

a pagina 32, prima colonna, nona riga, la parola « 2023 » è sostituita dalla seguente « 2013 ».

## ALLEGATO 1

**DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.**  
**C. 1544 Governo.**

**EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA**

## ART. 2.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal terzo anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

**2. 113.** *(Nuova formulazione)* (ex. **2.02**). Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

## ART. 5.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con

provvedimento da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012. In tale caso, è fatta comunque salva la maggiorazione prevista dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il Comune continui ad applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

**\* 5. 29.** *(Nuova formulazione)* Pastorino, Guerra, Lorenzo Guerini, La Forgia, Marchetti, Giuseppe Guerini, Decaro.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con

provvedimento da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012. In tale caso, è fatta comunque salva la maggiorazione prevista dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il Comune continui ad applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

**\* 5. 2.** *(Nuova formulazione)* Pastorino, Guerra, Lorenzo Guerini, Giuseppe Guerini, Tentori, Rughetti, Richetti, De Menech, Fragonelli, Marchetti, Gadda, Lodolini.

**ART. 9.**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 11-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno ».

**9. 19.** I Relatori.

**ART. 15.**

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole: 553, 3 milioni con le seguenti: 555, 3 milioni.*

**15. 16.** I Relatori.

## ALLEGATO 2

**DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.  
C. 1544 Governo.**

**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

*All'articolo 2:*

*al comma 4, le parole da: « di concerto » fino a: « attività sportive del » sono soppresse.*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: « delle Regioni Siciliana e Sardegna » sono sostituite dalle seguenti: « della Regione siciliana e della regione Sardegna ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: « comunitarie ed extracomunitarie » e dopo le parole: « dell'attività bancaria » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « la Associazione » sono sostituite dalle seguenti: « l'Associazione » ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: « ; »;*

*al comma 4, le parole: « nazionale di sostegno per l'accesso » sono sostituite dalle seguenti: « nazionale per il sostegno all'accesso », dopo le parole: « n. 431 » è inserita la seguente: « , recante ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: « della definizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'emanazione », le parole: « Siciliana e della Regione » sono sostituite dalle seguenti: « siciliana e della regione » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « annesso al presente decreto ».*

*All'articolo 8:*

*al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al », la parola: « prorogato » è sostituita dalla seguente: « differito » e la parola: « punto » è sostituita dalla seguente: « numero ».*

*All'articolo 9:*

*al comma 3, le parole da: « 28 dicembre 2011 » fino a: « n. 118 » » sono sostituite dalle seguenti: « 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011 » e le parole: « 1 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio »;*

*al comma 5, la parola: « sue » è soppresa;*

*al comma 6:*

*alla lettera a):*

*al capoverso « 5 » le parole: « 5. Per l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « 4-bis. Per l'anno » e le parole: « 14 settembre 2011 n. 148 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni »;*

*al capoverso « 5-bis » le parole: « 5-bis. Per l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « 4-ter. Per l'anno », le parole: « comma 5-ter » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4-quater » e sono aggiunte,*



in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011 »;

al capoverso « 5-ter » le parole: « 5-ter. Alla compensazione » sono sostituite dalle seguenti: « 4-quater. Alla compensazione » e le parole: « comma 5-bis » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4-ter »;

al comma 7, le parole: « comma 7, del decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7, primo periodo, del decreto-legge » e dopo le parole: « n. 133, » le parole: « primo periodo » sono soppresse.

All'articolo 10:

al comma 1 le parole: « per essere destinata » sono sostituite dalle seguenti: « da destinare »;

al comma 2, le parole: « all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, » sono sostituite dalle seguenti: « al secondo periodo del comma 68 dell'articolo 1 », e le parole: « commi 249 della legge » sono sostituite dalle seguenti: « comma 249, della legge ».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: « 2018, di 12 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018 e di 12 », dopo le parole: « Gazzetta Ufficiale n. 171 » sono inserite le seguenti: « del 24 luglio 2012 », le parole: « Gazzetta Ufficiale n. 183 » sono sostituite dalle seguenti: « Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013 », le parole: « alla procedure » sono sostituite dalle seguenti: « alle procedure »;

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 13:

al comma 3, le parole: « sarà effettuato » sono sostituite dalle seguenti: « è effettuato »;

al comma 4, le parole da: « recante » fino a: « 2013, n. 35, » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, » e le parole: « sarà effettuato » sono sostituite dalle seguenti: « è effettuato »;

al comma 6, le parole: « nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

al comma 7, dopo la parola: « necessaria » sono inserite le seguenti: « ai fini di cui al comma 6 », le parole: « e sarà verificata » sono sostituite dalle seguenti: « ed è verificata », le parole: « la stipula » sono sostituite dalle seguenti: « la stipulazione » e le parole: « sarà effettuato » sono sostituite dalle seguenti: « è effettuato ».

All'articolo 14:

al comma 2, dopo le parole: « comma 233 » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

All'articolo 15:

al comma 3:

alla lettera d), le parole: « e per 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e quanto a 100 milioni »;

alla lettera g), le parole: « tariffari intestati alla cassa conguaglio settore » sono sostituite dalle seguenti: « tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore »;

al comma 4, dopo le parole: « e) ed f) » sono inserite le seguenti: « del comma 3 »;

al comma 5, le parole: « all'articolo 1, comma 1, della legge » sono sostituite dalle seguenti: « annesso alla legge ».

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	33
5-01158 Manfredi: Liquidazione del direttore generale del comune di Marigliano per il lavoro svolto come difensore del comune medesimo .....	33
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	60
5-01159 Cozzolino: Adozione di provvedimenti idonei ad assicurare il disposto dell'articolo 50-bis del Codice dell'amministrazione digitale .....	33
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	61

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Doc. XXII, n. 13 Fioroni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	56

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto. COM (2013) 172 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio. COM (2013) 173 final ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	56
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di documento finale del Relatore)</i> .....	62

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal ministero dell'interno, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 9) ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i> ) .....	56
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	57
--	----

#### COMITATO DEI NOVE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Emendamenti C. 1154-15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325-A .....	57
--	----



## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rimessione alla Commissione</i> ) .....	58
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere della Relatrice</i> ) .....	64

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.10.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-01158 Manfredi: Liquidazione del direttore generale del comune di Marigliano per il lavoro svolto come difensore del comune medesimo.**

Massimiliano MANFREDI (PD), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, sottolinea come questa riguardi il caso increscioso del direttore generale del comune di Marigliano che ha provveduto a elargirsi da solo la liquidazione per il lavoro svolto come difensore del comune medesimo. Rileva come non risulti copia del relativo mandato di pagamento che a lui risulta essere stato richiesto anche dalla Corte dei conti.

Osserva, infine, che il direttore generale in questione ha sporto querela contro coloro che hanno portato alla luce la questione, perdendo però la causa.

Il sottosegretario Sesa AMICI preliminarmente riporta le scuse del Ministro D'Alia che non può essere presente alla seduta odierna in quanto impegnato al Senato per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013

Risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano MANFREDI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto

**5-01159 Cozzolino: Adozione di provvedimenti idonei ad assicurare il disposto dell'articolo 50-bis del Codice dell'amministrazione digitale.**

Emanuele COZZOLINO (M5S), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, rileva come l'articolo 97 della Costituzione impone alla pubblica amministrazione di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dei servizi. Nel concetto di buon andamento è ricompreso anche l'obbligo di assicurare la continuità del servizio.

Osserva che a tal proposito ed in considerazione di una sempre maggiore digitalizzazione dell'attività e dei documenti della pubblica amministrazione, la legge impone a quest'ultima di predisporre piani che garantiscano la continuità del servizio a fronte del verificarsi di situazioni di emergenza impreviste.

Ricorda che il Codice dell'amministrazione digitale prevede che tali piani siano adottati dalle pubbliche amministrazioni sulla base di studi di fattibilità sui quali sia stato espresso il parere obbligatorio di Digit PA e che allo scorso settembre, su circa 10.000 soggetti che fanno parte della pubblica amministrazione, solo 7 erano le

amministrazioni che avevano sottoposto a DigitPA lo studio di fattibilità per ottenerne il parere.

Con l'interrogazione in titolo si chiede se il Ministro, a fronte di tale situazione non intenda intervenire con provvedimenti idonei a far rispettare il disposto dell'articolo 50-bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Il sottosegretario Sesa AMCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele COZZOLINO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto.

Da un lato, infatti, osserva che l'avanzamento del processo di digitalizzazione dell'attività della pubblica amministrazione e dei suoi documenti è, ovviamente un fattore estremamente positivo che, semmai ha il difetto di procedere ancora troppo a rilento, e di non prevedere un livello ancora accettabile di comunicazione tra gli archivi delle singole amministrazioni.

D'altra parte, però, la digitalizzazione impone nuove procedure per garantire la conservazione dei dati e soprattutto la continuità del servizio che a seguito della dematerializzazione degli atti potrebbe essere messa a forte rischio in caso di eventi eccezionali o situazioni di grave emergenza.

Come accade anche in molti altri settori la nostra legislazione già detta una serie di norme, procedure e protocolli necessari per fare fronte ad eventuali emergenze o avarie al fine dell'assicurazione della continuità del servizio. Dunque il problema non riguarda il legislatore, che ha già fatto il suo dovere, ma chi deve garantire l'attuazione della norma e il rispetto delle procedure, che in questo caso è il governo.

Evidenzia che i dati citati in premessa nell'interrogazione di cui è il primo firmatario sono abbastanza preoccupanti, perché solo il 7,7 per cento dei soggetti che compongono la pubblica amministrazione hanno adempiuto a settembre 2013 all'obbligo previsto dall'articolo 50-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero

sottoporre al parere obbligatorio della DigitPA lo studio di fattibilità sulla base del quale va predisposto il piano per garantire la continuità del servizio.

La mancata osservanza di norme che pure sono in vigore è a suo avviso un punto critico sul quale si continuano ad incagliare i provvedimenti e le riforme di più ampia portata che riguardano la pubblica amministrazione, e questo vale anche per la *spending review*, per il miglioramento dei servizi al cittadino e per la digitalizzazione. Temi diversi la cui attuazione rimane quindi bloccata sulla carta.

Il problema è che la mancata osservanza delle disposizioni esistenti nel caso di specie sollevato con l'interrogazione espone ad un grosso rischio che è quello che una parte dei pubblici uffici, al verificarsi di una situazione eccezionale, non sia in grado di assicurare la continuità del servizio che, come già detto, rientra nell'ambito del disposto costituzionale a norma dell'articolo 97 della Costituzione medesima.

Ecco perché ritiene indispensabile che il governo ponga in essere ogni provvedimento in suo potere, anche prevedendo sanzioni a carico delle amministrazioni inadempienti, non solo per far rispettare la legge, ma per evitare danni e disservizi per i quali, una volta verificatisi, non c'è riparazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il ministro degli affari regionali e autonomie Graziano Delrio e il sottosegretario di Stato agli affari regionali e autonomie Walter Ferrazza.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.****C. 1542 Governo.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 1542, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo, in data 25 settembre 2013, ha deliberato all'unanimità l'urgenza sul disegno di legge in oggetto.

L'esame del provvedimento avrà inizio oggi e dovrà pertanto concludersi entro la giornata di venerdì 8 novembre 2013. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definirà quindi l'organizzazione dei lavori in modo da rispettare il predetto termine.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, sottolinea l'importanza del provvedimento del quale la Commissione inizia oggi l'esame. Si tratta di un provvedimento che risponde ad una viva esigenza degli amministratori locali, i quali da anni ormai chiedono al legislatore di stabilire con chiarezza la ripartizione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, per evitare le incertezze normative e interpretative che oggi rendono confuso il quadro delle competenze e delle responsabilità per le decisioni. Si tratta di un provvedimento che interessa innanzitutto i circa 8 mila comuni italiani, ai quali si danno precise indicazioni per realizzare unioni e fusioni. È un tema di grande attualità ed urgenza, sul quale il Parlamento dovrà lavorare con attenzione, ma anche con rapidità, atteso, da una parte, che l'attuale regime provvi-

sorio per le province non deve auspicabilmente essere prorogato oltre il 31 dicembre di quest'anno e che, d'altra parte, occorre far partire quanto prima le città metropolitane, anche per favorire la produttività e lo sviluppo dei territori.

Prima di passare alla descrizione dell'articolato, desidera ringraziare gli uffici della Camera per l'aiuto prezioso fornito alle relatrici nella preparazione della relazione introduttiva. Specifica che la sua relazione tratterà delle disposizioni generali del Capo I, di quelle in materia di città metropolitane (Capo II) e di quelle sulla città metropolitana di Roma capitale (Capo IV). Le altre disposizioni saranno invece oggetto della relazione della relatrice Centemero.

Ricorda quindi che il disegno di legge istituisce le città metropolitane nel 2014, prevede disposizioni specifiche per la città metropolitana di Roma capitale, stabilisce una nuova disciplina delle province, di carattere transitorio, interviene in materia di unioni di comuni e riforma l'istituto della fusione di comuni.

Occorre premettere che la sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in materia di province e città metropolitane dettata dai decreti-legge 201 del 2011 e 95 del 2012, in quanto adottate con lo strumento del decreto-legge. Inoltre il Governo ha presentato un disegno di legge costituzionale volto ad abolire le province (C. 1543) e con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza pubblica ha collegato alla manovra di bilancio anche il disegno di legge in titolo, che è articolato in sei Capi e 23 articoli.

Nel Capo I, l'articolo 1, comma 1, individua l'oggetto del disegno di legge nella disciplina delle città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa, il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il riferimento alla riforma costituzionale riguarda le sole province, la cui soppressione è prevista, come accennato, da altro disegno di legge

del Governo. I commi dal 2 al 6 recano disposizioni generali relative ai diversi enti oggetto del provvedimento (città metropolitane, province, ecc.) e pertanto verranno trattati di seguito insieme agli articoli dedicati a ciascuno di questi enti.

Il Capo II istituisce e disciplina le città metropolitane, costituite ai sensi dell'articolo 3 a decorrere dal 1° gennaio 2014, e configurate come enti necessari. Questa configurazione era già presente nel decreto-legge n. 95 del 2012 che, per la prima volta ha superato l'impostazione del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali TUEL), che prevede come facoltativa l'istituzione della città metropolitana all'esito di un articolato procedimento che coinvolge la popolazione, gli enti locali, le regioni e lo Stato.

È superato anche quanto previsto dalla legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale che, pur mantenendo la disciplina ordinaria del TUEL, introduce una procedura transitoria, anch'essa facoltativa e semplificata, per la creazione delle città metropolitane che prevede: iniziativa del comune capoluogo e della provincia, congiuntamente tra loro o separatamente; parere della regione; *referendum* confermativo. Una disposizione di delega (ormai scaduta) subordinava l'effettiva istituzione di ciascuna città metropolitana all'adozione di altrettanti decreti legislativi.

Le città metropolitane sono definite «enti territoriali di secondo livello» dall'articolo 1, comma 2, che ne individua le funzioni «istituzionali generali» nella cura dello sviluppo strategico del proprio territorio (prevalentemente attraverso compiti di programmazione e coordinamento) e nella cura dei rapporti con gli altri enti territoriali, italiani e stranieri, ed in particolare con le altre città metropolitane europee.

L'articolo 2 individua le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, ne definisce gli organi, nonché i contenuti e le modalità di adozione dei relativi statuti.

Per la città metropolitana di Roma è prevista una disciplina differenziata recata

dal capo IV, in ragione dello *status* di capitale riconosciuto dall'articolo 114 della Costituzione.

Il citato articolo 114 Cost. è richiamato (assieme all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) Cost.) anche in riferimento alle altre città metropolitane, la cui disciplina ne costituisce attuazione. Come indicato nel comma 2, il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima di cui però non viene esplicitamente prevista la soppressione, come invece era prescritto dal decreto-legge 95 del 2013. I comuni del territorio metropolitano possono scegliere di non aderire alla città metropolitana, con le modalità dell'articolo 3, comma 1, lettera *g*), così come i comuni delle province limitrofe possono invece entrarne a farne parte, previa attivazione della procedura ex articolo 133, 1° comma, Cost.. Quest'ultima disposizione prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali o la creazione di nuove province può essere stabilito «con legge della repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione».

Come si vedrà, su tale aspetto si fonda una delle differenze principali del procedimento di costituzione ordinario rispetto a quello speciale previsto per Roma Capitale, la cui città metropolitana è costruita attraverso l'adesione esplicita dei comuni della provincia.

Il comma 3 individua gli organi della città metropolitana che sono il sindaco, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Non è prevista la costituzione di una giunta, ma è data facoltà dall'articolo 7 al sindaco di nominare un vicesindaco e uno o più consiglieri delegati.

Il sindaco metropolitano è il rappresentante della città metropolitana e ha il compito di convocare e presiedere il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Inoltre, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta e la funzione di sovrintendere alla «macchina» amministrativa della città.

Le funzioni del consiglio metropolitano sono ricalcate su quelle del consiglio co-

munale (articolo 42 TUEL) con almeno due importanti differenze: esso è qualificato come organo di indirizzo dell'ente, ma non anche di controllo. Inoltre, ha il potere di approvare regolamenti, piani, programmi ed altri atti ad esso sottoposti, ad eccezione del bilancio e dello statuto, che propone e che sono sottoposti all'approvazione dalla conferenza metropolitana.

Quest'ultimo è un organismo nuovo, non contemplato dalla disciplina degli enti locali, ma già previsto dal decreto-legge 95 del 2012, con la significativa differenza che in quel caso si trattava di un organismo transitorio (una specie di assemblea costituente metropolitana) destinata a cessare le sue funzioni una volta approvato lo statuto, mentre nel provvedimento in esame ha un ruolo permanente, seppure « intermittente », in quanto ha il compito non solo di approvare lo statuto, ma anche le eventuali successive modifiche ed altresì approva il bilancio annuale dell'ente.

Alla conferenza spettano esclusivamente questi due compiti, mentre per quanto riguarda sindaco e consiglio metropolitano, una norma di chiusura demanda allo statuto l'individuazione puntuale dei loro compiti e funzioni.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, infatti, lo statuto deve stabilire: le norme fondamentali di organizzazione dell'ente; le attribuzioni degli organi, nell'ambito delle disposizioni generali di cui al comma 4; l'articolazione delle competenze degli organi predetti.

Inoltre, il comma 6 individua altri contenuti propri dello statuto tra cui la disciplina delle forme di indirizzo e coordinamento dell'azione di governo del territorio metropolitano, la disciplina dei rapporti tra i comuni metropolitani (prevedendo la possibilità di stringere accordi anche con comuni non facenti parte della città metropolitana) e la definizione delle modalità di esercizio delle funzioni metropolitane. Quanto a quest'ultimo aspetto, il disegno di legge suggerisce alcune forme di esercizio che devono necessariamente essere contemplate negli statuti, pur essendo l'effettiva adozione facoltativa: si

tratta dell'eventuale conferimento (anche in forma differenziata) da parte della città metropolitana di funzioni proprie ai comuni ricompresi nel proprio territorio e, viceversa, il conferimento di funzioni comunali alla città. In entrambi i casi deve essere previsto il contestuale trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio ottimale delle funzioni conferite. È prevista anche la possibilità di demandare specifiche funzioni ad articolazioni interne appositamente costituite.

L'articolo 3 individua il procedimento per l'istituzione delle città metropolitane e per la prima applicazione delle nuove disposizioni. Si tratta di un procedimento graduale che prevede una fase di « assestamento », prima del definitivo subentro delle nuove città metropolitane alle province. Come si è anticipato, la costituzione delle città metropolitane è obbligatoria e non più facoltativa ed è fissata al 1° gennaio 2014. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi.

La prima fase consiste nella costituzione degli organi metropolitani e nella elaborazione dello statuto. La costituzione della città metropolitana avviene con la costituzione (provvisoria) dei suoi organi alla data appunto del 1° gennaio 2014. Gli organi sono i seguenti: il sindaco della città metropolitana; il consiglio metropolitano provvisorio; il comitato esecutivo e la conferenza metropolitana. Il sindaco della città metropolitana è il sindaco del comune capoluogo (come previsto anche a regime, fatta salva la possibilità da parte dello statuto di prevederne la sua elezione). Il consiglio metropolitano provvisorio (per la sua composizione a regime si veda l'articolo 4 dove è prevista anche la possibilità di elezione) è formato dai seguenti soggetti: il sindaco metropolitano; i sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana con popolazione superiore a 15.000 abitanti; i presidenti delle unioni di comuni della città metropolitana con popolazione complessivamente pari o superiore a 10.000 abitanti; i presidenti di unioni di comuni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo (si tratta delle unioni obbligatorie per l'esercizio asso-



ciato di funzioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o 3.000 se appartenenti a comunità montane) (la partecipazione di tali soggetti è limitata ai primi tre anni, fino al 1° gennaio 2017); il presidente della provincia omonima (fino al 1° luglio 2014 ovvero fino alla data di approvazione dello statuto, se successiva); il presidente della regione, ovvero un suo delegato (senza diritto di voto); il comitato esecutivo, organo ristretto che può essere costituito all'interno del consiglio metropolitano se questo supera le 20 unità; e la conferenza metropolitana costituita da tutti i sindaci appartenenti alla città metropolitana.

In questa fase, agli organi metropolitani spetta esclusivamente il compito di predisporre e approvare lo statuto (rispettivamente da parte del consiglio e della conferenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3) e di adottare le misure necessarie per il passaggio dalla provincia al nuovo ente, rimanendo le altre funzioni ancora in mano agli organi provinciali, fino appunto all'adozione dello statuto.

Una volta costituiti gli organi metropolitani provvisori, e mentre questi predispongono il nuovo statuto, si apre una seconda fase che prevede una finestra temporale (fino al 28 febbraio 2014) durante la quale i comuni il cui territorio è compreso nella provincia destinata a trasformarsi in città metropolitana possono scegliere di non aderire al nuovo ente. In altre parole l'adesione alla città metropolitana è automatica per tutti i comuni, a meno che almeno un terzo dei comuni stessi, ovvero un numero di comuni anche inferiore che però rappresenti un terzo della popolazione totale deliberi di non entrare a far parte della città metropolitana.

Il meccanismo è simile a quello delineato dal decreto-legge 95 del 2012, con due significative differenze: in quel caso si prevedeva che i comuni optanti fossero inclusi nel territorio di province limitrofe, mentre il decreto in esame contempla la « reviviscenza » della provincia originaria (disciplinata ai sensi del capo III del disegno di legge).

La seconda differenza riguarda le procedure di scelta: il disegno di legge in esame prevede una delibera del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti; il decreto-legge demandava al procedimento di cui all'articolo 133, 1° comma, Cost. secondo cui il mutamento delle circoscrizioni provinciali o la creazione di nuove province può essere stabilito « con Legge della repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione ».

Come si visto sopra (articolo 2, comma 1), il meccanismo *ex* articolo 133 Cost. è invece richiamato per l'adesione eventuale al nuovo ente di comuni delle province limitrofe, ma occorre far presente che il disegno di legge costituzionale di abolizione delle province (C. 1543) prevede l'abrogazione dell'articolo 133, 1° comma.

La terza fase riguarda l'eventualità della divisione del territorio della provincia. Nel caso in cui una parte significativa della provincia non aderisca alla città metropolitana, questo fa sì che la provincia rimanga in funzione (anche in via transitoria fino alla riforma costituzionale che prevede l'abolizione di tutte le province). Si apre così un sub-procedimento volto principalmente a ripartire le risorse tra i due enti che prevede: la decadenza dei precedenti organi provinciali (ad elezione diretta) e formazione dei nuovi (ad elezione indiretta) ai sensi dell'articolo 13; l'emanazione di un decreto del Ministro degli affari regionali per disciplinare le modalità di ripartizione delle risorse; la deliberazione del presidente della provincia di riparto delle risorse (di intesa con il sindaco metropolitano e previo parere dei comuni interessati) entro il 30 aprile 2014; e un atto di riparto adottato dal prefetto nei successivi 90 giorni in caso di mancata deliberazione provinciale. Avverso gli atti di riparto delle risorse può essere presentato ricorso alla sezione regionale competente della Corte dei conti da parte della città metropolitana e della provincia.

Il 1° luglio 2014 le città metropolitane subentrano in tutto e per tutto alle province, sia in caso di approvazione dello statuto, sia in mancanza. Si apre in questo

secondo caso la quarta fase, in cui la provincia cessa di esistere, ma la città metropolitana non può funzionare a pieno regime nelle more dell'approvazione dello statuto che deve essere approvato entro il 31 dicembre 2014.

Fino alla data di subentro (1° luglio 2014) sono prorogati gli organi provinciali in carica, comprese le gestioni commissariati.

Va ricordato che, delle 10 province interessate, 3 sono attualmente commissariate: Roma e Genova, i cui consigli sono andati in scadenza rispettivamente nel 2013 e nel 2012 e che non sono stati rinnovati in virtù del decreto-legge 201 del 2011 (che ha disposto il commissariamento delle province alla scadenza degli organi) e Reggio Calabria, il cui consiglio provinciale è stato sciolto per mafia nel 2012.

Nelle altre sette province gli organi scadranno nel giugno 2014 (le ultime elezioni si sono svolte il 7 giugno 2009) e pertanto verrebbero prorogati di quasi un mese.

Si consideri che il procedimento elettorale prevede che le elezioni comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno e che la data deve essere fissata dal Ministro dell'interno non oltre il 55° giorno antecedente quello delle votazioni. Pertanto, la metà di aprile del 2014 è la data limite per l'attivazione del procedimento elettorale ed è la data entro la quale dovrebbe entrare in vigore il provvedimento in esame per evitare il rinnovo degli organi provinciali e il conseguente rinvio della istituzione della città metropolitana. Né dovrebbe su tali scansioni temporali influire l'abolizione della finestra elettorale per le province stabilita dall'articolo 23, comma 2.

Il procedimento si conclude (quinta fase) con l'approvazione dello statuto che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014. Decorso tale termine il prefetto fissa una nuova data, non superiore a 60 giorni. Superato anche questo secondo termine, il compito di approvare lo statuto è affidato (senza definire un ulteriore termine) ad un

commissario *ad acta* (cui non è corrisposto alcun emolumento) nominato dal prefetto. Nella predisposizione dello statuto il commissario è vincolato nella definizione della composizione degli organi, per la quale deve obbligatoriamente fare riferimento alla composizione « automatica » prevista dall'articolo 4, comma 1.

Gli articoli da 4 a 8 disciplinano gli organi della città metropolitana a regime. Essi sono i seguenti: sindaco metropolitano; vicesindaco metropolitano; consiglio metropolitano; comitato esecutivo; consiglieri delegati e conferenza metropolitana. Il vicesindaco, il comitato esecutivo e i consiglieri delegati sono organi facoltativi.

L'articolo 4 concerne il sindaco e il consiglio metropolitano, prevedendo tre modalità di formazione la cui scelta è demandata allo statuto.

La prima modalità consiste in una formazione degli organi completamente di secondo grado, senza elezione né diretta, né indiretta degli stessi, analoga a quella della fase transitoria (articolo 3): il sindaco metropolitano è di diritto e il sindaco del comune capoluogo e il consiglio metropolitano è costituito dagli stessi soggetti del consiglio metropolitano provvisorio meno il presidente della provincia e il presidente della regione (sindaco metropolitano, sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti, presidenti delle unioni di comuni con almeno 10.000 abitanti e, per i primi 3 anni, i presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo). È prevista la possibilità di costituire, se il numero dei consiglieri è superiore a venti unità, un comitato esecutivo all'interno del consiglio.

In questo caso, gli amministratori locali, che nel corso del mandato metropolitano cessano dalla carica dall'ente di provenienza, sono sostituiti da chi subentra loro nella carica (comma 4, ultimo periodo). In alternativa a questo sistema, la città metropolitana può scegliere tra due opzioni. Una, intermedia, mantiene, come la prima modalità, l'identificazione del sindaco metropolitano con il sindaco del comune capoluogo, mentre il consiglio metropolitano non è a composizione de-

rivata, ma viene eletto, con un sistema di secondo grado, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana. Il sistema elettorale è disciplinato dall'articolo 5. L'altra opzione prevede l'elezione diretta sia del sindaco, sia del consiglio metropolitano, tale opzione è sottoposta ad una serie di condizioni: l'elezione non può avvenire prima del 2017; deve essere approvata una legge elettorale statale; il territorio del comune capoluogo deve essere articolato in più comuni.

Altre disposizioni in materia di elezione diretta sono contenute nell'articolo 6 cui si rinvia.

L'articolo 4, inoltre, disciplina in modo dettagliato la procedura di suddivisione del territorio del comune capoluogo in più comuni (condizione per l'elezione diretta degli organi). Il primo passo è la deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista per l'adozione dello statuto dall'articolo 6, comma 4, del testo unico (« Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie »).

Segue il *referendum* sulla proposta del consiglio comunale, tra tutti i cittadini della città metropolitana (non solamente quindi i cittadini interessati dalla suddivisione in più comuni), da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, con la condizione della approvazione da parte della maggioranza dei partecipanti al voto.

C'è poi la istituzione con legge regionale dei nuovi comuni e loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

Nel caso di elezione del consiglio metropolitano (sia indiretta, sia a suffragio diretto) il comma 3 ne disciplina la composizione come segue: 24 consiglieri nelle

città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti; 18 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti; 14 consiglieri nelle altre città metropolitane. È utile ricordare che il decreto-legge 95 del 2012 prevedeva per le stesse fasce demografiche un numero di consiglieri sensibilmente minore (rispettivamente 16, 12 e 10).

Ai sensi del comma 4 al sindaco e ai consiglieri metropolitani (compresi il sindaco e i consiglieri provvisori) non viene corrisposto alcun emolumento.

L'articolo 5 del disegno di legge definisce il sistema elettorale (indiretto) per l'elezione del consiglio metropolitano in parte analogo a quello previsto dal TUEL per i consigli provinciali.

Come già accennato (articolo 4), lo statuto può prevedere tre tipi di formazione del consiglio: uno automatico, secondo il quale vi fanno parte di diritto una determinata categoria di sindaci e due elettivi, uno indiretto e uno diretto.

L'articolo 5 individua il sistema elettorale indiretto (mutuato da quello attualmente previsto dal TUEL per le province), mentre l'articolo 4 prevede che la definizione del sistema elettorale diretto a suffragio universale sia demandata alla legge statale.

Viene così operata una scelta diametralmente opposta da quella del decreto-legge 95 del 2013 dove si prevedeva che l'elezione indiretta avvenisse con lo stesso sistema delle elezioni provinciali, la cui definizione era a sua volta demandata alla legge statale (decreto-legge n. 201 del 2011) e che in caso di scelta dell'elezione diretta si utilizzasse il sistema previsto dal TUEL. Si ricorda che, nella scorsa legislatura, il Governo ha presentato alle Camere il disegno di legge elettorale provinciale (C. 5210) di cui però non si è concluso l'esame.

Il sistema proposto dal disegno di legge in esame è analogo a quello previsto per l'elezione del consiglio provinciale come disciplinato dal TUEL: cioè, presentazione delle candidature in collegi uninominali ed



elezione con sistema proporzionale e soglia di sbarramento, con la significativa differenza che non viene assegnato il premio di maggioranza ed è previsto un turno unico in quanto, a differenza del presidente della provincia, il sindaco metropolitano non viene eletto direttamente.

Come nel sistema indiretto proposto nella scorsa legislatura, hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia, con la fondamentale differenza che è previsto il voto ponderato in base alla densità demografica dei comuni.

La ponderazione del voto avviene in due fasi, disciplinate rispettivamente dalle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 5.

La prima fase è finalizzata alla perequazione del voto dei consiglieri dei comuni più piccoli (e quindi con un numero minore di consiglieri), rispetto ai comuni più grandi (e quindi con un numero maggiore di consiglieri). A tal fine al voto di ciascun consigliere (compreso il sindaco) dei comuni più piccoli (sotto i 3.000 abitanti) è attribuito il valore di 1 al voto; al voto dei consiglieri degli altri comuni è attribuito un valore proporzionalmente inferiore al crescere della soglia demografica, fino al valore di 0,20 (un quinto di 1) per la fascia più alta (più di un milione di abitanti). In questo modo è riequilibrato il rapporto tra il numero di consiglieri (che è circa di uno a cinque tra le due fasce estreme).

Una volta avviato alla sperequazione tra i comuni rispetto al numero dei rispettivi consiglieri, con la seconda fase viene invece ponderato il voto in riferimento alla popolazione, determinata sulla base dell'ultimo censimento, e quindi per ogni consigliere il valore prima indicato viene moltiplicato per il quoziente risultante dalla divisione tra il numero della popolazione del proprio comune e il numero della popolazione del comune più piccolo. Il risultato (arrotondato alla seconda cifra decimale) e il voto ponderato.

Una volta effettuata la ponderazione dei voti in base alla popolazione, si apre il procedimento elettorale vero e proprio,

che, come si è detto, ricalca quello in vigore per le province, con alcune differenze, tra queste, ovviamente, la mancata previsione dell'elezione diretta del presidente della provincia.

Per quanto riguarda la determinazione delle circoscrizioni elettorali, il comma 2 dell'articolo 5 prevede la costituzione di collegi uninominali, come attualmente stabilito dalla legge per le province (articolo 75, comma 1, TUEL). Analogamente, per la definizione del procedimento elettorale preparatorio si fa rinvio alla normativa vigente (legge n. 122 del 1951), richiamata anch'essa dal TUEL; mentre per quanto riguarda il sistema elettorale vero e proprio (ossia il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi), vengono introdotte disposizioni nuove, ma sempre mutate dal citato articolo 75 del TUEL.

Pertanto, per quanto riguarda la costituzione dei collegi, la costituzione degli uffici elettorali, la presentazione delle candidature (con una deroga per la loro sottoscrizione), la stampa dei manifesti e delle schede elettorali, operazioni di voto e di scrutinio, si applicano le disposizioni della citata legge 122 del 1951 e, per quanto ivi non previsto, le disposizioni stabilite per le elezioni dei consigli comunali (decreto del Presidente della Repubblica 570 del 1960), in virtù del rinvio espresso ad opera dell'articolo 8, comma 2, della stessa legge 122. Fa eccezione il regime di sottoscrizione delle candidature: il comma 3 prevede, infatti, che le dichiarazioni di presentazione delle candidature siano sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto. Non si applica, dunque, l'articolo 14 della citata legge 122, che prevede un numero di sottoscrizioni variabile a seconda della popolazione della provincia.

Si rileva che in questo caso non viene operata la ponderazione dei voti e i consiglieri comunali e i sindaci di tutti i comuni concorrono alla sottoscrizione delle liste su un piano di parità.

I successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8, riproducono con poche variazioni il con-

tenuto dei commi 4, 5, 6 10 e 12 dell'articolo 75 del TUEL, prevedendo per la attribuzione dei seggi, quanto segue.

Viene determinata innanzitutto la cifra elettorale di ogni gruppo (di candidati) sommando i voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo nei singoli collegi della città metropolitana (comma 4 che riproduce il comma 4 dell'articolo 75 TUEL).

Vengono poi esclusi i gruppi che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi (comma 5). Si tratta della stessa soglia di sbarramento di cui al comma 5 dell'articolo 75 TUEL, senza però prevedere la deroga, ivi stabilita, per i gruppi al di sotto della soglia coalizzata con almeno un gruppo sopra-soglia. Vengono successivamente attribuiti a ciascun gruppo di candidati che ne hanno diritto il numero di seggi ad essi spettanti e a tal fine si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 ecc. per tante volte quanti sono i consiglieri da eleggere. Poi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti (comma 6 che riproduce il comma 6 dell'articolo 75 TUEL, non è invece previsto il premio di maggioranza di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 75 TUEL).

Infine, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, determinate moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di can-

didature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato (commi 7 e 8 che riproducono i commi 11 e 12 dell'articolo 75 TUEL).

Una norma di chiusura, dovuta alla natura di secondo grado del sistema elettorale, prevede che, in caso di cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale, il consigliere metropolitano decade automaticamente dal consiglio metropolitano ed è sostituito dal primo dei non eletti, ovviamente se ancora in carica (comma 9).

L'articolo 6 disciplina la procedura per la determinazione dei collegi e per l'adozione delle altre disposizioni attuative per l'elezione del Consiglio metropolitano.

La norma prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro 60 giorni dalla data di approvazione dello statuto di ciascuna città metropolitana, con il parere della Conferenza unificata che provvedano a definire i collegi uninominali di cui all'articolo 9 della legge n. 122 del 1951 e le altre disposizioni attuative per l'elezione del consiglio metropolitano.

Si ricorda che l'articolo 9 della legge 122 del 1951, che ha disciplinato la costituzione dei collegi uninominali per la elezione del consiglio provinciale fino al decreto-legge n. 201 del 2011, dispone che in ciascuna provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri da eleggere e che a ciascun comune non possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Come già accennato, ai sensi dell'articolo 7, il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, dandone immediata comunicazione al consiglio. Il disegno di legge indica quale attribuzione fondamentale del vicesindaco l'esercizio delle funzioni del sindaco in caso di impedimento e di cessazione della carica. Inoltre il sindaco può delegare stabilmente altre funzioni al vicesindaco.

Non è prevista l'istituzione di una giunta metropolitana, ma il sindaco me-

tropolitano può assegnare deleghe a consiglieri metropolitani (consiglieri delegati) secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

La conferenza metropolitana ordinaria, come quella provvisoria, è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. Il sindaco ha il potere di convocare la conferenza e svolge le funzioni di presidente della stessa (articolo 8, comma 1).

Il successivo comma 2 stabilisce le modalità di approvazione delle delibere (che si ricorda per quest'organo concernono esclusivamente l'adozione dello statuto, delle modifiche allo stesso e del bilancio) che sono adottate con un particolare sistema di voto ponderato che prende come base il voto del sindaco del comune più piccolo, a cui viene assegnato il valore di uno e il voto degli altri sindaci si calcola dividendo il numero degli abitanti del loro comune e il numero degli abitanti del comune con popolazione minore. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Il comma 9 individua come funzioni fondamentali delle città metropolitana le funzioni fondamentali delle province (articolo 15) e le seguenti funzioni fondamentali: adozione annuale del piano strategico del territorio metropolitano (atto di indirizzo per tutte le gli enti del territorio metropolitano; pianificazione territoriale generale comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione.

Si tratta delle stesse funzioni assegnate alle città metropolitane dall'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012, ampliate con l'aggiunta del piano strategico e l'informatizzazione.

Il comma 2 fa salve le funzioni di programmazione e coordinamento che spettano alle regioni nelle materie a legislazione concorrente Stato-regioni (articolo 117, 3° comma, Cost.) e nelle materie di competenza esclusiva delle regioni (articolo 117, 4° comma, Cost.). Parimenti restano ferme le funzioni amministrative esercitate dalle regione in virtù del principio di sussidiarietà (articolo 118 Cost.).

L'articolo 10 dispone che ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate provinciali) della provincia cui subentra e individua le risorse della città metropolitana nel patrimonio, nel personale e le risorse umane e strumentali della provincia medesima.

Ribadisce, inoltre, che, nel caso in cui la città metropolitana non sostituisca del tutto la provincia originaria, ma subentri solo per una parte del territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), si procede alla ripartizione delle risorse tra la città metropolitana e la provincia, come previsto dalla citata lettera g), con delibera del presidente della provincia in carica.

Infine, ai sensi del comma 2, il personale trasferito dalla provincia alla città metropolitana mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Il Capo IV disciplina la Città metropolitana di Roma Capitale con gli articoli 16 e 17.

Roma capitale deve la sua configurazione quale ente territoriale unico, dotato di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, i cui confini coincidono con quelli del comune di Roma all'articolo 24 della legge 42 del 2009 di delega sul federalismo fiscale. Tale legge ha attribuito a Roma capitale ulteriori funzioni amministrative – relative alla valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali, allo sviluppo del settore produttivo e del turismo, allo sviluppo urbano, all'edilizia pubblica e privata, ai servizi urbani, con particolare riferimento

al trasporto pubblico ed alla mobilità, e alla protezione civile – e ha previsto che siano ad essa assegnate risorse ulteriori, in considerazione del ruolo di capitale della Repubblica e delle nuove funzioni.

In attuazione della delega sono intervenuti il decreto legislativo n. 156 del 2010, recante l'ordinamento transitorio di Roma capitale, che disciplina gli organi di governo (Assemblea capitolina, Giunta capitolina e Sindaco) e il decreto legislativo n. 61 del 2012, che disciplina il conferimento delle funzioni amministrative già attribuite al nuovo ente dalla legge delega sul federalismo.

In realtà, nel sistema delineato dalla legge delega sul federalismo, le disposizioni su Roma capitale avrebbero dovuto avere carattere transitorio o, per meglio dire, costituire una « normativa-ponte » fino all'attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane, rimessa dalla medesima legge delega (articolo 23) ad un apposito decreto legislativo. In questo quadro la città metropolitana di Roma capitale sarebbe dovuta subentrare all'ente Roma capitale, assumendo sia le funzioni generali delle città metropolitane che le funzioni speciali attribuite a Roma capitale (articolo 24, commi 9 e 10, L: 42 del 2009).

Tuttavia, la disciplina delle città metropolitane, dopo la scadenza dei termini della relativa delega, è stata dettata da una diversa fonte legislativa, cioè dall'articolo 18 del decreto-legge 95 del 2012, che contestualmente abrogava le disposizioni relative all'applicazione a Roma capitale delle norme sulle città metropolitane contenute nell'articolo 24, commi 9 e 10, della legge 42 del 2009, sopra ricordata. Così, l'articolo 18 dettava una disciplina comune per Roma capitale e per le altre città metropolitane, senza però chiarire i rapporti tra la nuova città metropolitana, che subentrava all'intera provincia, e l'ordinamento speciale di Roma capitale. Ma, come già rilevato, la nuova disciplina delle città metropolitane recata dal citato articolo 18 – la cui applicabilità era stata peraltro sospesa fino al 31 dicembre 2013

dalla legge di stabilità 28 del 2012 – è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 200 del 2013.

A differenza dell'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012, il disegno di legge detta per Roma capitale una disciplina specifica rispetto alle altre città metropolitane e, all'articolo 16, prevede che Roma capitale assuma, dal 1° gennaio 2014, anche la natura giuridica e le funzioni di città metropolitana, con la denominazione di città metropolitana di Roma capitale.

Questa disciplina è riferita al comune di Roma capitale, ma bisogna notare che Roma capitale è oggetto di uno specifico comma dell'articolo 114 della Costituzione e che l'articolo 23 della legge delega sul federalismo fiscale configura Roma non come un comune ma come uno specifico ente territoriale.

L'articolo 16 richiama l'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2012, che conferisce in via transitoria, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale.

Entro il 28 febbraio 2014, i comuni della provincia di Roma confinanti con Roma capitale, possono, su proposta dell'Assemblea capitolina, deliberare di aderire alla città metropolitana di Roma capitale; l'adesione avviene con una delibera del consiglio comunale adottata a 'maggioranza assoluta dei votanti'. Con legge dello Stato adottata ai sensi dell'articolo 133 Cost. è disposto il passaggio nell'ambito della città metropolitana di Roma capitale dei comuni interessati, che mantengono la natura giuridica di comuni autonomi. Vi sono delle differenze in questo procedimento rispetto alla disciplina delle altre città metropolitane, innanzitutto perché il territorio della Città metropolitana di Roma capitale non coincide con quello della provincia, come previsto invece in generale dall'articolo 2, comma 2, ma con quello di Roma capitale.

In secondo luogo, la Città metropolitana di Roma capitale può al massimo estendersi ai territorio di Roma capitale e ai comuni della provincia confinanti con esso e per tale estensione è richiesto il

consenso sia di Roma capitale che del singolo comune (comma 3); per le altre Città metropolitane, invece, il territorio, come già rilevato, coincide con quello della provincia, salva la facoltà di un terzo dei comuni tra loro confinanti o di un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione di non aderire (articolo 3, comma 1, lettera g).

Inoltre, per l'istituzione della Città metropolitana di Roma capitale, con ambito territoriale diverso da quello del comune di Roma capitale, è richiesta una legge dello Stato ai sensi dell'articolo 133 Cost. (comma 3), mentre per le altre Città metropolitane tale legge non è prevista, neanche nell'ipotesi in cui il prescritto numero di comuni non aderisca e si dia dunque luogo, oltre all'istituzione della Città metropolitana, al mantenimento della provincia (articolo 3, comma 1, lettera g).

Ancora, per la Città metropolitana di Roma capitale non è espressamente previsto che i comuni limitrofi possano assumere, ai sensi dell'articolo 133 Cost., l'iniziativa per l'adesione alla Città metropolitana.

Dopo il 28 febbraio 2014, constatato il numero dei comuni che ha aderito alla città metropolitana, anche nelle more della conclusione del procedimento, alla Città metropolitana di Roma capitale e alla provincia di Roma si applicano la disciplina generale delle città metropolitane relativa ai casi in cui un determinato numero di comuni non aderisca alla città metropolitana e si dia dunque luogo al mantenimento della provincia.

È dunque previsto un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia – da adottare entro tre mesi – per la determinazione delle modalità di ripartizione del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali e degli obiettivi del patto di stabilità interno tra provincia e città metropolitana, assicurando l'invarianza finanziaria. Si procede così al riparto del patrimonio e delle risorse con delibera del presidente della provincia in carica, o meglio, considerata

la gestione commissariale in atto, del commissario governativo, di intesa con il sindaco metropolitano, sentiti i comuni interessati. Ove la delibera non sia adottata entro il 30 aprile 2014, provvede il prefetto, nei successivi novanta giorni, con proprio atto impugnabile dalla provincia e dalla città metropolitana davanti alla sezione regionale della Corte dei conti.

Alla città metropolitana di Roma capitale si applicano le norme dell'articolo 3, relative all'istituzione degli organi delle città metropolitane in sede di prima applicazione, con funzioni limitate all'approvazione dello statuto fino alla data di subentro alla provincia. Fino all'eventuale adesione di altri comuni alla città metropolitana, il sindaco di Roma assume le funzioni di sindaco metropolitano e l'Assemblea capitolina assume le funzioni tanto del consiglio quanto della conferenza metropolitana.

Una differenza con quanto previsto dall'articolo 3 per le altre città metropolitane, che subentrano alla provincia omonima dal 1° luglio 2014, è nel subentro della città metropolitana di Roma capitale alla provincia di Roma dopo la proclamazione dei sindaci e dei consigli comunali nella prima consultazione elettorale successiva all'entrata in vigore della legge. Naturalmente il subentro avviene limitatamente al territorio di Roma capitale ed ai comuni che siano stati assegnati all'ambito territoriale della città metropolitana con legge statale ex articolo 133 della Costituzione. Occorrerà però tenere conto del fatto che le elezioni degli organi di Roma capitale non necessariamente coincidono con le elezioni dei consigli dei comuni che rientreranno nell'ambito della nuova città metropolitana e che la scadenza naturale della consiliatura di Roma capitale è nel 2018, il che comporta che, fino alle nuove elezioni, resti in carica nella provincia di Roma il commissario governativo.

La provincia di Roma resta quindi in funzione limitatamente al territorio residuo rispetto a quello della città metropo-



litana di Roma capitale. Ad essa si applicano, ove compatibili, le disposizioni del capo III.

L'articolo 17 prevede l'applicabilità alla città metropolitana di Roma capitale della disciplina generale sulle città metropolitane, ove compatibile, disciplina dettata dal capo II, in precedenza illustrata.

Conclude ribadendo l'importanza di un esame veloce del provvedimento, che rappresenta una sfida importante chiamando all'innovazione tutte le amministrazioni locali italiane.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si associa ai ringraziamenti, formulati dalla relatrice, agli Uffici, che si caratterizzano ogni giorno per particolare professionalità, saggezza e puntualità.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, concorda con le considerazioni svolte dal presidente e rileva preliminarmente come l'intenso dibattito sul tema delle province che si è svolto oggi in Assemblea sull'articolo 12 del decreto-legge n. 93 del 2012 rende ancora più necessario intervenire quanto prima per rispondere adeguatamente alle richieste dei cittadini sulle questioni che attengono alle città metropolitane e, ancora di più, alle province.

Fa quindi presente che nella sua relazione si soffermerà sui Capi III, V e VI del disegno di legge in esame. Rileva che il Capo III, costituito dagli articoli da 11 a 15, disciplina organi e funzioni delle province in un'ottica transitoria, cioè in vista del disegno di legge costituzionale C. 1543, presentato dal Governo il 20 agosto 2013, finalizzato ad escludere il carattere costituzionalmente necessario dell'ente provincia.

Rileva che le disposizioni di questo Capo presuppongono la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni varate nella scorsa legislatura con i decreti-legge n. 201 del 2011 e n. 95 del 2012 in materia di province e di città metropolitane, contenuta nella sentenza n. 220 del 2013 della Corte costituzionale.

Fa presente che la sentenza è fondata sulla considerazione che lo strumento del

decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come «atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza», non è «utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema». Inoltre, esse traggono la loro legittimazione costituzionale dall'articolo 117 della Costituzione, comma secondo, lettera p), che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina di organi e funzioni fondamentali anche delle province.

Evidenzia che dalla disciplina del Capo III l'articolo 11, comma 3 espressamente esclude le province autonome di Trento e Bolzano (previste dalla Costituzione all'articolo 116, secondo comma), mentre l'articolo 18, comma 6, reca una clausola specifica per l'adeguamento delle regioni a statuto speciale, che, seppure con diverse formulazioni, hanno competenza primaria in materia di enti locali, ai sensi dei propri statuti di autonomia (che hanno rango costituzionale) da esercitare entro il limite dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Con riferimento a tali regioni, i percorsi seguiti dal 2012 in materia di province, rispettivamente, in Sardegna, a partire dallo svolgimento di *referendum* regionali, e in Sicilia, con specifici procedimenti legislativi.

Ricorda altresì che all'esito dell'intervento della Corte costituzionale è stato adottato l'articolo 12 del decreto-legge n. 93 del 2012, in corso di esame proprio questi giorni alla Camera, che ha stabilito: la salvezza, rispettivamente, dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari nonché degli atti da questi posti in essere (commi 1 e 2); l'ulteriore efficacia, rispetto al vigente termine del 31 dicembre 2013, fino al 30 giugno 2014 delle gestioni commissariali già in essere (comma 3) e l'applicazione delle disposizioni in tema di gestioni commissariali dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le province che, nello stesso periodo, cesseranno per scadenza naturale o per cessazione anticipata (comma 4).



Rileva come nel corso della conversione presso la Camera tale articolo sia stato soppresso ed è stato introdotto l'articolo 1-bis nel disegno di legge di conversione che: mantiene fermo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 115, della legge di stabilità per il 2013 (n. 228 del 2012); fa salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011; fa salvi i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, dai medesimi commissari straordinari in base all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); sospende fino al 30 giugno 2014 l'obbligo di riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Rileva che dagli articoli 11 e 15 risulta un quadro transitorio delle funzioni delle province, definite enti di area vasta, per le funzioni loro attribuite. La transitorietà è connessa all'obiettivo dell'eliminazione del carattere necessario delle province attraverso la riforma costituzionale contenuta nel disegno di legge C. 1543 presentato dal Governo.

Fa presente che le funzioni indicate dall'articolo 15, comma 1, ineriscono alla cura del territorio (pianificazione territoriale di coordinamento; tutela e valorizzazione dell'ambiente), alla gestione dei trasporti (pianificazione dei servizi di trasporto; autorizzazione e controllo del trasporto privato; costruzione e gestione delle strade; circolazione stradale) ovviamente a livello provinciale e programmazione, allo stesso livello, della rete scolastica. Il comma riproduce quasi integralmente il disposto dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, senza riprendere la previsione della gestione dell'edilizia scolastica nelle scuole secondarie di secondo grado che era stata inserita nel citato comma 10 nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione.

Rileva come alcune delle funzioni elencate dal comma 1 dell'articolo 15 non hanno solo un rilievo programmatico o di pianificazione. Infatti, solo le funzioni di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale presentano questo profilo che non caratterizza invece le seguenti funzioni: tutela e valorizzazione dell'ambiente; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato; costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali; regolazione della circolazione stradale.

Evidenzia che il quadro normativo vigente già attribuisce alle province funzioni in materia di pianificazione territoriale di coordinamento con l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-TUEL), infatti, si stabilisce che la provincia, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.

Ricorda che in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, le competenze delle province sono state definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, dal citato decreto legislativo n. 267 del 2000, attribuendo compiti di controllo, programmazione e coordinamento, nonché da alcune norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, che recano l'attribuzione di competenze alle province in materia ambientale, cioè funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale e funzioni di concorso alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, al risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, alla messa in sicurezza delle situazioni a rischio e alla lotta alla desertificazione. Inoltre, le province partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme

stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

Rileva che il testo in esame non effettua un coordinamento con la normativa richiamata, né sono coordinate le competenze attribuite alle province in materia di costruzione e classificazione delle strade, con la ripartizione di competenze attualmente contenuta nell'articolo 2 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Infatti, secondo tali disposizioni sono le regioni a procedere, sentiti gli enti locali, alla classificazione delle strade sia regionali, che provinciali e comunali, sentendo altresì il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali (ANAS); inoltre, per la costruzione delle strade, disciplinata dagli articoli da 13 a 34-*bis* del Codice della strada, la competenza è attualmente attribuita al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche.

In materia scolastica, ricorda la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale, che ha confermato che la materia dell'organizzazione della rete scolastica non può formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato, essendo di esclusiva competenza regionale. Quindi, per effetto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, le regioni sono chiamate ad approvare il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, sulla base dei piani provinciali. Inoltre, l'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, tuttora vigente, attribuisce alle province la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, oltre che i convitti e le istituzioni educative statali. La stessa norma attribuisce invece ai comuni analoghe funzioni in materia di edilizia scolastica, con esclusivo riferi-

mento agli edifici da destinare a sede « di scuole materne, elementari e medie ».

La lettera *i*), comma 1, dell'articolo 19 del TUEL, inoltre, con riferimento alle province, richiama per esse i compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

Per tutte le funzioni illustrate, rileva che l'articolo 23, dedicato alle norme finali, non contiene disposizioni di coordinamento con quelle vigenti illustrate.

L'articolo 11, comma 2 – con formulazione identica a quella già contenuta nell'articolo 17, comma 11 del decreto-legge n. 95 del 2012, caducato dalla declaratoria di illegittimità contenuta nella sentenza n. 220 del 2013 della Corte costituzionale – stabilisce che « restano ferme » le funzioni di programmazione e coordinamento delle regioni nelle materie oggetto competenza legislativa concorrente e residuale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione ».

Inoltre, l'articolo 15, comma 2, mantiene ferme « le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione » e il comma 3 prevede che « Con legge regionale sono trasferite ai comuni e alle unioni di comuni le funzioni rientranti nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, diverse da quelle di cui al comma 1, salva diversa attribuzione per specifiche e motivate esigenze di sussidiarietà ». Viene così posto un obbligo alle regioni di trasferimento a livello comunale di funzioni nelle materie dell'articolo 117 della Costituzione, commi terzo e quarto, che ha natura generalizzata e al quale sono sottratte solo le funzioni indicate nell'articolo 11, comma 2, nonché nel comma 1 dello stesso articolo 15. L'obbligo è temperato dalla clausola di salvezza di « diversa attribuzione per specifiche e motivate esigenze di sussidiarietà ».

L'articolo 15, comma 2 dispone il trasferimento ai comuni ovvero alle unioni di comuni delle funzioni amministrative con-

ferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del testo in esame. Anche questo comma riproduce, in parte, la disposizione contenuta nel citato articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012, che, al comma 6, ha disposto il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Tuttavia, non si specifica nel testo in esame che debba trattarsi di funzioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e si prevede l'attribuzione anche alle unioni di comuni, che costituiscono una delle forme di esercizio associato di funzioni, talora obbligatorio.

Rileva che l'effettiva individuazione delle stesse funzioni trasferite è riservata dall'articolo 15, comma 4, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2014, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Questa data, essendo fissa, andrà valutata in relazione ai tempi effettivi dell'*iter* parlamentare.

Alla stessa fonte è demandata la determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse e al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni o alle unioni di comuni.

Ricorda che sullo schema di decreto, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, si prescrive che siano consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che sia acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

Il secondo periodo del comma 4 specifica che le entrate continuano a spettare alla provincia e che vengono da essa ripartite tra i comuni cui sono attribuite le predette funzioni; non vi sono disposizioni in merito alle fonti di finanziamento delle funzioni delle province.

Ricorda che, in base alla riforma effettuata dal decreto legislativo n. 68 del 2011, in attuazione della delega stabilita dalla legge n. 42 del 2009, spettano alle province: la compartecipazione provinciale all'Irpef nella misura dello 0,60; l'imposta sulla assicurazione RC auto; una compartecipazione provinciale – il cui importo non è stato ancora stabilito nonostante sia scaduto il relativo termine – alla tassa automobilistica regionale, a compensazione, dal 2013, della soppressione dei trasferimenti regionali diretti al finanziamento delle spese delle province; l'imposta provinciale di trascrizione (IPT), iscrizione ed annotazione dei veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico; i tributi propri derivati, cioè quegli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente.

Gli atti finalizzati alla riscossione continuano ad essere imputati alle province, responsabili anche della ripartizione del relativo gettito ai comuni ai quali sono attribuite le funzioni in base all'articolo 15, comma 2. Il riferimento è alle funzioni menzionate dal comma 2, già conferite da legge statale alle province, che devono essere trasferite ai comuni o alle unioni di comuni.

Il comma 5 rinvia ad un'ulteriore fonte, una delibera del consiglio provinciale costituito ai sensi dell'articolo 13, l'adozione di disposizioni attuative del suddetto decreto del Presidente del consiglio, senza stabilire un termine temporale. Dall'adozione della delibera provinciale, decorre un termine di sessanta giorni entro il quale le province sono tenute ad effettuare una rideterminazione, in riduzione, della pianta organica del personale e una modifica dei relativi profili professionali in coerenza con le funzioni provinciali e il nuovo assetto degli organi, provvedendo anche agli adeguamenti successivi a seguito delle leggi regionali di cui al comma 3.

Il comma 6 mantiene fermo per le province, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il divieto di nuove assunzioni, per il quale occorre fare riferimento all'articolo 16, commi 8 e 9 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Quanto agli organi, l'articolo 12, comma 1, assegna alle province tre organi: il presidente, il consiglio provinciale, entrambi configurati dai commi 3 e 4 come organi ad elezione indiretta, necessaria per il primo ed eventuale per il secondo, e l'assemblea dei sindaci, costituita, ai sensi del comma 5, dai sindaci dei comuni della provincia.

Il presidente della provincia è eletto dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, in carica alla data dell'elezione, nonché dai commissari ordinari e straordinari nominati ai sensi degli articoli 141 e 143 del TUEL tra i sindaci in carica nei comuni della provincia alla data dell'elezione; a tal fine il sindaco del comune capoluogo convoca l'assemblea dei sindaci.

Ai fini dell'elezione ogni elettore può esprimere una sola preferenza e risulta eletto il candidato che abbia riportato più voti secondo il sistema di voto ponderato previsto dall'articolo 8, comma 2, per le deliberazioni delle città metropolitane e, a parità di voto è eletto il più anziano.

Per il consiglio provinciale l'articolo 12, comma 4, prevede la seguente alternativa: esso può essere costituito dai sindaci dei comuni della provincia con più di 15.000 abitanti e dai presidenti delle unioni di comuni della provincia con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione del consiglio medesimo, dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Oppure esso può essere eletto — sempre secondo il sistema previsto dall'articolo 8, comma 2, con la previsione che, a parità di voti, è eletto il più anziano — dall'assemblea dei sindaci nel suo ambito, con la seguente composizione: sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, dieci compo-

nenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti. Risultano eletti quindi componenti più votati secondo il predetto sistema fino a concorrenza del numero dei consiglieri eleggibili.

La scelta tra i due sistemi è rimessa allo statuto e, quindi all'organo che, in base al testo in esame, è chiamato a deliberarlo, cioè l'assemblea dei sindaci.

In via transitoria, l'articolo 13, comma 1, per la prima applicazione, prevede che il presidente della provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia, che si svolge entro venti giorni dalla proclamazione dei sindaci eletti a seguito delle prime elezioni amministrative successive alla stessa data di entrata in vigore.

Si prevede la proroga degli organi provinciali e dei commissari in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.

Rileva come abbia natura transitoria anche il comma 2 dell'articolo 13, che attribuisce una competenza statutaria al consiglio provinciale temporalmente limitata entro il 31 dicembre 2014 — a regime, come rilevato, spetta all'assemblea dei sindaci — per approvare le sole modifiche statutarie conseguenti al provvedimento in esame.

In caso di mancata adozione entro la predetta data, il prefetto fissa per la loro adozione un nuovo termine, non superiore a sessanta giorni, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottarle, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 14 prevede che gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Il comma 2 prevede che il presidente della provincia il quale, durante il

suo mandato, cessa dalla carica di sindaco, decade e si procede a una nuova elezione mentre i consiglieri che, durante il loro mandato, cessano dalla carica di sindaco, sono sostituiti da chi subentra nella predetta carica.

Le funzioni del presidente sono riconducibili a: rappresentanza, presidenza di organi collegiali e sovrintendenza di attività. Quelle del consiglio provinciale a: indirizzo, proposta e deliberazione; quelle dell'assemblea dei sindaci, deliberazione, proposta e consulenza.

Per l'individuazione di ulteriori funzioni l'articolo 12, comma 2, rinvia allo statuto, il cui procedimento di adozione presuppone la proposta del consiglio e la deliberazione dell'assemblea; anche le attività connesse ai bilanci sono articolate in procedimenti che, analogamente, presuppongono la proposta del consiglio e la delibera dell'assemblea.

Il capo V disciplina le unioni e le fusioni di comuni, ma non tutte le disposizioni in materia sono contenute in questo capo.

Infatti, le unioni di comuni sono oggetto sia dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1, sia del capo V del provvedimento in esame, ed in particolare degli articoli 18, 19 e 20 che ne ridisciplinano gli organi, i quali vengono uniformati per tutte le tipologie di unioni.

Disposizioni in materia di unioni si rinvengono anche nel capo VI (norme finali), ed in particolare all'articolo 23, commi 1 e 3, che abrogano alcune disposizioni relative agli organi delle unioni. L'articolo 21 del medesimo capo V riguarda invece le fusioni di comuni, mentre l'articolo 22 reca misure incentivanti sia per le unioni, sia per le fusioni di comuni.

L'articolo 1, ai commi 4, 5 e 6, prevede alla ricognizione delle diverse tipologie di unioni di comuni apportando, in alcuni casi, alcune modifiche alla relativa disciplina. Si tratta, prevalentemente, di integrazioni parziali di una materia che è stata interamente ridisciplinata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 di revisione della spesa.

Il comma 4, primo periodo, riguarda le unioni di comuni per l'esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni ed ha uno scopo puramente ricognitivo in quanto riproduce sostanzialmente il primo comma dell'articolo 32 del testo unico degli enti locali, limitandosi a ribadire che le unioni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni e a fare rinvio al medesimo articolo 32.

Le modifiche a questo tipo di unioni riguardano la composizione e formazione degli organi che, come si è anticipato, sono oggetto del capo V.

I successivi secondo e terzo periodo del comma 4 hanno ad oggetto le unioni per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali istituite dal decreto-legge n. 78 del 2010 e successivamente più volte ridisciplinate da ultimo dal decreto-legge n. 95 del 2012 (articolo 19, comma 1).

Il secondo periodo si limita a riprodurre in gran parte il disposto dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, ribadendo che i comuni al di sotto di 5.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali (individuate dall'articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010) ad eccezione di quelle relative all'anagrafe tramite unione di comuni o convenzione (di cui all'articolo 30 TUEL).

La portata innovativa della disposizione si rinviene invece nel terzo periodo, dove si introduce un limite temporale di cinque anni entro i quali è possibile stipulare nuove convenzioni; decorso tale periodo, l'esercizio obbligatorio potrà avvenire esclusivamente attraverso il ricorso alle unioni di comuni. Non vi sono specifiche norme relative alle convenzioni in essere alla scadenza dei cinque anni.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 30 del TUEL prevede che le convenzioni devono contenere obbligatoriamente la durata senza però definirne un termine massimo. Un termine minimo (tre anni) è previsto, proprio per le convenzioni tra piccoli comuni, dal citato decreto-legge n. 78 (articolo 14, comma 31-*bis*).



La terza tipologia di unione, quella relativa all'esercizio facoltativo di tutte le funzioni e servizi comunali, è oggetto del comma 5 che, anche in questo caso, richiama la normativa fondamentale in materia costituita dall'articolo 16, commi 1-16, del decreto-legge n. 138 del 2011, come modificati dal decreto-legge n. 95.

Tale disposizione prevede che, in alternativa all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali di cui sopra, i piccoli comuni possono scegliere di formare unioni per l'esercizio di tutte le funzioni loro spettanti e non solo quelle fondamentali (fermo restando per quest'ultime l'obbligo di esercizio associato). In tal caso si applica una disciplina speciale derogatoria di quella di cui all'articolo 32 TUEL, recata dallo stesso decreto 138.

Il comma in esame alza la soglia demografica dei comuni che possono ricorrere a questo tipo di unione portandola da 1.000 (come previsto dalla norma vigente) a 5.000 abitanti.

Inoltre, viene specificato che, nel caso di opzione, tra le funzioni da esercitare in forma associata sono comprese anche quelle eventualmente « assegnate » ai comuni che ne fanno parte da altri enti territoriali di cui all'articolo 114 della Costituzione (Stato, regioni, province e città metropolitane). Ricorda che il disegno di legge C. 1543 prevede la soppressione del riferimento a province e città metropolitane nell'articolo 114 della Costituzione.

L'articolo 18 provvede ad uniformare la disciplina relativa agli organi di governo delle unioni di comuni.

Rileva che attualmente gli organi delle unioni di comuni per l'esercizio associato di specifiche funzioni sono regolate dall'articolo 32 (commi 3 e 4) del TUEL (abrogati dall'articolo 23, comma 1 del presente provvedimento) che prevedono i seguenti organi: il presidente, scelto tra i sindaci dei comuni associati; la giunta, scelta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati; il consiglio, composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello pre-

visto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, se possibile, la rappresentanza di ogni comune.

Si tratta dunque di organi formati interamente da amministratori in carica dei comuni associati che non percepiscono emolumenti ulteriori rispetto a quelli loro spettanti in virtù della carica rivestita nel comune di provenienza.

Per il resto l'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

Le stesse disposizioni si applicano alle unioni obbligatorie di cui al decreto-legge n. 70 del 2001, in virtù del rinvio operato dall'articolo 28-*bis* del medesimo decreto.

Per le unioni di comuni facoltative per l'esercizio associato di tutte le funzioni di cui al decreto-legge 138/2011, vige un regime organizzativo diverso che prevede quali organi istituzionali: il consiglio, di cui fanno parte tutti i sindaci dei comuni membri dell'unione (solamente in prima applicazione vi fanno parte anche due consiglieri comunali per ciascun comune eletti dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni); il presidente, eletto dal consiglio, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, ad esso spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del TUEL, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale (articolo 54 del TUEL); la giunta, composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal presidente fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze delle giunte (ai sensi dell'articolo 48 del TUEL).



Rileva che i nuovi organi delle unioni di comuni, come riformati dall'articolo 18 sono dunque: il presidente dell'unione, eletto dal consiglio dell'unione a maggioranza assoluta dei suoi membri tra i consiglieri che ricoprono la carica di sindaco (se dopo tre scrutini nessuno abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra due consiglieri più votati). Il presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il comitato dei sindaci e il consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti oltre ad esercitare le eventuali altre funzioni attribuite dallo statuto; il comitato dei sindaci dell'unione, formato da tutti i sindaci dei comuni dell'unione (è prevista la possibilità di prevedere per statuto l'istituzione di comitato esecutivo ristretto e l'articolazione in sottocomitati se il comitato supera i 30 componenti). Il comitato dei sindaci coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni; il consiglio dell'unione, composto da tutti i sindaci dei comuni dell'unione e da due consiglieri per ciascun comune, di cui uno in rappresentanza della minoranza, che esprimono un unico voto con effetto ponderato ai sensi dell'articolo 8, comma 2. È organo di indirizzo con il compito di approvare lo statuto e tutti gli altri atti e provvedimenti ad esso sottoposti dal presidente (quali i regolamenti, i piani, i programmi e i bilanci).

Come per le città metropolitane non è prevista la costituzione di un organo di governo (giunta), ma il presidente dell'unione può nominare un vicepresidente (scelto tra i membri del comitato) e nominare consiglieri delegati assegnando deleghe di funzioni ai componenti del comitato stesso.

L'articolo 19 incide sulla potestà statutaria delle unioni dei comuni, anche in questo caso uniformando le disposizioni vigenti per i diversi tipi di unioni.

Il comma 1, recepisce sostanzialmente quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 32 del TUEL (contestualmente abrogato), che si riferisce alle unioni di comuni facoltative e che prevede che l'unione ha potestà statutaria e regolamentare, che è

esercitata secondo i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione, con la precisazione che tali principi si applicano solamente se compatibili con le eventuali disposizioni previste dal presente provvedimento della presente legge e con quelle speciali, valide per ciascuna tipologia di unioni di comuni richiamate al comma 6 dell'articolo 1, del disegno di legge.

Il comma 2 riproduce, modificandolo, il comma 10 (che viene anch'esso abrogato) dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, relativo alle unioni facoltative: viene esteso a tutte le unioni quanto ivi previsto in ordine al contenuto obbligatorio dello statuto che deve individuare le modalità di funzionamento degli organi dell'unione e deve disciplinare i rapporti tra detti organi.

Non viene invece confermato il *quorum* per l'approvazione dello statuto (maggioranza assoluta dei componenti il consiglio), né il termine dell'approvazione (entro 20 giorni dalla data di istituzione dell'unione); infatti, il comma 3 si limita a disporre che lo statuto è approvato dal consiglio dell'unione, senza prevedere alcun *quorum* o tempistica di approvazione.

Infine, l'articolo 20 dispone in ordine al trattamento economico dei titolari delle cariche negli organi delle unioni di comuni prevedendo la gratuità di esse.

In materia, ricorda che la disciplina vigente prevede due soluzioni opposte: l'articolo 32, comma 3, del TUEL dispone che gli organi delle unioni facoltative sono formati amministratori locali in carica ai quali non possono essere attribuiti emolumenti ulteriori a quelli recepiti in quanto amministratori dei comuni facenti parte dell'unione. Viceversa, l'articolo 16, comma 11, del decreto-legge n. 138 del 2011, dispone gli amministratori dell'unione cessano dal trattamento economico percepito in quanto amministratori comunali ed ad essi viene attribuita l'indennità spettante ai consiglieri e ai sindaci dei comuni con popolazione pari a quella dell'unione.

L'articolo 21 reca una misura agevolativa nei confronti dei comuni sorti a seguito della fusione di più comuni, prevedendo che lo statuto del nuovo comune possa prevedere « forme particolari di collegamento » tra l'ente locale sorto dalla fusione e le comunità che appartenevano ai comuni originari.

Tale misura si va ad aggiungere alla possibilità (contemplata dall'articolo 16 del TUEL) di prevedere l'istituzione di organi di decentramento (municipi) nei territori degli ex comuni.

L'articolo 22 reca ulteriori misure incentivanti per unioni e fusioni di comuni, in relazione al patto di stabilità (comma 1) e al Primo Programma « 6000 campanili » (comma 3); nonché disposizioni transitorie volte a graduare gli effetti della fusione tra comuni (comma 2). In particolare, il comma 1 dispone che le regioni, nell'ambito del patto di stabilità verticale, possono individuare misure atte ad incentivare le unioni e le fusioni di comuni. L'ultimo periodo del comma 1, inoltre, abroga la disposizione recata dal terzo periodo del comma 3 del già citato articolo 16 del decreto-legge 138/2011 che disponeva, a decorrere dal 2014, che le unioni di comuni fossero sottoposte al patto di stabilità. L'assoggettamento avrebbe riguardato anche le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, secondo le regole previste per i comuni aventi corrispondente popolazione.

Il comma 2 reca una disposizione di carattere transitorio, volta a graduare gli effetti della fusione tra comuni. La disposizione prevede che i comuni risultanti da una fusione, qualora istituiscano i municipi, possono mantenere nei territori degli ex comuni – che corrispondono ai nuovi municipi in cui è articolato il nuovo ente – tributi e tariffe differenziate per ciascuno di essi, non oltre all'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune sorto dalla fusione (in sostanza cinque anni dall'elezione).

Il comma 3 concerne, infine, il Primo Programma « 6000 campanili » di cui al-

l'articolo 18, comma 9, del decreto legge n. 69 del 2013, che ha destinato 100 milioni di euro per il 2014 a contributi statali a favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), delle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dei comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di messa in sicurezza del territorio.

Il comma 3 in esame dispone che i progetti presentati dalle unioni di comuni devono avere accesso prioritario ai finanziamenti.

Il capo VI, formato dal solo articolo 23, chiude il disegno di legge con una serie di disposizioni finali.

Il comma 1 abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del TUEL concernenti, rispettivamente, gli organi e la potestà statutaria delle unioni di comuni, il cui contenuto è stato sostituito o è confluito negli articoli 18, 19, comma 1, e 20 del provvedimento in esame.

Il comma 2 elimina l'obbligo di tenere le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali esclusivamente nel periodo 15 aprile-15 giugno, come previsto dalla legge n. 182 del 1991; l'obbligo rimane solamente per le elezioni comunali.

La disposizione, a regime, rende dunque possibile in ogni momento dell'anno lo svolgimento delle elezioni provinciali che, come disposto dall'articolo 12, saranno di secondo grado. Nell'immediato, la norma è presumibilmente finalizzata a poter svolgere le elezioni provinciali nelle province attualmente commissariate ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011 nel primo termine utile dopo l'approvazione del disegno di legge.

Il comma 3 abroga alcune disposizioni in materia di unioni obbligatorie di comuni recate dall'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 (commi 5, secondo periodo, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) e confluite negli articoli 18, 19 e 20 del disegno di legge in esame.

Il comma 4 abroga il comma 115 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013

(legge n. 228 del 2012) che provvede a prorogare i termini per il riordino delle province recati dal decreto-legge n. 95 del 2012 e dal decreto-legge n. 201 del 2011. Occorre però considerare che tale comma è espressamente richiamato nell'articolo 1-bis del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 93 del 2013, introdotto dalle Commissioni I e II nel corso dell'esame in sede referente.

Il comma 5 prevede l'adeguamento da parte delle regioni (ordinarie) alle disposizioni introdotte dal presente provvedimento, da attuare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore.

Per le regioni a statuto speciale, è previsto l'adeguamento (non alle disposizioni, bensì ai principi del provvedimento) in un tempo più breve (6 mesi) di quello di cui al comma 4. Per le sole regioni Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta, l'adeguamento è richiesto solamente ai fini delle disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni. Infatti, il particolare *status* delle province autonome del Trentino Alto-Adige, previsto dalla Costituzione, non può essere modificato con legge ordinaria e nella regione Valle d'Aosta le funzioni provinciali sono esercitate dalla regione stessa (comma 6).

Il comma 7 prevede che le città metropolitane e le nuove province – come costituite ai sensi del provvedimento in esame – concorrano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nella misura attualmente assegnata alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali tali nuovi enti subentrano, secondo le regole vigenti del patto di stabilità interno.

Ciò fino a che non si pervenga ad una revisione della disciplina del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni attribuite a tali nuovi enti.

Il comma 8 precisa che non sono innovate le disposizioni relative all'organizzazione periferica delle amministrazioni dello Stato in relazione alle disposizioni riguardanti province e città metropolitane.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha pre-

visto una ampia riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio. Già in precedenza il decreto-legge n. 138 del 2011 aveva previsto la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale (articolo 01).

Il comma 9 reca una norma di chiusura volta, tra l'altro, ad assicurare l'attuazione del disegno di legge. Si demanda, infatti, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie il compito di predisporre, entro 60 giorni, programmi di attività con la finalità di accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma previsti dal presente provvedimento (prevedendo misure, quali ad esempio la nomina di commissari, per assicurare il rispetto dei tempi previsti per gli adempimenti attuativi).

Con tali programmi si dovrà assicurare anche l'attuazione della razionalizzazione degli enti regionali, provinciali e comunali che non è oggetto del presente disegno di legge, ma che ha la sua base normativa nell'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, che pone obblighi agli enti territoriali in tema di soppressione, accorpamento e riduzione di oneri finanziari di enti, agenzie o organismi.

Il comma 10 reca la formula di invarianza finanziaria del disegno di legge, la cui attuazione non deve apportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Come già evidenziato nel corso della relazione, fa presente che nell'articolo 23 non si riscontrano disposizioni di coordinamento con la normativa vigente in tema di funzioni e entrate fiscali delle province, di unioni di comuni. Segnala poi l'opportunità, che riguarda soprattutto il testo unico per gli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di formulare come novella tutte le disposizioni del testo in esame che modifichino disposizioni già vigenti.

Il ministro Graziano DELRIO, nel ringraziare le relatrici per la completezza e l'efficacia delle loro relazioni introduttive, sottolinea come la riforma oggetto del

provvedimento in esame sia attesa da anni. Sottolinea la piena disponibilità del Governo ad approfondire nella sede parlamentare tutte le questioni che saranno poste, nella convinzione che il provvedimento debba essere esaminato in modo celere, per le ragioni che sono state ricordate anche dalle relatrici, ma senza che questo vada a scapito della riflessione e di quel confronto aperto che, su una materia complessa e delicata come quella di cui si tratta, è assolutamente necessario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Doc. XXII, n. 13 Fioroni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto.**

COM (2013) 172 final.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio.**

COM (2013) 173 final.

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 agosto 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che è pervenuto il parere della XIV Commissione sugli atti in titolo. Alla luce del dibattito svolto nelle precedenti sedute presenta una proposta di documento finale (*vedi allegato 3*), che illustra.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal ministero dell'interno, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29**

novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012.

(Doc. CLXIV, n. 9).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 agosto 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

**La seduta comincia alle 15.**

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.**

**C. 1574 Governo.**

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) invita il presidente, nella sua funzione di relatore, a valutare l'opportunità di segnalare alla

Commissione di merito, nel parere, la necessità di rivedere quanto previsto dall'articolo 6, che – come ricordato dalla relatrice nella seduta introduttiva – reca disposizioni volte alla riduzione della spesa per l'acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti per le scuole statali, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale su questa materia.

Parimenti, ritiene che il parere dovrebbe segnalare alla Commissione di merito la necessità di rivedere la previsione dell'articolo 9, che estende la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione. Si tratta infatti di una disposizione che, a suo avviso, è priva del requisito di necessità e urgenza prescritto dalla Costituzione per le disposizioni dei decreti-legge e quindi incostituzionale.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 9 ottobre 2013.

**Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.**

**Emendamenti C. 1154-15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

**La seduta comincia alle 15.40.**



**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.**

**C. 1309 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rimessione alla Commissione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 settembre 2013.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, fa presente di aver svolto, con l'ausilio degli Uffici, una serie di approfondimenti rispetto ad alcune questioni che le erano state rappresentate, per le vie brevi, sul provvedimento in esame.

Rileva infatti che l'Accordo in questione, al titolo II, enuclea le disposizioni relative alla *governance* del progetto e al diritto applicabile. In particolare, l'Accordo prevede di adottare una *governance* del progetto, affidando ad un Promotore pubblico (articolo 6 dell'Accordo) la responsabilità operativa del progetto stesso, in qualità di ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2004/17/CE sugli appalti nei settori speciali.

In tale veste il Promotore pubblico — che ha sede legale in Francia, a Chambéry, mentre la direzione operativa è a Torino — è l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera. Esso inoltre è responsabile nei confronti delle Parti e dell'Unione europea.

L'articolo 10 precisa che l'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione dell'opera, conclusi dal Promotore pubblico, sono disciplinati dal diritto pubblico francese, « tenuto conto dell'unità fisica e funzionale della sezione transfrontaliera » del progetto.

Fa presente che, come ricordato dal ministro Lupi, nel corso del dibattito in sede referente presso la III Commissione

(seduta del 31 luglio 2013), la *ratio* della scelta del diritto pubblico francese per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti conclusi dal Promotore pubblico ai sensi dell'articolo 10.1, deriva dalla collocazione oltralpe della sede legale del Promotore pubblico: i relativi contenziosi sono pertanto di competenza della giurisdizione amministrativa francese.

Resta salvo, tuttavia, che l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti che non hanno un legame diretto con la sezione transfrontaliera dell'opera e che devono essere eseguiti unicamente sul territorio italiano, sono sottoposte al diritto italiano e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione italiana.

Sempre ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo in esame, l'adempimento delle procedure di autorizzazione in materia ambientale e urbanistica necessarie per la realizzazione della sezione transfrontaliera dell'opera, è disciplinato dal diritto francese per la parte dell'opera situata sul territorio francese e dal diritto italiano per la parte dell'opera situata sul territorio italiano.

Allo stesso modo è prevista l'applicazione del criterio del diritto territoriale per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione del personale addetto alla realizzazione della sezione transfrontaliera dell'opera.

Inoltre, nel parere sul provvedimento reso dall'XI Commissione il 12 settembre scorso si evidenzia peraltro come la previsione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera *b*) (per cui « l'esecuzione degli appalti aventi per oggetto l'installazione delle attrezzature dell'opera prima della sua messa in servizio è disciplinata dal diritto francese ») appaia in linea con il principio generale per cui lavori di « armatura » dei cantieri (ossia di posa in opera delle attrezzature fisiche, successiva a quella di realizzazione dei lavori di scavo e di predisposizione infrastrutturale dell'opera), in caso di lavori transfrontalieri, seguano la legge dello Stato nel quale essi hanno inizio.

Ritiene dunque che, per quanto di competenza della I Commissione, non vi siano



elementi problematici sul provvedimento in esame e formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Fabiana DADONE (M5S) prende atto di quanto precisato dalla relatrice, che ringrazia per gli approfondimenti svolti e la disponibilità manifestata. Ribadisce peraltro che l'articolo 6, capoverso 5, e l'articolo 10 comportano una evidente cessione di sovranità da parte dell'Italia. In particolare, il suddetto capoverso 5 prevede che il Promotore pubblico sia tenuto all'osservanza della sola Costituzione francese oltre che dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea.

Stigmatizza, altresì, il fatto che la scelta del diritto pubblico francese per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti conclusi dal Promotore pubblico comporti la mancata applicazione anche della normativa antimafia, vigente nel nostro Paese, con conseguenze negative evidenti.

Ritiene quindi che, se può apparire condivisibile quanto stabilito dall'articolo 10.1, lettera *a*), non appare invece fondato quanto stabilito alla lettera *d*) del medesimo articolo 10.1, che prevede che, fatte salve le stipulazioni dell'articolo 10.2, il diritto applicabile per i danni causati a chiunque, a motivo della costruzione, l'esistenza, la manutenzione, l'esercizio, la sicurezza e la sicurezza ASAT delle opere della sezione transfrontaliera è quello dello Stato francese.

Al medesimo articolo 10, che disciplina il diritto applicabile, ritiene inoltre contraddittorie tra loro le previsioni delle lettere *i*) e *ii*) del paragrafo *b*) dell'articolo 10.2.

Ribadisce dunque la sussistenza di elementi di criticità sui diversi punti problematici in questione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione sta esprimendo il parere, per le parti di competenza, su un Accordo che è stato oggetto di un negoziato lungo ed approfondito tra i due Paesi. Ritiene dunque che in questa fase sia difficile, oltre che incongruo, contestare il merito delle singole disposizioni dell'Accordo siglato tra Italia e Francia, essendo piuttosto opportuno soffermarsi sui profili di competenza della I Commissione, riguardo ai quali non vi sono, a suo avviso, elementi problematici.

Conferma dunque la propria proposta di parere favorevole.

Federica DIENI (M5S) chiede che sia presente alla seduta il ministro competente per fornire le risposte richieste dal suo gruppo sul provvedimento in esame. Preannuncia, allo stato, il voto contrario.

Fabiana DADONE (M5S) formula la richiesta che il provvedimento in titolo, vista la sua particolare rilevanza e problematicità, sia rimesso alla I Commissione nella sua composizione plenaria.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, preso atto delle richieste testé formulate, fa presente che avvertirà il presidente della I Commissione affinché possa essere convocata, nella giornata di domani, una seduta della Commissione in sede consultiva per l'esame del provvedimento, in cui sarà altresì richiesta la presenza di un rappresentante del Governo.

**La seduta termina alle 15.55.**

## ALLEGATO 1

**5-01158 Manfredi: Liquidazione del direttore generale del comune di Marigliano per il lavoro svolto come difensore del comune medesimo.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Sulla questione rappresentata si evidenzia che il Governo, ai sensi dell'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è tutt'ora impegnato ad effettuare ogni accertamento possibile presso il Comune di Marigliano al fine di verificare la posizione dell'avvocato Giuseppe Romano in merito all'incarico da Direttore generale allo stesso conferito.

Con riferimento alla richiesta di documentazione inerente la nomina a Direttore generale, le somme corrisposte e la relativa durata dell'incarico, si rimanda ai dati ricavabili dalla cosiddetta « Operazione trasparenza », programma avviato in attuazione della legge n. 69 del 2009 con lo scopo precipuo di consentire a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche attraverso l'accesso ai siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

In merito alla verifica sulla posizione dell'avvocato Romano, a seguito degli accertamenti svolti dall'Ispettorato della funzione pubblica, il Sindaco e il Segretario generale del comune di Marigliano, con nota del 27 luglio 2013, hanno comunicato quanto segue.

L'avvocato Romano è stato nominato Direttore generale del comune di Marigliano con decreto del Sindaco n. 37 del 25 settembre 2009, per il periodo decorrente dal 25 settembre 2009 al 31 dicembre 2010.

Con il successivo decreto n. 84 del 30 dicembre 2009 la data di conclusione

dell'incarico è stata, poi, prorogata fino al termine del mandato del Sindaco; quindi, in data 4 aprile 2011, l'avvocato Romano ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Direttore generale.

Riguardo alla presunta contemporaneità tra l'incarico da Direttore generale e l'esercizio della professione legale svolta a favore dello stesso Ente, si rappresenta che il comune di Marigliano ha comunicato che durante lo svolgimento delle funzioni amministrative non è stato conferito allo stesso soggetto nessun altro incarico o consulenza autonomamente retribuiti.

In merito, poi, agli accertamenti giurisdizionali svolti nei confronti dell'avvocato Romano, la suddetta nota segnala che il TAR Campania ha ritenuto inammissibile, con sentenza definitiva del 1° dicembre 2010, il ricorso avverso la nomina del citato avvocato quale Direttore generale del Comune.

Ad ogni modo, si segnala che gli accertamenti in merito alle situazione rappresentata dall'interrogante sono tutt'ora in corso. Infatti, sulla base di recenti controlli svolti dalla Guardia di Finanza sono emersi incarichi professionali svolti a favore di terzi dall'avvocato Romano, in costanza dell'incarico da Direttore generale.

L'Ispettorato della funzione pubblica, al fine di verificarne la legittimità, ha avviato un'ulteriore verifica volta ad accertarne la natura giuridica; degli esiti di tale verifica il Governo si riserva di darne tempestiva comunicazione.

## ALLEGATO 2

**5-01159 Cozzolino: Adozione di provvedimenti idonei ad assicurare il disposto dell'articolo 50-bis del Codice dell'amministrazione digitale.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, appare opportuno precisare che l'Agenzia per l'Italia Digitale è vigilata direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel merito, tuttavia, da istruttoria effettuata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, risulta che, allo stato, circa 930 Amministrazioni hanno fatto richiesta di parere e 770 sono i pareri emessi.

Inoltre, è in corso un'attività di recupero delle integrazioni documentali o dei contenuti già richiesti alle Amministrazioni e alcune istanze sono in progressiva lavorazione e il relativo parere sarà espresso entro 60 giorni dalla data della richiesta, termine previsto dalla circolare Agid (DigitPA) n. 58 del 1° dicembre 2011, recante gli adempimenti previsti dall'arti-

colo 50-bis del « Codice dell'Amministrazione Digitale ».

Con riferimento alla richiesta di interventi sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti, va, infine, evidenziato che il Codice dell'Amministrazione digitale, nel suo complesso, non prevede in nessun caso sanzioni. L'unica eccezione è data dall'articolo 32-bis, che reca « Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata »; la sanzione prevista si riferisce solo ai gestori dei servizi e, quindi, non alle Amministrazioni, e consiste nella cancellazione del gestore dal relativo elenco, gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, in caso di disservizi o interruzioni prolungate dei servizi.

## ALLEGATO 3

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto (COM (2013) 172 final).**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM (2013) 173 final).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto COM (2013) 172 final, e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio COM (2013) 173 final. la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011)897 definitivo;

premesso che:

il complesso delle disposizioni recate dal pacchetto in esame assume particolare rilievo ai fini del potenziamento dell’azione di prevenzione e contrasto delle diverse forme di criminalità organizzata transnazionale e del terrorismo, in particolare attraverso il rafforzamento del ruolo di Europol che già attualmente svolge un lavoro prezioso di segnalazione

e di scambio di informazioni, in coordinamento con le autorità competenti dei Paesi membri e di altre agenzie specializzate dell’Unione europea;

gli obiettivi che si intendono perseguire appaiono condivisibili e l’insieme delle modifiche e delle integrazioni alla disciplina vigente meritano ampio apprezzamento. Ciononostante, alcune disposizioni non sembrano corrispondere pienamente alle finalità dichiarate. In particolare, presentano taluni profili di criticità:

l’assenza di disposizioni puntuali per l’attuazione del principio, previsto dall’articolo 88 del Trattato di Lisbona, del coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel controllo sull’attività di Europol;

il rischio che il rafforzamento degli obblighi di informazione a carico delle autorità nazionali, nei termini indicati, comporti maggiori oneri amministrativi cui le strutture esistenti potrebbero non essere in grado di far fronte, anche considerata la possibilità che ne possa risultare pregiudicata la funzione centrale che al riguardo attualmente svolgono le unità nazionali (UNE);

la nuova disciplina sulla formazione dei funzionari, e in particolare la previsione della soppressione di CEPOL,

l'Accademia europea di polizia, posto che quest'ultimo sino ad ora ha svolto egregiamente le competenze affidatele;

talune delle disposizioni sull'assetto organizzativo e di struttura di governo di Europol che sembrano prefigurare una moltiplicazione di organismi che non appare coerente con l'obiettivo dichiarato di promuovere una razionalizzazione in materia;

alcune delle disposizioni in materia di trattamento delle informazioni e di garanzie sui dati personali;

considerato che sul pacchetto si sono pronunciati criticamente diversi Parlamenti di vari Stati membri e che, in particolare, in alcuni casi, gli orientamenti negativi si sono tradotti nell'adozione di pareri motivati con riguardo ai profili di sussidiarietà;

esprime

#### UNA VALUTAZIONE POSITIVA

*con la seguente condizione:*

si provveda ad integrare il testo che appare del tutto lacunoso per quanto concerne gli strumenti e le procedure attraverso i quali si tradurrebbe concretamente la previsione del coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel controllo delle attività di Europol. Al riguardo, si raccomanda anche un accurato approfondimento sulla portata dell'articolo 54 della proposta di regolamento, secondo il quale il Parlamento europeo e i suoi rappresentanti, sia pure su richiesta, potrebbero accedere ad informazioni classificate e ad informazioni sensibili trattate da Europol;

*e le seguenti osservazioni:*

a) si verifichi se le disposizioni che prevedono la soppressione di CEPOL e l'attribuzione delle relative competenze ad

Europol rispondano effettivamente ad esigenze di maggiore efficienza, e se i risparmi preventivati siano realmente conseguibili ovvero se non si possa prefigurare il rischio di un indebolimento delle attività di formazione a largo spettro che attualmente CEPOL svolge con piena soddisfazione delle amministrazioni che se ne avvalgono;

b) quanto all'assetto organizzativo di Europol e alla sua struttura di governo, si consideri con attenzione in che misura le funzioni del comitato esecutivo, la cui istituzione è facoltativa, possano sovrapporsi con quelle del direttore esecutivo;

c) si valuti inoltre, sempre con riferimento all'assetto organizzativo di Europol:

1) se la facoltà, attribuita al consiglio di amministrazione, di creare organi consultivi (per ipotesi, senza alcuna limitazione) non possa determinare una ipertrofia dell'assetto organizzativo e un aumento dei costi sul piano gestionale;

2) se l'incremento da 1 a 2 dei membri attribuiti alla Commissione europea nell'ambito del consiglio di amministrazione non sia suscettibile di alterare gli equilibri esistenti rispetto ai rappresentanti di ciascuno Stato membro;

3) quali potrebbero essere le ricadute della previsione, sia pure con le cautele previste, del voto a maggioranza dei componenti, anziché a maggioranza di due terzi, come attualmente previsto.

d) circa le disposizioni recate dal capo V in materia di trattamento delle informazioni, si approfondiscano le possibili ricadute della previsione per cui talune informazioni possono essere condivise da Europol con non meglio precisate « parti private » individuate tra i possibili partner dell'Agenzia.



## ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 (C. 1309 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1309 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea »;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea. COM(2013) 534 final  
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ..... 65

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di  
filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Atto n. 25 (Seguito  
esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ..... 72

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno  
ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti  
gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo e C. 342 Realacci (Seguito dell'esame e  
rinvio) ..... 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 73

#### INTERROGAZIONI:

5-00470 Fragomeli: Sui decreti attuativi relativi alla riforma della geografia giudiziaria ... 73

ALLEGATO (Testo della risposta) ..... 75

AVVERTENZA ..... 74

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza  
del presidente Donatella FERRANTI. — In-  
terviene il sottosegretario di Stato alla giu-  
stizia Giuseppe Berretta.*

#### La seduta comincia alle 14.50.

**Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce  
la procura europea.  
COM(2013) 534 final.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4,  
del Regolamento, e rinvio).*

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*,  
rileva come le frodi a danno dell'Unione  
Europea rappresentino un grave pregiudizio  
al funzionamento e allo sviluppo del-  
l'eurozona. Nel corso degli anni il feno-  
meno è notevolmente peggiorato ed ha  
riguardato soprattutto i settori delle poli-  
tiche agricole e di quelle strutturali, fi-  
nendo per indebolire tutte le istituzioni  
europee e il percorso politico di unifica-  
zione comunitaria. Come risulta dalla re-  
lazione annuale della Commissione sulla  
« tutela degli interessi finanziari del-  
l'Unione europea », nel 2012 le frodi, pre-  
sunte o accertate, ai danni del bilancio  
dell'UE hanno interessato in totale 315  
milioni di euro sul fronte delle spese e

77,6 milioni di euro sul fronte delle entrate (si pensi ai tributi non riscossi); il ché dimostra come gli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri, fino ad oggi attuati, non sono sufficienti ad estirpare questo grave malcostume. Hanno certamente inciso, in maniera rilevante, i diversi sistemi giudiziari dei singoli Stati e le procedure di acquisizione e circolazione delle prove, che spesso rendono inefficaci le misure « anti frode », bloccando i procedimenti giudiziari statali nei confronti degli autori dei reati. D'altra parte, il perseguimento delle frodi a danno del bilancio dell'Unione è di competenza esclusiva degli Stati membri e alle stesse autorità nazionali, generalmente, sfugge la dimensione transfrontaliera di questa tipologia di reati proprio a causa della frammentarietà degli interventi di contrasto in questo settore.

La lotta alla frode finanziaria europea non nasce certamente con questa proposta di regolamento ma ha avuto inizio già nel 1987 con la costituzione dell'UCLAF (Unità di coordinamento per la lotta anti frodi), cui è seguita la creazione del primo data-base denominato Sistema informatico doganale (Custom information System) e, nel 1999, l'istituzione dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), il primo vero ufficio investigativo per la lotta alle frodi.

Mentre l'UCLAF era un ufficio dipendente dalla Commissione Europea senza autonomia di indagini, la nascita dell'OLAF modifica in maniera significativa lo scenario: la nuova istituzione è dotata, infatti, di un reale ruolo propulsivo a livello investigativo ed è autonoma nella raccolta di informazioni e nello svolgimento di indagini di natura amministrativa, che vengono poi trasmesse agli organi degli Stati membri. È in questa ultima fase della procedura, tuttavia, che si concentrano le maggiori criticità del sistema investigativo vigente, in quanto la natura degli atti di indagine e dei destinatari delle informative nei singoli Stati fa sì che le informazioni circolino con notevole difficoltà, impedendo la diffusione transnazionale delle comunicazioni e delle relative

prove raccolte e, di fatto, paralizzando l'efficacia degli accertamenti svolti da OLAF. Altri due strumenti di contrasto alle frodi introdotti nel corso degli anni sono stati Europol e Eurojust. La prima è stata costituita nel 1995 dal Consiglio Europeo con lo scopo di creare un supporto alle indagini degli Stati membri e migliorarne la cooperazione, mentre la seconda è nata nel 2002 con il compito di facilitare i rapporti giudiziari tra gli Stati.

Fino ad oggi, la cooperazione giudiziaria in materia penale per la lotta alle frodi comunitarie è stata caratterizzata dall'uso di strumenti quali la rogatoria, l'extradizione, il mandato di arresto europeo e gli strumenti di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, ma tali misure non sembrano sufficienti. L'azione di contrasto è spesso debole e carente per l'assenza di una struttura di coordinamento a livello europeo, per la discontinuità dell'attività di indagine e per la mancanza di una politica penale comune europea; Eurojust ed Europol possono prestare assistenza agli Stati membri in queste operazioni, ma non sono in grado di trattarne tutti gli aspetti, in particolare perché non possono dirigere le indagini e le azioni penali nazionali. Benché l'OLAF svolga un ruolo fondamentale a livello dell'Unione nella lotta contro le frodi e altre irregolarità, la sua attività è limitata alle indagini amministrative e alla trasmissione dei risultati alle autorità competenti, cui spetta poi decidere se avviare o meno l'azione penale. Attualmente solo una percentuale minima del totale delle somme frodate viene recuperata: si calcola meno del 10 per cento; il ché dimostra come l'effetto dissuasivo dell'attuale regime di contrasto è del tutto insufficiente.

Si sta profilando, quindi, un nuovo sistema di azione penale a livello dell'Unione per colmare le lacune di un'attività di contrasto basata esclusivamente sugli sforzi nazionali, e offrendo a questi ultimi un coordinamento centrale attraverso l'istituzione della Procura europea.

Nell'elaborare la proposta di regolamento oggi in esame – come ci ha anche riferito nel corso dell'audizione il Direttore

generale dell'OLAF, Giovanni Kessler – la Commissione ha ampiamente consultato le parti interessate in varie occasioni, anche basandosi sulle precedenti discussioni sull'istituzione della Procura europea iniziate oltre dieci anni fa. Si pensi che già nel 2001 fu pubblicato il Libro Verde (COM(2001) 715) sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una Procura europea, in cui la Commissione dichiarava di voler rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità, regolando a livello europeo solamente lo stretto necessario e lasciando ogni altra questione alle legislazioni nazionali: ciò era perfettamente in linea con le posizioni espresse a Tampere e il quadro delineato dal Libro Verde sembrava incentrarsi maggiormente sul principio del mutuo riconoscimento piuttosto che su quello dell'armonizzazione delle legislazioni penali. Sappiamo tutti quanto questo orientamento nel corso degli anni sia cambiato: le recenti consultazioni preparatorie hanno riguardato i principali aspetti di cui tratta la proposta in esame, compresa una serie di opzioni relative all'assetto istituzionale, giuridico, organizzativo e operativo di un sistema europeo di indagine e azione penale comune, per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, a seguito di numerose consultazioni bilaterali con le autorità degli Stati membri, svolte nel secondo semestre del 2012 e all'inizio del 2013, la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto delle alternative strategiche, tenendo conto anche di uno studio esterno che mette a confronto varie opzioni per l'istituzione di una Procura europea. Dall'analisi della valutazione d'impatto risulta che una Procura europea istituita come organismo decentrato, integrato nell'Unione ma basato sui sistemi giudiziari nazionali, offre il miglior rapporto costi/benefici.

La proposta di regolamento si inserisce, inoltre, in un pacchetto di iniziative legislative intraprese dalla Commissione

per intensificare la lotta contro le frodi, tra cui:

la proposta di creare una Procura europea (IP/13/709). Questa nuova istituzione potenzierà notevolmente le indagini e le azioni penali sulle pratiche criminali a danno del bilancio dell'UE;

il nuovo regolamento OLAF, che rafforzerà l'ufficio antifrode dell'UE (MEMO/13/651);

una comunicazione su come migliorare ulteriormente la gestione dell'OLAF, basandosi sulla riforma concordata dell'Ufficio e tenendo conto della proposta sulla Procura europea (IP/13/709);

la proposta di direttiva sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il diritto penale (IP/12/767). Il progetto su cui siamo chiamati ad esprimere un parere è quello di creare una Procura europea, indipendente sia dalle autorità nazionali che dalle istituzioni comunitarie, composta dall'ufficio centrale del Procuratore europeo con sede in Bruxelles, assistito da procuratori europei delegati, aventi sede negli Stati membri e integrati nei sistemi nazionali, con pieni poteri di esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto nazionale.

A norma dell'articolo 86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Procura europea, istituita «a partire da Eurojust», ha il compito di contrastare i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, esercitando l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri e provvedendo a individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di tali reati. L'articolo 86 precisa, inoltre, che la Procura europea deve essere istituita con procedura legislativa speciale, ossia con la deliberazione all'unanimità del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo.

Sotto il profilo della sussidiarietà il regolamento proposto si rende necessario, in quanto le misure previste implicano una direzione e un coordinamento a livello transazionale delle indagini e dell'azione

penale per i reati che ledono gli interessi finanziari europei e ciò può essere garantito solo da un organismo dell'Unione, la cui competenza in materia – stabilita dagli articoli 86 e 325 del Trattato – non è accessoria a quella degli Stati membri.

Sotto il profilo della proporzionalità, invece, le norme in esame si limitano – nel pieno rispetto degli ordinamenti giuridici e delle strutture istituzionali degli Stati membri – a quanto necessario per il conseguimento di una più efficace politica antifrode.

La proposta – si legge nella relazione introduttiva della Commissione – ha come obiettivo quello di «contribuire a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e lo sviluppo dello spazio di giustizia e accrescere la fiducia delle imprese e dei cittadini dell'Unione nelle sue istituzioni, nel rispetto di tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» e ciò può avvenire adottando misure operative volte:

a istituire un sistema europeo coerente di indagine e azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

ad aumentare l'efficienza e l'efficacia delle indagini e dell'azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

ad aumentare il numero di azioni penali e, di conseguenza, il numero delle condanne e del recupero dei finanziamenti europei ottenuti con frode;

a garantire una stretta cooperazione e uno scambio efficace di informazioni tra le autorità europee e le autorità nazionali competenti;

ad aumentare l'effetto dissuasivo sulla commissione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Si auspica, quindi, l'istituzione di un organismo specializzato che tratti le indagini e le azioni penali in modo coordinato e integrato, con un costo stimato di 370

milioni di euro e benefici pari a circa 3.200 milioni di euro, grazie ad un maggior recupero dei fondi e all'effetto dissuasivo che l'istituzione di una Procura europea potrebbe produrre.

Passando ad un esame più dettagliato della proposta di regolamento osserva che il Capo I enuncia l'oggetto del regolamento, ossia l'istituzione della Procura europea, e definisce una serie di termini usati nel testo: si pensi ad esempio agli «interessi finanziari dell'Unione», espressione con cui devono intendersi tutte le entrate, le spese e i beni coperti, acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell'Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi europei. Ed ancora, per quanto riguarda la sfera di competenza della Procura europea e, conseguentemente, il campo di applicazione della proposta, l'articolo 2 rinvia ai reati previsti nella direttiva sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, presentata dalla Commissione europea l'11 luglio 2012 ma ancora non ratificata dalle istituzioni europee, e che, soprattutto, dovrà essere recepita e attuata dagli ordinamenti nazionali.

A seguire, il Capo II stabilisce gli elementi fondamentali della Procura europea, il suo status e la sua struttura come nuovo organismo dell'Unione con funzioni di indagine e di esercizio dell'azione penale, contiene norme specifiche sulla nomina e la revoca del Procuratore europeo, dei suoi sostituti e dei procuratori europei delegati, e fissa i principi fondamentali del funzionamento della Procura europea.

In particolare:

la sezione 1 (Status, organizzazione e struttura della Procura europea) chiarisce le modalità di creazione della Procura europea, le funzioni che le saranno attribuite e le principali caratteristiche della sua struttura. Il testo prevede che sia istituita quale nuovo organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica e ne precisa le relazioni con Eurojust. Tra le peculiarità della Procura europea si an-



noverano l'indipendenza e l'obbligo di rendere conto, a garanzia del fatto che la Procura europea possa esercitare le sue funzioni e usare i suoi poteri senza subire indebite pressioni;

la sezione 2 (Nomina e revoca dei membri della Procura europea) stabilisce le norme per la nomina e la revoca del Procuratore europeo, dei suoi sostituti e del personale. La procedura di nomina del Procuratore europeo è tale da garantirne l'indipendenza e la responsabilità nei confronti delle istituzioni dell'Unione, mentre la procedura di revoca è affidata alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Per quanto riguarda i procuratori europei delegati, la loro nomina e revoca dipende dal Procuratore europeo e la procedura ne garantisce l'integrazione nei sistemi giudiziari nazionali;

la sezione 3 (Principi fondamentali) descrive i principi giuridici che presiedono all'attività della Procura europea, quali la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la proporzionalità, l'applicabilità del diritto nazionale per attuare il regolamento, la neutralità procedurale, la legittimità, la rapidità delle indagini e l'obbligo degli Stati membri di prestare sostegno alle indagini e all'azione penale promossa dalla Procura europea;

ed in fine la sezione 4 (Competenza della Procura europea) individua i reati che rientrano nella competenza materiale della Procura europea.

Il Capo III disciplina, invece, gli elementi essenziali delle indagini e delle azioni penali promosse dalla Procura europea, comprese le modalità di controllo da parte degli organi giurisdizionali nazionali, le decisioni che la Procura europea può prendere a conclusione delle indagini, le modalità di esercizio dell'azione penale e il modo in cui gli organi giurisdizionali di merito possono usare le prove raccolte.

Esaminando il testo nel dettaglio si osserva che:

la sezione 1 (Svolgimento delle indagini) contiene le norme generali applicabili alle indagini della Procura europea, in particolare le fonti di informazione usate, le modalità di avvio e svolgimento delle indagini e il modo in cui la Procura europea può ottenere ulteriori informazioni dalle banche dati o dai dati raccolti su sua richiesta;

la sezione 2 (Trattamento delle informazioni) spiega il funzionamento del sistema automatico di gestione dei fascicoli;

la sezione 3 (Misure investigative) elenca i tipi e le condizioni dei singoli atti di indagine che la Procura europea potrà disporre in applicazione del diritto nazionale;

la sezione 4 (Chiusura delle indagini e poteri relativi all'esercizio dell'azione penale) stabilisce i diversi tipi di decisione che la Procura europea può prendere a conclusione delle indagini, tra cui l'imputazione e l'archiviazione;

la sezione 5 (Ammissibilità delle prove) disciplina l'ammissibilità delle prove raccolte e presentate dalla Procura europea dinanzi agli organi giurisdizionali di merito;

e da ultima la sezione 6 (Confisca) regola la disposizione dei beni confiscati dagli organi giurisdizionali nazionali a seguito dell'azione penale della Procura europea.

Le norme del Capo IV contengono garanzie a favore degli indagati e altre persone coinvolte nei procedimenti avviati dalla Procura europea, in linea con il Diritto comunitario e in particolare con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dette norme conferiscono un livello di protezione supplementare rispetto al diritto nazionale, cosicché gli indagati e le altre persone interessate possono godere direttamente di tutti i

diritti processuali previsti dall'ordinamento dello Stato membro competente nonché di una protezione conforme alla normativa comunitaria.

L'articolo 36 del Capo V stabilisce, invece, che ai fini del controllo giurisdizionale la Procura europea è considerata un'autorità nazionale in quanto gli atti di indagine posti in essere nell'esercizio delle sue funzioni sono strettamente collegati all'eventuale azione penale, producono i loro effetti principalmente negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e possono essere oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi degli articoli 263, 265 e 268 del Trattato. In applicazione dell'articolo 267 del Trattato gli organi giurisdizionali nazionali possono o, in determinate circostanze, sono tenuti a rivolgersi alla Corte di giustizia perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità di disposizioni del diritto dell'Unione relativi al controllo giurisdizionale degli atti di indagine e relativi all'esercizio dell'azione penale della Procura europea.

A seguire, il Capo VI contiene le norme che disciplinano il regime di protezione dei dati personali precisando che il loro trattamento nell'ambito delle attività della Procura europea spetta al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e che eventuali danni cagionati da un loro trattamento non autorizzato o scorretto, ricadono sotto la responsabilità della Procura europea e vengono sottoposti al giudizio alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 268 del Trattato.

Il Capo VII disciplina, poi, le questioni inerenti al bilancio e al personale della Procura europea e il Capo VIII regola le relazioni della Procura europea con le istituzioni e gli altri organismi dell'Unione nonché con soggetti al di fuori dell'Unione. Al riguardo, con particolare riferimento ai rapporti della Procura europea con Eurojust sono previste norme speciali, in virtù di una cooperazione funzionale sul piano delle attività operative, dell'amministrazione e della gestione. La proposta punta all'efficienza in termini di costi per

il bilancio dell'Unione: una quota delle attuali risorse dell'OLAF finanzieranno la sede centrale della Procura europea, e questa si avvarrà a sua volta del supporto amministrativo di Eurojust. La posizione dei procuratori europei delegati genererà qualche costo aggiuntivo nella misura in cui opereranno dagli Stati membri e faranno parte integrante della Procura europea. Considerato il loro duplice status di procuratori dell'Unione e di pubblici ministeri nazionali, i procuratori europei delegati saranno retribuiti dal bilancio dell'Unione e soggetti allo statuto dei funzionari. Ed ancora, poiché l'insediamento della Procura europea prenderà verosimilmente alcuni anni, il trasferimento del personale dall'OLAF sarà graduale e il nuovo organismo andrà a regime solo nel 2023, con 235 membri del personale (180 in organico e 55 esterni) e un costo stimato, con tale livello di organico, di circa 35 milioni di euro.

Le disposizioni generali di cui al Capo IX regolano, poi, gli aspetti istituzionali applicabili a qualsiasi nuovo organismo dell'Unione. Si ispirano ampiamente alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate – tenendo, tuttavia, conto della specifica natura (giudiziaria) della Procura europea – e riguardano questioni come lo status giuridico, le condizioni operative, il regime linguistico, gli obblighi di trasparenza, la prevenzione della frode, il trattamento delle informazioni classificate, le indagini amministrative e la responsabilità giuridica. Ed in fine il Capo X detta le disposizioni finali e transitorie circa l'attuazione del regolamento.

In conclusione segnala alcuni aspetti del testo che a suo avviso meritano un particolare approfondimento da parte della Commissione.

Nel corso del dibattito sulle regole e sul funzionamento del Procuratore europeo, come emerso anche durante l'audizione del Direttore Kessler, si sono delineati orientamenti diversi circa il modello da adottare: tra questi vi era certamente la proposta di implementare gli strumenti di cooperazione giudiziaria per ottenere migliori risultati nella lotta alle frodi comu-

nitare senza creare un autonomo organismo europeo; tale opzione però, ad oggi, è da considerarsi superata in quanto si è ritenuto che l'istituzione della Procura europea fosse la misura con maggiore forza deterrente contro il fenomeno delle frodi comunitarie. Il dibattito si è, quindi, concentrato sulla necessità di scegliere tra un sistema collegiale composto da procuratori indicati dagli Stati membri e un modello decentrato che eserciti l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. Quest'ultima soluzione è quella che ha prevalso in sede di redazione della proposta di regolamento e, pur presentando alcune criticità sul piano applicativo, rappresenta un traguardo auspicabile per rafforzare ancora di più la cooperazione transfrontaliera.

Con riferimento al cosiddetto sistema del « doppio cappello », in base al quale un pubblico ministero è inserito contemporaneamente nell'ufficio della Procura della Repubblica sotto il controllo del procuratore della Repubblica, e nella Procura europea sotto il controllo del Procuratore europeo: ritiene che questa impostazione potrebbe porre problemi di coordinamento nel rispetto del principio di indipendenza del magistrato e delle scelte investigative, anche nella prospettiva della obbligatorietà dell'azione penale non prevista in tutti gli Stati membri.

Dall'altro lato, invece, trova molto positiva la previsione per cui gli uffici dei pubblici ministeri europei, delegati nelle giurisdizioni nazionali e nominati dagli Stati membri, potranno utilizzare gli strumenti investigativi a disposizione del Procuratore europeo con il cui ufficio si relazioneranno anche per ricevere istruzioni. Ciò farà sì che per le investigazioni condotte dalla Procura europea, il territorio degli Stati membri della UE costituirà uno spazio giudiziario unico e non si dovrà più ricorrere alla rogatoria. È prevista, inoltre, l'introduzione di uno specifico registro per le notizie di reato europeo al fine di favorire la circolarità delle informazioni sulle investigazioni, confe-

rendo, al Procuratore europeo il potere di coordinare e unificare le indagini e in casi estremi di avocarle.

Ed ancora, ritiene corretto prevedere che le indagini svolte dai procuratori delegati abbiano valenza di fonti di prove europee, spendibili in tutti gli Stati membri, mentre per quanto riguarda il procedimento di formazione della « prova europea » teme che il percorso possa incontrare delle difficoltà. Si pensi ai singoli atti di indagine di cui la Procura europea può disporre come perquisizioni, intercettazioni, monitoraggio e congelamento di operazioni finanziarie: le disposizioni contenute nella proposta di regolamento non affrontano la materia nel dettaglio ma si limitano ad un mero rinvio al diritto nazionale. Nel caso di investigazioni che incidono sui diritti fondamentali dell'indagato il regolamento prevede, ad esempio, una autorizzazione preventiva rilasciata al Procuratore europeo da un organo giurisdizionale del Paese in cui si devono svolgere gli atti di indagine e ciò potrebbe rallentare o addirittura bloccare la procedura. Sarà, quindi, necessario a suo avviso favorire la libera circolazione delle fonti di prova acquisite nei vari Stati membri attraverso una disciplina comune in tema di acquisizione e valutazione delle prove nel rispetto delle garanzie difensive. L'obiettivo dichiarato della Commissione UE sul punto è proprio quello di elaborare rapidamente un codice di procedura penale europeo con regole minime accettate dagli Stati, che consenta di facilitare le investigazioni del Procuratore europeo e di creare la prova europea utilizzabile in tutti i tribunali degli Stati membri; questo certamente risolverebbe ogni dubbio sulla regola da applicare nel caso di diversità normative tra lo Stato in cui la prova è stata raccolta e quello in cui viene celebrato il processo.

La Procura europea – secondo quanto individuato nell'ultima direttiva PIF (sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee), oggi in sede di approvazione – avrà competenza sui reati di frode comunitaria, corruzione e peculato, riciclaggio, contrabbando di diritti dog-

nali, reati concernenti l'aggiudicazione di appalti e reati di evasione IVA; sarà, quindi, complesso trovare su queste fattispecie criminali, una chiave di sintesi tra i diversi ordinamenti statali, ma è altrettanto vero che sarebbe inutile e negativo lasciarsi scoraggiare dai problemi e non impegnarsi per assicurare che la figura del Procuratore europeo nasca nel rispetto delle garanzie della difesa e dei diritti dei cittadini, che dovranno avere una maggiore o almeno pari dignità rispetto alla finalità di rafforzare gli strumenti di indagine antifrode. È preliminare al funzionamento della Procura europea la garanzia di una disciplina chiara e automatica sulla competenza territoriale del giudice nazionale del giudizio, anche nel caso di reati transnazionali. L'obiettivo è quello di evitare facili scorciatoie nella scelta del giudice dello Stato più utile in relazione, ad esempio, al procedimento di formazione della prova oppure alle garanzie processuali o alle sanzioni previste.

In conclusione ricorda che all'Italia spetterà la presidenza UE nel secondo semestre del 2014 e sarà quello un momento molto importante e delicato per il coordinamento dei negoziati tra gli Stati membri per l'approvazione del progetto. Ad oggi, la Commissione per le politiche comunitarie presso la Camera dei Comuni del Regno Unito ha raccomandato l'adozione di un parere motivato sulla proposta istitutiva di una Procura europea, avanzando dei dubbi circa la sua conformità al principio di sussidiarietà. Il nostro parere avrà, quindi, una valenza importante anche in termini di discussione ed eventuale miglioramento della proposta in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il relatore Dambruoso per la pregevole relazione svolta su un argomento particolarmente rilevante e delicato. Assicura che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno stabiliti le modalità e i tempi più adeguati per la prosecuzione dell'esame da parte della Commissione.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, ritiene importante che si abbia la consa-

pevolezza che l'esame di questa proposta di regolamento costituisca un primo passo fondamentale che la Commissione Giustizia ha il lusso di poter avviare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Atto n. 25.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2013.

Alessia MORANI (PD), *relatore*, in considerazione della complessità e corposità del provvedimento, ritiene opportuno che la Commissione proceda all'audizione del professore Cesare Massimo Bianca, Presidente della Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per approfondire gli aspetti problematici sollevati dal collega Bonafede nella precedente seduta nonché le ulteriori questioni che saranno eventualmente poste.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di condividere la proposta della relatrice.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente di avere già acquisito la dispo-

nibilità del professor Bianca, che potrebbe essere audito già la prossima settimana, anche al fine di consentire alla Commissione di esprimere il parere in tempi rapidi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.**

**C. 957 Micillo e C. 342 Realacci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2013.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, considera ragionevole e condivisibile la proposta formulata nella seduta di ieri dal correlatore Micillo di predisporre in tempi rapidi una proposta di testo unificato. Ritiene peraltro opportuno che la Commissione svolga preliminarmente un ciclo di audizioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, reitera l'invito ai gruppi a completare le richieste di audizione entro domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**5-00470 Fragomeli: Sui decreti attuativi relativi alla riforma della geografia giudiziaria.**

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda come l'amministrazione del comune di Missaglia, non essendo interessata ad assumersi gli oneri di mantenimento della sede del giudice di pace, abbia espresso in diverse occasioni la necessità di entrare in possesso degli spazi occupati dall'attuale servizio giudiziario perché intenzionata ad adibirli ad ambulatori comunali. Ritiene, quindi, assolutamente ingiustificato che i predetti locali non siano ancora nella disponibilità del comune.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.40.**



**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**SEDE REFERENTE**

*Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.*

*C. 1063 Bonafede.*

*Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.*

*C. 1129 Molteni.*

*Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.*

*C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi.*

**INTERROGAZIONI**

*5-00296 Rossomando: Sulla situazione del tribunale di Ivrea in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.*

*5-00948 Rossomando: Sulla soppressione degli uffici giudiziari di Chivasso.*

ALLEGATO

**Interrogazione n. 5-00470 Fragomeli: Sui decreti attuativi relativi alla riforma della geografia giudiziaria.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'onorevole Fragomeli ritengo utile ricordare che con il decreto legislativo n. 156/2012 si è inteso realizzare un imponente riassetto organizzativo degli uffici del Giudice di pace. Ciò è stato fatto riducendo il numero di tali uffici in modo tale da far coincidere gli uffici con i circondari di riferimento, fatte salve alcune eccezioni in considerazione dei carichi di lavoro ovvero delle peculiarità delle sedi insulari.

In tal senso, come del resto rilevato dallo stesso interrogante, è stata disposta la soppressione di più di 600 uffici del Giudice di pace collocati su tutto il territorio nazionale.

Peraltro, come è noto, in corrispondenza della revisione di tali circoscrizioni giudiziarie l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156/2012 ha previsto che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto legislativo sul Bollettino ufficiale e sul sito *internet* del Ministero della giustizia, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del ser-

vizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo ha, inoltre, stabilito che entro dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2, il Ministro della Giustizia provveda sulle istanze pervenute, previa valutazione della loro rispondenza agli impegni richiesti.

Il 28 febbraio 2013 è stata effettuata la pubblicazione delle tabelle prima citate e il 29 aprile 2013 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle istanze di mantenimento degli uffici dei Giudice di pace.

Ciò premesso, posso rispondere al quesito dell'interrogante sulla sede di Missaglia – per la quale non è stato richiesto il mantenimento – facendo presente che presso il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia è in corso una complessa procedura di valutazione delle numerose istanze pervenute che si concluderà, al più tardi, nel termine annuale di cui al citato comma 2. In tale lasso di tempo, necessario per la definitiva entrata in vigore della riforma, potrà avvenire il rilascio dei locali utilizzati dagli uffici dei Giudice di pace che cesseranno di funzionare.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate. Atto n. 32.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione. Atto n. 33 (*Rinvio dell'esame*) ..... 76

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate. Atto n. 32.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione. Atto n. 33.**

*(Rinvio dell'esame).*

Elio VITO, *presidente*, fa presente che il termine per l'espressione del parere sui provvedimenti in titolo, che evidenziano numerosi profili di connessione sul piano del merito, è fissato per il 1° dicembre 2013. Ricorda, inoltre, che nella riunione

dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata dell'8 ottobre, è stato chiesto ai gruppi di formulare le proprie richieste in merito al ciclo di audizioni che si intende programmare congiuntamente al Senato. Dà quindi conto della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite IV e X, appena svoltosi, ai fini dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « *Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente* », i cui esiti saranno acquisiti agli atti dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre, in corso di svolgimento. Nel ringraziare il collega Adornato per la collaborazione che presterà in qualità di relatore per la IV Commissione sulla citata Comunicazione, segnala che nell'ambito dell'esame dei due provvedimenti in titolo la Commissione si recherà in visita presso l'Arsenale Militare di Taranto.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, nell'evidenziare la speciale rilevanza e com-

plexità dei provvedimenti in titolo, fa presente di avere svolto nella giornata di ieri, insieme all'onorevole Cicu, approfondimenti di natura tecnica per approfondire le tematiche degli schemi in esame. Da tali approfondimenti è emersa l'esigenza di integrare ulteriormente la fase preparatoria al fine di poter offrire ai colleghi commissari un contributo esauritivo in vista di un coinvolgimento totale della Commissione nella comprensione delle numerose questioni. Propone quindi di rinviare alla prossima settimana l'inizio dell'esame degli atti in titolo e ciò tanto più in considerazione del fatto che i provvedimenti di attuazione della legge n. 244 del 2012 avranno un notevole impatto sulle Forze armate e sul personale ad esse appartenente, nonché effetti assai rilevanti sull'economia reale e sulle finanze del nostro Paese. Infine, assicura l'impegno dei relatori a lavorare in stretto coinvolgimento con la Commissione e con l'altro ramo del Parlamento affinché si possa pervenire, in maniera il più possibile condivisa, ad un contributo dal quale il Governo non possa prescindere in sede di approvazione definitiva dei decreti stessi.

Salvatore CICU (PdL), *relatore* condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Scanu e conferma la proposta testé avanzata di rinviare l'esame degli schemi di decreto ad altra seduta.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ringrazia i due relatori per l'impegno e assicura la disponibilità del Ministro e di tutta la struttura della Difesa a far sì che il passaggio parlamentare degli schemi di decreto possa essere valorizzato, pur nelle peculiarità che si dovessero eventualmente registrare nell'*iter* di esame dei provvedimenti.

Fa, quindi, presente che seguirà personalmente l'esame dei provvedimenti presso questo ramo del Parlamento, mentre i lavori del Senato saranno curati dal sottosegretario Pinotti. Sarà, comunque, sua cura informare il Ministro e il Dicastero dell'evoluzione del dibattito presso la Camera.

Elio VITO, *presidente*, ribadisce l'importanza che i due rami del Parlamento possano procedere parallelamente nell'esame dei due schemi di decreto. A tal fine, nel preannunciare che il decreto-legge sulle missioni internazionali sarà con molta probabilità presentato presso la Camera entro la giornata di domani e che i Ministri degli esteri e della difesa hanno già dato la loro disponibilità a rendere le relative comunicazioni nella giornata di giovedì prossimo, ritiene, anche in considerazione degli impegni programmati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, che possa essere accolta la proposta avanzata dai relatori di rinviare l'esame alla prossima settimana nella prima seduta possibile.

Donatella DURANTI (SEL) ritiene condivisibile la proposta dei relatori di prendere tempo per approfondire i vari aspetti dei provvedimenti e ampliare la discussione. Segnala, quindi, l'opportunità che nell'ambito del ciclo di audizioni programmato possano essere inseriti anche i rappresentanti del COCER Interforze, dei sindacati del personale civile della Difesa, nonché i rappresentanti degli enti locali, in particolare dei comuni e delle Regioni.

Domenico ROSSI (SCpI) condivide la proposta di rinvio avanzata dai relatori e si associa alle richieste di audizioni fatte dall'onorevole Duranti. Suggestisce, infine, di svolgere anche l'audizione del Capo di stato maggiore della Difesa.

Massimo ARTINI (M5S) condivide la proposta del presidente di svolgere le relazioni introduttive prima dell'esame del decreto-legge sulle missioni internazionali e si associa alle indicazioni dell'onorevole Duranti sui soggetti da audire.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ringrazia il Presidente e tutti i colleghi per l'opportunità che gli è stata offerta di svolgere le funzioni di relatore su questi

importanti provvedimenti che qualificano il lavoro della Commissione. Evidenzia, infatti, che gli schemi di decreto incidono profondamente sul sistema della difesa e sugli uomini che ne fanno parte con effetti che sono destinati a prodursi su di un arco di tempo assai lungo. Il Parlamento non può dunque non svolgere un ruolo importante e per questo assicura la

propria ampia disponibilità a ricercare un percorso il più possibile collegiale e condiviso.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**



## **VII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Cultura, scienza e istruzione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 ottobre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.15 alle 9.55.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Prefetto Franco Gabrielli sullo stato di attuazione della legge di riforma della protezione civile e sull'efficacia degli interventi in materia di difesa del suolo ..... 80

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'ANAS sulla gestione organizzativa e finanziaria di Anas Spa e sullo stato degli investimenti nella rete stradale e autostradale nazionale ..... 80

##### SEDE REFERENTE:

Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana. C. 70 Realacci e C. 150 Causi (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 1050 De Rosa, n. 1128 Latronico, n. 1322 Zaratti e n. 392 Morassut*) ..... 80

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. COM (2013) 516 final (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) ..... 81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 83

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 ottobre 2013*

**Audizione del Prefetto Franco Gabrielli sullo stato di attuazione della legge di riforma della protezione civile e sull'efficacia degli interventi in materia di difesa del suolo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.50.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 ottobre 2013.*

**Audizione del Presidente dell'ANAS sulla gestione organizzativa e finanziaria di Anas Spa e sullo stato degli investimenti nella rete stradale e autostradale nazionale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.35.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio del mare, Marco Flavio Cirillo.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana.**

**C. 70 Realacci e C. 150 Causi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 1050 De Rosa, n. 1128 Latronico, n. 1322 Zaratti e n. 392 Morassut).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che successivamente all'avvio dell'esame delle proposte di legge in titolo, sono state assegnate alla Commissione le seguenti proposte di legge: C. 1050 De Rosa « Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio »; C. 1128 Latronico « Norme per il governo del territorio mediante la limitazione del consumo del suolo e il riutilizzo delle aree urbane, nonché delega al Governo per l'adozione di misure fiscali e perequative »; C. 1322 Zaratti « Norme per il contenuto e la riduzione del consumo del suolo ». Ricorda che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stata sollevata la questione dell'abbinamento delle suddette proposte di legge e della proposta di legge C. 392 Morassut « Principi generali in materia di governo del territorio nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche », anche se non vertenti su materia identica a quella delle proposte in titolo.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, con riferimento a quanto testé fatto presente dal presidente della Commissione, evidenzia l'opportunità che la Commissione proceda all'abbinamento delle proposte di legge C. 1050 De Rosa, C. 1128 Latronico, C. 1322 Zaratti e C. 392 Morassut, in ragione del fatto che tali proposte, senza porsi l'obiettivo di una complessiva ed organica riforma della legislazione urbanistica, mirano a introdurre una disciplina diretta a ridurre e a contenere il grave fenomeno dell'abnorme consumo del suolo accompagnando il perseguimento di tale obiettivo con l'introduzione di alcuni principi in materia urbanistica coerenti con il perseguimento dell'obiettivo medesimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge C. 1050 De Rosa, C. 1128 Latronico, C. 1322 Zaratti e C. 392 Morassut alle proposte di legge C. 70 Realacci e C. 150 Causi.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. COM (2013) 516 final.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, riferisce che la proposta di regolamento all'esame della Commissione dovrebbe essere iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri dell'ambiente del 14 ottobre prossimo per un primo confronto che successivamente dovrà coinvolgere anche il Parlamento europeo.

Al riguardo, ricorda che proprio in questo periodo il Senato sta concludendo l'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013 che, tra le altre cose, reca disposizioni volte ad avviare finalmente, con alcune semplificazioni, del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), mai entrato in funzione a seguito di successive proroghe e sospensioni.

La proposta di regolamento interviene sulla normativa europea vigente in materia (regolamento n. 1013 del 2006) la quale non si è rivelata adeguata a consentire il rispetto dell'obiettivo che si era prefissata, di garantire controlli e ispezioni adeguati sulle spedizioni di rifiuti. Il regime generale vigente nell'Unione europea prevede la libera circolazione all'interno del territorio dell'UE stessa dei rifiuti destinati al

recupero; quando si tratta di rifiuti non pericolosi, non ci sono obblighi di notifiche preventive ma soltanto adempimenti di carattere informativo. Le notifiche sono imposte quando si tratta di rifiuti pericolosi, sia destinati al recupero che allo smaltimento. È invece vietata l'esportazione al di fuori dell'UE di rifiuti pericolosi.

Rispetto a questi principi, la situazione di fatto registra tuttavia una serie di abusi che soltanto in parte vengono intercettati dalle autorità nazionali competenti. Ciononostante, i casi emersi appaiono estremamente preoccupanti ed evidenziano una diffusa tendenza alle spedizioni illegali di rifiuti ovvero al loro travaso in discariche abusive. I controlli e le ispezioni effettuati sul trasporto dei rifiuti rientrano nella discrezionalità degli Stati membri; l'assenza di criteri chiari e uniformi per tutti i Paesi membri ha determinato la conseguenza di una situazione assai differenziata.

Segnala, quindi, che a fronte di alcuni Paesi in cui operano sistemi di ispezione e controllo estesi e ben funzionanti, ve ne sono altri che effettuano un numero estremamente limitato di ispezioni. Paradossalmente, i dati ufficiali a disposizione sulle spedizioni illegali di rifiuti evidenziano una maggiore frequenza del fenomeno in Germania, in Olanda nel Belgio, nel Regno Unito ed in Austria. Si tratta di Paesi che, evidentemente, registrano un numero elevato di casi soltanto in ragione della maggiore efficacia dei relativi sistemi di controllo. La stessa Agenzia europea dell'ambiente ha ripetutamente evidenziato che i casi segnalati costituiscono soltanto una esigua frazione del numero effettivo delle spedizioni illegali.

Sottolinea, inoltre, che le vicende italiane e le risultanze di alcune clamorose indagini condotte dalle autorità giurisdizionali, come anche le denunce di varie organizzazioni specializzate, denunciano un quadro nazionale particolarmente allarmante per il sistematico ricorso a spedizioni illegali di rifiuti, molto spesso dalle zone industriali del nord ad alcune regioni meridionali sui cui territori si sono river-

sati negli anni volumi ingentissimi di rifiuti tossici, alimentando la criminalità organizzata (le cosiddette ecomafie) che si è assicurata la gestione dei traffici traendone lauti guadagni a danno della salute dei cittadini. Non a caso la Commissione europea individua la base giuridica della proposta di regolamento negli articoli 191 e 192 del Trattato sul funzionamento dell'UE che disciplinano l'esercizio del potere legislativo in materia ambientale che deve rispondere, tra gli altri, agli obiettivi della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute.

In questo quadro, la Commissione europea ha ritenuto quindi che si dovesse intervenire modificando la disciplina vigente per rafforzarne l'efficacia. L'obiettivo che la Commissione europea si prefigge con la proposta di regolamento in esame è appunto quello di potenziare il sistema delle ispezioni e dei controlli responsabilizzando le autorità nazionali degli Stati membri.

Osserva, quindi, che l'iniziativa della Commissione trae origine dall'invito, avanzato dal Consiglio nel 2010, ad intervenire per rendere più rigorose le prescrizioni della normativa europea in materia attraverso una applicazione tendenzialmente uniforme delle migliori regole in materia di controlli e ispezioni, concentrandosi in particolare sui rifiuti pericolosi. Nella valutazione di impatto che accompagna la proposta di regolamento la Commissione europea quantifica in 4 milioni di euro annui il maggior onere che l'attivazione di un sistema efficiente di controlli e ispezioni determinerebbe a carico degli Stati membri. Tale stima si accompagna all'affermazione per cui al suddetto onere potrebbe farsi fronte mediante la riscossione delle sanzioni che potrebbero essere applicate proprio in ragione dell'attivazione di un sistema più efficace.

Ritiene che su tale aspetto sarebbe opportuno che il Governo fornisca le sue valutazioni, integrando i primi elementi istruttori che il Governo medesimo ha trasmesso alle Camere, ai sensi della legge n. 234 del 2013, secondo i quali: a) la disciplina prevista rischia di duplicare il

sistema di ispezioni già attivato in Italia; b) l'approccio prospettato sarebbe più adatto a Paesi di limitata estensione e meno a paesi come il nostro che non dispongono di un sistema centralizzato, essendo i controlli rimessi ad organismi appartenenti a diverse strutture (forze di polizia, guardia di finanza, corpo forestale, dogane, Arpa, ecc.) il cui coordinamento nei termini prospettati dalla proposta di regolamento risulterebbe difficilmente attuabile. In sostanza, sembra opportuno che il Governo fornisca elementi più puntuali quanto alla idoneità del sistema e del riparto di competenze esistenti in Italia a corrispondere agli obiettivi indicati dalla normativa europea, tenuto conto dei ritardi con i quali, come ricordato in precedenza, si è proceduto alla effettiva attivazione di SISTRI. Questo è il primo e fondamentale elemento da assumere per valutare il contenuto della proposta di regolamento in esame.

È quindi auspicabile che il Governo si pronunci sull'impatto, in termini di dotazioni strumentali, di personale e di risorse finanziarie, delle norme recate dalla proposta di regolamento sull'assetto vigente in Italia del sistema dei controlli, anche in ragione del fatto che, come rilevato in precedenza, secondo la Commissione europea gli eventuali maggiori oneri dovrebbero essere coperto soltanto *ex post*, una volta acquisite i proventi delle sanzioni eventualmente comminate.

Più in generale, ritiene che il Governo debba chiarire meglio i termini e le obiezioni avanzate in ordine al presunto approccio centralistico della proposta di regolamento la quale, se per un verso prevede l'adozione di piani di ispezione, per altro verso lo fa in termini tali che sembrano ammettere l'esistenza di diversi soggetti competenti. Ciò è confermato dalla previsione, all'articolo 1, in base alla quale i piani debbano prevedere la ripartizione dei compiti tra le diverse autorità coinvolte e l'indicazione dei mezzi di cooperazione tra le varie autorità. Il Governo, nella relazione trasmessa dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge n. 234,

arriva ad affermare che la proposta potrebbe non rispettare pienamente il principio di sussidiarietà, posto che essa non sembrerebbe tener sufficientemente conto delle diversità esistenti tra i diversi Paesi membri nel riparto delle competenze.

Ritiene, inoltre, che meritino qualche considerazione anche le disposizioni volte a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati sulle disposizioni tecnico-organizzative relative all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni. Si tratta di capire se nei termini indicati la delega è pienamente rispondente al dettato dell'articolo 290 del Trattato e se l'eventuale esercizio di tali poteri non farebbe venire meno il potere di adottare atti esecutivi per le restanti misure supplementari in materia, come stabilito dal regolamento vigente.

In conclusione, ritiene che la proposta di regolamento merita una valutazione pienamente positiva per quanto concerne gli obiettivi che intende perseguire. Occorre, tuttavia, a suo avviso, ponderare attentamente le soluzioni indicate per verificare se esse siano le migliori possibili e le più adeguate per fronteggiare la pratica della spedizione illegale di rifiuti, specie pericolosi.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta domani, ricordando che in tale seduta la Commissione dovrà procedere alla prescritta deliberazione considerato che il Consiglio dei Ministri dell'ambiente che dovrà esaminare la proposta di regolamento in titolo si riunirà il prossimo 14 ottobre.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Vito Riggio a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Nomina n. 10 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	84
Schema di contratto di programma 2012-2014 parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di manutenzione della rete e delle attività di <i>safety, security</i> e navigazione ferroviaria, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana SpA. Atto n. 21 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	85

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	92
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	96
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	98

#### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. C. 730 Velo ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	92
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	100
AVVERTENZA .....	95

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Proposta di nomina del professor Vito Riggio a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).**

**Nomina n. 10.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla



proposta di nomina del professor Vito Riggio a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):

Presenti .....	40
Votanti .....	40
Maggioranza .....	21
Hanno votato <i>sì</i> .....	29
Hanno votato <i>no</i> ....	11.

(La Commissione approva).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Abrignani, in sostituzione di Bergamini, Bianchi Nicola, Biasotti, Bonaccorsi, Brandolin, Brescia, in sostituzione di Liuzzi, Bruno, Bruno Bossio, Cardinale, Carella, Castricone, Catalano, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Ferro, Furnari, Gandolfi, Garofalo, Iannuzzi Cristian, Martino Pierdomenico, Mauri, Meta, Minardo, Mognato, Mura, Nardi, Oliaro, Pagani, Paolucci, Quaranta, Romano Paolo Nicolò, Rotta, Squeri, Tullo, Vecchio, Velo, Vitelli.

**Schema di contratto di programma 2012-2014 parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di manutenzione della rete e delle attività di *safety*, *security* e navigazione ferroviaria, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana SpA.**

Atto n. 21.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di contratto in oggetto.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società RFI Spa – Parte servizi 2012-2014. Rammenta che, in base all'articolo 14 del decreto

legislativo n. 188 del 2003, i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Sottolinea che quest'ultimo è stipulato per un periodo minimo di tre anni nel rispetto dei principi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato, di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti.

In proposito, ritiene opportuno ricordare che con l'atto di concessione quarantennale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata affidata in un primo tempo a Ferrovie dello Stato Spa, alla quale è subentrata, a decorrere dal 2001, la controllata RFI Spa.

Quanto ai contenuti del contratto di programma, osserva che l'articolo 4 dell'atto di concessione, il ricordato decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente e che, in relazione all'infrastruttura ferroviaria, individui gli obiettivi e le modalità di finanziamento da parte dello Stato relativi a: manutenzione straordinaria e potenziamento e sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari; manutenzione ordinaria; contributi per eventuali maggiori costi relativi alla circolazione ed alla condotta dei treni; eventuali indennizzi per le perdite finanziarie derivanti da assegnazione di capacità per la prestazione di servizi nell'interesse della collettività; adeguamenti a norme di legge in materia sanitaria e ambientale.

Ricorda che il precedente contratto di programma 2007-2011 ed i relativi aggiornamenti (2009, 2010-2011) hanno disciplinato unicamente la parte investimenti e che il Cipe, con la deliberazione n. 4/2012 del 20 gennaio 2012, con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2010/2011 del contratto di programma 2007-2011, ha subordinato il proprio parere favorevole al rispetto, tra le altre, della prescrizione

della presentazione da parte del Ministero della parte servizi del contratto di programma di RFI.

Con riferimento al contenuto del contratto, fa presente che l'articolo 1 indica come parte integrante dello stesso le premesse e gli allegati. In particolare vengono indicati i seguenti allegati che costituiscono parte integrante del contratto: allegato 1a: classificazione delle linee per grado di utilizzo treni/giorno e relativi indicatori di disponibilità; allegato 1b: indicatore di puntualità di RFI; allegato 2: rappresentazione grafica della rete; allegato 3: elenco linee, comprese quelle di continuità territoriale; allegato 4: prospetto fonti e impieghi delle risorse per competenza e per cassa; allegato 5: documento illustrativo delle attività standard di manutenzione ordinaria di RFI; allegato 6: documento illustrativo dei criteri di pianificazione della manutenzione straordinaria di RFI; allegato 7: articolazione per nature di spesa della pianificazione delle attività di manutenzione ordinaria, *safety security* e navigazione con cadenza annuale a preventivo e consuntivo; articolazione per interventi delle attività di manutenzione straordinaria con cadenza semestrale; allegato 8: documentazione informativa di supporto per la valutazione delle modifiche al contratto di cui all'articolo 6; allegato 9: *performance* e penalità; allegato 10: documento illustrativo delle attività di *safety* e *security*.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini maggiormente utilizzati nel contratto. Tra queste merita richiamare le definizioni di *safety* (il servizio di regolamentazione, normazione, supervisione della sicurezza ferroviaria e omologazioni e certificazioni dei materiali e dei prodotti connessi alla sicurezza dell'esercizio ferroviario); *security* (il servizio di controllo e salvaguardia del patrimonio ferroviario, del trasporto ferroviario e del pubblico negli ambiti di competenza del gestore); *Navigazione* (il servizio di gestione del collegamento via mare tra la penisola e, rispettivamente, la Sicilia e la Sardegna, compresa la manutenzione delle navi a tal fine utilizzate).

L'articolo 3 definisce l'oggetto del contratto. Questo concerne l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al mantenimento in condizioni di sicurezza e di affidabilità della rete; le attività di *safety*, *security* e navigazione ferroviaria.

L'articolo 4 prevede che il contratto abbia una durata di tre anni, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Al riguardo, osserva che la previsione di un contratto triennale appare coerente con il disposto normativo di cui al decreto legislativo n. 188/2003 che prevede una durata almeno triennale del contratto, ma non con quanto stabilito dall'atto di concessione di cui al decreto ministeriale n. 138-T del 2000, il quale stabilisce una durata non inferiore a cinque anni del contratto. Sul punto ritengo opportuno un chiarimento da parte del Governo.

L'articolo 5 definisce gli obblighi dei contraenti. Tra questi ricorda in primo luogo l'obbligo per RFI di rispettare determinati tempi di primo intervento: inferiore o uguale a tre ore per linee con numero di treni al giorno inferiore a quaranta, inferiore o uguale a due ore per linee con numero di treni al giorno compreso tra 40 e 100; pari o inferiore ad un'ora per linee con numero di treni al giorno pari o superiore a 100; pari o inferiore a mezz'ora per le linee all'interno dei nodi e per le linee con velocità pari o superiore a 250 km/h e dotate del sistema di gestione e controllo del traffico ferroviario e relativo segnalamento a bordo ERMTS ((European Rail Traffic Management System). Sottolinea che il medesimo articolo prevede anche l'obbligo per il gestore di trasmettere al Ministero il programma di manutenzione ordinaria previsto per l'anno in corso entro e non oltre il mese di marzo di ogni annualità del contratto ed il monitoraggio degli interventi di manutenzione straordinaria con cadenza semestrale.

Al riguardo, rappresenta che lo schema di contratto di programma contiene anche, all'allegato 6, indicazioni sulle linee di intervento previste da RFI in materia di manutenzione straordinaria. Tra queste

giudica opportuno segnalare: il riclassamento linee da 66 kv a 132 o 150 kv in considerazione alle difficoltà del fornitore di energia elettrica in alta tensione a sostenere ancora il sistema di alimentazione a 66 kv; la sostituzione di isolatori in porcellana con isolatori in vetro o gomma siliconica; l'adeguamento dei gruppi SSE, ossia delle sottostazioni elettriche, cioè degli impianti di trasformazione e di ripartizione dell'energia elettrica a frequenza industriale, da 3,5 MW a 5,4 MW; l'introduzione dell'illuminazione a LED su pensiline e sottopassi; la sostituzione delle stazioni di energia obsolete degli impianti di radiopropagazione in galleria sulla linea storica Bologna-Napoli.

L'articolo 5 prevede l'obbligo, per il gestore, di avviare una revisione dei processi manutentivi, con l'obiettivo di garantire le *performance* di rete contrattualizzate e conseguire un risparmio di spesa di circa 250 milioni di euro all'anno rispetto al dato storico dei costi di manutenzione richiamato nel punto W delle premesse (e cioè 1,9 miliardi l'anno), con un contenimento dei costi sulla rete ad alta velocità pari a circa 20 milioni annui. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi alla Commissione sulle modalità con le quali si intendono raggiungere tali risparmi di spesa.

L'articolo 6 indica le modalità di aggiornamento del contratto. In particolare si prevedono una serie di casi che rendono necessaria la stipulazione di un apposito atto integrativo da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di richiesta di ciascuna parte. L'articolo 6 prevede, in particolare, che ai fini dell'aggiornamento contrattuale il gestore possa indicare al Ministero le linee di cui propone la chiusura o la gestione con un minor livello di disponibilità rispetto alle *performance* già contrattualizzate ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7.5. In base all'articolo 7.5 nell'ipotesi in cui il livello di risorse riconosciute da parte dei Ministeri al gestore risultasse inferiore rispetto alle coperture ed ai fabbisogni riportati nel presente contratto all'allegato 4, RFI proporrà le misure da adottare in termini di

linee da gestire con un minor livello di disponibilità o da chiudere, seguendo i meccanismi di cui all'articolo 6. Qualora il Ministero non comunichi, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle proposte del gestore, l'accettazione di una delle proposte presentate dalla Società, ovvero non fornisca un'alternativa di ridisegno del servizio di disponibilità, il gestore procederà nell'attuazione delle misure proposte, fino alla comunicazione da parte del Ministero di una soluzione alternativa. Al riguardo ritiene necessario un chiarimento sul combinato disposto tra l'articolo 6 e l'articolo 7.5, poiché non appare chiaro come la procedura del meccanismo del silenzio-assenso sulle decisioni di RFI (salvo individuazione di una successiva diversa soluzione) di cui all'articolo 7.5 possa coordinarsi con la previsione che comunque le parti stipulino un atto integrativo del contratto, di cui all'articolo 6.

Le rimanenti disposizioni dell'articolo 7 prevedono che i Ministeri riconoscano a RFI, per ciascun anno di esecuzione del contratto e secondo la ripartizione prevista dall'allegato 4: contributi in conto esercizio (cioè di parte corrente) per le attività di manutenzione ordinaria e contributi in conto esercizio per le attività di *safety, security* e navigazione; contributi in conto impianto (cioè di conto capitale) per le attività di manutenzione straordinaria. Gli importi delle risorse disponibili e dei fabbisogni, sia in termini di competenza che in termini di cassa, sono indicati nell'allegato 4. Si prevedono, in termini di competenza, interventi per complessivi 5.295 milioni di euro (1.830 milioni di euro per il 2012; 1.770 milioni di euro per il 2013; 1.695 milioni di euro per il 2014); le risorse disponibili ammontano a complessivi 4.575 milioni di euro (1.830 milioni di euro per il 2012, 1.770 milioni di euro per il 2013 e 975 milioni di euro per il 2014). Emerge quindi un fabbisogno ancora da coprire, nell'anno 2014, di 720 milioni di euro.

Con riferimento a tale fabbisogno, evidenza che l'articolo specifica anche che le parti convengono che il completamento del

programma di manutenzione oggetto del contratto richiede anche la copertura dei fabbisogni dell'anno 2014 e che gli interventi previsti saranno soggetti a revisione ai sensi dell'articolo 6 in caso di indisponibilità delle risorse. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo fornisca indicazioni alla Commissione sulle modalità con le quali si intende procedere al reperimento dei 720 milioni mancanti per il 2014. Ritiene opportuno inoltre un chiarimento su una delle voci indicate nell'allegato vale a dire « Bilancio di previsione dello Stato – ridestinazione surplus » che reca uno stanziamento di 262 milioni di euro.

Segnala che si precisa anche, all'articolo 7.4, che le risorse del fondo infrastrutture ferroviarie di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 111 del 2011) pari a 300 milioni di euro per il 2012 e le risorse stabilite dalla legge n. 228/2012 (articolo 1, comma 175) pari a 300 milioni per il 2013, sono considerate impegnabili in termini di competenza per la copertura del fabbisogno 2012, fermo restando però che le disponibilità delle erogazioni per cassa è vincolata alle disponibilità fissate dalla legislazione vigente (e di conseguenza in termini di cassa le relative somme sono ripartite tra il 2013 e il 2014).

Si prevede infine che (articolo 7.6) fermo restando il livello complessivo di risorse previsto nel contratto, le parti concordano che la quota di copertura dei costi e il perimetro di rete oggetto di contribuzione potranno essere oggetto di modifica in caso di relazione alla revisione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria da parte degli operatori ai sensi della direttiva 2012/34/UE. Nelle more di tale revisione il gestore sottoporrà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 2013 una proposta di rimodulazione del pedaggio. In proposito, ricorda che con la direttiva 2012/34/UE si è proceduto alla rifusione delle direttive del cosiddetto « primo pacchetto ferroviario » (direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, recepite con il decreto legislativo n. 188/2003). L'articolo 12 della direttiva

prevede che i canoni riscossi siano conformi al diritto dell'Unione, in particolare nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, in particolare tra prezzo medio del servizio al passeggero e livello dei canoni. La totalità dei canoni imposti non deve compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia di passeggeri al quale si applicano. Anche su questo punto, ritiene opportuno che il Governo fornisca alla Commissione indicazioni sui criteri con i quali RFI intende procedere alla rideterminazione del canone, anche alla luce del disposto dell'articolo 24 del decreto-legge n. 69/2013, il quale, modificando l'articolo 17 del decreto legislativo n. 188/2003, ha previsto che il decreto ministeriale debba solo approvare la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto. In proposito, ricorda anche che la determinazione di criteri generali per i canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria potrebbe rientrare tra le competenze dell'Autorità di regolazione per i trasporti, istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011 ma non ancora pienamente operativa. Tra le competenze dell'Autorità rientrano infatti il compito di garantire « condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali » e quello di « definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi », nonché, con riferimento specifico al trasporto ferroviario, quello di « definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento », sentiti, al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati (articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011).

L'articolo 8 prevede che RFI predisponga, entro il mese di luglio di ciascun anno del contratto, un rendiconto delle *performance* di rete e dei costi sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente. In base all'articolo 8.7, RFI può comunque apportare a suo insindacabile giudizio variazioni agli interventi di manutenzione straordinaria « qualora rese necessarie da esigenze di carattere eccezionale, da insufficienza

dei parametri RAMS (cioè parametri di manutenzione del sistema con riferimento all'affidabilità, alla disponibilità e alla manutenibilità) da intervenuti obblighi di legge da prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria». Il Ministero sarà reso edotto di tali variazioni con motivata informativa. Al riguardo, giudica opportuno, ai fini di una più chiara definizione dei rapporti contrattuali tra il Ministero e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, una più precisa definizione delle fattispecie che autorizzano le variazioni degli interventi di manutenzione straordinaria da parte del gestore.

L'articolo 9 pone in capo ad RFI l'obbligo di attestare, attraverso il monitoraggio di qualità della rete, il livello degli indicatori di prestazione raggiunti, in coerenza con gli obiettivi dell'allegato 1. L'articolo prevede anche la possibilità di applicare ad RFI le penali di cui all'allegato 9 in caso di mancato rispetto degli obblighi e della tempistica delle comunicazioni di cui agli articoli 5 e 8. Si esclude l'applicazione di penali in caso di disponibilità degradata della rete dovuta ad « eventi di forza maggiore », come definiti dall'articolo 2 (« a titolo esemplificativo e non esaustivo: le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le manifestazioni, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali e le guerre). Il medesimo articolo prevede anche che l'importo complessivo di tutte le penali non potrà superare per ciascun anno il limite massimo del due per mille delle risorse annualmente erogate al gestore. Al riguardo, rileva che le somme assegnate al gruppo Ferrovie dello Stato Spa (senza indicazione specifica di quelle assegnate a RFI) sono ripartite in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia (nn. 1540, 1541, 1542, 1543 e 7122) mentre le risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie di cui al decreto-legge n. 98/2011 affluiscono al capitolo n. 7514 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ritiene quindi opportuno speci-

ficare quale sia l'ammontare al quale ci si riferisce al fine di calcolare il limite massimo di penalità.

L'articolo 10 affida al Ministero compiti di vigilanza e controllo sulle attività svolte dal gestore in esecuzione degli obblighi concessori e contrattuali. L'articolo prevede anche che RFI assicuri, previo avviso, l'accesso agli atti e ai documenti, nonché l'accesso alle linee, ai cantieri e agli impianti e l'impiego dei veicoli necessari nel rispetto delle norme di sicurezza e senza compromettere l'operatività del cantiere. L'onere per l'espletamento di tali attività è coperto dalle risorse complessive previste per l'esecuzione del contratto nella misura dello 0,5 per mille. Al riguardo, considerato che, come si è visto, il totale degli stanziamenti per cassa previsto dall'allegato 4 del contratto è pari a 4.575 miliardi per il triennio 2012-2014, osserva le risorse stanziare per le attività di controllo per il medesimo periodo dovrebbero risultare pari a 2.287.500 euro. Ritiene inoltre opportuna una riflessione sulla previsione che molteplici attività ispettive possano avvenire unicamente « previo avviso ». In proposito, osserva che si dovrebbe infatti considerare se una simile previsione non possa inficiare l'efficacia dei controlli.

L'articolo 11 prevede che il Ministero abbia il diritto di risolvere il contratto qualora risulti da almeno due monitoraggi consecutivi sulla qualità della rete che per ogni Gruppo di Rete l'indicatore del livello dei guasti sia superiore rispetto al livello contrattualizzato secondo quanto riportato nell'Allegato 1a (vale a dire: un numero guasti/km pari a 0,60 nelle linee con numero di treni al giorno pari o inferiore a 40, a 0,70 nelle linee con numero di treni al giorno compreso tra 40 e 100; a 1,25 nelle linee con numero di treni al giorno superiore a 100; a 2.10 nelle linee all'interno dei nodi e nelle linee con velocità pari o superiore a 250 km/h e dotate di ERMTS). Il contratto può essere anche risolto quando il Ministero eserciti il potere di decadenza o revoca della concessione, ai sensi dell'atto di concessione (decreto n. 138-T del 2000). L'articolo 12 disciplina modifiche, variazioni o rinunce



al Contratto che sono ritenute non valide se non risultanti da atto sottoscritto e firmato dalle Parti; l'articolo 13 disciplina le comunicazioni tra le parti; l'articolo 14 stabilisce che le prestazioni previste dal contratto siano esenti da IVA; l'articolo 15 reca disposizioni in materia di controversie tra le parti; l'articolo 16 precisa infine che gli indici e le rubriche contenute nel presente contratto sono posti al fine di facilitare la lettura e non hanno valore a fini interpretativi.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Paolo COPPOLA (PD) dichiara di condividere l'esigenza segnalata dal relatore di eliminare l'avviso in relazione all'effettuazione dei controlli. Ritiene infatti che, anche grazie alle tecnologie informatiche, tutti i documenti dovrebbero essere immediatamente disponibili. Non ritiene parimenti comprensibile l'esigenza di un preavviso nel caso di controlli nei cantieri. Aggiunge quindi una richiesta specifica di chiarimento in relazione all'allegato 4, rispetto al quale osserva che, nella parte della tabella in cui sono esposte le risorse per cassa, al punto 14.d, è indicata la cifra di 578 milioni di euro, di cui non è specificata la fonte dalla quale proviene.

Stefano QUARANTA (SEL) esprime apprezzamento per la puntualità delle osservazioni del relatore, con le quali si individuano molti degli aspetti dello schema di contratto di programma in esame. In particolare, con riferimento all'articolo 5, non risulta chiaro da dove potranno originarsi i risparmi prospettati e a suo avviso occorre assicurare che tali risparmi non pregiudichino la manutenzione della rete. Con riferimento all'articolo 6 e all'articolo 7, paragrafo 5, osserva che appare assai discutibile il meccanismo del silenzio assenso, in base al quale, in assenza di una proposta alternativa da parte del Ministero, il gestore può procedere all'attuazione delle misure da esso stesso proposte. Ugualmente condivisibili sono le richieste di chiarimento avanzate dal relatore in merito alle risorse indicate

all'articolo 7. Esprime altresì perplessità sulla possibilità, attribuita a RFI in base all'articolo 8, di apportare a suo insindacabile giudizio variazioni agli interventi di manutenzione straordinaria. Condivide altresì le osservazioni avanzate in ordine alla previsione per cui le attività ispettive possano essere effettuate previo avviso. In definitiva ritiene che lo schema di contratto di programma in esame rischi di alterare gravemente il rapporto tra lo Stato, quale concedente, e RFI, quale concessionario. Le clausole in esso contenute ampliano eccessivamente la discrezionalità di intervento assegnata a RFI. Questi elementi nella sostanza comportano uno slittamento del contratto di programma da una logica di servizio pubblico a una di mercato. A suo parere occorre, al contrario, riaffermare la centralità dei soggetti pubblici per assicurare il rispetto di una logica dei rapporti con i concessionari fondata sui criteri del servizio pubblico.

Andrea VECCHIO (SCpI) esprime forti critiche sulla connessione che ancora sussiste, all'interno del medesimo gruppo, rappresentato da Ferrovie dello Stato italiane, tra RFI, il soggetto che gestisce l'infrastruttura, e Trenitalia, il soggetto che gestisce i servizi di trasporto. Occorre a suo giudizio una netta separazione, che può essere assicurata da una privatizzazione sostanziale. Per questo invita la Commissione a non procedere alla votazione del parere, ma a sospendere l'esame dello schema di contratto di programma, per effettuare i necessari approfondimenti, anche attraverso l'acquisizione di consulenze. Osserva infatti che, a fronte di un livello molto scadente dei servizi forniti da Ferrovie dello Stato, occorre una vera apertura del mercato, che permetta anche ad altri operatori di utilizzare la rete ed effettuare servizi in condizioni di parità.

Vincenzo GAROFALO (PdL) chiede chiarimenti in merito all'allegato 4. Osserva infatti che in tale allegato è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'importo complessivo delle risorse destinate alla *safety, security* e navigazione.



Chiede invece al rappresentante del Governo di fornire l'importo disaggregato delle risorse specificamente destinate alla navigazione, per ciascuno dei tre anni sopra indicati.

Paolo GANDOLFI (PD), nel concordare con le osservazioni formulate dal relatore, rileva che lo schema di contratto di programma in esame attiene ai servizi relativi alla gestione e manutenzione della rete. Chiede pertanto al rappresentante del Governo chiarimenti in merito alle modalità con le quali è regolato il rapporto tra Ministero e Ferrovie dello Stato per quanto concerne, da un lato, la gestione del servizio di trasporto e, dall'altro, gli investimenti relativi allo sviluppo della rete infrastrutturale.

Martina NARDI (SEL), nel condividere interamente le osservazioni del collega Quaranta, ritiene opportuno evidenziare come l'esame dello schema di contratto di programma in oggetto possa rappresentare per la Commissione l'occasione per considerare da vicino il gruppo Ferrovie dello Stato e le attività da esso svolte. Rileva infatti che in molte occasioni è possibile cogliere nelle modalità di funzionamento di tale gruppo sprechi di risorse e proliferazione di società, anche con incarichi ricoperti, in modo incrociato, dalle medesime persone. Per questo ribadisce l'auspicio che l'atto in esame possa fornire alla Commissione lo stimolo per verificare l'organizzazione e le modalità di gestione del gruppo Ferrovie dello Stato.

Diego DE LORENZIS (M5S) condivide molte delle osservazioni emerse dal dibattito, che traggono origine da una percezione diffusa della qualità scadente del servizio ferroviario. Ritiene che il rappresentante del Governo debba fornire chiarimenti anche sui criteri in base ai quali sono valutate le *performance* di rete. Segnala altresì che la riduzione dei costi spesso viene conseguita attraverso la sottrazione dal servizio di linee o tratti di rete, con conseguenti disagi per l'utenza. A suo parere occorre modificare profonda-

mente le modalità di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, in modo da garantire il diritto alla mobilità per le fasce deboli, per quanto concerne i servizi operati secondo criteri di mercato, fare in modo che si determinino le condizioni che possano effettivamente favorire una riduzione dei costi del servizio a carico degli utenti.

Ivan CATALANO, *presidente*, alle numerose osservazioni e richieste di chiarimenti emerse dal dibattito aggiunge alcuni ulteriori elementi su cui ritiene che il rappresentante del Governo debba soffermarsi. In primo luogo segnala al Governo l'opportunità di stralciare la previsione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 10, in base al quale lo 0,5 per mille delle risorse previste per l'esecuzione del contratto di programma è versato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Osserva altresì che dovrebbe essere superata l'indicazione di 720 milioni di euro quali risorse da reperire in conto competenza. Ritiene altresì che il Governo dovrebbe fornire un'indicazione precisa di quali possano essere gli eventi di forza maggiore per i quali, ai sensi dell'articolo 9, non si applicano penalità a carico di RFI. Infine evidenzia l'opportunità di prevedere specifici obblighi a carico di RFI di rendere pubbliche le modalità con cui gestisce la rete.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA, in considerazione del numero e della specificità delle richieste di chiarimenti avanzate, si riserva di effettuare con le competenti strutture del Ministero la necessaria istruttoria per fornire gli elementi di informazione e di valutazione sollecitati. Invita pertanto la Presidenza a rinviare l'esame dello schema di contratto di programma a una successiva seduta.

Ivan CATALANO, *presidente*, anche in considerazione della richiesta del rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.**

**C. 1574 Governo.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2013.

Magda CULOTTA, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*). Sottolinea il proprio impegno nel cercare di raccogliere nella proposta di parere tutte le sollecitazioni emerse dal dibattito. Sono state peraltro tralasciate le osservazioni che non erano riconducibili all'ambito di competenza della Commissione, con particolare riferimento alle previsioni dell'articolo 10 in materia di edilizia scolastica. Segnala in ogni caso che tali questioni hanno trovato riscontro in emendamenti presentati dal proprio Gruppo presso la Commissione competente in sede referente.

Paolo GANDOLFI (PD) ringrazia la relatrice per avere inserito nella proposta di parere un'osservazione, che riprendendo la proposta da lui avanzata nel corso del dibattito, prospetta l'individuazione all'interno delle istituzioni scolastiche di un responsabile della mobilità. Ritieni opportuno precisare che l'emendamento di cui è primo firmatario, corrispondente nei contenuti a tale osservazione, è stato formulato in modo da escludere in ogni caso che la misura proposta si traduca in un aggravio di adempimenti a carico del per-

sonale docente amministrativo delle istituzioni scolastiche.

Diego DE LORENZIS (M5S) segnala alla relatrice che la proposta di parere non tiene conto dell'osservazione da lui formulata nel corso del dibattito per cui nella formulazione dell'articolo 11 del decreto-legge non si precisa espressamente che la connettività *wireless* si riferisce all'accesso ad Internet.

Magda CULOTTA (PD), *relatore*, riformula la propria proposta di parere nel senso di inserire, all'osservazione di cui alla lettera *b*), dopo le parole: « alla realizzazione e fruizione della connettività *wireless* » le seguenti: « alla rete Internet » (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime la valutazione positiva del Governo sulla proposta di parere del relatore, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.25.****SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.**

**C. 730 Velo ed altri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° agosto 2013.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che, entro il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato già per l'11 luglio 2013, sono state presentate oltre ottanta proposte emendative (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 67 di giovedì 1° agosto 2013*). Invita il relatore e il Governo ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Silvia VELO (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli emendamenti Vecchio 1.1 e 1.3 e sull'emendamento Catalano 1.4. Propone parere favorevole sull'emendamento Catalano 1.2, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere, tra le finalità della legge, la « disponibilità di una rete dorsale che sia in grado di interconnettersi con le reti di trasporto locale e transnazionale e della logistica » (*vedi allegato 3*). Riguardo agli identici emendamenti Quaranta 1.5 e Catalano 1.6, che prevedono che il complesso di infrastrutture che definisce la piattaforma logistica territoriale faccia riferimento nel caso delle isole al territorio regionale in luogo di quello interregionale, ritiene opportuno che i proponenti precisino la finalità di tali proposte emendative, sulle quali in ogni caso occorre a suo avviso acquisire le valutazioni del Governo. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Catalano 1.7, a condizione che sia riformulato inserendo dopo la parola « integrati » le seguenti: « di rilevanza nazionale, gestiti in forma imprenditoriale » (*vedi allegato 3*). Invita il proponente al ritiro dell'emendamento Catalano 1.8, in quanto sostituisce la definizione relativa al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, contenuta nel testo della proposta di legge, con una definizione relativa allo *standard* « open data ». Pur ritenendo che la questione della disponibilità di dati in formato aperto meriti di essere approfondita, è a suo giudizio opportuno in ogni caso mantenere nel testo della proposta di legge il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, come sede diretta e specifica di

confronto tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e regioni. Invita il proponente al ritiro dell'emendamento Vecchio 1.9, che sostituisce il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica con il Comitato nazionale per il trasporto merci e la logistica, in quanto appare a suo giudizio opportuno mantenere per il Comitato un ambito di competenza più ampio, che faccia riferimento anche alla intermodalità. Per analoghe ragioni, invita il proponente al ritiro dell'emendamento Oliaro 1.10, che sostituisce il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica con il Comitato nazionale del cargo ferroviario. Invita infine il proponente al ritiro dell'emendamento Catalano 1.11, che aggiunge tra le definizioni quella di « *no profit utility* » quale modello organizzativo per assicurare che gli utili siano investiti nel miglioramento del servizio, in quanto si tratta di una definizione non specificamente attinente ai contenuti del provvedimento.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere concorde con quello del relatore. Per quanto riguarda specificamente gli identici emendamenti Quaranta 1.5 e Catalano 1.6, invita i proponenti a ritirarli, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto si tratta emendamenti limitativi della definizione di piattaforma logistica territoriale.

Ivan CATALANO, *presidente*, intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, osserva che le proposte emendative del proprio gruppo sono connesse tra loro e sono finalizzate a modificare e integrare il testo in modo coerente, perseguendo alcune ben chiare finalità. Per quanto concerne in modo specifico la disponibilità dei dati relativi al trasporto in formato aperto, invita pertanto il relatore ad accantonare l'emendamento 1.4, di cui è primo firmatario, eventualmente anche al fine di individuare una diversa formulazione.

Paolo COPPOLA (PD) con specifico riferimento alla questione indicata dal collega Catalano, osserva che l'emendamento 1.8 è stato formulato come sostitutivo della definizione di Comitato nazionale per l'intermodalità e pertanto avrebbe l'effetto, al di là dei propri contenuti specifici, di sopprimere tale comitato. A suo giudizio invece l'emendamento avrebbe dovuto essere formulato come aggiuntivo e pertanto auspica un intervento del relatore in questo senso.

Silvia VELO (PD), *relatore*, condivide l'opportunità di accantonare tutte le proposte emendative concernenti la questione dei dati in formato aperto, anche al fine di individuare la più idonea formulazione.

La Commissione approva l'emendamento Vecchio 1.1 (*vedi allegato 3*).

Ivan CATALANO, *presidente*, accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 1.2, di cui è primo firmatario (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva l'emendamento Catalano 1.2, come riformulato (*vedi allegato 3*). Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Vecchio 1.3 e Catalano 1.4 (*vedi allegato 3*).

Silvia VELO (PD), *relatore*, ribadisce l'invito ai proponenti degli identici emendamenti Quaranta 1.5 e Catalano 1.6 a chiarire le finalità della proposta emendativa. Osserva infatti che, per quanto possa ritenersi ragionevole, nel caso delle regioni insulari, fare riferimento al territorio regionale, la natura stessa della piattaforma logistica comporta che essa svolga funzioni di connessione di natura interregionale; ciò vale anche quando si tratti di isole.

Stefano QUARANTA (SEL) chiede di porre in votazione l'emendamento 1.5 di cui è primo firmatario.

Ivan CATALANO, *presidente*, mantiene la richiesta di porre in votazione l'emendamento 1.6 di cui è primo firmatario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Quaranta 1.5 e Catalano 1.6 (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 67 di giovedì 1° agosto 2013*).

Ivan CATALANO, *presidente*, ritiene opportuna una breve sospensione della seduta per valutare la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 di cui è primo firmatario. Osserva peraltro che la definizione di interporto contenuta nella proposta emendativa corrisponde esattamente a quella prevista dalla normativa dell'Unione europea.

Sospende quindi brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.45.**

Ivan CATALANO, *presidente*, accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 1.7, di cui è primo firmatario (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva l'emendamento Catalano 1.7, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvia VELO (PD), *relatore*, ribadisce l'opportunità di accantonare l'emendamento Catalano 1.8, al fine di individuare la più appropriata formulazione delle misure concernenti la disponibilità in formato aperto dei dati relativi al trasporto.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA si dichiara favorevole ad un accantonamento dell'emendamento 1.8 per un approfondimento della questione.

La Commissione accantona l'emendamento Catalano 1.8.

Andrea VECCHIO (SCpI) non condivide le motivazioni addotte dal relatore per invitarlo a ritirare l'emendamento 1.9. Osserva infatti che sarebbe opportuno specializzare i compiti del Comitato, riferen-

doli alla materia del trasporto merci. Per questo insiste per la votazione del proprio emendamento 1.9. La Commissione respinge l'emendamento Vecchio 1.9.

Roberta OLIARO (SCpI) con riferimento al proprio emendamento 1.10 sottolinea l'importanza di dare specifico rilievo al settore del cargo ferroviario.

Silvia VELO (PD), *relatore*, condivide l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci. Ritiene peraltro che tale obiettivo possa essere perseguito in modo più efficace ed appropriato, anche attraverso specifici interventi in altra sede. Per quanto concerne il merito dell'emendamento in esame, osserva che definire l'ambito di competenza del comitato con riferimento al cargo ferroviario, piuttosto che all'intermodalità, comporta il rischio di escludere altre modalità di trasporto, quali ad esempio il trasporto marittimo, che la proposta di legge in esame intende sostenere. Ribadi-

sce pertanto l'invito al ritiro dell'emendamento Oliaro 1.10.

Roberta OLIARO (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.10.

Ivan CATALANO, *presidente*, ritira il proprio emendamento 1.11. In considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



## ALLEGATO 1

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.  
C. 1574 Governo.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante: « Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca » (C. 1574 Governo),

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole e per il relativo personale, per le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per le università e di natura fiscale;

per quanto concerne l'ambito delle competenze della Commissione, appaiono rilevanti le previsioni di cui agli articoli 6 e 11, che recano misure volte a favorire e sostenere finanziariamente la dotazione di dispositivi digitali e il potenziamento delle possibilità di connessione *wireless* all'interno delle istituzioni scolastiche;

in particolare l'articolo 6, comma 2 destina la somma complessiva di 2,7 milioni di euro per l'anno 2013 e 5,3 milioni per l'anno 2014 per l'acquisto di dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso agli studenti delle scuole secondarie, appartenenti a famiglie a basso reddito; la disposizione è espressamente finalizzata alla riduzione della spesa delle famiglie per l'acquisto di libri scolastici;

a tale proposito appare restrittiva la finalità indicata, dal momento che i materiali didattici digitali appaiono prioritariamente volti a rendere più efficace la

didattica e, attraverso l'interattività propria di tali strumenti, permettere agli studenti approfondimenti utili a migliorare l'apprendimento. Sarebbe opportuno, inoltre, favorire attività formative a favore dei docenti, finalizzate a permettere un efficace e pieno utilizzo di tali dispositivi e un conseguente miglioramento dell'attività didattica;

l'articolo 11 reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014 per assicurare la realizzazione e la fruizione della connettività *wireless* negli istituti secondari, prioritariamente di secondo grado; tale misura è volta a permettere l'accesso degli studenti ai materiali didattici e ai contenuti digitali;

al riguardo sarebbe opportuno che le risorse stanziato fossero utilizzate prioritariamente per la dotazione di apparecchiature digitali e informatiche per gli istituti che ne siano sprovvisti e per la realizzazione e la fruizione della connettività a banda larga, e solo per gli istituti che ne siano già dotati, per la realizzazione della connessione *wireless*, ciò al fine di superare il digital divide e assicurare al territorio una maggiore omogeneità in termini di infrastrutturazione tecnologica e connettività alla rete;

considerato che negli orari di ingresso e uscita dalle scuole si produce una forte alterazione del traffico, soprattutto nelle zone urbane e metropolitane a causa dello spostamento di studenti, docenti e operatori scolastici, sarebbe opportuno identificare, all'interno di ciascuna istituzione scolastica ed educativa sede di di-



rigenza scolastica, il responsabile della mobilità, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998, recante « Mobilità sostenibile nelle aree urbane », al fine di valutare tempi e modi di ingresso e uscita dagli istituti scolastici con rilevante bacino di utenza e pianificare, concordemente con il comune, un piano che elimini le criticità di traffico legate a tali flussi,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, tra le finalità individuate in relazione ai contributi per l'acquisto di dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali, in primo luogo il miglioramento della didattica e in secondo luogo la riduzione della spesa per le famiglie. A tale proposito si segnala altresì l'opportunità di favorire opportune attività di formazione a vantaggio dei docenti per assicurare il pieno

utilizzo dei dispositivi digitali, al fine di adottare metodi didattici più efficaci;

b) con riferimento all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di destinare le risorse ivi stanziata in via prioritaria alla realizzazione della connettività a banda larga nelle scuole che non ne siano dotate e all'acquisto di apparecchiature digitali e informatiche per le attività didattiche e, in via secondaria, alla realizzazione e fruizione della connettività *wireless* per le istituzioni scolastiche già dotate di infrastrutturazione a banda larga;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che preveda che, all'interno di ciascuna istituzione scolastica ed educativa sede di dirigenza scolastica sia individuato un responsabile della mobilità, con il compito di trasmettere all'ufficio scolastico provinciale e al comune territorialmente competente eventuali indicazioni finalizzate alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari di ingresso e uscita dalle scuole per limitare la congestione del traffico.

## ALLEGATO 2

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.  
C. 1574 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante: « Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca » (C. 1574 Governo),

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole e per il relativo personale, per le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per le università e di natura fiscale;

per quanto concerne l'ambito delle competenze della Commissione, appaiono rilevanti le previsioni di cui agli articoli 6 e 11, che recano misure volte a favorire e sostenere finanziariamente la dotazione di dispositivi digitali e il potenziamento delle possibilità di connessione *wireless* all'interno delle istituzioni scolastiche;

in particolare l'articolo 6, comma 2 destina la somma complessiva di 2,7 milioni di euro per l'anno 2013 e 5,3 milioni per l'anno 2014 per l'acquisto di dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso agli studenti delle scuole secondarie, appartenenti a famiglie a basso reddito; la disposizione è espressamente finalizzata alla riduzione della spesa delle famiglie per l'acquisto di libri scolastici;

a tale proposito appare restrittiva la finalità indicata, dal momento che i materiali didattici digitali appaiono prioritariamente volti a rendere più efficace la

didattica e, attraverso l'interattività propria di tali strumenti, permettere agli studenti approfondimenti utili a migliorare l'apprendimento. Sarebbe opportuno, inoltre, favorire attività formative a favore dei docenti, finalizzate a permettere un efficace e pieno utilizzo di tali dispositivi e un conseguente miglioramento dell'attività didattica;

l'articolo 11 reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014 per assicurare la realizzazione e la fruizione della connettività *wireless* negli istituti secondari, prioritariamente di secondo grado; tale misura è volta a permettere l'accesso degli studenti ai materiali didattici e ai contenuti digitali;

al riguardo sarebbe opportuno che le risorse stanziato fossero utilizzate prioritariamente per la dotazione di apparecchiature digitali e informatiche per gli istituti che ne siano sprovvisti e per la realizzazione e la fruizione della connettività a banda larga, e solo per gli istituti che ne siano già dotati, per la realizzazione della connessione *wireless*, ciò al fine di superare il digital divide e assicurare al territorio una maggiore omogeneità in termini di infrastrutturazione tecnologica e connettività alla rete;

considerato che negli orari di ingresso e uscita dalle scuole si produce una forte alterazione del traffico, soprattutto nelle zone urbane e metropolitane a causa dello spostamento di studenti, docenti e operatori scolastici, sarebbe opportuno identificare, all'interno di ciascuna istituzione scolastica ed educativa sede di di-

rigenza scolastica, il responsabile della mobilità, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998, recante « Mobilità sostenibile nelle aree urbane », al fine di valutare tempi e modi di ingresso e uscita dagli istituti scolastici con rilevante bacino di utenza e pianificare, concordemente con il comune, un piano che elimini le criticità di traffico legate a tali flussi,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, tra le finalità individuate in relazione ai contributi per l'acquisto di dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali, in primo luogo il miglioramento della didattica e in secondo luogo la riduzione della spesa per le famiglie. A tale proposito si segnala altresì l'opportunità di favorire opportune attività di formazione a vantaggio dei docenti per assicurare il pieno

utilizzo dei dispositivi digitali, al fine di adottare metodi didattici più efficaci;

b) con riferimento all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di destinare le risorse ivi stanziare in via prioritaria alla realizzazione della connettività a banda larga nelle scuole che non ne siano dotate e all'acquisto di apparecchiature digitali e informatiche per le attività didattiche e, in via secondaria, alla realizzazione e fruizione della connettività *wireless* alla rete Internet per le istituzioni scolastiche già dotate di infrastrutturazione a banda larga;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che preveda che, all'interno di ciascuna istituzione scolastica ed educativa sede di dirigenza scolastica sia individuato un responsabile della mobilità, con il compito di trasmettere all'ufficio scolastico provinciale e al comune territorialmente competente eventuali indicazioni finalizzate alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari di ingresso e uscita dalle scuole per limitare la congestione del traffico.

## ALLEGATO 3

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. C. 730 Velo ed altri.****EMENDAMENTI APPROVATI**

*Al comma 1, sostituire le parole: e piattaforme logistiche territoriali con le seguenti:; piattaforme logistiche territoriali e infrastrutture intermodali.*

**1. 1.** Vecchio.

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di media e lunga distanza e la disponibilità di una rete dorsale che sia in grado di interconnettersi con le reti di trasporto locale e transnazionale e della logistica.*

**1. 2.** *(nuova formulazione)* Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) perseguire la sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle attività di trasporto merci e di logistica.*

**1. 3.** Vecchio.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) fornire gli strumenti necessari per l'utilizzo di un unico standard di comunicazione delle informazioni, riguardanti il trasporto delle merci e le merci stesse, nonché ogni altra informazione rilevante.*

**1. 4.** Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco.

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) per « interporto », un complesso organico di strutture e servizi integrati, di rilevanza nazionale, gestiti in forma imprenditoriale e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;.*

**1. 7.** *(nuova formulazione)* Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00231 Leva: Approvazione del contratto di sviluppo della società Ittierre Spa .....	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	106
5-00553 Prodani: Approvazione ed esecuzione del progetto di riconversione e riqualificazione per l'area industriale di Trieste .....	102
5-00746 Bellanova: Esclusione di alcune città pugliesi dalle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane .....	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	108
5-00825 Prodani: Localizzazione del rigassificatore previsto tra i progetti infrastrutturali prioritari in ambito energetico nella zona dell'Alto Adriatico .....	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	110
5-00829 Fitto: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Officine Meccaniche del gruppo Kion .....	103
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	112
Sull'ordine dei lavori .....	103

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	103
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	113

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa per l'anno 2012 del Ministero dello sviluppo economico. Doc. CLXIV, n. 10 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i> ) .....	104
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di relazione del Relatore)</i> .....	114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105
---	-----

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**5-00231 Leva: Approvazione del contratto di sviluppo della società Ittierre Spa.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniilo LEVA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita

dal rappresentante del Governo sia in ordine alla situazione dei lavoratori coinvolti dalla cassa integrazione sia con riferimento al contratto di sviluppo che dovrebbe finalmente consentire il rilancio degli investimenti nella regione Molise.

**5-00553 Prodani: Approvazione ed esecuzione del progetto di riconversione e riqualificazione per l'area industriale di Trieste.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione ricordando che, dopo la presentazione dell'interrogazione in titolo, l'area di Trieste è stata dichiarata area di crisi complessa. Segnala che il Ministero dello sviluppo economico ha avviato dalla fine dello scorso mese di agosto l'interlocuzione tra la regione Friuli Venezia-Giulia, l'Autorità portuale, la provincia e il comune di Trieste per l'elaborazione dell'accordo di programma. Nel frattempo, il gruppo Arvedi ha manifestato interesse a rilevare la Ferriera di Servola, oggi facente parte della Lucchini Spa e sottoposta ad amministrazione straordinaria. Questa novità è stata giudicata molto positivamente sia dal Governo sia dalle amministrazioni locali per il mantenimento e lo sviluppo dell'attività della Ferriera. In recenti incontri tra le autorità locali e il Governo è stato elaborato uno schema di accordo di programma che riguarda le bonifiche dell'area in concessione alla Ferriera (di cui una parte – il cosiddetto Nasone – potrà essere destinata alla costruzione di banchine). L'Autorità portuale ha predisposto un piano ed è in corso la procedura di evidenza pubblica per la bonifica e la costruzione della banchina ed è stato definito il piano (in corso di approvazione da parte del Ministero dell'ambiente) per la bonifica e la costruzione della banchina nella seconda parte dell'area del Nasone. Il gruppo Arvedi sta preparando un piano industriale che prevede una prima fase in cui dovrebbe realizzarsi un contratto di affitto tra Arvedi e Lucchini, che consenta ad Arvedi di entrare nella gestione e conseguentemente di presentare un piano

industriale con un'ottica di medio-lungo periodo. Al tavolo istituito presso il MiSE è attualmente in corso una discussione sulle caratteristiche delle opere da realizzare a completamento di quelle già predisposte dall'Autorità portuale in modo da ottenere la completa bonifica del sito e l'adeguamento dell'attività della Ferriera sia in termini ambientali, sia di collocamento coerente con le altre attività dell'area portuale.

Aris PRODANI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto per l'aggiornamento costante sulla situazione della Ferriera di Servola. Sollecita quindi la definizione della tempistica del piano di risanamento ambientale.

**5-00746 Bellanova: Esclusione di alcune città pugliesi dalle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea infatti le sue preoccupazioni per il destino delle città pugliesi che, se venissero escluse dall'ambito nazionale del previsto sistema di aiuti destinati alle c.d. zone franche urbane, subirebbero una grave penalizzazione essendo territori già duramente colpiti dalla perdurante crisi economica. Auspica quindi che il preannunciato decreto interministeriale che estende l'ambito di applicazione degli aiuti anche alle ZFU pugliesi sia emanato tempestivamente.

**5-00825 Prodani: Localizzazione del rigassificatore previsto tra i progetti infrastrutturali prioritari in ambito energetico nella zona dell'Alto Adriatico.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo



nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Osserva in particolare che il Ministero dello sviluppo economico ritiene di importanza strategica il progetto del rigassificatore, ma non esclude una sua diversa localizzazione.

Aris PRODANI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Ricorda di avere presentato altre interrogazioni sul rigassificatore di Zaule. Lamenta la mancanza di una posizione definita del Governo in merito alla localizzazione del rigassificatore. Ricorda che la vicepresidente della Commissione europea, Viviane Reding, in un recente incontro a Trieste ha ribadito che la decisione sulla localizzazione dell'impianto è di competenza italiana. Sollecita pertanto il Governo a manifestare in maniera definitiva la propria posizione in merito.

**5-00829 Fitto: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Officine Meccaniche del gruppo Kion.**

Antonio DISTASO (Pdl) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio DISTASO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo che ha chiarito anche la situazione dei lavoratori sul versante salariale. Auspica in ogni caso che il MiSE possa sollecitare un incontro tra l'azienda ed i lavoratori con lo scopo di sbloccare la situazione al fine di far sgombrare la sede attualmente occupata e consentire ai potenziali investitori interessati di visitare lo stabilimento di Bari.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.55.**

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone alla Commissione un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di anticipare la prevista sede consultiva con il parere alla VII Commissione sull'AC 1574.

La Commissione concorda.

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.**

**C. 1574 Governo.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione volta a ripristinare la previsione del parere parlamentare in relazione alle nomine dei componenti dell'ANVUR e con una osservazione volta ad estendere a comuni e province le previsioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del provvedimento in esame.

Edoardo NESI (SCpI), preannuncia voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere il contenuto sia della condizione che dell'osservazione contenute nella proposta di parere preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole.

Stefano ALLASIA (LNA), nel giudicare estremamente chiaro e preciso il contenuto della proposta di parere preannuncia il voto favorevole anche del gruppo della Lega nord.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.), preannuncia il voto favorevole del gruppo misto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*Allegato 5*).

**La seduta termina alle 14.20.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa per l'anno 2012 del Ministero dello sviluppo economico.**

**Doc. CLXIV, n. 10.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul documento in esame (*allegato 6*).

Davide CRIPPA (M5S), chiede chiarimenti sui tempi di presentazione alle Camere della relazione sullo Stato della spesa da parte del MISE, rilevando un notevole ritardo nella presentazione rispetto al termine previsto dalla normativa vigente.

Entrando nel merito dei contenuti della relazione si sofferma in particolare sul raggiungimento degli obiettivi del dipartimento energia. In particolare rileva che

nell'illustrazione degli obiettivi la relazione, anziché limitarsi ad un rendiconto delle attività relative all'anno 2012, contiene dei riferimenti anche a degli elementi di programmazione riferibili più propriamente all'anno 2013 e segnatamente il riferimento al piano emergenza per il gas e all'accordo negoziato sulla misura di aiuto relativa al progetto CCS Sulcis che, a quanto gli risulta, risale allo scorso 2 agosto. Più in generale ritiene che i dati contenuti nella relazione in esame non siano facilmente intellegibili, così come l'indicazione percentuale degli obiettivi raggiunti, pertanto ritiene che la Commissione non sia posta nelle migliori condizioni per esprimere un parere favorevole o sfavorevole sull'azione amministrativa del Ministero.

Stefano ALLASIA (LNA), nel sottolineare l'accuratezza della relazione predisposta dal relatore Taranto ritiene che al contrario il documento presentato dal MISE, che oltretutto potrebbe essere stato predisposto anche sulla base dell'attività del precedente Governo Monti, sia improntato alla filosofia non condivisibile della *spending review* che ha condotto anche il citato Ministero ad assumere delle scelte di gestione a suo giudizio opinabili.

Quanto alle giuste considerazioni in ordine alla tempistica sollevate dal collega Crippa osserva come ormai anche le amministrazioni locali si trovino costrette ad approvare i bilanci con un anno di ritardo e quindi anche il Parlamento purtroppo può trovarsi nelle condizioni di esprimere i pareri richiesti sui documenti del Governo ben oltre i termini previsti. Certamente in questo caso i limiti di tollerabilità sono stati ampiamente superati.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, desidera precisare che la questione della metodologia di analisi circa il grado di raggiungimento degli obiettivi è oggetto di una specifica osservazione nelle premesse della proposta di relazione da lui illustrata alla Commissione in cui segnatamente viene rilevata «l'allineamento verso l'alto» del

raggiungimento dei suddetti obiettivi. Rivela inoltre che nella medesima relazione emerge la consapevolezza circa la non piena corrispondenza dei suoi contenuti rispetto allo scopo che la normativa vigente assegna a tale documento e cioè di fornire uno strumento di analisi in materia di efficienza della spesa e di *spending review*. Nel concordare quindi parzialmente con i rilievi sollevati dal collega Crippa sottolinea che la Commissione, per svolgere un'analisi più approfondita, avrebbe dovuto attivare una interlocuzione diretta con le direzioni del Ministero dello sviluppo economico. Ritiene peraltro necessario sottolineare che per quanto riguarda il grado di raggiungimento degli obiettivi si tratta di una valutazione interna dell'azione amministrativa.

Davide CRIPPA (M5S), ribadisce che la Commissione si trova ad esaminare un documento che per i suoi contenuti risulta di difficile comprensione e valutazione. Evidenzia l'oggettiva impossibilità di valutare il grado di efficacia della spesa ed in particolare la congruità delle risorse spese rispetto ai singoli obiettivi previsti.

In conclusione ribadisce la difficoltà nell'esprimere un parere che entri nel merito della relazione in esame.

Gianluca BENAMATI (PD), condivide le osservazioni svolte dal collega Crippa anche sul versante dell'esigenza di un'ulteriore approfondimento, che certamente la Commissione può decidere di svolgere. Ritiene altresì necessario sottolineare come i dati forniti dalla relazione facciano riferimento ad obiettivi e priorità di carattere interno al Ministero dello sviluppo economico e specificatamente il grado di efficienza dell'amministrazione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che la Commissione si trova in effetti ad affrontare una procedura nuova che prevede il coinvolgimento delle Commissioni di merito nel tentativo di fornire indica-

zioni al Governo in materia di *spending review*. Invita il relatore a sottolineare, nel documento che la Commissione si accinge a votare, la difficoltà di analisi e di comprensione dei dati forniti dall'Amministrazione dello sviluppo economico e l'esigenza di migliorare la qualità degli indicatori adottati.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), evidenzia come nella relazione in esame i dati sono presentati in modo assai criptico ed il principale limite, che incide nella capacità di analisi della Commissione, è rappresentato dal fatto che si tratta di dati relativi ad attività amministrativa dei singoli dipartimenti e da essi stessi elaborati. Ritiene quindi che la Commissione possa opportunamente svolgere delle considerazioni anche critiche sulle modalità di presentazione dei dati e sulla metodologia di analisi adottata sottolineando altresì la difficoltà di attuazione della nuova procedura. Riconosce quindi all'onorevole CRIPPA di aver sollevato una questione seria su cui riflettere.

Edoardo NESI (SCpI), nel ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto e per l'approfondita relazione condivide la necessità di svolgere un ulteriore approfondimento sui contenuti della relazione in esame e condivide le perplessità sollevate dal collega CRIPPA circa l'effettiva praticabilità di un esame nel merito del documento in esame. Preannuncia in ogni caso il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione predisposta dal relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-00231 Leva: Approvazione del contratto di sviluppo della società Ittierre Spa****TESTO DELLA RISPOSTA**

I problemi in cui si trova la ITTIERRE SpA sono all'attenzione del Governo da tempo, in quanto già nell'anno 2010 la suddetta società era stata sottoposta ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 270/99.

A tal riguardo, si precisa che la società acquirente Albisetti ha rilevato il complesso aziendale ITTIERRE dalla procedura di amministrazione straordinaria nel mese di novembre 2010, impegnandosi contrattualmente per un biennio al mantenimento dell'attività e dei livelli occupazionali.

Conseguentemente, è venuto meno anche il monitoraggio della Procedura di amministrazione straordinaria (ossia dei suoi organi Commissari, Comitato e del Ministero dello sviluppo economico) in ordine alla esecuzione della stessa vendita, quantomeno sotto il profilo imprenditoriale.

Il 9 aprile scorso si è tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico una riunione alla presenza dei rappresentanti della procedura di Amministrazione straordinaria e le OOSS per la messa in mobilità dei lavoratori che non sono stati assorbiti nell'ambito della procedura di vendita.

La messa in mobilità di tali lavoratori discende dal fatto che è già stata utilizzata tutta la Cassa integrazione in deroga cui si poteva ricorrere.

Perdurando lo stato di crisi, è stato attivato, altresì, un tavolo relativo all'azienda ITTIERRE ed all'acquirente Albisetti.

In data 3 settembre 2013 si è, infatti, tenuto presso il MiSE un ulteriore incon-

tro per la verifica della situazione della società. In tale sede l'azienda aveva comunicato di aver in corso importanti contatti con possibili nuovi soci, che l'avrebbero affiancata portando in Ittierre nuova finanza. Verrà, quindi, definito un nuovo piano industriale che avrebbe dovuto prevedere gli aspetti finanziari ed industriali alla luce dell'intervento dei nuovi soci.

Pur tuttavia, il rappresentante legale della società non aveva escluso il possibile ricorso alla procedura di concordato.

Per quanto concerne il « Contratto di Sviluppo « ITTIERRE SpA » ed il relativo piano industriale e prospettive della filiera tessile regionale, il Ministero del Lavoro ha appreso, a seguito di un'ispezione compiuta in data 2 ottobre 2013, che in data 18 gennaio 2012 l'impresa aveva chiesto al Ministero dello Sviluppo economico di accedere alla procedura di negoziazione per la concessione di agevolazioni di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2010.

Il contratto di sviluppo prevedeva un investimento pari a 48 milioni di euro, dei quali 38 milioni sarebbero stati assicurati da parte privata, con pagamento degli investimenti previsto in consuntivo, mentre 8,3 milioni sarebbero stati a carico di parte pubblica.

Al fine di avviare la procedura del contratto di sviluppo si sono tenuti diversi incontri sia presso la Regione Molise sia presso il Ministero dello sviluppo economico, proprio al fine d'avviare la procedura del contratto di sviluppo.

Con delibera del 2 maggio 2012 n. 280 la regione Molise manifestava l'interesse per la concretizzazione del contratto di sviluppo proposto dall'Ittierre dando man-

dato alle strutture dell'Assessorato per lo Sviluppo Economico per l'avvio di un confronto operativo con il MISE e con Invitalia S.p.a.

Con successiva delibera del 23 ottobre 2012 n. 640 la Giunta Regionale aveva autorizzato l'utilizzo delle economie rinvenienti dalla quota di cofinanziamento, resa disponibile sul capitolo del bilancio previsionale 2012 e 2013 e relativa al Contratto di Programma Molise Agroalimentare Scarl, per contribuire, unitamente alle risorse statali, al cofinanziamento dei Contratti di sviluppo.

Tuttavia, come precisato dalla competente direzione del MiSE, le risorse assegnate ai contratti di sviluppo nell'ambito delle assegnazioni previste dal Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 (PON R&C), del Piano di Azione Coesione (PAC) e delle risorse liberate PON Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-2006 (PON SIL) ex DM 28 settembre 2012, risultavano finalizzate al finanziamento di programmi di sviluppo localizzati esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Successivamente, l'articolo 3 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Rifinanziamento dei contratti di sviluppo» ha destinato 150 milioni di euro per il «rifinanziamento dei programmi di

sviluppo nel settore industriale ... da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono destinatari di risorse per la concessione di agevolazioni».

Pertanto, in relazione al quesito posto dagli onorevoli Interroganti concernente i motivi che ritardano l'approvazione del Contratto di sviluppo in argomento, si evidenzia che soltanto alla luce della suddetta disposizione normativa, sarà possibile procedere all'istruttoria delle istanze di contratto relative ad iniziative localizzate anche nelle Regioni del Centro-Nord, incluso il Molise.

Si precisa infine, come comunicato dal Ministero del Lavoro che in data 18 settembre 2012 la Società ha presentato ricorso al Tribunale d'Isernia per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con termine, concesso con decreto del medesimo Tribunale, sino al 26 novembre 2013 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo.

Risulta altresì che al momento l'azienda si avvale di ammortizzatori sociali con la concessione della cassa integrazione ordinaria per il periodo dal 26 agosto 2013 al 23 novembre 2013 con riguardo a n. 589 lavoratori.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-00746 Bellanova: Esclusione di alcune città pugliesi dalle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 37 del decreto-legge n. 179/2012 stabilisce che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013, oggetto del Piano di azione e coesione, nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono concorrere al finanziamento delle tipologie di agevolazioni (esenzioni fiscali e contributive) di cui alle lettere da *a*) a *d*) dell'articolo 1, comma 341, della legge n. 296/2006, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria a essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006, da definire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Pertanto, ai sensi della predetta norma, le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del piano di azione e coesione, nonché di ulteriori risorse proprie regionali, possono essere utilizzate per il finanziamento delle 12 Zone franche urbane (da ora ZFU) – tra le 22 complessivamente finanziate sull'intero territorio nazionale dal CIPE con delibera n. 14/2009 – ricadenti nelle Regioni « Convergenza », unitamente alle altre Zone franche urbane, sempre localizzate nelle predette Regioni, valutate am-

missibili nella Relazione tecnica del Dipartimento per la Coesione e lo Sviluppo del MiSE, allegata alla medesima delibera, ma non finanziate dal CIPE.

Infine, la norma prevede la possibilità di finanziare, con le citate risorse, ulteriori ZFU individuate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della legge n. 296 del 2006, da definire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Relativamente alla Regione Puglia, le ZFU che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del decreto-legge n. 179/2012, possono essere finanziate con risorse del Piano di azione e coesione (e con eventuali risorse proprie regionali) sono:

le 3 ZFU finanziate con delibera CIPE n. 14/2009 (Andria, Lecce e Taranto);

le 8 ZFU valutate ammissibili dal Dipartimento Sviluppo e Coesione del MiSE ma non finanziate dalla delibera CIPE del 2009 (Barletta, Foggia, Lucera, Manduria, Manfredonia, Molfetta, San Severo, Santeramo in Colle).

Rispetto alla previsione riportata nell'ultimo capoverso dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179/2009, non risulta al Ministero che la Regione Puglia abbia individuato ulteriori ZFU ai sensi della procedura prevista dall'articolo 1, comma 342, della legge n. 296/2006.

Il « Piano di azione coesione – 3° aggiornamento », tra le azioni anticicliche (paragrafo 3.1.1.), ha previsto, richia-



mando esplicitamente la norma dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179/2012, una specifica misura agevolativa in favore delle micro e piccole imprese ubicate nelle Zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo Convergenza, assegnando alla misura una dotazione finanziaria complessiva di 377 milioni di euro. Il predetto Piano di azione e coesione riporta, all'allegato n. 2, le ZFU ammesse al finanziamento; per la Regione Puglia, vengono riportate le 11 ZFU già menzionate.

Successivamente alla predisposizione del Piano di azione e coesione, la Regione Puglia ha manifestato la volontà di finanziare gli interventi, già previsti nella misura 3.1.(1) del Piano di azione coesione, con propri strumenti, relativamente alle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale (vedi, al riguardo, informativa al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013).

In data 10 aprile 2013 è stato firmato il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'articolo 37. Con tale decreto, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo, sono fissati le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni (poi registrato dalla Corte dei Conti in data 17 giugno 2013).

Vista la volontà espressa dalla Regione Puglia in merito al finanziamento, con strumenti regionali, delle ZFU ricadenti nel proprio territorio, nel predetto decreto ministeriale non sono evidentemente presenti riferimenti alle 11 ZFU pugliesi.

Successivamente alla registrazione del provvedimento, è stata avviata un'interlocuzione tra Regione Puglia e gli uffici del Ministero (DPS) finalizzata a far rientrare le 11 ZFU pugliesi nell'ambito di applicazione del « dispositivo » nazionale.

Tuttavia, allo stato attuale, per rendere effettiva e operativa tale modifica, resta da perfezionare sia la modifica al Piano di azione coesione – con la formalizzazione della mutata volontà della Regione Puglia, previa informativa e presa d'atto del CIPE – e da adottare un nuovo decreto interministeriale, a modifica e integrazione del decreto ministeriale 10 aprile 2013, che estenda l'ambito di applicazione del dispositivo di aiuto anche alle ZFU pugliesi.

Si segnala, infine, che lo schema di decreto modificativo del decreto ministeriale 10 aprile 2013 è già stato predisposto. Tuttavia, l'iter per l'adozione del decreto resta condizionato alla modifica del Piano di azione coesione nel senso su indicato.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-00825 Prodani: Localizzazione del rigassificatore previsto tra i progetti infrastrutturali prioritari in ambito energetico nella zona dell'Alto Adriatico**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo in titolo, si fa presente quanto segue.

Il progetto del terminale di Zaule risponde pienamente ai requisiti previsti per le Infrastrutture Strategiche previste dalla SEN – Strategia Energetica Nazionale – approvata nel marzo scorso dai Ministri dello sviluppo economico e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per soddisfare le esigenze di diversificazione e di sicurezza d'approvvigionamento di gas, nonché per lo sviluppo dell'Italia come Hub sud-europeo

Inoltre, esso è già incluso, unico terminale di rigassificazione italiano, anche nella lista dei « Progetti di Interesse Comune » (PCI), recentemente redatta secondo il nuovo Regolamento N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, recante gli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (TEN-E).

Tale elenco è stato fondamentalmente composto a partire dai piani decennali dei gestori delle reti energetiche ed integrato da richieste di inserimento di progetti effettuate direttamente dagli investitori privati. Questi ultimi progetti sono stati vagliati da gruppi di esperti della Commissione in funzione dell'interesse transfrontaliero, requisito che ha ovviamente privilegiato le interconnessioni tra reti di Stati membri; nel caso di stoccaggi di gas e terminali di rigassificazione di GNL, che per definizione non possono che essere collocati nel territorio di un solo Stato Membro, sono stati mantenuti solo quelli per i quali le Autorità di regolazione

abbiano attestato il beneficio transfrontaliero, circostanza che si è verificata, nel caso del terminale di Zaule, grazie all'intervento del Regolatore austriaco.

Ai sensi del citato Regolamento è stato convocato, in data 6 giugno 2013, il cosiddetto *Decisional Body*, costituito dagli Stati membri e dalla Commissione, nel corso del quale il progetto è stato mantenuto nelle liste dei progetti di interesse prioritario europeo (PCI) redatte, nei mesi precedenti, dai gruppi regionali di cui fanno parte anche i Regolatori nazionali ed i Gestori nazionali delle reti.

Per i progetti presenti, nell'ambito del citato regolamento comunitario 347/2013/CE, sono previste procedure autorizzative semplificate e la possibilità di ottenere limitati finanziamenti comunitari.

Lo scorso 24 luglio si è tenuta a Bruxelles la riunione del gruppo decisionale sui PCI che ha definito la lista dei progetti energetici che saranno sottoposti alla Commissione europea che adotterà la lista definitiva con atto delegato. In tale lista, nonostante il parere sfavorevole della Slovenia, è rimasto il progetto con il nome « Onshore LNG Terminal in the Northern Adriatic ».

Tuttavia si rende noto anche che si è svolta, il 12 settembre scorso a Venezia, la prima riunione del tavolo di coordinamento a livello trilaterale (Italia, Slovenia, Croazia) di tutte le iniziative infrastrutturali nell'Alto Adriatico, come proposto nella riunione del Comitato Ministri di Italia e Slovenia nell'ottobre 2012, nel corso della quale sono stati esaminati tutti

i progetti infrastrutturali dell'area tra cui, oltre quelli di interesse italiano, anche i progetti di terminali di rigassificazione in Slovenia nel porto di Koper, e nell'isola di Krk, in Croazia.

Si fa presente, inoltre, che nella succitata lista il progetto è denominato come « rigassificatore in terraferma nel Nord Adriatico » proprio per tener conto di una sua possibile delocalizzazione nell'area del Nord Adriatico, come previsto dal decreto di sospensione della VIA: tale circostanza sarà valutata dal MATTM alla scadenza del termine 18 ottobre fissato dal decreto, in funzione del verificarsi o meno di una delle due circostanze alternative previste nel DM (spostamento dell'impianto in altra località da parte della società proponente, o revisione del Piano Regolatore portuale per renderlo compatibile con la presenza dell'impianto).

Al riguardo preme evidenziare che, considerato quanto già deliberato dall'Autorità Portuale di Trieste in merito alla incompatibilità della localizzazione del terminale nell'area portuale e che la società proponente il progetto ha impugnato

al Tar Lazio il decreto di sospensione della VIA, verosimilmente, alla data del 18 ottobre p.v., nessuna delle due ipotesi presenti nel DM di sospensiva sarà realizzata: pertanto, il Ministro dell'Ambiente dovrà pronunciarsi nel merito, confermando o revocando la VIA positiva a suo tempo adottata.

Nel secondo caso, con la revoca della VIA positiva, il Ministero dello sviluppo economico sarà nella condizione di dover rigettare la domanda di autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

Si precisa, infine, come anche sottolineato dalla Commissione tecnica VIA-VAS nel suo parere di supporto al DM di sospensiva, che non compete alle Amministrazioni specificare i siti dove ubicare i terminali di rigassificazione, essendo queste infrastrutture realizzate in regime di mercato libero da operatori privati che presentano direttamente istanze di autorizzazione sulle quali poi si pronunciano le amministrazioni competenti, locali e centrali, sulla base del rapporto ambientale e dei piani territoriali interessati.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-00829 Fitto: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Officine Meccaniche del gruppo Kion****TESTO DELLA RISPOSTA**

La vicenda delle Officine Meccaniche presenta aspetti molti complessi. Dopo l'annuncio da parte della Kion di voler cessare la produzione nello stabilimento di Modugno, il MiSE e la Regione Puglia si sono attivati per individuare possibili soluzioni, valutando anche la possibilità di riconvertire la produzione.

Come peraltro noto agli interroganti, nel gennaio 2013 si è raggiunto un accordo tra Kion e Frazer Nash, impresa inglese specializzata nella produzione di taxi ibridi, che prevedeva inizialmente una produzione di taxi destinata al mercato inglese con successivo ampliamento nel mercato europeo.

Nei mesi scorsi si è determinato un *impasse* che ha visto la Frazer Nash venire meno agli impegni assunti nell'accordo.

A nulla sono valsi i tentativi del MiSE, anche attraverso i canali diplomatici, per ricondurre la Frazer Nash al rispetto degli accordi sottoscritti e per evidenziare che l'Italia non è disposta ad accettare un comportamento scorretto come quello messo in atto dall'azienda inglese.

Per quanto riguardo lo stato della vertenza in corso si segnala che il blocco degli ingressi messo in atto dalle organizzazioni sindacali e contrastato dalla OM CARRELI (Gruppo tedesco KION) è stato oggetto di una richiesta alla Magistratura, al quale entrambe le parti hanno fatto ricorso. Data la difficile situazione venutasi a creare è stato sollecitato l'intervento del

Ministero dello Sviluppo Economico al fine della composizione della controversia.

Il Ministero dello Sviluppo Economico sta definendo con le parti in causa una data per promuovere l'ennesimo incontro, volto a favorire una intesa che sblocchi la situazione.

Si evidenzia che la riapertura degli ingressi è essenziale per consentire ai potenziali investitori interessati allo stabilimento OM CARRELLI di Bari di verificare lo stato degli impianti e dell'immobile onde potere, eventualmente, formulare una proposta di acquisizione o di affitto.

Ritengo, tuttavia che anche grazie all'impegno notevole da parte della regione Puglia, vi siano spazi per individuare nuovi soggetti in grado di rilevare lo stabilimento.

Il Ministero del Lavoro per quanto di sua competenza, ha comunicato che in favore dei lavoratori è stata autorizzata la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito dell'approvazione di un programma di crisi aziendale volto alla cessazione di attività con un programma di cessazione degli esuberi articolato in 24 mesi.

Con un primo Decreto del 5 novembre 2012 è stato autorizzato il periodo di integrazione salariale dal 1.luglio 2012 al 30 giugno 2013; con un ulteriore Decreto del 9 agosto 2013 è stato autorizzato il periodo di integrazione salariale dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014.

## ALLEGATO 5

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione,  
università e ricerca. C. 1574 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n.104 del 2013, recante *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca* (C. 1574 Governo);

riconoscendo la centralità del capitale umano nell'economia della conoscenza e considerando, pertanto, la spesa in ricerca e istruzione come investimento e non come un costo;

apprezzate le misure volte agli interventi di edilizia scolastica, con particolare riferimento all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza delle scuole, nonché le misure finalizzate ad una migliore trasparenza nei processi di nomina dei membri dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR;

valutata positivamente la previsione di nuove assunzioni di personale tecnolo-

gico e di ricerca dell'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), anche in relazione alle esigenze della protezione civile;

manifestando, infine, perplessità in ordine alla copertura finanziaria che penalizza importanti settori produttivi già provati dalla crisi, nonché i consumatori,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito a ripristinare la previsione del parere parlamentare in relazione alle nomine dei componenti dell'ANVUR, anche con la previsione di tempi ristretti e certi per l'espressione dello stesso parere;

*e la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito di estendere a comuni e province le previsioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

## ALLEGATO 6

**Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa per l'anno 2012 del Ministero dello sviluppo economico. Doc. CLXIV, n. 10.**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la « Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dello sviluppo economico, corredata dal Rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio (anno 2012) » (Doc. CLXIV);

rilevato che le priorità politiche perseguite dal MISE nel 2012, sono, nella Relazione, così sintetizzate: « Incentivare la crescita dimensionale delle imprese, la loro proiezione internazionale, gli investimenti in ricerca e innovazione, i recuperi di produttività, il rafforzamento della finanza d'impresa ed un più agevole accesso al credito, ridurre i costi dell'energia ed i costi legati all'avvio di un'azienda, gli adempimenti burocratici necessari per la sua conduzione e persino quelli associati alla sua chiusura, così come i costi derivanti dalla scarsa concorrenza in alcuni settori strategici, eliminare, infine, i ritardi sulle reti digitali e nell'infrastrutturazione fisica del Paese... »;

osservato che la metodologia utilizzata per la valutazione del grado di raggiungimento da parte di ciascun Centro di responsabilità del MISE degli obiettivi strategici assegnati segnala, su un totale di 23 obiettivi analizzati, un grado di raggiungimento del 100 per cento in riferimento ad 11 obiettivi, tra il 99 ed il 98 per

cento in riferimento a 5 obiettivi, tra il 95 ed il 90 per cento in riferimento ad ulteriori 5 obiettivi e, infine, dell'89 e dell'86 per cento per i residui 2 obiettivi;

osservato, ancora, che:

a) 15 programmi rispondenti alle priorità politiche segnalano un alto grado di informatizzazione in 6 casi, medio in 3 casi, basso in 6 casi;

b) la riduzione del personale (da 3.229 unità nel 2011 a 3.103 unità nel 2012) è totalmente dovuta ai pensionamenti;

c) in attuazione degli obiettivi di *spending review*, è stato presentato, a marzo del 2012, un piano triennale di razionalizzazione delle spese che, a conclusione dell'esercizio 2012, ha consentito risparmi di oltre 0,9 milioni di euro;

d) il MEF ha disposto accantonamenti sui capitoli di spesa del MISE per acquisto di beni e servizi pari ad 1,7 milioni di euro per il 2012 e riduzioni per 6 milioni per ciascun anno a decorrere dal 2013;

e) la ricognizione dei debiti della pubblica amministrazione, effettuata ai sensi del decreto-legge n. 35/2013, ha condotto, per il MISE, all'individuazione di uno *stock* di posizioni debitorie pari ad euro 7.624.218;



sottolineato che, da quanto annotato in sede di Relazione, emerge, tra l'altro, che:

a) relativamente agli obiettivi strategici di competenza del Dipartimento Energia, risulta confermata l'incidenza del conflitto di competenze e della complessità dei procedimenti di intesa interistituzionale, nonché del contenzioso amministrativo, sullo sviluppo delle infrastrutture energetiche;

b) relativamente agli obiettivi strategici di competenza del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, risulta confermata la positività dell'esperienza del Piano di Azione Coesione ai fini dell'accelerazione della spesa e della riprogrammazione delle risorse riferite al ciclo di programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali europei, mentre l'analisi degli effetti degli incentivi all'innovazione (FIT, PIA Innovazione, L. 488/92) suggerisce, allo stato, che tali incentivi « probabilmente aiutano l'attività ordinaria di R&S delle imprese diminuendone i costi ma con effetti addizionali che rimangono nel complesso ridotti... », e che, ad impedire la piena efficacia addizionale, significativamente concorrono « le modalità di erogazione, specialmente i tempi lunghi legati ai processi di selezione, e quindi alla fine l'incertezza sulla loro effettiva concessione ... »;

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

*con le seguenti osservazioni:*

si ravvisa la necessità di approfondire la valutazione d'impatto « dei risultati sul contesto socio-economico » anche attraverso un'evoluzione metodologica che consenta più articolate e motivate analisi ed attestazioni del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici;

emerge, altresì, la necessità di una gestione unificata dei capitoli dedicati alle spese di funzionamento e, soprattutto ed in più ampia prospettiva, di un « piano industriale » che connetta compiutamente

priorità politiche, missioni, programmi ed obiettivi strategici con l'allocazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, favorendo così processi di razionalizzazione e contenimento della spesa sottratti alla logica dei tagli lineari che « se, da un lato, hanno consentito di avere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, dall'altro hanno contribuito alla formazione di debiti fuori bilancio nelle singole Amministrazioni, poiché non si è potuto agire con la stessa tempestività sul lato della spesa caratterizzata da una struttura non immediatamente comprimibile »;

sul versante del perseguimento delle priorità politiche, si sottolinea, in ragione di quanto particolarmente evidenziato in premessa, il rilievo dell'efficienza del circuito decisionale del sistema-Paese ai fini della tempestività d'intervento delle politiche pubbliche e, dunque, la centralità dei processi di semplificazione normativa, amministrativa ed istituzionale, nonché, con specifico riferimento alle politiche per la coesione territoriale, la necessità dell'avanzamento dell'azione di riprogrammazione e di nuova programmazione dei fondi europei sulla scorta di un'attenta selezione di obiettivi strategici funzionali alla riduzione dei divari di cittadinanza e di produttività, supportata da coerenza e stabilità del quadro di programmazione finanziaria;

quanto alle politiche per le imprese ed agli strumenti di incentivazione ad esse diretti, si rinnovano le raccomandazioni in ordine alla tempestività dell'adozione di ogni provvedimento amministrativo attuativo delle disposizioni in materia, nonché dell'osservanza dei principi in materia di rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni e di politiche d'impresa di cui allo « Statuto delle imprese » (Legge 11 novembre 2011, n. 180);

da ultimo, si segnala la necessità di dare risposta a quanto segnalato da Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione in ordine alla « grave compromissione » dell'attività degli Organismi di normalizzazione italiani (UNI e CEI) causata dalla drastica decurtazione dei contributi ad essi diretti.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile ( <i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	116
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	120
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	117
DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	117
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	117
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo .....	119
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di mobilità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova .....	119

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 ottobre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

**La seduta comincia alle 14.45.**

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

(*Esame del documento conclusivo e rinvio*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunica, quindi, che la presidenza ha predisposto, a conclusione delle audizioni contemplate nel programma dell'indagine conoscitiva, una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*), che rimette alle valutazioni dei componenti della Commis-

sione, dichiarandosi disponibile ad accogliere eventuali, ulteriori, richieste di modifica e di integrazione della proposta medesima.

Intervengono, per svolgere talune considerazioni di carattere generale, i deputati Walter RIZZETTO (M5S) e Giorgio ARAUDO (SEL).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.**

**C. 1574 Governo.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che la Commissione conclude oggi il dibattito di carattere generale sul provvedimento in titolo, mentre la votazione della proposta di parere, che il relatore si è riservato di presentare, avrà luogo nella seduta già fissata per la giornata di domani.

Preso atto, tuttavia, che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.**

**C. 750 Dell'Orco e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che l'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo era stato inserito all'ordine del giorno della odierna seduta della Commissione, in vista dell'espressione del parere di competenza alla X Commissione, chiamata a riferire all'Assemblea sull'argomento a partire dall'inizio della prossima settimana. Fa notare, tuttavia, che la Commissione di merito ha svolto, nella seduta di ieri, l'esame degli emendamenti riferiti al testo del progetto di legge C. 750 Dell'Orco, iscritto, su richiesta del gruppo del Movimento 5 Stelle, nel calendario dei lavori dell'Assemblea in « quota opposizione » e adottato, pertanto, come testo base per l'esame in sede referente; in quell'ambito, la X Commissione ha approvato taluni emendamenti, interamente soppressivi dei due unici articoli di cui si compone il provvedimento, con ciò determinando l'implicita contrarietà della Commissione stessa rispetto al testo della proposta nel suo insieme.

In tal senso, fa presente che la X Commissione ha conseguentemente già deliberato il conferimento del mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea su tale progetto di legge: per tali ragioni, la XI Commissione non può che prendere atto degli esiti dell'esame in

sede referente del provvedimento, che hanno di fatto determinato il venir meno dell'oggetto del parere da esprimere in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

Davide BARUFFI (PD), pur riconoscendo come non si possa che prendere atto delle comunicazioni del presidente, esprime rammarico per il fatto che non si sia riusciti ad approvare un testo unificato delle proposte di legge presentate sulla materia in esame, considerate le delicate implicazioni, anche dal punto di vista occupazionale, che la tematica in oggetto pone all'attenzione del Parlamento. Fa presente di aver presentato su tale argomento, specificamente riferito al territorio modenese, un atto di sindacato ispettivo, che auspica possa essere discusso quanto prima, al fine di avviare quella riflessione sul tema che non è stato possibile affrontare nella giornata odierna.

Walter RIZZETTO (M5S) esprime il proprio disappunto per la soppressione da parte della Commissione di merito dei due articoli della proposta di legge C. 750, che miravano a porre rimedio ad una liberalizzazione selvaggia degli orari degli esercizi commerciali, suscettibile, a suo avviso, di determinare vantaggi per la sola grande distribuzione, a scapito dei piccoli esercizi e della stessa cittadinanza. Fa notare che il provvedimento in questione non faceva altro che rimettere agli enti locali il compito della pianificazione degli orari a tutela dei consumatori e dei lavoratori, garantendo, peraltro, ampie forme di liberalizzazione nelle zone turistiche. Dichiarò, pertanto, che il suo gruppo continuerà nella battaglia a favore dell'approvazione del testo in esame.

Titti DI SALVO (SEL), espresso dispiacere per l'esito dell'esame del provvedimento in sede referente, che impedisce di fatto alla XI Commissione di pronunciarsi nel merito delle materie di propria competenza, fa notare che l'argomento andrebbe esaminato con attenzione, consi-

derata la delicatezza delle questioni in gioco. Intendendo esprimere in ogni caso talune considerazioni di carattere generale sul punto, rileva che sarebbe auspicabile garantire la massima certezza nelle scelte, a tutela di tutti i soggetti coinvolti, rinviando la regolamentazione dei diversi aspetti di dettaglio all'autonomia delle parti, anche in considerazione dei gravi disagi in termini di regimi orari che graverebbero sui lavoratori interessati.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) manifesta rammarico per l'impossibilità di esprimere un parere sul provvedimento in esame, atteso che esso interviene in una materia delicata, di grande interesse per i lavoratori e le imprese. Ritiene che sull'argomento andrebbe svolta una riflessione approfondita, che possa condurre a sottolineare come l'espansione della grande distribuzione non rechi sempre dei vantaggi dal punto di vista occupazionale, soprattutto nell'ambito dei piccoli esercizi commerciali, come testimoniato, peraltro, dai dati registrati dalle Camere di commercio del Nord-Est del Paese.

Luisella ALBANELLA (PD) ritiene che l'argomento in esame ponga all'attenzione questioni delicate, che chiamano in causa la vivibilità delle città e dei comuni in genere, il rispetto dei centri storici, i trasporti urbani, nonché la tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori. Giudica riduttivo, pertanto, limitarsi a discutere della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, sottolineando come sarebbe necessario ampliare la riflessione ad altri aspetti più significativi, che riguardano l'erogazione dei servizi urbani a favore della collettività. Ritiene poi importante ragionare sull'effettiva utilità di tali liberalizzazioni, considerati i riflessi negativi che esse potrebbero produrre sulla condizione dei lavoratori, tenuto conto, peraltro, che ciò non è sempre compensato, a suo avviso, da concreti incrementi di posti di lavoro.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pur apprezzando il complesso delle considerazioni svolte, ribadisce che la Commissione non può che prendere atto delle determinazioni assunte dalla Commissione di merito e, dunque, non procedere all'esame in sede consultiva del provvedimento.

**La seduta termina alle 15.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 9 ottobre 2013.*

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.**

**C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.20.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 9 ottobre 2013.*

**Disposizioni in materia di mobilità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.**

**C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 16.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

*1. Premessa: il programma e gli obiettivi dell'indagine.*

*2. I principali elementi emersi nel corso delle audizioni.*

*3. Conclusioni e proposte.*

**1. Premessa: il programma e gli obiettivi dell'indagine.**

La XI Commissione, nell'ambito della propria attività conoscitiva, ha ritenuto opportuno svolgere un'indagine conoscitiva sull'emergenza occupazionale, con specifico riferimento al tema della disoccupazione giovanile, al fine di approfondire, in particolare, i fattori che incidono sulla capacità del sistema di incentivare il lavoro e soprattutto l'occupazione delle giovani generazioni. La Commissione ha, infatti, deliberato il programma dell'indagine, nel giugno scorso, nella prospettiva di fornire utili elementi di valutazione in vista dell'assunzione di decisioni il più possibile condivise e supportate da dati certi, tenuto conto che il tema del lavoro è da subito rientrato tra le priorità politiche individuate dal Governo per fronteggiare la crisi in atto. Come testimoniato anche dalle dichiarazioni programmatiche pronunciate in Parlamento dal Presidente del Consiglio dei ministri all'inizio della legislatura, le politiche per sviluppare l'occupazione sono considerate un punto essenziale dell'azione dell'Esecutivo e la Commissione ha, pertanto, inteso dare subito un segnale in questa direzione, prima ancora dell'adozione, da parte del Governo, del decreto-legge n. 76 del 2013, che ha rappresentato un primo intervento sulle tematiche del lavoro e rispetto al

quale, peraltro, la stessa indagine ha inteso fornire spunti di riflessione e indicazioni operative di indubbia utilità, nell'ottica di una valutazione informata e consapevole dei suoi contenuti.

In questo contesto, la XI Commissione si è proposta di comprendere le diverse «sfaccettature» delle problematiche esistenti, concentrandosi su diversi aspetti, che vanno dalla riduzione del carico fiscale sul lavoro, alle ipotesi di interventi correttivi della legge n. 92 del 2012 (di riforma del mercato del lavoro), nelle parti in cui, alla luce dei primi mesi di esperienza applicativa, sono emersi profili di criticità e margini di miglioramento, fino all'analisi sulle politiche attive del lavoro e alle ipotesi di iniziative di riforma dei centri per l'impiego.

L'indagine, originariamente deliberata l'11 giugno 2013, è stata successivamente prorogata fino al 30 settembre 2013, in modo da consentire la conclusione delle audizioni incluse nel programma e favorire un approfondito esame del documento conclusivo.

Nell'ambito dell'indagine, la XI Commissione ha svolto un articolato e interessante ciclo di audizioni, che hanno avuto inizio, come detto in precedenza, nel giugno 2013 e si sono sviluppate lungo un arco di circa tre mesi. In particolare, sono intervenuti rappresentanti delle parti sociali, delle associazioni di categoria dei settori produttivi e professionali maggiormente coinvolti, di operatori del mercato del lavoro, delle autonomie territoriali, di istituti, centri di studio, di ricerca e di statistica, di associazioni che agiscono nel settore del mercato lavoro, di esperti del



settore. Il ciclo di audizioni si è esaurito, nella seduta del 25 settembre 2013, con lo svolgimento dell'ultima audizione.

Si ricorda, peraltro, che, all'incirca nella fase intermedia dello svolgimento di tale percorso di indagine (alla fine del mese di luglio), la Commissione ha approvato un documento interlocutorio con il quale si è inteso dare conto dei lavori svolti fino a quel momento e dei conseguenti elementi conoscitivi emersi. Per tali ragioni, si ritiene ora opportuno completare il quadro di ricognizione acquisito nel corso delle audizioni, aggiornandolo con gli ultimi dati forniti dagli auditi ed elaborando le consuete riflessioni conclusive dell'indagine, che puntano a dare un inquadramento al lavoro svolto e a riassumere le linee di tendenza rappresentate durante l'indagine.

Nel loro complesso, d'altra parte, le audizioni hanno rappresentato un importante momento di confronto costruttivo e collaborativo con i soggetti coinvolti, che ha permesso di delineare un quadro completo delle problematiche esistenti e dei principali dati in materia, ponendo in luce anche il positivo contributo che le istituzioni rappresentative, in primo luogo il Parlamento, possono fornire.

Per tali ragioni, il presente documento è stato elaborato in termini sintetici ed è strutturato in due parti distinte: con la prima, vengono illustrati i principali elementi di valutazione e di conoscenza forniti nel corso delle audizioni; con la seconda, invece, si punta a evidenziare talune proposte conclusive, come desumibili dai contributi ricevuti dai soggetti intervenuti nell'indagine, anche in vista della possibile adozione di specifiche iniziative in materia.

## **2. I principali elementi emersi nel corso delle audizioni.**

Il presente paragrafo intende realizzare una sintesi dei numerosi contributi forniti alla Commissione sul tema oggetto dell'indagine, fermo restando che – per quanto concerne l'enorme mole di dati ed elementi conoscitivi emersi nei circa tre mesi

di suo svolgimento – non può che farsi rinvio ai resoconti stenografici delle audizioni svolte e alla documentazione depositata dai soggetti intervenuti.

Lungi dal voler rappresentare l'integrale ricostruzione delle posizioni dei soggetti auditi, dunque, questa sezione contiene la sintesi dei principali elementi emersi che, peraltro, sono esposti – per ragioni di natura sistematica – nell'ordine cronologico di svolgimento delle rispettive audizioni, anche in modo da rispecchiare il contesto di riferimento nelle diverse fasi in cui le audizioni stesse hanno avuto luogo.

Sotto questo profilo, si ricorda che le prime audizioni effettuate hanno visto la partecipazione dell'ISFOL e di Italia Lavoro.

I rappresentanti dell'ISFOL hanno evidenziato come la riduzione del cuneo fiscale sia in grado di migliorare la competitività complessiva del sistema economico: per un verso, infatti, essa genererebbe un aumento della propensione al consumo dei lavoratori a più basso reddito e, per altro verso, produrrebbe generali effetti positivi per la crescita dell'occupazione. È stato altresì sottolineato come sia opportuno accompagnare l'attivazione di politiche per l'occupazione con politiche industriali e di sviluppo, evitando interventi che si limitino alla mera regolazione dei contratti di lavoro.

Passando ad esaminare la diffusione dei contratti atipici, è stata evidenziata una caduta sensibile dell'utilizzo del lavoro intermittente e del lavoro mediante collaborazione, che, ad avviso dell'Istituto, testimonia come la legge n. 92 del 2012 abbia introdotto dei meccanismi di « pulizia del mercato del lavoro », riportando l'utilizzo di queste forme flessibili ad un livello fisiologico. Di converso, è stato sottolineato un incremento del ricorso del contratto a tempo determinato, imputabile anche all'introduzione dell'elemento di acausalità nel primo contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore con durata massima di dodici mesi.

È stato, quindi, fatto notare come la legge n. 92 del 2012 non abbia portato, in

virtù di una maggiore flessibilità in uscita, ad una maggiore disponibilità dei datori di lavoro in termini di assunzioni a tempo indeterminato: si è registrata, piuttosto, la propensione al ricorso verso forme contrattuali meno impegnative rispetto a quella del contratto a tempo indeterminato.

È stato evidenziato come l'apprendistato sia ancora lontano dal rappresentare il principale contratto di inserimento al lavoro dei giovani, rimanendo un istituto che porta i giovani verso il lavoro, ma in una quota limitata. Si è rilevata, dunque, la mancanza di un sistema formativo duale, in cui si abbia la possibilità di scegliere due percorsi formativi di pari dignità: studio, da un lato; alternanza scuola e lavoro, dall'altro. Sottolineata in ogni caso la difficoltà ad importare un modello come quello tedesco in Italia, si è ritenuto tuttavia possibile addivenire ad un sistema misto, che preveda, ad esempio, un raccordo maggiore con le imprese nell'ultimo anno di studio attraverso la valorizzazione dell'apprendistato.

Segnalata l'importanza dell'orientamento, che in Italia appare troppo fragile, dal momento che migliaia di giovani scelgono corsi di laurea senza sbocchi lavorativi, è stata infine evidenziata la necessità di una riforma del sistema di servizi per l'impiego, che preveda anche la valorizzazione delle strutture accreditate.

I rappresentanti di Italia Lavoro evidenziano, a fronte di una crisi occupazionale che assume caratteristiche critiche nel Mezzogiorno e tra i giovani, l'esigenza di intraprendere politiche attive razionali, ovvero segmentate per fasce di età e di territorio (i giovani tra i venti e i ventinove anni e il Sud d'Italia richiedono, infatti, un'attenzione specifica). Occorre, a loro avviso, semplificare le catene di comando, rendendo meno farraginosi e più chiari i rapporti tra Stato, regioni e province, elaborando politiche di *fine tuning*, che prevedano incentivi o investimenti molto più selezionati.

Rilevato che il centro per l'impiego non appare funzionale all'occupazione e all'incrocio tra domanda e offerta, ma solo

all'erogazione di determinate prestazioni assistenziali, si ritiene necessaria una sua rivisitazione che si fondi sulla *partnership* pubblico-privato e sulla collaborazione tra più soggetti, oltre che sull'interoperabilità tra le diverse strutture.

Si ritiene inoltre necessario recuperare la tradizione delle scuole professionali e degli istituti tecnici – che è stata persa, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno – valorizzando il turismo, l'agricoltura, alcune filiere caratteristiche del *made in Italy*, del sistema produttivo o dei servizi, anche attraverso un rilancio dello strumento dell'apprendistato soprattutto nel Sud.

Sulla base di fonti Eurostat, in ordine alla spesa per le politiche del lavoro dal 2005 al 2010, è stato evidenziato come dei circa 30,6 miliardi di euro stanziati per interventi di politica del lavoro ai servizi per il lavoro vanno meno di cinquecento milioni di euro, una percentuale pari all'1,5 per cento.

Nell'ambito di audizioni di esperti della materia, il professor Tito Boeri ha parlato di 7 milioni di persone che oggi in Italia sono in condizioni di disagio occupazionale (se si considerano 3 milioni di disoccupati, altri 3 milioni di lavoratori scoraggiati, nonché coloro che lavorano part time).

Egli ritiene che la legge n. 92 del 2012, più che incidere sulla flessibilità in uscita, abbia prodotto effetti negativi sulle assunzioni, aggravando la crisi occupazionale, senza indirizzare i lavoratori verso un percorso di stabilità.

Si è poi evidenziato come gli interventi di incentivo temporanei e non strutturali tendano a tradursi in meri sprechi di denaro, non incidendo realmente sui comportamenti delle aziende.

Richiamata l'esigenza di evitare di alimentare un conflitto generazionale tra anziani e giovani, è stata sottolineata l'utilità di creare un meccanismo di ingresso alternativo al lavoro basato su un sistema progressivo di tutele, destinato ad incrementare i livelli di tutela in relazione agli

anni di lavoro e suscettibile di porre fine alla dicotomia tra lavoratori garantiti e precari.

Quanto al sistema previdenziale, il professor Boeri ha sottolineato le criticità della recente riforma Fornero, segnalando l'esigenza di introdurre una gradualità nell'uscita dal lavoro, sfruttando anche le possibilità di anticipazione delle previdenza integrativa per far fronte al problema degli esodati. Egli ritiene opportuno concentrare tutte le risorse oggi disponibili nella riduzione della pressione fiscale sul lavoro, soprattutto a favore dei redditi più bassi, introducendo un incentivo condizionato all'impiego e un minimo salariale.

Il professor Ugo Trivellato ritiene rischioso puntare tutto sulla riduzione del costo del lavoro, in quanto ciò vorrebbe dire puntare a una concorrenza verso il basso (anche in termini di competizione sul mercato internazionale), mentre evidenzia l'importanza di elaborare politiche differenziate per aree e per popolazioni, in una logica propriamente sperimentale, che non diano benefici automatici a pioggia. In tale ottica, giudica opportuno impostare attività di monitoraggio e valutazione in un'ottica prospettica, analizzando gli effetti delle politiche attraverso criteri controfattuali, ovvero rilevando la differenza fra quello che è accaduto a seguito della politica e quello che sarebbe accaduto se la politica non fosse stata elaborata.

La sua impressione è che ci siano un eccesso di fiducia nella norma e una scarsa attenzione alla realizzazione della politica e ai correttivi che questa richiederebbe. Occorre, a suo avviso, attrezzarsi per disegnare, monitorare e valutare politiche pubbliche, segnatamente politiche del lavoro, in modo da selezionare quelle efficaci per incrementare l'occupazione.

Il dottor Paolo Sestito ha evidenziato, anzitutto, un forte aumento della disoccupazione, giunta nel 2012-2013 al 23,3 per cento nella classe d'età 20-29 anni. Egli ritiene necessario migliorare la situazione complessiva del mercato del lavoro e dell'economia, agendo sulle condizioni di crescita dell'economia.

Dopo aver rilevato che lo strumento degli sgravi non necessariamente condiziona l'orientamento ad assumere, a fronte di un mercato del lavoro in cui si rileva sempre un flusso di assunzioni, ha evidenziato l'esigenza di rivalutare il sistema dei servizi per l'impiego (garantendo maggiore omogeneità d'intervento sull'intero territorio nazionale), sottolineando come non tutte le azioni da porre in essere debbano necessariamente far capo all'operatore pubblico.

Richiamate alcune stime recenti formulate dall'Ente Veneto Lavoro, con riferimento a uno sgravio definito dalla legge n. 214 del dicembre 2011, che stima come l'incentivo in questione sia stato o sia efficace nel garantire un aumento anche molto consistente del flusso di assunzioni della specie contrattuale incentivata, il dottor Sestito ha rilevato come questo aumento, anche consistente, del flusso di assunzioni in realtà significhi che in circa due terzi dei casi l'intervento è venuto a premiare eventi che si sarebbero comunque realizzati, indipendentemente dall'incentivo stesso. Ha fatto presente, dunque, che questo viene tecnicamente definito « effetto peso morto » ed è ovviamente una situazione endemica da tenere in conto nel momento in cui si discute di incentivi.

Ha quindi rilevato che la piena attuazione del sistema universalistico di tutele a fronte della perdita dell'impiego può rafforzare la condizione giovanile nel mercato del lavoro, parimenti al contrasto degli abusi spesso celati nella congerie di rapporti lavorativi a termine. Ha altresì fatto notare come la legge n. 92 del 2012 abbia contribuito alla riduzione di talune fattispecie contrattuali flessibili, fatta eccezione per il contratto a tempo determinato (in relazione ai primi rapporti).

Quanto all'apprendistato, egli ha sottolineato come gli interventi normativi nazionali non abbiano risolto i problemi istituzionali connessi alla componente formativa del contratto, la cui regolamentazione in ultima istanza è demandata alle regioni, rischiando di frapporre ostacoli burocratici alla propensione delle imprese a farvi ricorso.

Il professor Alberto Martini ritiene che il Governo abbia un'occasione storica, viste le pochissime risorse, per provare a mettere in moto meccanismi di allocazione mediante sorteggio, che ritiene producano risultati molto più leggibili e credibili di qualsiasi alchimia econometrica o di qualsiasi graduatoria. Egli ritiene opportuno monitorare l'efficacia degli incentivi per il lavoro, per evitare che siano solo una forma di interventi per generare consenso. Ritiene che il problema comune a tutti gli incentivi è la difficoltà di distinguere tra coloro che avrebbero intrapreso comunque l'azione incentivata e coloro che sono effettivamente spronati dall'incentivo a svolgere quell'azione.

Il dottor Roberto Cicciomessere ritiene che esista un problema di bassa occupazione delle fasce giovanili e di alto tasso di inattività, soprattutto nel Sud. Egli ravvisa inoltre l'esigenza di collegare l'apprendistato ad un percorso di formazione effettiva, rendendo efficienti i servizi per l'impiego, atteso che, allo stato, solo l'1,6 per cento degli occupati ha trovato lavoro attraverso un centro pubblico per l'impiego.

Tra le proposte per adeguare il sistema dei servizi per l'impiego, egli suggerisce una maggiore cooperazione tra pubblico e privato, prevedendo un aumento del personale che consenta, ad esempio, l'avvio di specifici servizi di consulenza per l'avvio di *start up*. Egli propone altresì la costituzione di un'Agenzia federale per il lavoro, che garantisca su tutto il territorio più alti livelli degli *standard* di qualità dei servizi, nonché l'affidamento in outsourcing ad agenzie private d'intermediazione del lavoro, di ricerca e di selezione del personale, attraverso l'istituto dell'accreditamento, con schemi di remunerazione del servizio che tengano conto sia della quota di disoccupati che vengono poi effettivamente occupati sia del loro livello di occupabilità.

I rappresentanti dell'ISTAT hanno anzitutto rilevato il calo di occupazione, in particolare della componente giovanile, che ha visto un crollo di 727 mila unità, con sette punti percentuali di calo del

tasso di occupazione giovanile fino a 29 anni, che è arrivato al 32,5 per cento, accompagnato da un aumento della disoccupazione e dell'inattività (6 milioni di persone che premono nei confronti del nostro mercato del lavoro e che vorrebbero lavorare).

Si è tuttavia evidenziato come cominci ad emergere anche un problema di disoccupazione cosiddetta « adulta », atteso che i giovani, intesi come individui sino ai 29 anni di età, non sono la maggioranza del complesso dei disoccupati attuali (fino a 29 anni, infatti, è disoccupato il 38 per cento; oltre i 39 anni, il 35 per cento; il resto dei disoccupati si trova fra i 30 e i 39 anni).

È stata altresì sottolineata la crisi dei centri per l'impiego – tra quelli che hanno trovato lavoro nell'ultimo anno solo l'1,4 per cento dei giovani si era rivolto al centro per l'impiego – a fronte della prevalenza dei canali informali (il 77 per cento dei disoccupati lo cerca tramite reti di amici, di parenti e di conoscenti).

Si è poi sottolineato come il contratto a tempo determinato, in gran parte di breve durata, sia utilizzato come forma di entrata nel mondo del lavoro, diffusa soprattutto tra i giovani – in particolare nel Sud del Paese – seppure emerga una componente adulta assunta a tempo determinato (del 39,5 per cento fra 35 e 54 anni).

Si è quindi evidenziata la combinazione tra i tempi determinati e il part time, in particolare il part time involontario, facendosi notare come i tempi determinati in Italia siano stati 2.375.000 nel 2012, il 13,8 per cento dei dipendenti, più o meno come nella media europea: essi hanno una durata breve (il 50 per cento è al di sotto dei dodici mesi) e sono diffusi tra i giovani, ma esiste anche una componente adulta (si registra un 10 per cento oltre i 54 anni). È stata quindi segnalata una crescita del part time, non inteso, tuttavia, come strumento di conciliazione dei tempi di vita (spesso non è voluto dalle persone che lo praticano).

Essi hanno poi identificato un collettivo, quello dei lavoratori considerati « in-

pendenti», che tuttavia non hanno propri dipendenti con mono-committenza, che risulta pari a 797.000 unità, al cui interno il 35 per cento ha, tuttavia, vincoli stretti anche di orario, di luogo di lavoro, di organizzazione del lavoro nei confronti del proprio committente. Questo è stato giudicato un elemento interessante, perché il segmento evidenziato è quello che più si avvicina non tanto a caratteristiche di lavoro indipendente, quanto a caratteristiche di lavoro dipendente mascherato.

È stato poi fatto notare, sulla base dell'applicazione di simulazioni statistiche, come ridurre il carico fiscale e contributivo delle imprese di un punto percentuale di PIL, circa due punti di aliquota contributiva sui datori di lavoro, generi occupazione aggiuntiva, rispetto a uno scenario in cui questo non avviene, di 200 mila unità, mentre, attraverso una simulazione della riduzione del carico contributivo sul fronte delle famiglie, si avrebbe un effetto a regime in termini di occupazione aggiuntiva di 30 mila unità, a fronte di un aumento dei consumi.

È stata quindi evidenziata l'esigenza di promuovere incentivi strutturali e non solo temporanei, al fine di spingere le imprese a compiere scelte definitive in termini di assunzioni.

Dopo aver rilevato che la laurea ha svolto un ruolo di protezione per i giovani, è stato evidenziato che i tassi di occupazione sono calati di molto per la componente giovanile, mentre per la componente sopra i 54 anni in realtà sono aumentati, sottolineando come l'innalzamento dell'età pensionabile abbia inciso sull'occupazione.

Quanto ai centri per l'impiego, si è fatto presente che vi è un'incidenza dell'utilizzo dei centri per l'impiego più alta del passato, che tuttavia non produce risultati efficaci.

I rappresentanti dell'associazione San Precario ritengono che tutte le politiche sul lavoro attivate in Italia negli ultimi anni, a partire dalla riforma Biagi fino alla riforma Fornero, abbiano agito esclusivamente sul lato dell'offerta, determinando una progressiva precarizzazione dei rapporti del lavoro in base al principio se-

condo il quale l'aumento della flessibilità in entrata e in uscita dei lavoratori avrebbe comportato un aumento dell'occupazione.

Sottolineato, al contrario, che, a loro avviso, non vi è alcun nesso causale tra l'aumento della flessibilità e l'aumento dell'occupazione, essi registrano un evidente peggioramento delle condizioni materiali dei lavoratori, con una costante riduzione del loro potere di acquisto e con un palese abbassamento delle tutele. In tale ottica, è stato evidenziato che la riforma Fornero non è riuscita nel suo intento originario di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro stabile e il contrasto all'utilizzo abusivo delle forme contrattuali atipiche.

Si è sottolineata l'esigenza di una riforma strutturale, che colleghi le politiche attive del lavoro alle politiche sociali, affinché, agendo sul lato della domanda (attraverso incrementi salariali, nonché mediante il recupero della contrattazione collettiva e di categoria, che introduca forme di salario minimo), si incrementino anche le aspettative di ripresa della produzione delle imprese.

Si è quindi sottolineata l'esigenza di sancire in maniera definitiva la differenza tra assistenza e previdenza, affinché tutte le forme di sostegno al reddito diretto e indiretto siano a carico della fiscalità generale e non a carico della previdenza e della contribuzione sociale.

I rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, che registrano il 40 per cento di disoccupati nella fascia di età che va dai 15 ai 24 anni, ritengono si debba ragionare sul necessario coordinamento tra il mondo dell'istruzione, fase in cui si acquisiscono le competenze, e il mondo del lavoro.

Rilevata una difficoltà nel far incrociare la domanda e l'offerta di lavoro, a causa un problema nel definire le funzioni oggi disponibili, è stato evidenziato come sia complicato oggi coprire ruoli che richiedono professionalità tecniche. Rilevato come cresca il numero di persone laureate senza un impiego (il tasso di disoccupazione è pari al 20-22 per cento), ritengono,



pertanto, che una vera riforma del lavoro debba essere anticipata da una strutturale riforma del sistema universitario, rispondente alle reali esigenze di un mercato globalizzato.

Essi evidenziano che, a fronte di quasi 3 milioni di inattivi nel 2012, vi sono ancora tipologie di lavoratori richiesti dal mercato, per i quali, tuttavia, non si riesce a soddisfare la richiesta (i cosiddetti lavori dimenticati). Si ritiene, inoltre, opportuno prevedere un monitoraggio in una fase precedente all'emanazione di una norma, al fine di ragionare su quella che potrebbe essere la ricaduta dei fenomeni.

Sottolineato come la legge Fornero abbia reso maggiormente difficile l'utilizzo di tutte quelle forme di lavoro flessibile che erano state introdotte con la legge Biagi, i consulenti del lavoro hanno segnalato che in materia di apprendistato – contratto reso più oneroso a causa dell'aumento della contribuzione a favore dell'Aspi – appare necessario superare la frammentarietà del quadro normativo determinato dalla una forma di legislazione regionale confusa e segmentata (in parte, si ritiene che il decreto-legge n. 76 abbia provato a semplificare il quadro rinviando alle linee guida della Conferenza Stato regioni).

Essi hanno evidenziato, inoltre, come la legge Fornero abbia bloccato gli sgravi concessi alle imprese che assumevano lavoratori iscritti alle liste di mobilità, nonché aumentato l'aliquota prevista per la gestione separata INPS, incrementando i costi contributivi per i contratti a tempo determinato (l'1,4 per cento per il finanziamento dell'Aspi). Si è fatto notare, inoltre, che tale legge ha previsto una serie di agevolazioni in favore dell'occupazione femminile che, tuttavia, sono rimaste prive di misure attuative.

Preso atto che talune misure recate dal decreto-legge n. 76 del 2013 vanno certamente nella direzione di un tentativo di ripristinare situazioni di maggior inclusione lavorativa, si è rilevato, tuttavia, che le risorse a disposizione sono davvero esigue. Inoltre, si è rilevato che, se da un lato si liberalizza sul contratto a termine, nello stesso tempo si inseriscono degli

ulteriori vincoli, limitando la causalità all'interno delle percentuali previste dai contratti collettivi o prevedendo limiti in materia di contratto a intermittenza.

Infine, per quanto riguarda gli incentivi, è stato sottolineato come taluni incentivi previsti sotto forma di credito contributivo dal decreto legge n. 76 del 2013 coprano la stessa fascia d'età dell'apprendistato (dai 18 ai 29 anni), con il rischio di determinare contraddizioni e sovrapposizioni. Sarebbe auspicabile, a loro avviso, applicare tali agevolazioni alla fascia di età che va dai 29 ai 40 anni.

I rappresentanti di Confprofessioni ritengono preferibile dare certezza alla qualificazione dei rapporti di lavoro, come la certificazione dei contratti di lavoro, piuttosto che prevedere interventi basati su meccanismi volti a ricondurre il lavoro ad un unico tipo legale. Pur giudicando opportuno intervenire in maniera immediata su alcune disposizioni contenute nella legge Fornero, al fine di semplificare le procedure relative alla flessibilità in entrata, essi ritengono necessario preparare interventi strutturali, al fine di favorire la ripresa dell'economia.

Per il settore degli studi professionali, la riforma del mercato del lavoro costituita dalla legge 92 del 2012 non ha alcun equilibrio, in quanto prevede soltanto una maggiore rigidità nell'utilizzo di lavori flessibili e un aggravio dei relativi costi, non solo sul piano normativo, ma anche su quello strettamente economico.

Nel salutare con favore talune norme contenute nel decreto-legge n. 76 del 2013, come la riduzione degli intervalli dello *stop and go* nei contratti a tempo determinato, è stata evidenziata l'esigenza di un innalzamento del limite massimo per i rapporti a tempo determinato in somministrazione a 48 mesi – oltre il quale, l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro potrebbe considerarsi a tempo indeterminato – nonché una estensione della possibilità di stipulare il primo contratto di lavoro a termine senza causale.

Nel prendere atto con favore dell'intervento operato dal decreto-legge n. 76 del 2013 sulla formazione trasversale di com-



petenza regionale, è stata quindi avvertita la necessità di favorire una semplificazione degli obblighi formativi in materia di apprendistato, dando preferenza ad un tipo di formazione sul luogo di lavoro.

È stata altresì giudicata utile una reintroduzione, seppure con adeguamenti della disciplina originaria, del lavoro a chiamata con la possibilità che sia utilizzabile in tutti i settori produttivi, esclusivamente per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, senza limiti di età.

Espressa perplessità sulle norme della legge Fornero in tema di lavoro autonomo e collaborazioni, in particolare con riferimento ai meccanismi presuntivi, Confprofessioni si è fatta poi promotrice di un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, che ruota intorno alla valorizzazione del ruolo delle parti sociali e della bilateralità, alternativo, o comunque complementare, ai centri per l'impiego.

Sottolineata l'esigenza di valorizzare il praticantato, è stato fatto notare che gli incentivi alle assunzioni o alla stabilizzazione sono importanti, ma senza interventi a regime è difficile che si possa dare una svolta reale alla situazione del Paese. A tale riguardo, si ritiene inutile prevedere altre forme di agevolazione se prima non si dà applicazione a quelle già in vigore, tra le quali vengono citati gli sgravi derivanti dall'assunzione di lavoratori iscritti alla piccola mobilità, licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, nonché quelli per la stabilizzazione di giovani e donne.

Si ritiene che l'obiettivo primario debba essere il rilancio della produttività, da conseguire mediante lo sgravio della parte del salario legata a incrementi di produttività ed efficienza, con un'attenzione particolare alle voci premiali della retribuzione, nonché attraverso un sostegno all'imprenditoria giovanile e allo *start up* di nuove imprese.

I rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane fanno presente che tutte le cooperative italiane nel quinquennio della crisi 2008-2012 hanno incrementato l'occupazione dell'8 per cento, utiliz-

zando solo la gestione dei lavoratori dipendenti dell'INPS. È stata quindi ravvisata l'esigenza di ridurre il cuneo fiscale e contributivo, segnalando la sofferenza delle imprese per l'IRAP, che è giudicata ancora molto alta, ed evocando la necessità di agire anche sul credito di imposta. Essi giudicano necessario rendere strutturale la decontribuzione e la detassazione del salario di produttività, riattivando meccanismi di incentivazione e credito d'imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno.

Riguardo alla recente riforma del mercato del lavoro, è stata espressa preoccupazione per l'addizionale dell'1,4 per cento dell'Aspi sui rapporti a tempo determinato, mentre, sull'apprendistato, si è rilevata la necessità di superare il disaccordo tra regione e regione, che impedisce alle imprese di avere certezza del diritto. Sono state quindi espresse valutazioni positive sulle misure recate dal decreto-legge n. 76 del 2013 in materia di contratto a tempo determinato, apprendistato, assunzione di soggetti beneficiari dell'Aspi, tirocinio. Espresso, quindi, un orientamento favorevole ad eventuali ipotesi di staffetta generazionale, si è, da ultimo, richiamata l'esigenza di rivedere la normativa sul lavoro in cooperativa.

Nel corso di audizioni di altri esperti del settore, il professor Michele Raitano ha evidenziato un quadro di mobilità e fluidità del mercato del lavoro, con frequenti cadute dal contratto a tempo indeterminato, sottolineando la penalizzazione subita dai lavoratori sia in termini salariali sia sul versante delle aliquote contributive e degli ammortizzatori sociali.

Esiste, a suo avviso, una forte fragilità del mercato del lavoro, soprattutto in danno dei giovani (in specie dei laureati, che risultano penalizzati soprattutto all'entrata nel mondo del lavoro, sebbene si registrino poi migliori dinamiche occupazionali e professionali successive), che si trovano all'interno di un sistema previdenziale equo esclusivamente in termini attuariali, come il sistema contributivo.

Egli ritiene opportuno creare incentivi che si muovano non solo sul lato del costo, ma anche su quello della produttività.

Il professor Michele Tiraboschi ha evidenziato che vi sono Paesi (come la Germania) che, pur avendo una certa rigidità in uscita dal lavoro, vantano un mercato del lavoro efficiente: oltre a una buona scuola, essi godono di un buon sistema educativo, di un buon sistema di transizione scuola-lavoro, di un sistema cooperativo di relazioni industriali, di un quadro normativo chiaro, semplice e semplificato.

Egli ritiene, pertanto, che si debba agire su più pilastri: sistema di istruzione, con specifico riferimento al profilo dell'integrazione e della transizione della scuola al lavoro; qualità del sistema di relazioni industriali.

Esaminando nel merito il decreto-legge n. 76 del 2013, egli evidenzia che da un lato esso reintroduce un pò più di flessibilità sul versante dei contratti atipici, dall'altro prevede una dotazione di incentivi economici. Ritiene, tuttavia, che tale provvedimento sia privo di una visione d'insieme, recando misure tese a promuovere l'occupazione stabile dei giovani non coordinate con gli incentivi già previsti per l'apprendistato e per i tirocini.

È stato poi sottolineato che l'apprendistato non garantisce una effettiva formazione al lavoratore, essendo utilizzato, in realtà, come contratto temporaneo e flessibile volto ad abbattere il costo del lavoro.

Ritiene si dia troppa enfasi al quadro normativo – quando sarebbe più opportuno elaborare coerenti azioni di sistema – dal momento che si tende a cambiare ogni anno le norme, generando incertezza presso gli operatori, che restano in attesa dei vari decreti attuativi e delle diverse circolari interpretative.

I rappresentanti di ANCE hanno evidenziato lo stato di crisi del settore dell'edilizia, che fino ad oggi, a loro avviso, ha sofferto maggiormente della perdita dei posti di lavoro e della chiusura di aziende (690.000 posti di lavoro persi dall'inizio della crisi).

Dopo aver evidenziato una flessione del 26,5 per cento di posti persi in relazione all'occupazione giovanile al di sotto dei 35 anni di età, i rappresentanti di ANCE hanno fatto riferimento agli scarsi risultati raggiunti dal contratto di apprendistato – nonostante su quest'ultimo si siano concentrati importanti elementi di decontribuzione – che ritengono sia penalizzato da una disciplina troppo complessa, suscettibile di determinare una sovrapposizione tra normativa nazionale e le tante normative locali. Ai fini occupazionali, si è giudicata necessaria una ripresa del mercato interno da favorire attraverso un forte intervento nelle opere pubbliche, oltre che una riduzione del costo del lavoro.

Occorre, a loro avviso, semplificare la normativa sul lavoro, coinvolgendo maggiormente gli enti bilaterali nei processi di riqualificazione dei lavoratori, e avviare la realizzazione di programmi edilizi favoriti da un alleggerimento del rispetto del patto di stabilità.

I rappresentanti delle associazioni datoriali agricole (CIA, Confagricoltura e Copagri) hanno evidenziato come nell'ultimo anno la crisi abbia colpito anche il settore dell'agricoltura, nell'ambito del quale si registra una grande percentuale di giovani impiegati con contratti flessibili.

È stata segnalata l'esistenza di un'occupazione para-stabile, non solo occasionale o stagionale, che negli anni viene confermata, che andrebbe incentivata e non osteggiata con provvedimenti che mirano a irrigidire e a privare l'imprenditore e lo stesso lavoratore di opportunità. Al riguardo, è stato infatti sottolineato come negli ultimi anni la tendenza del Governo sia stata quella di favorire i contratti a tempo indeterminato, ignorando le particolari esigenze del settore agricolo, esposto ad esigenze di forte elasticità lavorativa (si è al riguardo segnalata l'esigenza di rivalutare l'importanza di *voucher* e lavoro accessorio).

Si è inoltre fatto notare come il ricorso all'apprendistato sia stato molto ridotto a causa di talune limitazioni normative che delimitano troppo le agevolazioni alle im-

prese agricole (solo 2.485 apprendisti contro oltre il mezzo milione che c'è negli altri settori produttivi).

I rappresentanti della CISAL evidenziano un calo dell'occupazione dell'1,9 per cento su base annua, un aumento del numero di disoccupati dell'11,8 per cento su base annua, una riduzione dell'occupazione giovanile di 4,3 punti percentuali su base annua nonché una riduzione dei contratti a tempo determinato del 9 per cento.

È stata evidenziata l'esigenza di rilanciare il sistema del *welfare* attivo, attraverso la valorizzazione dei centri per l'impiego, che, integrati in un sistema capace di interagire tra le diverse parti, dovrebbero assumere un ruolo decisivo nella riqualificazione dei lavoratori. Si è fatta notare l'insufficienza delle politiche attive che spingono i giovani a trovare lavoro secondo canali informali. Più che un problema di natura lavoristica, i rappresentanti di CISAL ritengono che sussista un problema fiscale: occorre, a loro avviso, combattere l'evasione, in vista di una diminuzione della pressione fiscale sulle aziende.

I rappresentanti della CONFISAL ritengono fondamentale ridurre l'imposizione fiscale sul lavoro e sull'impresa virtuosa, laddove abbia piani di sviluppo e tenda a sviluppare l'occupazione di qualità, mentre i rappresentanti dell'USB individuano nella permanenza al lavoro anche fino a 70 anni un evidente impedimento all'ingresso al lavoro delle nuove generazioni. Questi ultimi ritengono necessario l'avvio di un piano che preveda grandi opere che abbiano caratteristiche sociali, attraverso cui dare buona e continua occupazione a centinaia di migliaia di giovani, disoccupati, precari.

I rappresentanti della CGIL rilevano una tendenza legislativa contraddittoria, che, da un lato, incentiva le assunzioni a tempo indeterminato, dall'altro mira ad aumentare la flessibilità. Si ritiene necessario incentivare il lavoro stabile, evitando di moltiplicare l'uso e spesso l'abuso di forme contrattuali flessibili, in relazione alle quali si ritiene risultino ancora defi-

citare le coperture offerte dal sistema degli ammortizzatori sociali. I rappresentanti della CGIL giudicano importante sfruttare l'occasione offerta dal programma europeo della Garanzia Giovani al fine di rilanciare gli investimenti sulle politiche attive del lavoro e sui servizi all'impiego (attribuendo un ruolo di regia alle regioni), tenuto conto che la maggior parte dei giovani entra nel mercato del lavoro attraverso contatti personali. Occorre in tale prospettiva lavorare sul target degli interventi, tenendo in considerazione che esiste una fascia molto ampia di circa 1 milione di giovani in possesso di un titolo di studio piuttosto basso.

I rappresentanti della CGIL evidenziano l'esigenza di rivedere la riforma previdenziale dell'ex Ministro Fornero, guardando alle figure fragili del mercato del lavoro, sottolineando, infine, la necessità di ridurre il costo del lavoro (IRPEF e IRAP), al fine di rendere strutturale l'accesso al mercato del lavoro.

I rappresentanti della CISL giudicano opportuno agire sulla leva fiscale per ridurre fiato ai consumi, agli investimenti, in vista di un sostegno al reddito delle famiglie e di una ripresa della crescita economica. Si ritiene quindi necessario un riordino complessivo del sistema fiscale, che vada direttamente a ridurre la tassazione soprattutto sui redditi da lavoro e da pensione per le famiglie e anche per le imprese, che investono in ricerca e in innovazione. Si è poi sottolineato come sulla fascia di età 18-29 anni insistano quasi tutte le normative di incentivazione e di sostegno all'occupazione – quella sui contratti a termine, l'apprendistato e il nuovo incentivo rivolto all'occupazione giovanile – evidenziandosi l'esigenza di sostenere anche i soggetti over 29, che rischiano di saltare completamente l'appuntamento con il lavoro. Dopo aver espresso condivisione sulle sperimentazioni di forme della cosiddetta «staffetta intergenerazionale», è stata richiamata l'esigenza di estendere le agevolazioni previste per l'apprendistato anche per le aziende più grandi. È stata quindi sottolineata l'esigenza di uno stretto collega-

mento tra le politiche attive e le politiche passive del lavoro tramite l'istituzione di una sorta di patto di servizio, mettendo i servizi per l'impiego in grado di concretizzare offerte di politiche attive adeguate, attraverso un'effettiva sinergia tra pubblico e privato e la previsione di premi collegati al numero dei soggetti effettivamente formati, riqualificati e collocati.

I rappresentanti della CISL, infine, ritengono opportune normative che consentano forme di decontribuzione e di sgravi fiscali alle aziende che investano su salute e sicurezza, nonché una revisione della disciplina previdenziale che consenta una graduale, progressiva flessibilità in uscita, attraverso il meccanismo degli incentivi e dei disincentivi in relazione all'età e alla contribuzione.

I rappresentanti della UIL hanno evidenziato la necessità del rilancio delle politiche industriali, della revisione degli assetti istituzionali e dell'efficienza della spesa pubblica, sottolineando l'esigenza di una riforma del fisco e di una sua semplificazione, diminuendo il carico fiscale sul lavoro. Sugli incentivi per l'occupazione, è stata fatta notare l'esigenza di evitare sovrapposizioni con quelle già previste per l'apprendistato, sottolineando la necessità di estenderli anche ai soggetti over 30, purché siano subordinati al mantenimento della base occupazionale. È stato altresì fatto presente che occorre contrastare la precarietà, che appare correlata alla scarsa produttività, promuovendo forme di ingresso al lavoro più stabili, atteso che nel 2012 l'80 per cento di attivazioni di rapporti di lavoro è avvenuto con tipologie di lavoro flessibile, il 2,7 per cento con contratti di apprendistato (che non decollano), più del 60 per cento con tempi determinati. I rappresentanti della UIL hanno poi giudicato importante avviare percorsi di vero tirocinio e progetti di alternanza scuola/lavoro, finanziando e rafforzando i finanziamenti agli Istituti tecnici superiori (ITS), nell'ottica di realizzare una revisione del nostro sistema di domanda e offerta di lavoro proprio sulla base del piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, lad-

dove la *Youth guarantee* parla del servizio per l'impiego come avente un ruolo centrale nella ricollocazione dei vari lavoratori. Auspicato che la staffetta generazionale non diventi una misura parentale, che faccia occupare i figli o i nipoti delle persone che sono al lavoro, si ritiene quindi necessario risolvere il gap retributivo e contributivo che subisce chi è prossimo alla pensione.

I rappresentanti dell'UGL hanno individuato il primo elemento critico nel quadro normativo e nella *governance* degli interventi in materia di occupazione, sottolineando come spesso vengano adottati provvedimenti che necessitano di successivi decreti attuativi, che per una serie di ragioni sono presentati sovente in ritardo.

Essi si sono poi soffermati sul sistema scolastico italiano che, nonostante le numerose riforme attuate, ritengono non riesca a fungere da *trait d'union* tra allievi e mondo del lavoro, nonché sulla sostanziale inefficienza dei servizi per l'impiego, atteso che le percentuali di persone che trovano occupazione attraverso questi due canali è stimabile intorno al 4 per cento.

È stata quindi segnalata l'esigenza di ridurre il costo del lavoro, partendo da una vera riforma fiscale che si basi sul quoziente familiare, facendo notare che se non si fanno ripartire i consumi e non si rilancia la produzione, sarà difficile far riprendere anche l'occupazione.

I rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome hanno evidenziato le iniziative assunte nei diversi territori regionali al fine di contenere l'aumento della disoccupazione e la perdita di posti di lavoro dei giovani, sottolineando anzitutto le misure assunte sul sistema degli ammortizzatori sociali, che sono stati estesi anche a favore delle tipologie contrattuali atipiche e ai settori in precedenza esclusi.

Si è valutato di primaria importanza l'obiettivo dell'avvicinamento del sistema educativo e del sistema produttivo, da conseguire attraverso una migliore transizione scuola-lavoro. Si è infatti evidenziato che rispetto ai coetanei di altri Paesi i nostri giovani incontrano il lavoro in età

troppo avanzata, con conoscenze e competenze poco spendibili anche per l'assenza di un vero contatto con il mondo del lavoro durante il percorso di studi.

Si ritiene opportuno introdurre un efficace sistema di orientamento che riduca le situazioni di *overeducation* e di *mismatch* (da intendersi come non rispondenza della forza lavoro alle esigenze del mercato), facilitare l'alternanza scuola-lavoro, rilanciare l'istruzione tecnica e l'istruzione e formazione professionale, potenziare l'apprendistato formativo in tutte le sue forme, attivare una rete di servizi al lavoro efficace che si raccordi con le istituzioni scolastiche e formative per supportare la ricerca del lavoro, favorire l'orientamento dei giovani mediante servizi diffusi di incontri di domanda e offerta di lavoro anche nelle istituzioni scolastiche.

I rappresentanti delle regioni ritengono importante anche prevedere agevolazioni per le imprese che trasformino il tirocinio in contratto di lavoro, valorizzando altresì lo strumento dell'apprendistato, nonché potenziare le strutture informatiche in modo da mettere in comunicazione i giovani con le imprese.

I rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi hanno evidenziato le difficoltà che i lavoratori del settore incontrano nell'ingresso nel mondo del lavoro, anche a causa di una mancata programmazione degli accessi alle facoltà e dell'assenza di qualsiasi tipo di vincolo e predeterminazione numerica. Si è sottolineato, infatti, come gli psicologi in Italia sono quasi 90.000 (mentre in Europa, in tutti i Paesi europei, la somma degli psicologi è di 270.000), metà dei quali non lavora. Sono state infine avanzate proposte tese a favorire il lavoro degli psicologi, consentendo anche un risparmio di spesa, come la collaborazione tra medico di base e psicologo, che si ritiene possa determinare un risparmio di 75.000 euro solo per la spesa farmaceutica.

I rappresentanti di Coldiretti, intervenuti (per ragioni di carattere logistico) al di fuori dell'audizione delle associazioni imprenditoriali agricole, hanno evidenziato come quello agricolo sia stato l'unico

settore che ha mostrato indicatori interessanti sia dal punto di vista dell'incremento dell'occupazione, di tipo prevalentemente subordinata (il 95 per cento dei contratti è a tempo determinato), anche grazie all'importante contributo fornito dal lavoro occasionale e accessorio. Si è quindi fatto notare come la legge n. 92 del 2012 abbia avuto una scarsa incidenza sul mondo agricolo, atteso che tale normativa si rivolge soprattutto alle assunzioni a tempo indeterminato e sui contratti di apprendistato. Inoltre, è stato sottolineato come in agricoltura non si registrano utilizzi impropri dei contratti di collaborazione a progetto, di false partite IVA o di associazioni in partecipazione.

Tra le proposte avanzate a favore del settore, vi è la previsione di un credito di imposta per l'incremento del numero delle giornate lavorate, lo sgravio totale della contribuzione per i nuovi assunti, anche per le attività connesse a quelle agricole, la previsione di agevolazioni per le *start up* e la valorizzazione dei tirocini. Si ritiene altresì importante non imbrigliare lo strumento del voucher con troppi passaggi burocratici, consentendo inoltre alle nostre imprese di beneficiare in pieno delle agevolazioni già previste dalla normativa vigente (per esempio, sull'apprendistato), con il superamento del regime *de minimis*. Si giudica necessaria, infine, una riduzione del costo del lavoro, soprattutto per la parte rappresentata dai contributi INAIL dovuti dal datore di lavoro agricolo per i propri dipendenti, a fronte di un'aliquota del 13,24, che appare eccessiva rispetto a quella che si registra negli altri settori.

I rappresentanti di Federdistribuzione hanno evidenziato che nel loro settore il 91 per cento degli addetti ha contratti a tempo indeterminato (il 20 per cento ha un'età inferiore ai 30 anni), sottolineando tuttavia come l'indice dei neoassunti, ovvero delle persone entrate nelle aziende della filiera nell'ultimo biennio, sia sceso dal 2011 al 2012 di oltre 2 punti percentuali.

Nel ritenere che il cuneo fiscale elevato sia la vera causa della divaricazione e dell'aumento del costo per le aziende,



incidendo sul timore delle assunzioni, essi sottolineano l'esigenza di una semplificazione normativa in relazione alla ripartizione delle competenze tra Stato e regioni in materia di apprendistato, tirocinio o incentivazione all'occupazione giovanile, a fronte di una plurilocalizzazione delle aziende. I rappresentanti di Federdistribuzione evidenziano, quindi, una problematica in relazione all'ordinamento regionale disomogeneo, sia in merito all'apprendistato che ai tirocini, che determina dubbi sull'applicabilità delle norme e sull'individuazione della regione incaricata di finanziare la formazione. È stata poi valutata positivamente la reintroduzione della fattispecie del contratto di inserimento, a favore di lavoratori anziani e donne in situazioni svantaggiate.

Si è quindi espresso un orientamento favorevole a svincolare il contratto a tempo determinato dalla specificazione della causale, mantenendo il limite di durata massima di 36 mesi e definendo una percentuale di utilizzo massima di tali contratti, sollecitando una esclusione dal contributo aggiuntivo dell'1,4 per cento di alcune tipologie di rapporto (soprattutto per i cosiddetti lavori stagionali).

È stata evidenziata la necessità di interventi sui centri per l'impiego in modo da facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, tra formazione e riqualificazione professionale e tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Si giudica favorevolmente, inoltre, il ricorso a strumenti di ponte generazionale (part time con patto generazionale), al fine di accompagnare l'allungamento della vita lavorativa in relazione alle modifiche intervenute nel sistema pensionistico, aiutando i giovani ad entrare nel mercato del lavoro. A tale fine si ritiene si possa prevedere una contribuzione figurativa a favore del senior che non gli procuri danni nel momento in cui maturi l'età della pensione.

I rappresentanti dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili evidenziano che la tassazione sulle imprese e sul lavoro è tra le più alte d'Europa, sottolineando come il lavoro stabile sia più costoso di quello flessibile, carat-

teristica contraria alle regole del mercato e, quindi, a quelle del mercato del lavoro.

Nel giudicare opportuno diminuire il costo del lavoro stabile, evitando tuttavia di aumentare quello del lavoro flessibile, essi evidenziano l'esigenza di estendere la durata della acausalità del primo rapporto, al fine di dare maggior respiro e maggiore sicurezza al datore di lavoro che vuole assumere regolarmente un lavoratore a tempo determinato.

Essi hanno quindi auspicato un aumento del periodo di prova nei contratti di apprendistato (fino a 6 mesi), introducendo sgravi contributivi nei confronti dei datori di lavoro che stabilizzano l'apprendista. È stata quindi valutata favorevolmente la cosiddetta staffetta generazionale, ovvero il ricorso a contratti d'ingresso di giovani in sostituzione di un dipendente prossimo all'età pensionabile, prevedendo una retribuzione del neoassunto inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale, nonché una copertura figurativa per il soggetto vicino all'età pensionabile.

Si è ritenuto altresì opportuno avvicinare la contribuzione INPS dei lavoratori autonomi a quella della gestione artigiani e commercianti, introducendo un sistema premiale quantomeno per i redditi medio-bassi, in relazione a volumi di fatturato. Si giudica inoltre importante intervenire sulla deducibilità del costo del lavoro (IRAP).

I rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia hanno evidenziato che la crisi continua ad attanagliare il quadro economico italiano, con pesanti risvolti sul piano occupazionale, come confermato dagli ultimi dati ISTAT sull'occupazione in Italia. Pur giudicando positivi taluni interventi assunti dal Governo, come quelli a favore dell'occupazione giovanile nel Meridione, si ritiene che il lavoro non si crei per decreto, atteso che i provvedimenti in materia di occupazione devono essere necessariamente conciliati con misure che rilancino l'economia e incentivino i consumi.

È stata quindi evidenziata la necessità, in una fase economica ancora profonda-



mente recessiva, di interventi strutturali sul mercato del lavoro italiano, tra cui la riduzione radicale del costo del lavoro per stimolare l'occupazione e incentivare gli investimenti.

È stato poi sottolineato che la ripresa dell'occupazione e l'incremento della produttività non possono prescindere dalla flessibilità degli orari e dalla possibilità per le imprese di ricorrere, nel rispetto delle norme di legge, a tutte le forme contrattuali; si tratta di esigenze di flessibilità particolarmente sentite dalle imprese dell'artigianato e del terziario, le quali necessitano di strumenti contrattuali che consentano di far fronte alle necessità della produzione nei momenti di picchi di attività.

Si ritiene opportuno, in tal senso, agevolare il ricorso ai contratti a tempo determinato, al fine di sfruttare le importanti occasioni di crescita economica offerte dall'Expo 2015, eventualmente estendendo la acausalità per gli anni 2014 e 2015 e incentivando la stabilizzazione attraverso la restituzione integrale al datore di lavoro del contributo addizionale dell'ASpI, dell'1,40 per cento.

Si è giudicato altresì importante favorire i contratti di apprendistato, semplificando la normativa, equiparando i versamenti ASpI fatti per gli apprendisti con quelli dovuti per i lavoratori ordinari e rendendo strutturale la norma di sgravio contributivo totale nelle imprese fino ai nove addetti, da estendere anche alle imprese con più di nove lavoratori dipendenti.

Da ultimo, dopo aver evidenziato il bisogno di intervenire sui centri per l'impiego, coordinandoli tra di loro, i rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia hanno sottolineato l'esigenza di adottare misure che consentano di inserire i giovani nel lavoro e, al contempo, di conservare le competenze dei lavoratori più anziani.

I rappresentanti di Confindustria giudicano necessario ridurre la tassazione sul lavoro e sulle imprese, favorendo gli investimenti pubblici e privati e rilanciando la domanda interna. In tal senso, si ritiene utile proseguire lungo la strada intrapresa

dal Governo in materia di agevolazioni alle imprese, accompagnandole con buone politiche del lavoro e del mercato del lavoro. Valutando la competitività sui mercati esteri fondamentale, considerato l'effetto dell'export sul PIL, si giudica essenziale valorizzare la capacità delle imprese di internazionalizzarsi.

Confindustria propone di eliminare completamente il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP e di tagliare di 11 punti gli oneri sociali che gravano sulle imprese manifatturiere, lasciando più soldi in tasca ai lavoratori dipendenti meno retribuiti, anche attraverso il miglioramento degli assegni familiari e un aumento delle specifiche detrazioni fiscali IRPEF. Si ipotizza, inoltre, di ridurre i contributi, in parte fiscalizzandoli, così da non perdere alcun diritto previdenziale per i lavoratori, in parte armonizzando le aliquote contributive per gli ammortizzatori sociali, adeguando, inoltre, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni all'avvenuta diminuzione dei sinistri.

Confindustria giudica opportuno far leva sul sistema contrattuale per rafforzare la produttività e la competitività dell'impresa, migliorando le retribuzioni dei lavoratori: occorre, ad avviso dell'organizzazione, dare maggior spazio alla contrattazione di secondo livello, seppur governata dal contratto nazionale. In tale contesto, si ritiene sempre attuale l'obiettivo di una detassazione e decontribuzione delle retribuzioni legate ai risultati aziendali, per favorire gli elementi retributivi legati ad incrementi di produttività.

Quanto al mercato del lavoro, Confindustria sottolinea l'esigenza di rilanciare l'apprendistato, anche attraverso l'azzeramento degli oneri contributivi, di semplificare la disciplina del contratto a tempo determinato, con l'estensione dell'ipotesi di acausalità, di introdurre una misura incentivante che preveda l'integrale restituzione del contributo aggiuntivo Aspi dell'1,4 per cento.

Confindustria ritiene sia necessario perseguire l'efficienza, cercando al tempo stesso di temperarne gli eventuali risultati socialmente indesiderabili. In tale dire-

zione, si ritiene necessario disporre di anche un'efficace organizzazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sfruttando l'occasione dello *Youth guarantee* per rendere più efficienti i nostri servizi per l'impiego. In questa prospettiva si ritiene necessario favorire forme di collaborazione tra pubblico e privato, ampliando la sfera di azione delle agenzie private.

Valutate positivamente le misure del Governo sulla durata degli intervalli fra un contratto a termine e l'altro, si sono invece espresse perplessità sulle modalità di rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga – sistema di cui si auspica una complessiva rivalutazione – che, ad avviso di Confindustria, hanno penalizzato il sistema della produzione, delle politiche attive e della formazione. Confindustria ritiene che, accanto al contratto a tempo indeterminato, come contratto *standard*, debbano esistere l'apprendistato – sul quale bisogna agire per contrastare l'incertezza normativa tra regione e regione – come forma che facilita l'ingresso dei giovani, e il contratto a termine.

### 3. Conclusioni e proposte.

Dalle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva emerge, in primo luogo, che la disoccupazione in Italia presenta caratteristiche peculiari, in termini quantitativi e qualitativi. Innanzitutto, dal confronto con gli altri Paesi europei emerge che nel nostro Paese il rischio di rimanere disoccupati è molto più alto per i giovani (sino a 4 volte) rispetto alle altre classi di età. Inoltre, gli « scoraggiati » (ossia coloro che non sono classificati tra i disoccupati in quanto hanno abbandonato la ricerca attiva di un impiego) sono – caso unico in Europa – più numerosi (2,9 milioni) rispetto ai disoccupati (2,7 milioni). Nel complesso, tuttavia, si può stimare che i soggetti in situazione di disagio occupazionale (includendovi, cioè, anche i part-time involontari e i lavoratori che beneficiano di uno strumento di sostegno al reddito) siano circa 7 milioni.

L'analisi su base territoriale, pur facendo emergere, in maniera abbastanza

omogenea, i medesimi problemi su tutto il territorio nazionale, mostra una differenziazione tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno.

La crisi occupazionale si lega soprattutto a una carenza di domanda di lavoro, in calo costante dall'avvio della crisi. Sotto questo profilo, senza entrare in una analisi dettagliata delle ragioni di tale carenza di domanda, va comunque messo in evidenza che, se non si rilanciano i consumi, non si aumenta il potere di acquisto dei lavoratori e non si adottano misure anti-recessive, è impossibile che le aziende aumentino i livelli produttivi e, quindi, il quadro occupazionale: come emerge chiaramente dall'indagine, dunque, occorre proporre politiche *ad hoc* per creare domanda di lavoro. E tuttavia, non può essere trascurato anche il fenomeno inverso, quello della carenza di offerta di lavoro, che riguarda soprattutto taluni profili professionali (si tratta dei cosiddetti lavori dimenticati, quali infermieri, panettieri, falegnami, baristi e camerieri, tecnici informatici, operai specializzati, pari a circa 150.000 posti di lavoro disponibili e non coperti). Per far fronte ai fenomeni di *skill mismatch*, ossia della mancata rispondenza della forza lavoro alle professionalità richieste dal mercato, e di *skill gap*, fenomeno inteso come obsolescenza professionale della forza lavoro, nonché di *overeducation* (per cui molti giovani in possesso di titoli di studio qualificati sono costretti a svolgere mansioni non in linea con le competenze acquisite), occorre favorire la transizione scuola-lavoro, potenziare l'istruzione tecnica e professionale (IFTS), rimuovere le cause che portano spesso il sistema di formazione professionale a essere autoreferenziale e, soprattutto, investire sui servizi di orientamento scolastico e di *placement* universitario, con l'obiettivo di fornire ai giovani gli strumenti necessari per compiere in autonomia scelte (di studio, formative e lavorative) consapevoli e informate, coniugando in modo coerente talento, aspirazioni individuali e prospettive occupazionali. In quest'ottica un ruolo cruciale va riconosciuto anche ai tirocini (su cui il legislatore

è ripetutamente intervenuto negli ultimi tempi), per i quali sarebbe opportuno immaginare degli incentivi specifici, che vadano a beneficiare le imprese che dimostrino maggiore propensione alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro.

L'ampia diffusione di contratti di lavoro a termine e flessibili (con un alto tasso di ricadute nella precarietà anche di lavoratori con rapporti a tempo indeterminato), conducono a carriere lavorative, soprattutto dei più giovani, caratterizzate da frammentarietà e discontinuità, mettendo a rischio l'accumulo di anzianità contributiva e, in prospettiva, l'ammontare degli assegni pensionistici.

Il contratto di apprendistato, nonostante gli investimenti fatti negli ultimi anni, resta marginale e ancora non rappresenta lo strumento privilegiato di accesso al lavoro per i giovani. Benché dopo l'Accordo interconfederale del 18 aprile 2012 si sia assistito a una lieve ripresa, l'apprendistato resta sottoutilizzato rispetto alle sue potenzialità, legate ai benefici economici e normativi previsti dal decreto legislativo n. 167 del 2011 e dalla legge di riforma del mercato del lavoro. I dati sembrano dimostrare, inoltre, che il ricorso all'apprendistato da parte dei datori di lavoro trova in tali benefici la sua motivazione principale, mentre la vera e propria formazione in azienda, in un'ottica di investimento individuale finalizzato alla stabile assunzione, continua a rappresentare un elemento marginale (sintomatico, in tal senso, è anche l'alto tasso di ritorno al precariato tra gli apprendisti stabilizzati). A ciò si aggiunge l'instabilità normativa, cui si legano in particolare le difficoltà che derivano dalla competenza legislativa concorrente riconosciuta alle regioni e, conseguentemente, dalla coesistenza, sul territorio nazionale, di una pluralità di sistemi normativi differenziati.

A taluni di questi aspetti problematici il legislatore ha fornito una prima risposta con il decreto-legge n. 76 del 2013, ad esempio imponendo di applicare — nel caso di realtà produttive localizzate in differenti territori regionali — la sola nor-

mativa della regione ove è ubicata la sede legale dell'impresa. Resta, tuttavia, l'incertezza sulle modalità di svolgimento della formazione professionale all'interno delle aziende, che ancora scoraggia molte aziende a ricorrere più estesamente a tale forma contrattuale.

Le ragioni dello scarso utilizzo dell'apprendistato vanno tuttavia ricercate soprattutto nel fatto che tale forma contrattuale non si inserisce organicamente all'interno del sistema scolastico e formativo del Paese, diversamente da quanto accade nei sistemi duali (Germania e Austria), dove i due percorsi (scolastico e lavorativo) hanno pari dignità e l'apprendistato rappresenta effettivamente il canale di accesso al lavoro per la maggioranza dei giovani. Nei sistemi duali, la fascia di età degli apprendisti è molto più bassa che nel nostro Paese e le retribuzioni sono più contenute (ciò che tuttavia si concilia con il fatto che si tratta di retribuzioni percepite da studenti contemporaneamente impegnati in un percorso scolastico).

Se la realizzazione di un sistema duale analogo a quello tedesco richiederebbe un generale ripensamento del sistema scolastico, evidentemente non realizzabile in tempi brevi, ciò nondimeno appare necessario interrogarsi sull'opportunità di introdurre nuove misure volte a garantire un più esteso accesso alla formazione aziendale, a valorizzare il ruolo di scuole e università per il collocamento degli apprendisti nel tessuto produttivo locale, a promuovere un più esteso ricorso a forme di alternanza scuola-lavoro. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità, magari in via transitoria e sperimentale, di estendere i benefici contributivi attualmente previsti anche alle aziende di maggiori dimensioni (pur nella consapevolezza delle difficoltà che ciò comporterebbe sul piano finanziario), prolungare il periodo di prova (al fine di garantire ai datori di lavoro un tempo più congruo per valutare l'opportunità di proseguire il rapporto di lavoro al termine dell'apprendistato) e modulare l'utilizzo delle risorse a favore dei datori di lavoro che scelgono di stabilizzare gli apprendisti.

Infine, nel definire la disciplina di altre fattispecie contrattuali e incentivi all'assunzione e stabilizzazione di giovani, occorre prestare particolare attenzione per evitare sovrapposizioni e incoerenze. Infatti, è stato osservato da più parti come talune norme contenute nel decreto-legge n. 76 del 2013 rischiano di «cannibalizzare» il contratto di apprendistato, riducendone la convenienza relativa rispetto ad altre forme contrattuali oggetto di nuovi e più ampi benefici.

In tal senso, occorre evitare una pericolosa tendenza all'eccessivo sbilanciamento del contratto di apprendistato sul lato del lavoro, che rischia inevitabilmente di penalizzare i veri e propri profili formativi, che sarebbero invece alla base di tale tipologia contrattuale. Da questo punto di vista, se da molti è emersa la convinzione che un'adeguata manutenzione normativa di questo tipo di contratto possa dare frutti importanti in termini di nuova occupazione, professionalmente più qualificata, è anche importante assicurare che l'apprendistato non si trasformi (con minori tutele e più bassi salari) in una nuova tipologia contrattuale «precarizzante», che prende il posto degli altri contratti flessibili.

La qualità dei servizi offerti dai Centri per l'impiego è nel complesso ampiamente insoddisfacente, nonostante alcune positive eccezioni, collocate in particolari aree del Paese. I Centri per l'impiego intermediano appena l'1,6 per cento della nuova manodopera (dati Istat, 2012). Tre giovani NEET su quattro non hanno avuto contatto con i Centri per l'impiego negli ultimi sette mesi, mentre tra coloro che ad essi si sono rivolti, più della metà lo hanno fatto (nel medesimo arco temporale) con un unico contatto.

Dai confronti internazionali sulla ripartizione della spesa per le politiche del lavoro, emerge che il livello di investimenti pubblici nei Servizi per l'inserimento nel mercato del lavoro si colloca sensibilmente al di sotto della media europea (appena un quinto). Inferiore alla media europea (sebbene in termini assai meno evidenti) risulta anche la spesa per Politiche attive,

mentre la spesa per Integrazioni al reddito e, in particolare, la spesa per Pensionamenti anticipati, sopravanzano la media europea.

Le difficoltà dei Centri per l'impiego si legano alla grave carenza di personale (appena 7.500 addetti, molti dei quali precari, a fronte dei 77.000 della Gran Bretagna e i 115.000 della Germania), a un quadro di competenze normative e amministrative disarticolato (strutturato su tre livelli – Stato, regioni e Province – e, soprattutto, segnato dalla mancanza di un soggetto a livello nazionale con funzioni di coordinamento dell'intero sistema), alla scarsa interoperabilità degli uffici, alla mancanza di un efficace raccordo con gli altri operatori pubblici (scuola, università) e privati (agenzie per il lavoro e sistema della bilateralità).

La *Youth Guarantee* prevede, com'è noto, che ogni giovane di età inferiore a 25 anni riceva un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione. A ben guardare, si tratta di livelli di prestazioni del tutto assimilabili a quelli già definiti, a livello nazionale, dal decreto legislativo n. 181 del 2000 e rimasti sostanzialmente sulla carta.

L'attivazione delle risorse della *Youth Guarantee* rappresenta una grande occasione per mettere finalmente mano alla riforma dei Centri per l'impiego, con l'obiettivo di incrementarne i livelli di efficienza. Occorrono interventi rapidi ed efficaci, che facciano leva su meccanismi volti a premiare le strutture più efficienti, sulla base di indicatori che tengano conto non tanto dell'attività di intermediazione genericamente svolta, quanto dei risultati occupazionali effettivamente ottenuti. Tale mutamento richiede, non v'è dubbio, la disponibilità di adeguate risorse, in primo luogo umane. A tal fine appare opportuno, a fronte dei limiti derivanti del processo di contenimento dei costi del pubblico impiego, considerare in via prioritaria l'attivazione di processi di mobilità interna alla pubblica amministrazione, operando tutte

le razionalizzazioni possibili al fine di convogliare risorse umane sull'emergenza occupazionale. Senza un'ampia e solida « infrastruttura » del mercato del lavoro (che faccia decisamente leva anche sulle agenzie private), del resto, la stessa attivazione della *Youth Guarantee* nel nostro Paese appare fortemente a rischio.

Per quanto concerne le varie ipotesi di staffetta generazionale, pur riconoscendo l'utilità (soprattutto in alcuni settori produttivi) dell'affiancamento degli anziani per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e agevolare la trasmissione dei saperi, resta aperto, e di difficile soluzione, il problema di fondo della necessità di ingenti risorse pubbliche per assicurare l'appetibilità della misura (salvo che non ci si indirizzi verso discutibili declinazioni « familistiche » dell'istituto), tenendo conto della necessità di garantire la copertura (che inevitabilmente comporta un costo) della contribuzione mancante e di compensare, in qualche misura, la riduzione reddituale che deriva dalla contrazione di orario del lavoratore prossimo al pensionamento.

Le modalità attraverso le quali è possibile intervenire per promuovere l'occupazione mediante l'utilizzo di risorse pubbliche sono state oggetto di un ampio dibattito. Taluni ritengono preferibile adottare misure generalizzate di riduzione del costo del lavoro (intervenendo, in una misura che sia comunque significativa dal punto di vista economico, sul cosiddetto cuneo fiscale) che riguardino lo *stock* e non solo i flussi lavorativi. Altri, al contrario, soprattutto considerando il contesto di vincoli di bilancio assai stringenti, auspicano la concentrazione delle poche risorse disponibili su platee definite, in un'ottica di politiche del lavoro segmentate. Con specifico riferimento, poi, alla disoccupazione giovanile è stato osservato, in particolare, che l'evidenza empirica consiglierebbe di estendere gli interventi ai giovani da 29 a 35 anni, trattandosi di una fascia di età per la quale non sono previsti specifici benefici (l'apprendistato è rivolto

a giovani fino a 29 anni) e mediamente caratterizzata da maggiori carichi familiari.

Per quanto concerne gli incentivi finalizzati a nuove assunzioni o alla stabilizzazione di lavoratori flessibili, è stato osservato come il legislatore sia spesso vittima di una presunzione di efficacia, che porta a ricondurre a un incentivo tutti gli effetti che si osservano successivamente alla sua introduzione. Si tratta di una prospettiva fuorviante, che induce sistematicamente a sovrastimare gli effetti degli interventi, conducendo spesso a sprechi di risorse pubbliche. Non tutto quello che si osserva a seguito di un intervento normativo (in termini di assunzioni e stabilizzazioni), infatti, è ad esso legato da un nesso di causalità. Un'ormai consolidata letteratura, fondata sull'analisi cosiddetta « controfattuale » (tesa cioè ad indagare cosa sarebbe comunque accaduto in assenza dell'intervento), mostra che gli effetti netti degli incentivi per l'occupazione sono spesso assai inferiori a quanto comunemente si ritiene. A tali conclusioni sono giunti, ad esempio, importanti studi aventi ad oggetto il credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 (cosiddetto « bonus Sud »). Un analogo intervento della regione Piemonte del 2007 (*voucher* di 5.000 euro per la stabilizzazione di lavoratori precari) ha mostrato scarsa efficacia (l'addizionalità è risultata pari al 10 per cento, con il risultato che ogni assunzione stabile aggiuntiva è costata, in realtà, 50.000 euro). Anche con riguardo all'intervento di recente disposto dall'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 214 del 2011 (12.000 euro per la stabilizzazione di rapporti di lavoro flessibile), le prime analisi giungono a conclusioni analoghe, in quanto circa i due terzi delle risorse impegnate sono andate a datori di lavoro che, secondo le stime, avrebbero comunque proceduto ad assunzioni o stabilizzazioni (il costo reale per ogni nuova assunzione/stabilizzazione è stato quindi pari, in realtà, a 30.000/40.000 euro).



In linea più generale, con riferimento al taglio del cuneo fiscale o alla concessione di incentivi per le nuove assunzioni, un elemento di riflessione che si rimette all'attenzione della Commissione, emerso soprattutto dalle audizioni degli istituti e dei centri di ricerca (in particolare, l'ISTAT), riguarda le modalità di attuazione di tali misure: molti degli interlocutori, infatti, ritengono che sia necessario bilanciarne attentamente la direzione, in modo da «massimizzare» gli effetti positivi a regime sul piano dell'occupazione aggiuntiva; in sostanza, occorre capire in che misura si debba incidere sul differenziale delle aziende, sicuramente in grado di produrre una riduzione della pressione contributiva sulle imprese, e in che misura sul fronte della diminuzione del carico contributivo delle famiglie e, dunque, sulle retribuzioni effettive dei lavoratori.

Per quanto la letteratura fin qui prodotta consenta di formulare alcune valutazioni di carattere generale, che inducono a ritenere di scarsa efficacia incentivi temporanei sui flussi, permane il problema di fondo della valutazione delle politiche pubbliche, su cui l'Italia registra un grave ritardo. Occorre acquisire consapevolezza che già in sede di definizione di un nuovo intervento normativo il legislatore deve preconstituire gli strumenti che consentano l'analisi controfattuale, al fine di poter operare valutazioni attendibili della reale efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi e, sulla base di esse, apportare progressivamente i correttivi necessari (secondo il metodo che ha contrassegnato le riforme Hartz in Germania).

Quanto, poi, alla legislazione vigente, la legge n. 92 del 2012 ha rappresentato l'ultima tappa di un percorso di riforme legislative del mercato del lavoro avviatosi nel 1997 con l'approvazione del cosiddetto «pacchetto Treu». A giudicare dai dati sull'occupazione, la situazione attuale sembra essere ritornata la medesima di allora: i continui e repentini cambiamenti del quadro normativo, infatti, rendono difficile alle imprese programmare le proprie politiche occupazionali; l'annuncio di nuovi incentivi normativi e benefici eco-

nomici (che spesso precedono di mesi l'effettiva entrata in vigore delle misure) porta le aziende a rinviare scelte occupazionali già programmate, con il risultato di ritardare assunzioni che sarebbero state invece effettuate; la concreta operatività degli interventi, poi, è messa a repentaglio dal fatto che le riforme rinviando a numerosi provvedimenti attuativi, spesso adottati con ritardo e/o parzialmente.

In questo senso, bisognerà capire se il decreto-legge n. 76 del 2013 riuscirà davvero a garantire un quadro di maggiore affidabilità e certezze, anche perché, allo stato, per molte disposizioni in esso contenute è previsto il rinvio a successive norme attuative.

Per quanto concerne l'attuazione della legge n. 92 del 2012, dai primi dati del monitoraggio (forniti dall'ISFOL) emerge una significativa riduzione dei contratti a tempo indeterminato (più sensibili all'andamento economico), a fronte di un incremento dei contratti a termine (soprattutto di breve durata e, quindi, senza causale), per effetto del travaso da altre forme contrattuali flessibili e parasubordinate (per le quali il legislatore ha introdotto correttivi volti a contenerne l'uso incongruo). Nel complesso, appare che la riforma, pur modificando la composizione delle forme contrattuali, non abbia aiutato a rafforzare, nel suo complesso, il mercato del lavoro in un periodo di crisi.

Peraltro, taluni correttivi apportati dal decreto-legge n. 76 del 2013 alla legge n. 92 del 2012 appaiono opportuni. In particolare, per quanto riguarda i contratti a termine, la riduzione dei periodi di sospensione tra successivi contratti appare utile e condivisibile. Resta da chiedersi – e su questo punto la Commissione ha potuto apprezzare posizioni divergenti a seconda dei diversi soggetti auditi – se il protrarsi della crisi occupazionale possa giustificare (fermo restando il quadro di garanzie delineato a livello comunitario) un momentaneo «allentamento» dei vincoli normativi che tuttora caratterizzano l'istituto: per alcuni, infatti, si potrebbe agire, in particolare, sul requisito dell'acausalità (in sostanza muovendo nella



direzione indicata dalla grande maggioranza delle associazioni datoriali e da una parte, sicuramente più delimitata, del mondo sindacale); per altri, invece, occorre mantenere fermi i vigenti vincoli, anche temporali, di causalità, che rappresenterebbero una garanzia irrinunciabile per i lavoratori (in tal senso, la parte ampiamente maggioritaria delle organizzazioni sindacali).

Più in generale, occorre valutare, alla luce dei numerosi interventi normativi che si sono stratificati negli ultimi anni, anche l'ipotesi di una semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti.

Una complessiva riflessione dovrebbe essere avviata, infine, sul lavoro autonomo, al fine di comprendere che, se il contrasto al fenomeno delle false partite IVA passa anche attraverso la conversione dei rap-

porti di lavoro e, quindi, attraverso aliquote contributive più alte, l'aggravio contributivo per i veri lavoratori autonomi non iscritti a ordini professionali (con il passaggio dal 27 per cento al 28 per cento dell'aliquota contributiva da versare alla gestione separata INPS nel 2014) appare ingiustamente penalizzante e andrebbe « congelato ».

Queste sono le conclusioni principali che il presente documento rassegna al Parlamento, al Governo e a tutti gli « addetti ai lavori », ai fini di una valutazione compiuta delle politiche sinora poste in essere, oltre che delle possibili iniziative che potranno essere intraprese per favorire un rilancio dell'occupazione e la messa a regime di un efficace sistema di regole per combattere la disoccupazione, in particolare giovanile.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00752 Fiano: Compatibilità tra la manifestazione di idee xenofobe e anti-semita e la professione di medico del Servizio sanitario nazionale .....	140
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	145
5-00714 D'Incecco: Iniziative volte ad aumentare l'attenzione nei confronti delle persone affette da HIV/AIDS .....	140
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	146
SEDE CONSULTIVA:	
DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	141
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore) .....	149
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) .....	151

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

#### La seduta comincia alle 14.10.

**5-00752 Fiano: Compatibilità tra la manifestazione di idee xenofobe e anti-semita e la professione di medico del Servizio sanitario nazionale.**

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Fadda, pur restando dell'opinione per cui un medico di famiglia – che per l'ordinamento italiano è un

pubblico ufficiale – che è al tempo stesso uno dei principali teorici, nel nostro Paese, delle tesi negazioniste dell'Olocausto, che si è più volte dichiarato pubblicamente come un « fascista di ispirazione nazional-socialista » e che esporrebbe nel proprio studio il manifesto di Franco Freda, fondatore del Fronte nazionale, non potrebbe continuare ad esercitare la professione di medico del Servizio sanitario nazionale.

Auspica, quindi, che continui l'attività di monitoraggio da parte del Governo sull'episodio segnalato attraverso l'interrogazione in titolo, nell'interesse della collettività.

**5-00714 D'Incecco: Iniziative volte ad aumentare l'attenzione nei confronti delle persone affette da HIV/AIDS.**

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vittoria D'INCECCO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, avendo appreso delle molteplici iniziative predisposte dal Governo sul fronte delle terapie e dei farmaci antiretrovirali per il trattamento dell'HIV, nonché della comunicazione volta a promuovere i *test* diagnostici.

Fa presente, quindi, che l'interrogazione in titolo nasce dalla preoccupazione per cui, stante il problema della sostenibilità economica del Servizio sanitario nazionale, che porta al controllo delle diverse voci di spesa, possa tradursi in una diminuzione degli stanziamenti per la prevenzione, la diagnosi e la cura dell'infezione da HIV, trattandosi di una voce che influisce in maniera rilevante sulla spesa sanitaria nazionale.

Raccomanda, altresì, di prestare particolare attenzione al controllo della carica virale con riferimento ai farmaci generici utilizzati per l'infezione da HIV, in quanto se si perde tale controllo si rischia di incorrere nel fallimento della terapia e, dunque, di provocare un rafforzamento del virus.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.**

**C. 1574 Governo.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2013.

Gian Luigi GIGLI (SCpI), con riferimento all'articolo 21 del decreto-legge, osserva che uno dei problemi maggiori della medicina in Italia è costituito proprio dalle scuole di specializzazione, così come è stato ricordato nella giornata odierna dal Ministro Carrozza.

A questo proposito, rileva come la questione più problematica riguardi il mancato raccordo tra il numero dei posti disponibili presso tali scuole e il numero dei laureati che aspirano ad accedervi e che in molti casi attendono anche per anni.

Ritiene, pertanto, che occorra dare una risposta a questo problema, se si vuole evitare che i medici rinuncino ad entrare a far parte del Servizio sanitario nazionale ovvero che scelgano di recarsi all'estero. Una soluzione, a suo giudizio, potrebbe essere quella di determinare preventivamente i fabbisogni, anche in base al numero di medici che andranno in pensione in un determinato anno.

Sottolinea, quindi, l'opportunità di evidenziare quest'aspetto nel parere che la Commissione si appresta ad esprimere.

Filippo CRIMÌ (PD), concordando con le considerazioni svolte dal deputato Gigli, fa presente che, oltre all'esigenza di assicurare un raccordo e, dunque, di stanziare risorse adeguate per garantire l'accesso alle scuole di specializzazione agli aventi diritto, occorra tenere conto anche di un altro aspetto, di carattere qualitativo più che quantitativo.

A questo proposito, rileva che occorre, allo stato attuale, consentire agli studenti di acquisire una buona formazione per quanto riguarda la medicina di base, mentre accade frequentemente che costoro frequentino i reparti già a partire dal terzo anno della facoltà, al fine di assicurarsi l'accesso ai corsi di specializzazione una volta conseguita la laurea.

Sempre con riferimento agli aspetti di carattere qualitativo, auspica che il de-

creto che il ministro dell'istruzione emanerà per dare attuazione al decreto-legge definisca in maniera congrua le modalità di svolgimento delle prove per l'accesso alle scuole di specializzazione.

Ritiene, inoltre, che rappresenti un grande traguardo l'introduzione della commissione giudicatrice unica, su scala nazionale, in luogo dei concorsi locali.

Segnala, infine, l'opportunità di introdurre nel parere da esprimere alla Commissione di merito un'osservazione in cui si dia conto dell'esigenza di rivedere i corsi di specializzazione, anche con riferimento alla loro durata.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rileva come il tema concernente le scuole di specializzazione sia stato affrontato da più parti e come sia emersa, in generale, l'esigenza di porre rimedio all'annoso problema del mancato raccordo tra numero di contratti di formazione disponibili, da un lato, e numero di medici aspiranti, dall'altro, ciò che rende necessaria l'attuazione di una politica di programmazione, da parte del Governo, in materia di professioni sanitarie.

Fa altresì presente che la previsione di una graduatoria nazionale, se rappresenta, come è stato più volte osservato, un miglioramento rispetto alla situazione attuale, comporta tuttavia il rischio per cui talune sedi, collocate ad esempio in zone montane ovvero nelle isole di piccole dimensioni, difficilmente saranno oggetto di scelta da parte dei vincitori, con il pericolo che vengano a mancare determinate tipologie di medici specialisti in determinate aree del territorio.

Da, quindi, la parola al relatore affinché proceda all'illustrazione della proposta di parere presentata.

Raffaele CALABRÒ (Pdl), *relatore*, fa presente di aver predisposto una proposta di parere volta a recepire le varie istanze emerse nel dibattito, facendo così riferimento, tra le premesse, anche a quei temi, trattati dal decreto-legge in oggetto, che, pur non ricadendo nelle competenze della XII Commissione in senso stretto, afferi-

scono comunque all'area delle politiche sociali, quali ad esempio quelli concernenti il *welfare* dello studente ovvero le norme finalizzate al contrasto della dispersione scolastica.

Ricordata, altresì, l'importanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, riguardante la tutela della salute nelle scuole attraverso l'estensione del divieto di fumo e la previsione di programmi di educazione alimentare, fa presente di aver inserito tre osservazioni concernenti l'articolo 21, che è stato al centro di numerosi interventi. A questo proposito, ricorda che, se si registra un generale consenso verso l'introduzione del concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione, numerose restano, tuttavia, le perplessità sollevate relativamente alle modalità di attuazione, ciò che richiede di suggerire alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di ampliare la disposizione dell'articolo 21. In particolare, accogliendo le richieste formulate rispettivamente dai deputati Binetti e Cecconi, ritiene che occorra inserire un riferimento all'esigenza per cui i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della Commissione unica nazionale, che – ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999 – saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano in modo assoluto oggettivi ed imparziali, nonché all'esigenza che i vincitori siano destinati alle sedi tenendo in considerazione le opzioni indicate al momento della domanda di ammissione.

Reputa necessario, inoltre, introdurre tra le osservazioni il tema del numero dei contratti di formazione da attivare annualmente e della relativa tipologia, considerato che la medicina è in continua evoluzione, oltre che segnalare l'opportunità di rivedere il numero degli anni per ciascun corso di specializzazione.

L'obiettivo da raggiungere, a suo avviso, in linea con quanto è stato rilevato da parte di diversi deputati intervenuti, è quello di creare un raccordo stabile tra i due sistemi, quello universitario e quello ospedaliero.

Procede, dunque, alla lettura della proposta di parere formulata (*vedi allegato 3*).

Donata LENZI (PD), apprezzando il lavoro svolto dal relatore, segnala alcuni punti che a suo avviso potrebbero essere rivisti. In particolare, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *b*), si pone il problema del coordinamento con la legislazione vigente laddove si parla di «una rete formativa completa per ogni singola scuola di specializzazione, comprensiva delle strutture universitarie e di quelle ospedaliere e territoriali».

Inoltre, sempre in relazione alla medesima osservazione, ritiene che il fatto di prevedere l'esclusione di indennità, compensi o emolumenti aggiuntivi oltre a quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi possa comportare il rischio di un arretramento rispetto alla situazione attuale.

Paola BINETTI (SCpI) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore, che ha il merito, a suo avviso, di aver recepito tutte le istanze emerse dal dibattito, comprese quelle riferite a disposizioni che esulano dalle competenze della XII Commissione in senso stretto ma che sono comunque inerenti alle politiche sociali.

Richiamando le considerazioni già svolte nella seduta di ieri con riferimento all'articolo 21 del decreto-legge, e recepite nella predetta proposta di parere, reputa opportuno che i deputati della Commissione affari sociali presentino ordini del giorno, anche unitari, nel corso del successivo *iter* in Assemblea del provvedimento in oggetto, al fine di rendere ancora più cogente l'impegno rivolto al Governo su tre punti in particolare: creazione di un raccordo tra numero di borse di studio o di contratti di formazione presso le scuole di specializzazione e numero degli aspiranti medici; fissazione di criteri rigorosi per garantire la massima imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove di ammissione alle scuole stesse; revisione dei corsi di specializzazione, con particolare riferimento alla durata di ciascuno di essi.

Ritiene, inoltre, che sarebbe utile se, nelle prove selettive, fosse previsto un numero molto ampio di quiz, in modo da evitare di privilegiare esclusivamente le capacità mnemoniche di coloro i quali aspirano ad accedere alle scuole di specializzazione.

Giulia GRILLO (M5S), facendo presente come, a suo avviso, sarebbe stato preferibile inserire nel parere delle condizioni anziché delle osservazioni, essendo queste ultime meno vincolanti per la Commissione di merito, si sofferma su due aspetti che a suo avviso non sono stati presi nella giusta considerazione da parte del relatore.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri era stato fatto notare da parte di deputati del suo gruppo che manca, all'articolo 4, un riferimento alla questione della formazione di coloro che saranno chiamati a svolgere i programmi di educazione alimentare nelle scuole, nonché all'opportunità di favorire il consumo di determinati prodotti come quelli biologici e i prodotti «a km 0».

Ritiene, inoltre, che non siano superati i dubbi in merito all'articolo 21, in quanto dovrebbero essere chiariti meglio alcuni aspetti, attinenti alle modalità con cui si svolgeranno le prove per l'ammissione alle scuole di specializzazione, nonché alla possibilità, per i vincitori, di effettuare la scelta tra le varie sedi disponibili.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) chiede se, tra le osservazioni contenute nel parere, sia possibile includere un riferimento al numero dei laureati quale principale parametro per la determinazione dei contratti di formazione presso le scuole di specializzazione.

Marisa NICCHI (SEL) osserva che, a suo avviso, nella proposta di parere predisposta dal relatore non si dia conto in modo sufficiente dell'esigenza di valorizzare il ruolo degli insegnanti di sostegno, nonché di potenziare le misure volte a dare attuazione al diritto allo studio verso le categorie più svantaggiate.

Massimo Enrico BARONI (M5S) esprime perplessità relativamente alle modalità di svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di specializzazione, non solo perché, come evidenziato dal deputato Binetti, si rischia di premiare esclusivamente le facoltà mnemoniche dei candidati ma anche perché non vi sono garanzie in termini di trasparenza e di imparzialità se i test vengono predisposti da parte delle stesse scuole di specializzazione.

Filippo FOSSATI (PD) invita il relatore ad inserire un'ulteriore osservazione, allo scopo di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, tra le politiche di prevenzione connesse alla tutela della salute nelle scuole, l'elaborazione di programmi volti a favorire l'incremento dell'educazione fisica e motoria.

Raffaele CALABRÒ (PdL), *relatore*, alla luce dei suggerimenti emersi dal dibattito, propone una riformulazione della proposta di parere già presentata (*vedi allegato 4*).

Fa notare, in particolare, di aver accolto la richiesta avanzata dal deputato Fossati, ciò che ha determinato l'inserimento di un'ulteriore osservazione, nonché l'istanza emersa dall'intervento del deputato Nicchi, che è stata accolta tra le premesse.

Con riferimento ai rilievi formulati dal deputato Lenzi, fa presente di aver soppeso l'inciso concernente gli emolumenti

spettanti ai medici specializzandi, al fine di evitare il rischio per cui il testo dell'osservazione possa essere oggetto di interpretazioni non volute. Precisa, altresì, che la rete formativa allo stato attuale non può avvenire con tutti gli ospedali, esistendo, invece, precisi criteri di accreditamento in base ai quali si richiede, ad esempio, che le strutture di riferimento abbiano determinati parametri ovvero un certo bacino numerico di utenti.

Richiamando l'intervento svolto dal deputato Grillo, fa notare che l'articolo 21, nel testo attuale, già prevede l'opzione relativamente alla scelta della sede da parte dei vincitori, che possono esercitarla in ordine di graduatoria, e che comunque la preoccupazione da lei sollevata è già stata recepita nella parte finale dell'osservazione di cui alla lettera a).

Fa notare, altresì, al deputato Monchiero che la questione della corrispondenza tra numero dei medici uscenti ed entranti dovrà essere sottoposta al Governo in sede di predisposizione del nuovo disegno di stabilità, al fine di prevedere lo stanziamento di risorse adeguate.

Rassicura, infine, il deputato Baroni sul fatto che i quiz per l'accesso alle scuole di specializzazione non saranno materialmente predisposti da parte delle scuole stesse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con osservazioni, come da ultimo riformulata.

**La seduta termina alle 15.25.**



## ALLEGATO 1

**5-00752 Fiano: Compatibilità tra la manifestazione di idee xenofobe e anti-semitiche e la professione di medico del Servizio sanitario nazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'atto ispettivo in esame, per i profili di interesse del Ministero della salute, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto l'interrogante si era rivolto in primo indirizzo al Ministero dell'interno.

In merito alla vicenda segnalata, relativa al Dott. Gianantonio Valli medico di medicina generale, ed alla particolare circostanza che presso lo studio del medesimo sarebbero esposte chiare indicazioni di natura politica, che potrebbero confliggere con la professione medica esercitata in regime convenzionale, il Ministero della salute ha richiesto dettagliate informazioni all'Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Varese.

L'Ordine ha assicurato di aver provveduto a convocare il medico in data 24 luglio 2013.

A seguito dell'incontro, il sanitario ha inviato all'Ordine di Varese le proprie controdeduzioni, e nel respingere ogni addebito, ha dichiarato di non aver mai

svolto, né di svolgere nel proprio ambulatorio attività di indottrinamento o apologia politica, nonché di discriminazione razzista.

Il Consiglio dell'Ordine, in data 6 agosto 2013, ha discusso la questione, riservandosi di accertare e valutare, in sede di Commissione Medica, ogni eventuale violazione del Codice Deontologico soggetta all'irrogazione di sanzioni disciplinari e di comunicare, quindi, al Ministero della salute ogni notizia in merito.

Sarà mia cura trasmettere all'On.le interrogante ogni ulteriore elemento che perverrà sulla questione, in considerazione che sulla medesima è stata interessata anche la Regione e la ASL di competenza.

Rassicuro, inoltre, che sarà mia cura vigilare e sollecitare le iniziative di competenza che al riguardo potranno essere assunte, per garantire la correttezza dell'attività professionale espletata dal medico.

## ALLEGATO 2

**5-00714 D'Incecco: Iniziative volte ad aumentare l'attenzione nei confronti delle persone affette da HIV/AIDS.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La tematica in esame riveste significativa rilevanza per il Ministero della salute, che con il d.m. 31 marzo 2008 ha istituito il sistema di sorveglianza nazionale delle nuove diagnosi di infezione da HIV, inserendola nell'elenco della Classe III delle malattie infettive sottoposte a notifica obbligatoria.

Ciò ha consentito una maggiore accuratezza nel rilevamento dei dati epidemiologici.

Nel 2011, sono stati rilevati 5,8 nuovi casi per 100.000 residenti in Italia, con una stima totale dei pazienti con HIV/AIDS di circa 160.000 individui.

Riguardo all'attenzione nei confronti di tali pazienti, si sottolinea che l'Italia è tra i primi ad aver accolto le richieste dell'Unione Europea rivolte alla diagnosi precoce dell'HIV attraverso il « Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV », approvato in Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011, che ribadisce la necessità di effettuare il test, propone modalità univoche di erogazione del test ed individua i gruppi di fragilità sociale.

Come è noto agli On.li interroganti, diverse Regioni hanno elaborato in questi anni documenti di indirizzo sul test per HIV.

Ne consegue che, a livello regionale, emergono scelte spesso non coerenti soprattutto per la mutata situazione epidemiologica, per le nuove possibilità terapeutiche e per il modificarsi degli atteggiamenti, sia della popolazione che degli operatori sanitari, nei confronti dell'infezione. Tutto ciò determina disomogeneità

a livello nazionale, e rallenta il cambiamento delle politiche attuate dai servizi sanitari.

Pertanto, essendo indispensabile stabilire un raccordo a livello nazionale con quanto è stato sviluppato su base regionale, nell'aprile 2012 si è svolta una Conferenza Tecnica di Consenso sull'offerta del test per la diagnosi dell'infezione da HIV, occasione di aggiornamento del documento del 2011.

Tale incontro ha favorito una proficua discussione e il confronto sulle più attuali evidenze scientifiche e sulle migliori strategie per superare il ritardo nelle diagnosi di infezione da HIV.

La realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi sulla Diagnosi di infezione da HIV, è stata inserita nel 2012 tra gli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale per l'assegnazione di quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi stessi.

Nel 2010, presso il Centro Nazionale AIDS dell'Istituto Superiore di Sanità si è insediato uno specifico gruppo di lavoro, con l'obiettivo di fornire linee guida per la prescrizione della terapia antiretrovirale e per la gestione dei pazienti HIV-positivi a quanti sono coinvolti nella gestione multidisciplinare del paziente in trattamento, nonché costituire un punto di riferimento per le associazioni di pazienti.

Le raccomandazioni espresse nelle linee guida sono basate su studi cimici randomizzati e studi osservazionali, pubblicati su riviste o comunicate a Congressi Internazionali.

Inoltre, il Ministero realizza ogni anno, ai sensi della legge n. 135/1990, recante « Programma di interventi urgenti in ma-

teria di prevenzione e lotta all'AIDS», campagne di comunicazione per la prevenzione dell'AIDS.

Anche nella campagna in corso, avviata in occasione della Giornata mondiale per la lotta all'AIDS (1° dicembre 2012), nel messaggio rivolto alla cittadinanza, mirato a sensibilizzare e a rafforzare la percezione del rischio dell'infezione da HIV, è stata espressamente richiamata l'opportunità di effettuare i test HIV, oltre a fornire informazioni in merito alla modalità di trasmissione dell'infezione e alle misure di prevenzione.

È stato potenziato il numero verde «AIDS e infezioni sessualmente trasmesse» dell'Istituto Superiore di Sanità ed è stato attivato un sito web dedicato.

Lo *spot* video è stato trasmesso sulle principali emittenti televisive italiane nazionali e locali, e sugli spazi della RAI riservati alle pubbliche amministrazioni.

Lo *spot* è stato altresì promosso nei principali circuiti cinematografici nazionali (per un totale di oltre 1600 sale a partire dal 30 novembre 2012).

Le minoranze straniere sono state raggiunte grazie all'utilizzazione della c.d. stampa etnica; l'utilizzo dei messaggi a mezzo della stampa in lingua ha consentito di raggiungere in modo efficace e mirato tale popolazione.

Una ricerca affidata all'Università di Bologna avente ad oggetto la misurazione dell'efficacia della campagna, ha evidenziato l'ottima riuscita dell'iniziativa.

La campagna proseguirà nei prossimi mesi. Nel mese di settembre 2013, presso le principali stazioni ferroviarie italiane, ha avuto luogo la distribuzione di opuscoli informativi contenenti le informazioni sopra menzionate e, tra queste, l'espressa raccomandazione ad effettuare il test HIV.

Per quanto riguarda il quesito concernente il miglioramento della aderenza alle terapie farmacologiche, in modo particolare quando la persona assistita è presa in carico all'interno di un percorso diagnostico terapeutico (PDT), si sottolinea che

ciò costituisce un fondamentale elemento per il perseguimento del risparmio e del contenimento della spesa sanitaria.

L'aderenza alla terapia implica che il paziente abbia un ruolo fondamentale nel processo decisionale della propria cura, condividendo con il medico la terapia farmacologica, in base anche alle modalità di somministrazione più appropriate al suo stato di salute. Infatti, tra i fattori che incidono sfavorevolmente sull'aderenza, si segnalano la scarsa comprensione del trattamento, il regime complesso, la difficoltà nella somministrazione e le reazioni avverse ai farmaci.

Quanto alla terapia farmacologica indicata dagli On.li interroganti STR, essa consiste nell'assunzione di una singola compressa contenente tre principi attivi già disponibili nell'Unione Europea come singoli medicinali.

Questa nuova terapia antivirale, autorizzata dalla Commissione Europea nel dicembre 2011, è indicata nel trattamento delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) in pazienti adulti mai trattati in precedenza con terapia antiretrovirale.

Il farmaco è classificato, ai fini della fornitura, come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Viene confermata così la necessità di una sorveglianza dell'uso della terapia STR, sebbene l'efficacia e la sicurezza di questo regime antiretrovirale risultino studiate e dimostrate da studi clinici internazionali.

Il paziente, avviato in un percorso di cura strutturato, viene costantemente monitorato ed al medesimo viene garantita l'erogazione di prestazioni di qualità e sicurezza. Il Piano diagnostico terapeutico (PDT) rappresenta, infatti, una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni, ambulatoriali e/o di ricovero, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti, talvolta anche di strutture diverse, spesso con

l'utilizzo di tecnologie ad alto costo, al fine di realizzare la terapia più adeguata per una specifica patologia.

Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, annualmente, certifica l'adempimento delle Regioni su determinati componenti del governo clinico, tra cui il monitoraggio dell'implementazione di linee guida cliniche attraverso PDT, sia in ambito ospedaliero che territoriale.

Dai dati sulla Tracciabilità del Farmaco disponibili, risulta che la spesa per i farmaci antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da HIV ammonta, nell'anno 2012, a circa 615 milioni di euro, costituendo il 25.4 per cento della spesa per la classe degli antimicrobici ed il 3.2 per cento della spesa farmaceutica complessiva (territorio + ospedale), con un trend di crescita rispetto agli anni precedenti.

Relativamente ai regimi in singola compressa, di cui alla presente interrogazione

(STR), si fa presente che sono attualmente disponibili in Italia due specialità medicinali.

Nell'immediato futuro è, inoltre, prevista l'immissione in commercio di una ulteriore specialità medicinale nella categoria delle STR, che combina 4 principi attivi, già autorizzata dall'EMA il 24 maggio 2013.

Occorre osservare che la copertura brevettuale di alcuni importanti farmaci antiretrovirali è in fase di scadenza o già scaduta.

Alla luce di queste premesse, l'introduzione dei farmaci antiretrovirali generici porrà nuove sfide per il Servizio Sanitario Nazionale, in particolar modo quella relativa al fatto che, in conseguenza dell'immissione in commercio dei farmaci generici, l'impatto economico maggiormente significativo deriverebbe dalla sostituzione delle combinazioni fisse con i singoli componenti per i quali sia disponibile un generico.

## ALLEGATO 3

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (C. 1574 Governo);

appreziate le finalità del provvedimento sia per quanto riguarda i profili attinenti più propriamente alle politiche sociali (articoli 1 e 2), tra cui particolarmente significativa è l'attenzione per i soggetti fragili, sia per le parti relative alla tutela del diritto alla salute nelle scuole (articolo 4), nell'ambito delle quali vanno evidenziate in particolare le norme sulla sigaretta elettronica e sulla promozione dell'educazione alimentare;

ritenute altresì pienamente condivisibili le norme finalizzate al contrasto alla dispersione scolastica (articolo 7), con interventi e programmi per la realizzazione dell'obiettivo di un effettivo diritto all'accesso alla scuola per tutti, soprattutto per coloro che si trovano in condizione di svantaggio sociale e culturale;

valutate favorevolmente anche le disposizioni dettate dall'articolo 21 sulla formazione specialistica dei medici;

ritenuto tuttavia opportuno che le nuove disposizioni dell'articolo 21 si inseriscano in un più ampio discorso volto a rivedere nel suo complesso l'articolazione generale della formazione specialistica dei medici;

considerato, infine, opportuno prevedere interventi volti alla riduzione del *gap*,

peraltro destinato ad aumentare, tra il numero dei laureati in medicina e quello di coloro che risultano ammessi alle scuole di specializzazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un riferimento, da un lato, alla esigenza che i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della Commissione unica nazionale, che – ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999 – saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano in modo assoluto oggettivi ed imparziali, e dall'altro, all'esigenza che i vincitori siano destinati alle sedi tenendo in considerazione le opzioni indicate al momento della domanda di ammissione;

*b)* all'articolo 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che prefiguri una nuova articolazione della formazione specialistica dei medici, in base alla quale l'inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avvenga sulla base di una rete formativa completa per ogni singola scuola di specializzazione, comprensiva delle strutture universitarie e di quelle ospedaliere e territoriali. La nuova articolazione dovrebbe altresì prevedere che l'inserimento del medico in formazione speciali-

stica nelle strutture ospedaliere sia sempre approvato dal consiglio di direzione della scuola e non possa dare luogo a indennità, compensi o emolumenti aggiuntivi oltre a quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica dovrebbero infine assumere una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere o degli IRCCS, nonché con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione;

c) all'articolo 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la quantità e la tipologia dei contratti dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale siano rimodulate ogni triennio con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, sulla base di una approfondita analisi del fabbisogno nazionale di borse di studio per i medici specializzandi, determinato in relazione ai dati epidemiologici e alle evoluzioni tecnico-scientifiche ed organizzative, che consenta di rivedere non solo la quantità ma anche la distribuzione delle borse di studio tra le varie discipline.



ALLEGATO 4

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (C. 1574 Governo);

appreziate le finalità del provvedimento sia per quanto riguarda i profili attinenti più propriamente alle politiche sociali (articoli 1 e 2), tra cui particolarmente significativa è l'attenzione per i soggetti fragili, sia per le parti relative alla tutela del diritto alla salute nelle scuole (articolo 4), nell'ambito delle quali vanno evidenziate in particolare le norme sulla sigaretta elettronica e sulla promozione dell'educazione alimentare;

ritenuto che nell'ambito delle politiche volte alla promozione della salute nelle scuole particolare risalto vada dato anche all'attività fisica e motoria;

ritenute altresì pienamente condivisibili le norme finalizzate al contrasto alla dispersione scolastica (articolo 7), con interventi e programmi per la realizzazione dell'obiettivo di un effettivo diritto all'accesso alla scuola per tutti, soprattutto per coloro che si trovano in condizione di svantaggio sociale e culturale, e anche con la valorizzazione degli insegnanti di sostegno;

valutate favorevolmente anche le disposizioni dettate dall'articolo 21 sulla formazione specialistica dei medici;

ritenuto tuttavia opportuno che le nuove disposizioni dell'articolo 21 si inse-

riscano in un più ampio discorso volto a rivedere nel suo complesso l'articolazione generale della formazione specialistica dei medici;

considerato, infine, opportuno prevedere interventi volti alla riduzione del *gap*, peraltro destinato ad aumentare, tra il numero dei laureati in medicina e quello di coloro che risultano ogni anno ammessi alle scuole di specializzazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'elaborazione di programmi volti a favorire l'incremento dell'educazione fisica e motoria;

*b)* all'articolo 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un riferimento, da un lato, alla esigenza che i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della Commissione unica nazionale, che – ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999 – saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano in modo assoluto oggettivi ed imparziali, e dall'altro, all'esigenza che i vincitori siano destinati alle sedi tenendo in considerazione le opzioni indicate al momento della domanda di ammissione;

*c)* all'articolo 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che prefiguri una nuova

articolazione della formazione specialistica dei medici, in base alla quale l'inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avvenga sulla base di una rete formativa completa per ogni singola scuola di specializzazione, comprensiva delle strutture universitarie e di quelle ospedaliere e territoriali, secondo accordi regionali. La nuova articolazione dovrebbe altresì prevedere che l'inserimento del medico in formazione specialistica nelle strutture ospedaliere sia sempre approvato dal consiglio di direzione della scuola. I medici in formazione specialistica dovrebbero infine assumere una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere o degli

IRCCS, nonché con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione;

d) all'articolo 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la quantità e la tipologia dei contratti dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, valutandone anche una eventuale revisione della loro durata, siano rimodulate ogni triennio con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato con il concerto del Ministro della salute, sulla base di una approfondita analisi del fabbisogno nazionale di borse di studio per i medici specializzandi, determinato in relazione ai dati epidemiologici e alle evoluzioni tecnico-scientifiche ed organizzative, che consenta di rivedere non solo la quantità ma anche la distribuzione delle borse di studio tra le varie discipline.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 367 e C. 1051, recanti istituzione di organismi per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni .....	153
--	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01166 Bordo: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alle misure sanzionatorie .....	154
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	163
5-01165 Gagnarli: Iniziative in materia di agricoltura sociale .....	154
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	165
5-01167 Cenni: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alla contaminazione di altre colture .....	154
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	167
5-01168 Catanoso: Misure in materia di pesca del pesce spada .....	155
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	168

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	155
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	156
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base)</i> .....	169
Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 427 Caparini e C. 1173 Gallinella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	162

##### AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), Tiziano Zigiotta, sulla riforma della politica agricola comune (PAC) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	162
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 ottobre 2013.*

**Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero**

**delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 367 e C. 1051, recanti istituzione di organismi per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 10.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione dell'impianto.

**5-01166 Bordo: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alle misure sanzionatorie.**

Franco BORDO (SEL), illustrando l'interrogazione in titolo, osserva che, nonostante il decreto interministeriale 12 luglio 2013 che vieta in via cautelativa sull'intero territorio nazionale la coltivazione del mais geneticamente modificato MON810, è in atto una contaminazione nella provincia di Pordenone. Chiede pertanto di conoscere quali azioni il Ministero intenda intraprendere con urgenza, anche sul piano sanzionatorio, a supporto del divieto previsto dal decreto.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco BORDO (SEL), nel prendere atto della risposta del Governo, fa presente che è ormai accertata l'esistenza di una lacuna amministrativa sul piano delle sanzioni. Invita pertanto il Governo a prendere i necessari provvedimenti per sanare quello che appare come un *vulnus* e a predisporre le relative sanzioni a carico dei trasgressori. Osserva peraltro che già

ora l'ordinamento offre più di uno strumento di repressione dei comportamenti illeciti evidenziati, con specifiche norme previste dal codice penale, in particolare agli articoli 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) e 635 (Danneggiamento).

**5-01165 Gagnarli: Iniziative in materia di agricoltura sociale.**

Chiara GAGNARLI (M5S), illustrando l'interrogazione in titolo, rimarca l'urgenza di definire una normativa di riferimento sull'agricoltura sociale ed invita il Governo ad assumere una iniziativa in tal senso, visto anche l'obiettivo 9 del recente accordo di partenariato relativo all'utilizzo dei fondi strutturali europei.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GAGNARLI (M5S), nel prendere atto della risposta del Governo e del suo intento di fornire supporto a tutte le iniziative volte a fornire un quadro di riferimento nazionale, auspica che il Governo assuma il tema come interesse prioritario e che anche gli organi parlamentari, come la Commissione Agricoltura, diano seguito alle proposte di legge presentate sulla materia.

**5-01167 Cenni: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alla contaminazione di altre colture.**

Susanna CENNI (PD), illustrando l'interrogazione in titolo, fa presente che le agenzie di stampa hanno oggi riportato la notizia che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha scritto al Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo di conoscere con quali modalità la regione intenda procedere, stante l'eventualità di dover anche dar seguito all'applicazione alle san-

zioni previste dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 e alla bonifica, al ripristino ambientale e al risarcimento ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora sia accertato un effettivo danno ambientale conseguente alla coltivazione del mais MON 810.

Ricorda anche che si è avuta notizia, dai rappresentanti del Corpo forestale dello Stato presenti ad un incontro svoltosi lo scorso 4 ottobre a Pordenone, di probabili avvenute contaminazioni nelle aree confinanti con i campi seminati con mais geneticamente modificato.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), riservandosi di procedere ad una disamina più approfondita della notizia citata dall'interrogante.

Susanna CENNI (PD), nel prendere atto della risposta del Governo, sottolinea che il Governo si riserva ulteriori approfondimenti rispetto a notizie di contaminazione di altre colture, che sono oggetto della sua interrogazione e che provengono dal Corpo forestale dello Stato. In ogni caso, ribadisce la necessità che il Governo chiarisca come intende procedere, chiedendo in ogni caso che si intervenga con urgenza, per evitare gravi conseguenze.

**5-01168 Catanoso: Misure in materia di pesca del pesce spada.**

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (PDL), rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (PDL) non può dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo perché essa, pur se esatta, non

prende in considerazione il fatto che nei periodi di sospensione previsti a livello internazionale, cui invece è soggetta la marineria italiana, in altri Paesi del Mediterraneo si esercita la pesca del pesce spada che viene commercializzato anche in Italia. Ritiene pertanto che il divieto di commercializzazione del pesce spada nei periodi in cui è vietata la cattura sarebbe un rimedio. Anche il fermo pesca, con i contributi compensativi, potrebbe consentire la sopravvivenza di coloro che utilizzano attrezzi diversi.

Invita in ogni caso il Governo ad assumere iniziative in favore del settore ittico, come già segnalato al Ministro in occasione della sua audizione.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha chiesto che dell'odierna seduta in sede referente, ed anche delle future sedute della Commissione, sia data pubblicità anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Al riguardo, richiamando la prassi costantemente seguita, avverte che tale forma di pubblicità può essere disposta in relazione alle singole sedute, ove si registri il consenso unanime dei presenti.

Prendendo atto che non vi sono obiezioni, dispone quindi l'attivazione del circuito.

**Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.**

**Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 luglio 2013 la Commissione ha deliberato di adottare il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto quale testo base per il seguito dell'esame. Nella successiva seduta dell'11 settembre, è poi iniziato l'esame delle proposte emendative, che si è convenuto di rinviare per procedere ad una più approfondita riflessione, finalizzata a definire un testo ampiamente condiviso.

Nell'invitare il relatore a dare conto degli approfondimenti compiuti, dà conto delle proposte emendative già presentate, alle quali si è aggiunto l'emendamento del relatore 3.1. *(vedi allegato 5).*

Paolo RUSSO (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 1.1, se limitato al comma 1-*bis*.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Parentela 1.01 e Valiante 2.1.

Quanto all'emendamento Parentela 2.3, sarebbe favorevole ad una formulazione che individui priorità nelle tecniche sostenibili dell'agricoltura integrata, tradizionale e biologica.

Esprime parere contrario sull'emendamento Parentela 2.2.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Valiante 6.01, se limitato al comma 1, che andrebbe altresì riformulato nel senso di fare riferimento ai consorzi di tutela « laddove presenti » sul territorio ». Con analoga richiesta di riformulazione, si dichiara altresì favorevole all'emendamento Valiante 7.1.

Si dichiara infine contrario agli emendamenti Parentela 7.2 e Valiante 7.3.

Esprime parere favorevole all'emendamento Parentela 8.1, a condizione che la seconda parte sia riformulata nel senso di sostituire le parole: « di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato » con le seguenti: « di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato ».

Nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 3.1, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti nel senso da lui richiesto e a ritirare quelli sui quali ha espresso parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime una valutazione conforme a quella del relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti hanno comunicato di accogliere l'invito del relatore a riformulare gli emendamenti nel senso richiesto e a ritirare quelli valutati negativamente. Resta tuttavia da definire la nuova formulazione dell'emendamento Parentela 2.3, il cui esame, se non vi sono obiezioni, sarà pertanto accantonato.

Così rimane stabilito.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Parentela 1.1. *(nuova formulazione)*, l'emendamento del relatore 3.1, l'articolo aggiuntivo Valiante 6.01. *(nuova formulazione)*, l'emendamento Valiante 7.1. *(nuova formulazione)* e l'emendamento Parentela 8.1. *(nuova formulazione)*.

Paolo RUSSO (Pdl), *relatore*, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 2.3, in precedenza accantonato, nel senso di aggiungere dopo le parole: « di cui agli articoli 3 e 4 » le seguenti: « devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e ». A tale formulazione sarebbe favorevole.

Luca SANI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto l'invito del relatore.



La Commissione approva quindi l'emendamento Parentela 2.3 (*nuova formulazione*).

Luca SANI, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.**

**C. 427 Caparini e C. 1173 Gallinella.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 18 settembre 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice Cenni ha svolto una relazione introduttiva, riservandosi un ulteriore approfondimento, con particolare riguardo ai profili concernenti la normativa europea.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, ritiene opportuno, come preannunciato nella precedente seduta, rappresentare alla Commissione un quadro il più completo possibile delle criticità relative alle due proposte di legge in esame, nonché alcune ipotesi per il seguito dell'esame.

Al riguardo, sottolinea in via preliminare che le due proposte sono largamente condivisibili nel loro intento, ma trovano ostacoli nella regolamentazione europea e non solo in quella.

Il processo di costituzione e consolidamento dell'unificazione europea si è accompagnato a una giurisprudenza della Corte di giustizia che ha ritenuto incompatibile con il mercato unico la presunzione di qualità legate alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo di un prodotto alimentare. A tale principio hanno fatto eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine (Dop) e alle indicazioni geografiche di provenienza (Igp).

Per i restanti prodotti alimentari è stato sinora fissato il principio che l'indicazione del luogo d'origine o di prove-

nienza possa essere resa obbligatoria solo nella ipotesi che l'omissione dell'indicazione stessa possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare (articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, recepito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992). Il principio è stato confermato anche con il regolamento (CE) n. 1169/2011, che in sostituzione della precedente direttiva ha tuttavia esteso a talune carni l'obbligo di indicarne l'origine (articolo 26, paragrafo 2).

Il legislatore nazionale ha tradizionalmente attribuito, invece, grande rilievo alla possibilità di definire una legislazione che consenta di indicare l'origine nazionale della produzione agroalimentare. La produzione nazionale alimentare è considerata una delle eccellenze e, pertanto, il suo legame territoriale è stato ritenuto costantemente elemento di pregio – quindi degno di segnalazione al consumatore – anche per le produzioni non « a denominazione protetta ».

Con l'approvazione nel 2004 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 157, venne introdotto per la prima volta l'obbligo generalizzato di indicare il luogo di origine della componente agricola incorporata in qualsiasi « prodotto alimentare », trasformato e non trasformato. Alla luce, tuttavia, della legislazione europea, la circolare 1° dicembre 2004 del Ministero delle politiche agricole rilevò che il decreto-legge « conteneva molteplici principi e disposizioni richiedenti una corretta interpretazione »; pertanto, non potevano ritenersi immediatamente operative le disposizioni sull'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dei prodotti. La norma è tuttora in vigore e dovrà ritenersi abrogata al momento dell'entrata in vigore dei decreti attuativi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011.

Nella passata legislatura, la XIII Commissione della Camera ha definitivamente approvato all'unanimità, in sede legislativa, il disegno di legge C. 2260-bis-B, divenuto, poi, la legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

Il testo approvato è il frutto di un *iter* parlamentare piuttosto complesso, poiché proviene dallo stralcio da un più ampio disegno di legge di iniziativa governativa (C. 2260), volto al rilancio competitivo del sistema agroalimentare. Nel corso dell'esame alla Camera, la Commissione Agricoltura, posto il ristretto margine di disponibilità in ordine alla copertura finanziaria, decise di concentrare l'esame sulla tematica della promozione del valore delle produzioni (C. 2260-BIS), disponendo lo stralcio delle altre disposizioni che avevano ad oggetto questioni quali: le agevolazioni previdenziali per le aree montane e svantaggiate, il sostegno per il settore bieticolo-saccarifero nonché il riordino delle agroenergie.

Il testo divenuto legge risulta pertanto incentrato sull'esigenza di promuovere il sistema produttivo nazionale, nel quale la qualità dei prodotti è frutto del legame con i territori di origine, e sulla pari necessità di trasmettere al consumatore le informazioni sull'origine territoriale del prodotto, alla base delle dette qualità. Il fine di assicurare una completa informazione ai consumatori è infatti alla base delle norme (articoli 4 e 5) che dispongono l'obbligo, per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. Per i prodotti alimentari non trasformati, il luogo di origine o di provenienza è il Paese di produzione dei prodotti; per i prodotti trasformati la provenienza è da intendersi come il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione. L'etichetta deve altresì segnalare l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Le norme, che demandano sostanzialmente alle regioni l'attività di controllo, sono peraltro rafforzate da disposizioni sanzionatorie (così il comma 10 dell'articolo 4), che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa pe-

cuniaria compresa fra 1.600 euro e 9.500 euro per i prodotti non etichettati correttamente.

Le modalità applicative dell'indicazione obbligatoria d'origine sono state demandate a decreti interministeriali che debbono anche definire, all'interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari saranno assoggettati all'etichettatura d'origine. Le disposizioni nazionali non potranno che essere coerenti con la normativa approvata dall'Europa che, prima con la direttiva 2000/13/CE, poi con il regolamento (CE) n. 1169/2011, ha disciplinato le modalità e i contenuti informativi da trasmettere ai consumatori e si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare. L'articolo 26 di tale regolamento stabilisce condizioni e modalità dell'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza degli alimenti, mentre l'articolo 45 regola la procedura con la quale le norme nazionali debbono essere notificate alla Commissione ed agli altri Stati membri.

I decreti attuativi non sono stati a tutt'oggi emanati da parte dei dicasteri agricolo e dello sviluppo economico, anche a causa della difficile applicazione della asserita « obbligatorietà » della indicazione di provenienza, laddove le norme europee prevedono, allo stato, solo regimi « facoltativi ».

In assenza di tali disposizioni, per l'attuazione dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011 al Senato, sul finire della passata legislatura, è stato approvato un progetto di legge, poi trasmesso alla Camera, nel quale si stabiliva, tra l'altro, che i decreti attuativi dovessero essere adottati entro due mesi dall'approvazione della stessa legge. Il provvedimento non è poi divenuto legge a causa dello scioglimento delle Camere.

La difficile ricomposizione delle esigenze del mercato interno con l'adesione all'area comunitaria ha trovato una risposta significativa da parte dell'allora Ministro delle politiche agricole, Catania, nella seduta del 20 settembre 2012 dell'Assemblea del Senato. Rispondendo ad interro-

gazioni sull'attuazione delle norme sull'etichettatura d'origine dei prodotti, il Ministro ha affermato che « occorre tener presente che la legge n. 4 del 2011 sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari si inserisce in un quadro normativo regolato a livello sovrastante dall'Unione europea e che quindi la redazione dei decreti attuativi pone problemi di compatibilità con la normativa comunitaria vigente ». Il Ministro assicurò, in tale occasione, di aver predisposto il decreto attuativo per il settore lattiero-caseario (sul latte a lunga conservazione, UHT, pastorizzato microfiltrato e latte pastorizzato ad elevata temperatura), il più importante segmento di mercato tra quelli nei quali non è già in vigore un obbligo di indicazione dell'origine; affermò, inoltre, che sarebbe stato di prossima definizione un altro decreto per le carni lavorate.

Ad oggi, i decreti annunciati non sono stati ancora adottati; da informazioni acquisite in via informale, di cui ha chiesto contezza al Governo, risulta che la bozza di decreto sul latte sia stata trasmessa alla Commissione europea, la quale avrebbe sollevato numerose questioni proprio in ordine all'obbligo dell'indicazione dell'origine del prodotto.

Le proposte di legge in esame intervengono, tra l'altro, proprio sul problema dei tempi di emanazione dei decreti attuativi della legge n. 4, prevedendo che gli stessi siano emanati entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La proposta di legge Gallinella C. 1173 prevede, poi, ulteriori interventi, già illustrati nella precedente seduta.

In primo luogo, sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 4, relativo alla procedura di emanazione dei decreti, ribadendo l'iter già previsto (i decreti sono emanati a firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori della produzione e trasformazione alimentare, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari,

previo espletamento della procedura di comunicazione alla Commissione europea) ed aggiungendo che gli stessi debbano tener conto di quanto contenuto nel regolamento (UE) n. 1169/2011.

Inoltre, si prevede di aggiungere i commi 3-ter e 3-quater prevedendo, rispettivamente, che i decreti possono prevedere, per alcune tipologie di prodotti, le modalità di inserimento nell'etichetta di specifici sistemi di sicurezza mediante elementi di identificazione elettronica e telematica da realizzare con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e che i costi di realizzazione e gestione di tale sistema di sicurezza sono a carico dei soggetti che si avvalgono di tale sistema di etichettatura.

Si prevede conseguentemente di abrogare l'articolo 59-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, che ha previsto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un regolamento per definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli ed alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tali modalità si dovranno basare prevalentemente su elementi elettronici e telematici prevedendo, ove possibile, l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza. L'ambito di applicazione della nuova normativa riguarda i prodotti agricoli ed alimentari di qualità (Dop, Igp, Stg, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole OCM). I costi di realizzazione e di gestione del sistema sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura in questione.

Ricorda, in proposito, che nella passata legislatura, nel citato provvedimento approvato dal Senato che imponeva l'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 4 del 2011 entro un termine perentorio, era stato inserito, durante l'esame presso la Commissione Agricoltura del Senato, un articolo che recava talune modifiche all'articolo 59-bis del decreto-legge n. 83 del

2012, nel senso di rendere volontaria e facoltativa per i produttori la normativa ivi introdotta. Più in particolare, si precisava che l'integrazione dell'etichettatura con particolari sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarebbe dovuta intendersi volontaria e facoltativa per i produttori, chiarendo, in tal modo, la portata normativa del disposto di cui all'articolo 59-*bis*, nel senso della non obbligatorietà del nuovo sistema introdotto. In effetti, l'introduzione di tale obbligo aveva destato numerose perplessità tra gli operatori della filiera, ascoltati in audizioni informali dalla Commissione Agricoltura; veniva, infatti, lamentato, in quell'occasione, l'appesantimento degli oneri burocratici in un settore, quello delle produzioni garantite, già fortemente controllato e comunque disciplinato da specifici disciplinari di produzione.

I progetti di legge in esame pongono, quindi, la Commissione nuovamente di fronte ad una scelta.

Da una parte, l'esigenza di una normativa che tuteli il *Made in Italy* e la qualità delle produzioni agroalimentari italiane rappresenta una priorità politica condivisa, alla quale le istituzioni non possono sottrarsi. Come è stato da ultimo rilevato, il fatturato del falso *Made in Italy* supera nell'agroalimentare i 60 miliardi di euro e toglie risorse economiche che possono servire al Paese per creare occupazione e ricchezza, la lotta alla contraffazione e alla pirateria deve, quindi, essere considerata da parte delle istituzioni una priorità nazionale da portare avanti con forza.

Dall'altra, tuttavia, proseguire l'*iter* normativo e approvare le disposizioni ivi contenute può determinare un nuovo contenzioso con l'Unione europea, con il rischio di approvare nuovamente una legge non applicabile e priva quindi degli effetti cogenti propri dell'atto.

Per questi motivi, ritiene opportuno che sull'argomento la Commissione avvii un dibattito e chiedi al Governo di fornire le proprie indicazioni in merito, precisando quali atti sono stati adottati e quali sono state le risposte dell'Unione europea.

In questa direzione, si potrà verificare, eventualmente incontrando anche gli europarlamentari italiani, se risulta possibile aprire con la Commissione europea uno spazio di interlocuzione politica, magari agevolato dall'approvazione di una risoluzione da parte della Commissione, anche in vista dell'emanazione degli regolamenti attuativi del regolamento (UE) n. 1169, dove è prevista la possibilità di estendere l'obbligatorietà dell'indicazione di origine ad altri prodotti allo stato non inclusi, nonché di prevedere un'indicazione obbligatoria qualora il consumatore possa essere indotto in errore da tale mancanza.

La Commissione in ogni caso potrebbe anche portare avanti l'esame delle proposte di legge per rimarcare una precisa volontà politica, pur nella consapevolezza dei ridotti margini di azione.

Filippo GALLINELLA (M5S) prende atto che la relatrice ha illustrato ampiamente l'articolata e complessa vicenda dell'etichettatura di origine e dei problemi connessi alle proposte di legge in esame.

Sottolinea tuttavia che la sua proposta di legge C. 1173 richiama l'articolo 19 della direttiva 2000/13/CE, che prevede una specifica procedura di notifica alla Commissione europea prevista nei casi in cui uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione in materia di etichettatura, strumento che può essere utilizzato per evitare problemi di compatibilità con le norme europee. Conseguentemente, il termine per l'adozione dei decreti attuativi della legge n. 4 del 2011 potrebbe essere portato a sei-otto mesi, per consentire il completamento della procedura e una adeguata istruttoria a livello nazionale. In questo senso, ritiene che la Commissione possa, con maggiore tranquillità, portare avanti la chiara volontà politica che ha manifestato.

Per quanto riguarda l'etichettatura elettronica anticontraffazione, fa presente che si propone di adottare uno strumento volontario, che può offrire un'opportunità aggiuntiva ai produttori.

Mario CATANIA (SCpI), nel manifestare apprezzamento per l'analisi svolta e per gli orientamenti manifestati dalla relatrice, fa presente che lo schema di decreto ministeriale sull'etichettatura del latte, citato dalla stessa relatrice, è stato a suo tempo notificato alla Commissione europea, che lo ha formalmente respinto in via definitiva. Rileva quindi che l'Italia deve evitare di continuare a legiferare a prescindere dal quadro normativo dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le proposte di legge, non ritiene utile al fine della soluzione dei problemi in discussione la proposta Caparini C. 427, che si limita a fissare un nuovo termine di due mesi per l'emanazione dei decreti attuativi della legge n.4 del 2011.

La proposta di legge Gallinella C. 1173 potrebbe offrire una soluzione plausibile, nella misura in cui condizione l'applicabilità dei decreti attuativi all'approvazione dell'Unione europea. In questo senso non vi sarebbe contrasto con le norme europee, anche se si deve riconoscere che difficilmente i decreti stessi saranno applicabili.

Massimo FIORIO (PD) ritiene che la Commissione debba seguire le indicazioni della relatrice, in primo luogo avviando un confronto con il Governo ed eventualmente incontrando i competenti rappresentanti delle istituzioni europee.

Colomba MONGIELLO (PD) osserva in via preliminare che risulta paradossale discutere di proposte di legge dirette all'attuazione di una legge. Al riguardo, tuttavia, ricorda quanto avvenuto con la recente legge sull'olio di oliva, che ha compiuto, probabilmente con una forzatura, scelte sulle quali era ben nota la posizione dell'Unione europea e che tuttavia è servita per spingere la stessa Unione europea sulla strada indicata dall'Italia.

Da questo punto di vista, le proposte in esame presentano problemi. Occorre tuttavia chiedere al Governo, di fronte all'enorme peso del fenomeno della contraffazione, una precisa assunzione di respon-

sabilità affinché la tutela del *Made in Italy* non sia solo un tema da convegni, privo di una strumentazione normativa adeguata. Occorre anche chiarire quali passi abbia fatto il Governo in tema di etichettatura di origine, considerato anche che vi sono pezzi della filiera agroalimentare che non vogliono tale strumento.

Ricordando che su tale tema la Commissione ha avuto modo di ascoltare ieri anche il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sottolinea che certamente occorre rispettare le regole europee, ma occorre altresì fare pressione, con il Governo ed eventualmente gli europarlamentari italiani, perché in Europa si affermi una nuova politica, nella direzione prioritaria, sempre indicata dal Parlamento italiano, della tutela del *Made in Italy* attraverso una chiara e trasparente etichettatura dei prodotti alimentari.

Filippo GALLINELLA (M5S) rileva che la sua proposta di legge si muove nella direzione indicata dalla collega Mongiello di non accettare con rassegnazione lo stato attuale delle cose, ma di indurre il Governo ad attivarsi in sede europea, cogliendo anche l'occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione.

Roberto CAON (LNA) condivide l'importanza del *Made in Italy* e la necessità di valorizzarlo a livello europeo e internazionale. Sottolinea inoltre che il *Made in Italy* esprime anche un valore culturale, che meriterebbe adeguate misure di promozione.

Concorda altresì sulla necessità di esercitare le dovute pressioni affinché anche l'Unione europea si convinca a perseguire politiche adeguate, che permettano anche di contrastare un mercato di prodotti contraffatti di enorme rilievo economico.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, nel condividere le considerazioni dei colleghi, propone conclusivamente di ascoltare sul tema in esame il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed eventualmente anche i competenti parlamentari europei. Ritiene inoltre necessario acquisire più dettagliate informazioni sulle de-



cisioni già assunte dall'Unione europea nei confronti dell'Italia. Successivamente, la Commissione potrà decidere in merito agli ulteriori passi da compiere, eventualmente con un atto di indirizzo, per la parte relativa alle azioni da condurre in sede europea.

Luca SANI, *presidente*, condividendo le indicazioni della relatrice, ritiene che in primo luogo la Commissione debba ascoltare il Ministro. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

**AUDIZIONI**

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), Tiziano Zigotto, sulla riforma della politica agricola comune (PAC).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Tiziano ZIGIOTTO, *presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)*, e Alberto MANELLI, *direttore generale dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Giuseppe L'ABBATE (M5S), Colomba MONGIELLO (PD) e Monica FAENZI (PdL).

Luca SANI, *presidente*, considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, fa presente che ulteriori documenti e informazioni potranno essere inviati anche per iscritto alla Commissione, che si riserva di programmare ulteriori occasioni di incontro con l'INEA. Dichiarata infine conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01166 Bordo: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alle misure sanzionatorie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia è in corso un'attività di monitoraggio relativamente alle piantagioni di varietà di mais geneticamente modificato MON810 in provincia di Udine e di Pordenone.

Tale monitoraggio è svolto, su delega della procura di Udine, dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il Veneto e dal Nucleo agroalimentare e forestale (NAF) dell'Ispettorato generale di Roma e coadiuvati, a livello tecnico-scientifico, dall'Istituto zooprofilattico per l'Umbria e le Marche.

L'accertamento è rivolto a verificare l'identità dell'evento transgenico, la diffusione del polline transgenico alle piantagioni di mais vicine, la presenza di seminato OGM non denunciato ai sensi del decreto legislativo n. 224 del 2003, gli eventuali danni prodotti all'ambiente, nonché a perseguire eventuali reati connessi.

Inoltre, nel mese di settembre, sono stati effettuati i prelievi di campione di materiale vegetale nei terreni individuati del territorio friulano e gli esiti di queste indagini saranno posti all'attenzione della magistratura delegante.

L'azione svolta è, dunque, finalizzata prevalentemente a verificare gli eventuali impatti sull'ambiente, paventati in relazione alle piantagioni suddette, ciò in quanto la mancanza di un provvedimento regionale e di specifiche misure sanzionatorie rendono incompleto il sistema giuridico atto a garantire l'attuazione del decreto interministeriale del 12 luglio 2013, che ha vietato la coltivazione di varietà di

mais MON810 fino all'adozione delle pertinenti misure comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 178 del 2002 e comunque non oltre 18 mesi dalla data del decreto stesso.

L'incompletezza del quadro giuridico, dovuta all'assoluta novità della situazione di fatto non ancora disciplinata in modo sistematico, è una lacuna con riflessi operativi che rende necessario un ulteriore intervento normativo in materia di sanzioni per violazione di disposizioni di carattere ambientale.

Inoltre, ai fini della definizione di un assetto normativo compiuto per la gestione del problema, è indispensabile la revisione della disciplina comunitaria, nel senso prefigurato dalla Commissione europea nell'iniziativa legislativa del 2010, poi bloccata in Consiglio europeo nel marzo 2012.

Con tale proposta, si intendeva modificare la direttiva 2001/18/CE per dare una maggiore autonomia agli Stati Membri nell'imporre un divieto «di coltivazione» delle varietà transgeniche, autorizzate a livello europeo, per motivi socio-economici e di politica agraria ossia prevedendo anche motivazioni diverse dalle ragioni di natura ambientale o sanitaria.

Il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea sarà l'occasione adeguata per la riproporre, in tal senso, la modifica della direttiva comunitaria predetta.

Tale esigenza è divenuta ancora più significativa dopo la pubblicazione, il 24 settembre scorso, dell'opinione dell'Autorità europea sulla sicurezza alimentare

(EFSA) sulle misure di emergenza notificate dall'Italia alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003.

Difatti, con questo parere, l'EFSA, senza esprimersi sugli aspetti legati alla coesistenza, afferma che non ci sono evi-

denze specifiche, in termini di rischi per la salute umana e animale o per l'ambiente, tali da ritenere legittima la richiesta di misure di emergenza presentata dal nostro Governo e da mettere in discussione la precedente valutazione di rischio ambientale del mais MON810.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01165 Gagnarli: Iniziative in materia di agricoltura sociale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo riguarda da un lato la capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nella gestione dei fondi per lo sviluppo rurale, dall'altro le iniziative volte a promuovere l'agricoltura sociale.

In merito alle criticità nella gestione dei fondi, mi preme sottolineare che, sia pure con estrema difficoltà, in questa programmazione l'Italia non ha subito alcun disimpegno di risorse comunitarie nell'ambito dello sviluppo rurale. Al 30 settembre 2013 si registra una spesa di 10,3 miliardi di euro di risorse pubbliche, con un avanzamento pari al 58,5 per cento rispetto al totale da spendere entro il 31 dicembre 2015.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà riscontrate nell'avanzamento della spesa, è evidente che occorre intervenire per migliorare la capacità di gestione dei fondi e la qualità della spesa.

In tal senso il Ministero è impegnato, insieme alle regioni, ad individuare le migliori soluzioni possibili per migliorare la capacità amministrativa di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei programmi di sviluppo rurale.

Mi riferisco, in primo luogo, alla informatizzazione delle procedure selettive per velocizzare i tempi di concessione dei finanziamenti, alla elaborazione di procedure semplificate, alla formazione non solo dei funzionari preposti alla gestione delle fondi, ma anche dei beneficiari degli aiuti e dei consulenti che dovranno prestare il loro supporto agli agricoltori e a quanti vorranno accedere alle risorse dello sviluppo rurale.

In relazione al tema dell'agricoltura sociale, vi assicuro la mia attenzione sull'argomento. Gli uffici del Ministero, insieme agli enti vigilati, hanno, infatti, già condotto un'indagine ricognitiva per individuare le diverse realtà presenti sul territorio. Da questa analisi è emerso che in Italia le pratiche di agricoltura sociale sono numerose e in costante aumento, anche a seguito di un processo di emergenza di iniziative e progetti fino ad oggi gestiti in modo volontario.

Alcune regioni hanno avviato un percorso di riconoscimento emanando leggi regionali e regolamenti attuativi che prevedono anche l'iscrizione a un registro delle cosiddette fattorie sociali; altre regioni hanno, invece, avviato ricognizioni per individuare le realtà operative del territorio e procedere successivamente con il percorso legislativo.

Le tipologie di strutture differiscono sia per il contesto in cui si esplicano le pratiche e per le risorse messe a disposizione, sia per il diverso grado di apertura all'esterno e di maggiore o minore integrazione con il territorio.

A ciò si aggiunga che la programmazione regionale 2007-2013 considera per la prima volta nel panorama degli strumenti a disposizione della diversificazione delle imprese anche le attività sociali. In quasi tutti i programmi di sviluppo rurale (PSR), infatti, sono presenti misure per l'avvio di attività e di servizi sociali all'interno delle imprese agricole e misure per l'informazione e la formazione degli addetti in questo campo.

Il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali apre nuove prospettive

per l'agricoltura sociale poiché tra gli obiettivi espliciti della politica di coesione, a cui concorrono tutti i fondi a finalità strutturale dell'Unione, figurano la lotta alla povertà, l'inclusione sociale e la diversificazione delle attività agricole. Questo tipo di attenzione va sfruttata al meglio, perché rappresenta un'opportunità di incremento del reddito delle imprese agricole, grazie all'offerta di servizi capaci di soddisfare un tipo di bisogni, espressi dalle comunità locali, ai quali gli

enti territoriali di riferimento non sono più in grado di dare risposta a causa della perdurante crisi finanziaria.

Alla luce di questo contesto e in considerazione delle forti potenzialità, sia in termini economici, ma soprattutto sociali, delle attività di agricoltura sociale, le iniziative volte a fornire un quadro normativo di riferimento nazionale avranno da parte di questa Amministrazione tutto il supporto necessario.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01167 Cenni: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alla contaminazione di altre colture.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto concerne la messa in sicurezza delle produzioni agricole del Friuli Venezia Giulia rispetto alla temuta contaminazione derivante dalla coltivazione di mais MON810, preciso che, sin dal mese di agosto, sono in atto tutti gli accertamenti rivolti a monitorare l'eventuale danno all'ambiente, la diffusione del polline di mais transgenico alle piantagioni vicine, l'avvenuta semina di organismi geneticamente modificati non denunciata ai sensi del decreto legislativo n. 224 del 2003, nonché a prevenire e perseguire ogni possibilità di reato.

Tale attività di monitoraggio, effettuata in particolare nelle province di Udine e Pordenone, è svolta, su delega della Procura di Udine, dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il Veneto e dal Nucleo agroalimentare e forestale (NAF) dell'Ispettorato generale di Roma.

Nel mese di settembre sono stati prelevati dei campioni di materiale vegetale e gli esiti di queste indagini, condotte dal Corpo forestale dello Stato in sinergia con l'Istituto zooprofilattico per l'Umbria e le Marche, saranno consegnati alla predetta magistratura delegante.

Sul territorio del Friuli Venezia Giulia stanno, dunque, proseguendo tutte le azioni di controllo volte ad accertare se dalla coltivazione del mais in questione possano prodursi danni all'ambiente, ma resta da affrontare la questione di rafforzare il divieto introdotto dal decreto interministeriale del 12 luglio scorso con la previsione di uno specifico sistema sanzionatorio. A tal fine, si condivide la necessità di un nuovo intervento normativo in materia di sanzioni per violazione

delle disposizioni di carattere ambientale e in tal senso è rivolta l'attività dell'Amministrazione.

Le problematiche emerse dalla nuova situazione di fatto hanno, infatti, posto l'esigenza della ridefinizione organica del quadro giuridico di riferimento anche in relazione alla disciplina comunitaria.

In particolare, c'è la volontà di recuperare l'iniziativa legislativa dalla Commissione europea del 2010 che restò poi bloccata in Consiglio europeo nel marzo 2012. Tale proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE garantirebbe una maggiore autonomia agli Stati membri in funzione dell'adozione del divieto di coltivazione delle varietà transgeniche, anche per motivi diversi dalle ragioni di natura ambientale o sanitaria.

Il Ministro De Girolamo, in vista del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, sta già sensibilizzando sull'argomento i colleghi Ministri dell'agricoltura di altri importanti Stati membri prospettando la riapertura dei lavori sulla predetta proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE.

L'importanza di ciò è divenuta ancora più impellente dopo la pubblicazione, a fine settembre, del parere dell'Autorità europea sulla sicurezza alimentare (EFSA) che afferma la non sussistenza di evidenze specifiche, in termini di rischi per la salute umana e animale o per l'ambiente, tali da mettere in discussione la precedente valutazione di rischio ambientale del mais MON810 e da far ritenere legittima la richiesta di misure di emergenza presentata dal nostro Governo ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-01168 Catanoso: Misure in materia di pesca del pesce spada.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche relative alla sospensione temporanea della pesca del pesce spada, ritengo opportuno evidenziare, in via preliminare, che le misure di gestione e conservazione di tutte le specie ittiche cosiddette « altamente migratorie » – tra cui il pesce spada – sono stabilite dalla Commissione Internazionale per la Conservazione dei tinnidi (ICCAT) di cui la parte contraente è l'Unione europea e non i singoli Stati membri.

La decisione di vietare la cattura del pesce spada per un periodo di trenta giorni consecutivi, in aggiunta alla sospensione già in vigore nei mesi di ottobre e novembre di ciascun anno, è stata assunta dall'ICCAT con la raccomandazione n. 11/03 adottata nel meeting annuale tenutosi ad Istanbul nel novembre del 2011.

La medesima raccomandazione ICCAT prevede anche il divieto di sbarco del prodotto ittico in questione, rendendo di fatto illegale l'eventuale sbarco e commercializzazione di pesce spada nei Paesi comunitari durante il periodo di divieto di cattura.

Tale raccomandazione è immediatamente vincolante per i Paesi comunitari poiché, ai sensi dell'articolo 216 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non necessita di uno specifico atto comunitario di recepimento. Inoltre, è vin-

colante per tutte le parti contraenti dell'ICCAT, inclusi i Paesi non europei che operano in Mediterraneo.

Fatte queste osservazioni preliminari, preciso che il provvedimento ministeriale del 28 febbraio scorso ha inteso garantire la piena osservanza dell'obbligo internazionale già vigente, prevedendo, per i casi di violazione del divieto temporaneo di pesca del pesce spada, l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012.

Ritengo opportuno evidenziare, inoltre, che il periodo di divieto in questione non è analogo al fermo tecnico previsto per le imbarcazioni a strascico e/o volante cui viene imposto, a livello nazionale, lo sbarco fisico dell'attrezzo poiché, durante la sospensione della pesca del pesce spada, è consentito, comunque, l'utilizzo del sistema palangaro e dell'arpione per la cattura di altre specie ittiche.

Pertanto, stante la selettività dei sistemi in questione e la possibilità di proseguire l'attività di pesca ad esclusione della cattura del pesce spada, appare impraticabile assimilare il periodo di divieto di pesca di tale specie alle fattispecie per le quali è prevista la corresponsione di contributi compensativi di natura economico-finanziaria.



## ALLEGATO 5

**Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI  
RIFERITI AL TESTO BASE**

*(pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio 2013)*

**ART. 1.**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Gli agrumeti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

1-ter. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) « di particolare pregio storico » gli agrumeti che presentano piante cinquantenarie, o innestate su piedi d'albero, ovvero portainnesti;

b) « di particolare pregio paesaggistico e ambientale » gli agrumeti insistenti su porzioni di territorio difficilmente accessibili con mezzi meccanici quali i terrazzamenti tipici delle fasce costiere e la cui coltivazione concorre a preservare l'integrità del suolo e l'equilibrio naturale dell'ecosistema costiero.

**1. 1.** Parentela, Massimiliano Bernini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Gli agrumeti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferi-

scono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

**1. 1.** *(nuova formulazione)* Parentela, Massimiliano Bernini.

***(Approvato)***

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis**

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, sono agrumeti caratteristici:

a) i limoneti della costiera amalfitana, del lago di Garda, di Rocca Imperiale, di Siracusa, di Ferminello del Gargano, di Interdonato Messina Jonica;

b) gli aranceti del Gargano;

c) il bergamotto calabrese;

d) gli aranceti liguri;

e) gli agrumeti siciliani;

f) le clementine di Calabria e del golfo di Taranto;

g) gli agrumeti della Piana di Gioia Tauro.

2. Con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede alla individuazione dei territori nei quali

sono situati ulteriori agrumeti caratteristici rispetto a quelli indicati al comma 1, per la salvaguardia dei quali si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1. 01.** Parentela, Massimiliano Bernini.

#### ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:* e le produzioni di agrumi registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012.

**2. 1.** Valiante, Oliverio.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* e comunque nel rispetto delle tecniche sostenibili legate all'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91, al fine di garantire la qualità e la genuinità dei prodotti, nonché il benessere degli agrumeti.

**2. 3.** Parentela, Massimiliano Bernini.

*Al comma 2, dopo le parole:* di cui agli articoli 3 e 4 *inserire le seguenti:* devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e ».

**2. 3. (nuova formulazione)** Parentela, Massimiliano Bernini.

**(Approvato)**

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* e comunque coerenti con metodi e misure dell'agricoltura biologica.

**2. 2.** Parentela, Massimiliano Bernini.

#### ART. 3.

*Al comma 1, dopo le parole:* « Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo » *inserire le seguenti:* « con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale ».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo le parole:* « Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo » *inserire le seguenti:* « con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale ».

**3. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

#### ART. 6.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

#### ART. 6-bis.

*(Attività dei consorzi di tutela).*

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:

a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;

b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

2. In concorso con i comuni e le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino culturale.

3. In concorso con i comuni e le comunità montane interessate, i consorzi di tutela gestiscono le richieste di assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, purché i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 siano iscritti a consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e le produzioni di agrumi registrate rispettino le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti di cui al comma i predisposti dai consorzi situati nei propri territori.

**6. 01.** Valiante, Oliverio.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Attività dei consorzi di tutela).*

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi laddove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:

a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;

b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in parti-

colare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività culturale.

**6. 01.** *(nuova formulazione)* Valiante, Oliverio.

**(Approvato)**

ART. 7.

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: competenti per territorio aggiungere le seguenti:* e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**7. 1.** Valiante, Oliverio.

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: competenti per territorio aggiungere le seguenti:* e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**7. 1.** *(nuova formulazione)* Valiante, Oliverio.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: svolta dal comune competente per territorio con le seguenti:* svolta dai dipartimenti regionali competenti in materia.

**7. 2.** Parentela, Massimiliano Bernini.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* in concorso con la comunità montana interessata e con i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**7. 3.** Valiante, Oliverio.

## ART. 8.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio e al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato con le seguenti: pari all'importo dei contributi erogati.*

**8. 1.** Parentela, Massimiliano Bernini.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio e al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato con le seguenti: di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato.*

**8. 1.** *(nuova formulazione)* Parentela, Massimiliano Bernini.

**(Approvato)**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo.  
11491/2013 (Parere alla III Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) .....

173

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

##### La seduta comincia alle 14.10.

##### Orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo.

**11491/2013.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, rileva come gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, adottati lo scorso 24 giugno dal Consiglio, presentino una forte rilevanza sul piano politico in quanto costituiscono il primo strumento effettivo di cui l'Unione si dota, nell'ambito della sua azione esterna, per prevenire e reagire alle violazioni di tale libertà ovunque esse avvengano, analizzando casi concreti.

Il Consiglio aveva infatti già adottato, a partire dal 1998, analoghe linee guida o orientamenti per la protezione e la promozione dei diritti umani nei paesi terzi con riferimento ad ambiti specifici: ricorda, in particolare, quelle relative alla pena di morte del 1998, aggiornate nel 2008; ai dialoghi in materia di diritti umani con i paesi terzi del 2001; alla tortura e altre pene o trattamenti crudeli disumani o degradanti del 2001, aggiornate nel 2008; ai bambini e conflitti armati del 2003, aggiornate nel 2008; ai difensori dei diritti umani del 2004; alla promozione del diritto umanitario internazionale del 2005; promozione e tutela dei diritti del bambino del 2007; alle violenze contro le donne e lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti del 2008; ai diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali del 24 giugno 2013.

Mancava, singolarmente, un analogo strumento a fronte dei gravissimi e ripetuti atti criminali commessi in diversi Stati terzi, soprattutto in Asia ed Africa ai danni di comunità o individui in ragione della loro religione, in gran parte dei casi cristiana.

Gli orientamenti in esame colmano dunque una lacuna evidente, dando attuazione all'articolo 21 del Trattato sull'UE, in base al quale l'azione dell'Unione sulla

scena internazionale è volta a promuovere nel resto del mondo: democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

In via preliminare, va sottolineato che, a differenza dei documenti solitamente esaminati in fase ascendente, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, gli orientamenti non costituiscono una proposta oggetto di negoziato in seno alle Istituzioni europee ma sono un atto già in vigore, sebbene privo di efficacia giuridicamente vincolante.

La finalità dell'intervento parlamentare è in questo caso duplice: valutare, per un verso, l'adeguatezza degli strumenti contemplati per prevenire e reagire alle violazioni alla libertà di religione o di credo; sollecitare il Governo e le Istituzioni dell'Unione ad assicurare una effettiva e sistematica applicazione delle procedure contemplate negli orientamenti e procedere, ove necessario, alla introduzione di ulteriori strumenti in materia.

Gli orientamenti in esame, anche sulla base di una ricognizione delle norme internazionali vigenti in materia, individuano i seguenti principi sui quali si baserà l'azione dell'UE:

la libertà di religione o di credo hanno carattere universale e costituiscono un diritto individuale che può essere esercitato in comune con altri;

gli Stati devono avere un ruolo primario degli nel garantire la libertà di religione o di credo;

la libertà di religione o di credo è intrinsecamente legata alla difesa di altri diritti umani.

In coerenza con questi principi, gli orientamenti dettano prescrizioni puntuali alle quali deve essere improntata l'azione dell'UE: prevenire e reprimere gli atti di violenza contro le persone fondati sulla loro religione o sul loro credo; libertà di

espressione del proprio credo o religione; promozione della tolleranza religiosa, del rispetto della diversità e della comprensione reciproca; tutela dalla discriminazione diretta e indiretta fondata sulla religione o il credo, indipendentemente dai motivi adottati per siffatta discriminazione; tutela del diritto di cambiare o abbandonare la propria religione o il proprio credo; tutela del diritto di manifestazione di una religione o di un credo; sostegno e tutela per i difensori dei diritti umani a nome di gruppi religiosi, organizzazioni filosofiche, non confessionali o di altre organizzazioni della società civile; sostegno agli sforzi della società civile volti a promuovere la libertà di religione o di credo.

Per dare attuazione a questi obiettivi, gli orientamenti contemplano una serie di strumenti articolati in sei categorie.

La prima include procedure di monitoraggio e valutazione. In particolare viene demandato alle delegazioni UE nei Paesi terzi di monitorare il rispetto della libertà di religione o di credo e di individuare e comunicare situazioni preoccupanti affinché l'UE possa avviare azioni adeguate e tempestive. Le relazioni delle delegazioni UE dovrebbero essere trattate in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio competenti e, ove del caso, all'interno del Comitato politico e di sicurezza al fine di individuare una risposta adeguata. Tramite la propria presenza locale e le capacità presso le proprie sedi centrali, l'UE inoltre provvederà, in particolare, a:

monitorare e valutare la situazione della libertà di religione o di credo a livello nazionale al fine di individuare progressi o fonti di preoccupazione, unitamente alle priorità e ai temi contemplati dai presenti orientamenti;

mantenere contatti con le parti colpite da violazioni o conflitti, le autorità locali e regionali, le organizzazioni della società civile locali e internazionali. Nell'ambito di tali contatti l'UE rivolgerà particolare attenzione ai gruppi all'interno di ogni sistema religioso o di credo, alle donne e ai giovani;



inserire nelle strategie nazionali per i diritti umani e nelle relazioni periodiche un'analisi della situazione della libertà di religione o di credo, comprese le violazioni commesse.

Una seconda categoria di strumenti è riconducibili alla c.d. diplomazia aperta. In questo ambito, gli orientamenti stabiliscono che l'UE solleverà la questione della libertà di religione o di credo mediante adeguati contatti ad alto livello, anche attraverso l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e i capi delegazione. Ove del caso, l'UE avvierà iniziative ed effettuerà dichiarazioni pubbliche sia in via preventiva sia in risposta alle gravi violazioni della libertà di religione o di credo.

La terza categoria di strumenti consiste nei « dialoghi politici » con paesi partner e organizzazioni regionali, nell'ambito dei quali l'UE incoraggerà i paesi partner ad aderire agli strumenti internazionali pertinenti e ad attuarli, in particolare la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite adottata nel 1966 ed entrata in vigore il 23 marzo del 1976.

Una quarta tipologia di strumenti consiste nelle visite dell'UE e degli Stati membri presso gli stati terzi. L'Unione garantirà che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE che si recano in visita siano pienamente informati sulla situazione della libertà di religione o di credo. Ove del caso, durante tali visite si solleveranno le priorità e i temi oggetto dei presenti orientamenti con le controparti locali e si terranno incontri con i difensori dei diritti umani.

Una quinta categoria attiene all'impiego di strumenti finanziari esterni. In particolare, si ribadisce che la libertà di religione o di credo rimarrà una delle priorità dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, di cui al Regolamento n. 1889/2006, anche tramite il finanzia-

mento dei progetti dei difensori dei diritti umani e l'assistenza alle persone che affrontano una minaccia immediata.

Merita sottolineare che la dotazione finanziaria dello strumento per il periodo 2007-2013 è stata pari di 1,104 miliardi di euro; per il prossimo periodo di programmazione finanziaria 2014-2020 è in corso di esame una proposta di modifica dello strumento che prevede una dotazione accresciuta, pari a 1,578 miliardi di euro.

Le delegazioni dell'UE potranno sostenere progetti della società civile riguardanti la libertà di religione o di credo nel quadro dei programmi di sostegno per paese.

L'UE terrà conto delle violazioni alla libertà di religione o di credo al momento di decidere le misure adeguate in base alle clausole di condizionalità sui diritti umani sui diritti umani presenti negli accordi con i paesi terzi, compresa l'eventuale sospensione della cooperazione, soprattutto riguardo all'assistenza finanziaria.

Un sesto gruppo di azioni attengono alla promozione della libertà di religione o di credo nei consessi multilaterali.

L'UE assicurerà che la libertà di religione o di credo rimanga in cima all'agenda delle Nazioni Unite, con un approccio orientato fortemente sui diritti umani, e che l'ONU continui a fornire una risposta decisa alle violazioni della libertà di religione o di credo e agli atti di intolleranza e violenza fondati sulla religione o il credo. A questo scopo l'UE si impegnerà per l'attuazione delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite in questo campo, nonché in iniziative di dialogo interculturale e interreligioso.

L'UE promuoverà, inoltre, iniziative a livello dell'OSCE e del Consiglio d'Europa e contribuirà a una migliore attuazione degli impegni nel settore della libertà di religione o di credo.

Gli orientamenti contengono infine specifiche indicazioni per l'attuazione e la valutazione delle misure da essi contenute.

A questo scopo, l'UE intende:

- 1) rafforzare la cooperazione con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e con il

relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, e si impegnerà con le organizzazioni internazionali sulla libertà di religione o di credo;

2) intensificare i propri scambi con gli organi di esperti regionali sulla libertà di religione o di credo, quali il Consiglio d'Europa, l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, e con altri organismi regionali e nazionali competenti.

3) assicurare che il gruppo di lavoro per i diritti umani istituito presso il Consiglio dell'UE e la sua *task force* in materia di libertà di religione o di credo sostengano l'attuazione dei presenti orientamenti e valutarne l'applicazione al termine di un periodo di tre anni.

L'attuazione degli orientamenti presenta evidenti e delicate implicazioni – oltre che per la tutela dei diritti umani – anche per la credibilità e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione sul piano politico, economico e giuridico. L'assenza di una reale politica estera europea è stata giustamente, a più riprese, considerata tra i principali paradossi del processo di integrazione europea: è evidente, infatti che solo un'azione comune sulla scena internazionale può consentire all'Unione di dare una risposta adeguata alle questioni poste dalle grandi dinamiche globali e di giocare un ruolo effettivo nelle relazioni politiche ed economiche sulla scena globale. In questo contesto, la tutela della libertà di religione, e in generale dei diritti e delle libertà fondamentali, in quanto patrimonio dell'Europa, può e deve costituire il punto aggregante e qualificante dell'azione esterna dell'Unione.

La valutazione dell'adeguatezza degli strumenti per prevenire e reagire alle violazioni della libertà religiosa, di cui agli orientamenti in esame, è dunque fondamentale anche per il pieno ed efficace sviluppo della politica estera e delle relazioni economiche dell'Unione. È in gioco l'identità culturale dell'occidente e dell'Eu-

ropa, che troppo spesso è intervenuta con azioni frammentate e senza una risposta complessiva coerente.

In ragione della complessità e delicatezza di questa valutazione, ritiene opportuno lo svolgimento di attività conoscitive, possibilmente in congiunta con il Comitato permanente per i diritti umani della Commissione Affari esteri che ha già avviato l'esame degli orientamenti.

Michele BORDO, *presidente*, ritiene utile dare corso all'attività conoscitiva prospettata dalla relatrice.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede chiarimenti in ordine all'atto che la Commissione adotterà in esito al proprio esame, anche con riferimento ai suoi effetti concreti.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata a esprimere un parere alla Commissione Affari esteri, che approverà, in esito al proprio esame, un documento conclusivo.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) rileva come gli orientamenti in esame siano un atto già in vigore ed esprime perplessità in ordine all'effettiva incidenza della pronuncia della Camera anche, ove, per ipotesi, fosse contraria all'atto in questione.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, osserva che gli orientamenti che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare traggono origine dai principi fondamentali di tutela della democrazia, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contenuti nel Trattato sull'Unione europea, che costituiscono il fondamento della Unione stessa. In questo quadro generale ciascuno Stato membro è chiamato a individuare le azioni concrete per attuare gli orientamenti, sollecitando il Governo e le Istituzioni dell'Unione ad assicurare una effettiva e sistematica applicazione delle procedure contemplate negli orientamenti e procedere, ove necessario, alla introduzione di ulteriori strumenti in materia. Anche l'utilizzo dei fondi stanziati

è materia che può essere oggetto di valutazione.

Paolo TANCREDI (PdL) evidenzia come gli orientamenti approvati dal Consiglio servano per orientare le politiche degli Stati membri e come la pronuncia del Parlamento non possa modificare il contenuto degli orientamenti ma possa comunque incidere sulle scelte che il Governo, in tale ambito, è chiamato a operare.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) sottolinea che, effettivamente, gli orientamenti adottati dal Consiglio non possono essere modificati e richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che occorrerebbe – in via generale, dal punto di vista del metodo di lavoro, anche se in questo caso specifico verosimilmente non ci sarebbero state contrarietà – intervenire prima, nella fase di formazione degli indirizzi.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) premezza la condivisione, da parte del gruppo della Lega, degli orientamenti in esame, osserva che se l'obiettivo, in qualità di europei, è quello di farsi paladini della libertà di credo, occorrerebbe prima comprendere i motivi dell'assenza di una efficace politica estera europea, e ricorda che a poche settimane dall'adozione degli orientamenti in esame si è assistito all'ennesimo violentissimo attacco a chiese e comunità cristiane in Egitto. Occorre inoltre verificare se vi siano effettivi margini di intervento sulla prevista dotazione finanziaria. Ritiene, più in generale, che dovrebbe essere ricondotta al Parlamento europeo, ovvero a chi è stato eletto direttamente dal popolo, l'assunzione delle decisioni.

Paolo ALLI (PdL) richiama l'attenzione di colleghi sull'importanza del tema in discussione e condivide l'opportunità di una adeguata attività conoscitiva da parte delle Commissioni. Osserva infatti che il compito cui si è chiamati è quello di dare unità, coerenza ed efficacia all'azione esterna dell'Unione in materia di tutela della libertà di religione, ma che l'esame degli orientamenti può consentire di affrontare interventi di tipo normativo anche rispetto alla legislazione nazionale, ai fini di un suo ulteriore avanzamento.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) rileva come vi sia una certa reticenza, in Europa, a parlare di cristianofobia; eppure si deve constatare che le comunità cristiane sono le più perseguitate, vittime di gravissimi e ripetuti atti criminali commessi in diversi Stati terzi, soprattutto in Asia ed Africa.

Quanto al tema delle risorse, occorrerebbe garantire un censimento, una sorta di anagrafe dei fondi europei destinati agli interventi in questo settore, che spesso sono ignorati dai soggetti – università, organizzazioni non governative, enti pubblici, enti locali – che pure potrebbero usufruirne.

Michele BORDO, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi conferma l'importanza di dedicare un esame attento all'atto in questione, al fine di pervenire all'espressione di un parere quanto più possibile approfondito e condiviso da parte della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	178
Audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	178
AVVERTENZA .....	178

*Mercoledì 9 ottobre 2013. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

##### **Audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio CATRICALÀ, *viceministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, po-

nendo quesiti e richiedendo chiarimenti, i deputati Mario MARAZZITI (SCpI) e Francesco Saverio GAROFANI (PD), i senatori Federico FORNARO (PD), Alberto AIROLA (M5S) e Salvatore MARGIOTTA (PD), i deputati Mirella LIUZZI (M5S) e Giorgio LAINATI (PdL), i senatori Gian Marco CENTINAIO (LN-Aut) e Vincenzo CUOMO (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonio CATRICALÀ, *viceministro dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti formulati.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il viceministro Catricalà, dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo .....	179
--	-----

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza  
del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento  
delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambascia-  
tore Giampiero Massolo.**

Il Comitato procede all'audizione del  
Direttore generale del Dipartimento delle

informazioni per la sicurezza (DIS), am-  
basciatore Giampiero MASSOLO, il quale  
svolge una relazione e risponde successi-  
vamente alle osservazioni e ai quesiti for-  
mulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut),  
dai senatori CRIMI (M5S) e MARTON  
(M5S) e dai deputati CALIPARI (PD),  
FAVA (SEL) e TOFALO (M5S).

**La seduta termina alle 15.50.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del sig. Giovanni Moscherini) (Doc. IV-ter, n. 11) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) ...	3
ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
AVVERTENZA .....	7

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	8

### COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:	
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	17
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i> ) .....	28
ALLEGATO 2 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	30
ERRATA CORRIGE .....	27

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	33
5-01158 Manfredi: Liquidazione del direttore generale del comune di Marigliano per il lavoro svolto come difensore del comune medesimo .....	33
ALLEGATO 1 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	60
5-01159 Cozzolino: Adozione di provvedimenti idonei ad assicurare il disposto dell'articolo 50-bis del Codice dell'amministrazione digitale .....	33
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	61



## SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Doc. XXII, n. 13 Fioroni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	56

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto. COM (2013) 172 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio. COM (2013) 173 final ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	56
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di documento finale del Relatore</i> ) .....	62

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal ministero dell'interno, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 9) ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i> ) .....	56
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	57
--	----

## COMITATO DEI NOVE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Emendamenti C. 1154-15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325-A .....	57
--	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rimessione alla Commissione</i> ) .....	58
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere della Relatrice</i> ) .....	64

**II Giustizia**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea. COM(2013) 534 final ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	65
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Atto n. 25 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	72
---	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo e C. 342 Realacci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	73
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73
---	----

## INTERROGAZIONI:

5-00470 Fragomeli: Sui decreti attuativi relativi alla riforma della geografia giudiziaria ...	73
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	75
AVVERTENZA .....	74

**IV Difesa**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate. Atto n. 32.	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione. Atto n. 33 ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	76

**VII Cultura, scienza e istruzione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Prefetto Franco Gabrielli sullo stato di attuazione della legge di riforma della protezione civile e sull'efficacia degli interventi in materia di difesa del suolo .....	80
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'ANAS sulla gestione organizzativa e finanziaria di Anas Spa e sullo stato degli investimenti nella rete stradale e autostradale nazionale .....	80
---	----

## SEDE REFERENTE:

Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana. C. 70 Realacci e C. 150 Causi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 1050 De Rosa, n. 1128 Latronico, n. 1322 Zaratti e n. 392 Morassut</i> ) .....	80
---	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. COM (2013) 516 final ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	81
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83
---	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Vito Riggio a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Nomina n. 10 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	84
--	----

Schema di contratto di programma 2012-2014 parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di manutenzione della rete e delle attività di <i>safety, security</i> e navigazione ferroviaria, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana SpA. Atto n. 21 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	85
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	92
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	96
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	98
--	----

## SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. C. 730 Velo ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	92
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	100
AVVERTENZA .....	95

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-00231 Leva: Approvazione del contratto di sviluppo della società Ittierre Spa .....	101
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	106
5-00553 Prodani: Approvazione ed esecuzione del progetto di riconversione e riqualificazione per l'area industriale di Trieste .....	102
5-00746 Bellanova: Esclusione di alcune città pugliesi dalle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane .....	102
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	108
5-00825 Prodani: Localizzazione del rigassificatore previsto tra i progetti infrastrutturali prioritari in ambito energetico nella zona dell'Alto Adriatico .....	102
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	110
5-00829 Fitto: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Officine Meccaniche del gruppo Kion .....	103
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	112
Sull'ordine dei lavori .....	103

## SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	103
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	113

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa per l'anno 2012 del Ministero dello sviluppo economico. Doc. CLXIV, n. 10 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i> ) .....	104
ALLEGATO 6 ( <i>Proposta di relazione del Relatore</i> ) .....	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105

**XI Lavoro pubblico e privato**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116
---	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile ( <i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	116
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	120

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	117
DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	117
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	117

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo .....	119
---	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di mobilità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova .....	119
---	-----

**XII Affari sociali**

## INTERROGAZIONI:

5-00752 Fiano: Compatibilità tra la manifestazione di idee xenofobe e anti-semita e la professione di medico del Servizio sanitario nazionale .....	140
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	145
5-00714 D'Incecco: Iniziative volte ad aumentare l'attenzione nei confronti delle persone affette da HIV/AIDS .....	140
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	146

## SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	141
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore)</i> .....	149
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	151

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 367 e C. 1051, recanti istituzione di organismi per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni .....	153
--	-----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01166 Bordo: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alle misure sanzionatorie .....	154
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	163
5-01165 Gagnarli: Iniziative in materia di agricoltura sociale .....	154
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	165
5-01167 Cenni: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alla contaminazione di altre colture .....	154
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	167
5-01168 Catanoso: Misure in materia di pesca del pesce spada .....	155
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	168

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	155
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	156
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base)</i> .....	169
Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 427 Caparini e C. 1173 Gallinella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	157

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	162
---	-----

## AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), Tiziano Zigiotta, sulla riforma della politica agricola comune (PAC) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	162
---	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo. 11491/2013 (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	173
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	178
Audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	178
AVVERTENZA .....	178

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo .....	179
---	-----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,20



\*17SMC0000990\*